

ALLEGATO D

730 / 2007

**Istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti
previsti per l'assistenza fiscale
da parte dei sostituti d'imposta, dei professionisti
abilitati e dei CAF**

1 DATI ANAGRAFICI E DI RESIDENZA DEL DICHIARANTE E SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO E DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF

- 1.1 CONTROLLI DA EFFETTUARE
- 1.2 ANOMALIE ED INCONGRUENZE
 - 1.2.1 *SEGNALAZIONI*
 - 1.2.2 *ESCLUSIONE DALL'ASSISTENZA FISCALE*
- 1.3 SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO E DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF ALLE ISTITUZIONI BENEFICIARIE (RISERVATO AI C.A.F. ED AI PROFESSIONISTI ABILITATI)
 - 1.3.1 *Scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF alle Istituzioni beneficiarie*
 - 1.3.2 *Scelta per la destinazione del cinque per mille dell'IRPEF*

2 CONIUGE E FAMILIARI A CARICO

- 2.1 CONTROLLI DA EFFETTUARE
- 2.2 ANOMALIE ED INCONGRUENZE
 - 2.2.1 *SEGNALAZIONI*
 - 2.2.2 *ESCLUSIONE DALL'ASSISTENZA FISCALE*

3 DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA CHE EFFETTUERÀ IL CONGUAGLIO

- 3.1 CONTROLLI DA EFFETTUARE
- 3.2 ANOMALIE ED INCONGRUENZE
 - 3.2.1 *SEGNALAZIONI*
 - 3.2.2 *ESCLUSIONE DALL'ASSISTENZA FISCALE*

4 REDDITI DEI TERRENI (QUADRO A)

- 4.1 CONTROLLI DA EFFETTUARE
- 4.2 ANOMALIE ED INCONGRUENZE
 - 4.2.1 *SEGNALAZIONI*
 - 4.2.2 *ESCLUSIONE DALL'ASSISTENZA FISCALE*
- 4.3 MODALITÀ DI CALCOLO
 - 4.3.1 *DETERMINAZIONE DEL REDDITO DOMINICALE*
 - 4.3.1.1 DATI DEL TERRENO SU UN SOLO RIGO
 - 4.3.1.2 DATI DEL TERRENO SU PIU' RIGHI
 - 4.3.1.3 REDDITO DOMINICALE TOTALE E MODALITA' DI ARROTONDAMENTO
 - 4.3.2 *DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO*
 - 4.3.2.1 DATI DEL TERRENO SU UN SOLO RIGO
 - 4.3.2.2 DATI DEL TERRENO SU PIU' RIGHI
 - 4.3.2.3 REDDITO AGRARIO TOTALE E MODALITA' DI ARROTONDAMENTO

5 REDDITI DEI FABBRICATI (QUADRO B)

- 5.1 CONTROLLI DA EFFETTUARE
- 5.2 ANOMALIE ED INCONGRUENZE
 - 5.2.1 *SEGNALAZIONI*
 - 5.2.2 *ESCLUSIONE DALL'ASSISTENZA FISCALE*
- 5.3 MODALITÀ DI CALCOLO DEL REDDITO DEI FABBRICATI
 - 5.3.1 *DATI DEL FABBRICATO INDICATI SU UN SOLO RIGO*
 - 5.3.2 *DATI DELLO STESSO FABBRICATO INDICATI SU PIU' RIGHI*
 - 5.3.2.1 PRESENZA DEL "CANONE DI LOCAZIONE"
 - 5.3.3 *CASI PARTICOLARI*

- 5.3.4 *REDDITO TOTALE DEI FABBRICATI E MODALITA' DI ARROTONDAMENTO*
- 5.3.5 *DEDUZIONE PER IL FABBRICATO UTILIZZATO COME ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE*

6 REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI (QUADRO C)

- 6.1 CONTROLLI DA EFFETTUARE
 - 6.1.1 *SEZ. I – LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI*
 - 6.1.2 *SEZ. II – REDDITI ASSIMILATI PER I QUALI NON SPETTANO LE DEDUZIONI PER LAVORO DIPENDENTE*
 - 6.1.3 *SEZ. III - RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF*
- 6.2 ANOMALIE ED INCONGRUENZE
 - 6.2.1 *SEGNALAZIONI*
 - 6.2.2 *ESCLUSIONE DALL'ASSISTENZA FISCALE*
- 6.3 MODALITÀ DI CALCOLO – REDDITI QUADRO C

7 ALTRI REDDITI (QUADRO D)

- 7.1 QUADRO D - SEZIONE I - REDDITI DI CAPITALE, LAVORO AUTONOMO E REDDITI DIVERSI
 - 7.1.1 *Controlli da effettuare*
 - 7.1.2 *Anomalie ed incongruenze*
 - 7.1.2.1 *SEGNALAZIONI*
 - 7.1.2.2 *ESCLUSIONE DALL'ASSISTENZA FISCALE*
 - 7.1.3 *Modalità di calcolo – redditi quadro d*
- 7.2 QUADRO D - SEZIONE II - REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA
 - 7.2.1 *CONTROLLI SUL RIGO D5*
 - 7.2.2 *CONTROLLI SUL RIGO D6*
 - 7.2.3 *Anomalie ed incongruenze*
 - 7.2.3.1 *SEGNALAZIONI*
 - 7.2.3.2 *ESCLUSIONE DALL'ASSISTENZA FISCALE*
 - 7.2.4 *Calcolo dell'acconto dell'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata (rigo 43 per il dichiarante e rigo 51 per il coniuge del mod. 730-3)*
 - 7.2.5 *Modalità di calcolo del reddito nel caso di Opzione per la tassazione ordinaria*

8 ONERI (QUADRO E)

- 8.1 CONTROLLI DA EFFETTUARE
- 8.2 ANOMALIE ED INCONGRUENZE
 - 8.2.1 *SEGNALAZIONI*
 - 8.2.2 *ESCLUSIONE DALL'ASSISTENZA FISCALE*
- 8.3 MODALITÀ DI CALCOLO
 - 8.3.1 *SEZ. I - ONERI PER I QUALI È RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE DI IMPOSTA*
 - 8.3.2 *SEZ. II - ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO*
 - 8.3.2.1 *RIGHI DA E18 A E22*
 - 8.3.2.2 *RIGO E23 – PREVIDENZA COMPLEMENTARE*
 - 8.3.2.3 *Rigo E24 – Altri oneri deducibili*
 - 8.3.3 *SEZ. III - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 41% O 36% - RIGHI DA E25 A E31*
 - 8.3.4 *SEZ. IV – ALTRE DETRAZIONI*

9 ALTRI DATI (QUADRO F)

- 9.1 SEZ. I – ACCONTI IRPEF RELATIVI AL 2006 - RIGO F1
- 9.2 SEZ. II – ALTRE RITENUTE SUBITE- RIGO F2
- 9.3 SEZ. III – ECCEDENZE RISULTANTI DALLE PRECEDENTI DICHIARAZIONI
- 9.4 SEZ. IV - RITENUTE E ACCONTI SOSPESI PER EVENTI ECCEZIONALI – RIGO F5
- 9.5 SEZ. V - DATI RELATIVI AI VERSAMENTI DI SALDO E AGLI EVENTUALI ACCONTI – RIGO F6
- 9.6 SEZ. VI – IMPORTI RIMBORSATI DAL SOSTITUTO D’IMPOSTA (MOD. 730 INTEGRATIVO) – RIGO F7
- 9.7 ANOMALIE ED INCONGRUENZE
 - 9.7.1 *SEGNALAZIONI*
 - 9.7.2 *ESCLUSIONE DALL’ASSISTENZA FISCALE*
- 9.8 MODALITÀ DI CALCOLO

10 QUADRO G – CREDITI D’IMPOSTA

- 10.1 SEZIONE I - CREDITO D’IMPOSTA PER IL RIACQUISTO DELLA PRIMA CASA - RIGO G1
- 10.2 SEZIONE I - CREDITO D’IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE NON PERCEPITI - RIGO G2
- 10.3 SEZIONE II - CREDITO D’IMPOSTA PER L’INCREMENTO DELL’OCCUPAZIONE - RIGO G3
- 10.4 SEZIONE III- CREDITO D’IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO - RIGO G4
- 10.5 ANOMALIE ED INCONGRUENZE
 - 10.5.1 *SEGNALAZIONI*
 - 10.5.2 *ESCLUSIONE DALL’ASSISTENZA FISCALE*

11 QUADRO I – ICI

12 LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA, DELL’ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF, DELL’ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF E COMPILAZIONE DEL MOD. 730-3 “PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE”

- 12.1 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
- 12.2 DATI IDENTIFICATIVI DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA, DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA ABILITATO E DEI DICHIARANTI
- 12.3 RIEPILOGO DEI REDDITI – RIGHI DA 1 A 5 DEL MOD. 730-3
- 12.4 CALCOLO DELL’IRPEF – RIGHI DA 6 A 8 DEL MOD. 730-3
- 12.5 DEDUZIONE ART. 11 DEL TUIR - RIGO 9 DEL MOD. 730-3
- 12.6 RIGO 10 DEL MOD. 730-3 (DEDUZIONE PER ONERI DI FAMIGLIA)
- 12.7 RIGO 11 DEL MOD. 730-3 (REDDITO IMPONIBILE)
 - 12.7.1 *A) Reddito imponibile normativa al 31/12/2006*
 - 12.7.2 *B) Reddito imponibile normativa al 31/12/2004*
 - 12.7.3 *C) Reddito imponibile normativa al 31/12/2002*
- 12.8 COMPENSI PER ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE CON RITENUTA A TITOLO D’IMPOSTA – RIGO 12 DEL MOD. 730-3
- 12.9 IMPOSTA LORDA – RIGO 13 DEL MOD. 730-3
 - 12.9.1 *A) Imposta lorda normativa in vigore al 31/12/2006 – Rigo 13A*
 - 12.9.2 *b) Imposta lorda normativa in vigore al 31/12/2004 – Rigo 13B*
 - 12.9.3 *C) Imposta lorda normativa in vigore al 31/12/2002– Rigo 13C*
- 12.10 DETERMINAZIONE DELLE DETRAZIONI PER FAMILIARI (RIGO 14 DEL MOD. 730-3) NORMATIVE IN VIGORE NEL 2002 E NEL 2004
 - 12.10.1 *Determinazione della detrazione d’imposta per il coniuge*
 - 12.10.2 *Determinazione delle Detrazioni d’imposta per figli e altri familiari a carico*
- 12.11 DETERMINAZIONE DELLE DETRAZIONI PER LAVORO O PENSIONE (RIGO 15 DEL MOD. 730-3)

- 12.11.1 A) *Detrazione per lavoro dipendente o pensione normativa in vigore nel 2004 – Rigo 15B*
- 12.11.2 B) *Detrazione per lavoro dipendente e pensione normativa in vigore nel 2002 - Rigo 15C*
- 12.12 DETERMINAZIONE DELLE ULTERIORI DETRAZIONI PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE DI DURATA INFERIORE ALL'ANNO O PER REDDITI DA PENSIONE (RIGO 15C DEL MOD. 730-3) – NORMATIVA IN VIGORE AL 31/12/2002
 - 12.12.1 *Ulteriore detrazione per reddito di lavoro dipendente con contratti a tempo indeterminato di durata inferiore all'anno*
 - 12.12.2 *Ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente con contratti a tempo determinato di durata inferiore all'anno e per assegni periodici del coniuge*
 - 12.12.3 *Ulteriore detrazione per i redditi di pensione*
- 12.13 DETERMINAZIONE DELLE DETRAZIONI DI CUI ALLE SEZ. I E III DEL QUADRO E (RIGHI 16 E 17 MOD. 730-3)
 - 12.13.1 *La detrazione sugli oneri della Sez. I*
 - 12.13.2 *La detrazione sugli oneri della Sez. III*
- 12.14 DETRAZIONE D'IMPOSTA PER GLI ONERI DI CUI ALLA SEZ. IV - RIGO 18 DEL MOD. 730-3
- 12.15 DETERMINAZIONE CREDITI D'IMPOSTA (RIGHI 19 E 20 DEL MOD. 730-3)
 - 12.15.1 *Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa - rigo 19 del mod. 730-3*
 - 12.15.1.1 A) *Normativa in vigore nel 2006 – Righi 19A e 53A*
 - 12.15.1.2 B) *Normativa in vigore nel 2004 – Righi 19B e 53B*
 - 12.15.1.3 C) *Normativa in vigore nel 2002 – Righi 19C e 53C*
 - 12.15.2 *Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione - rigo 20 del mod. 730-3*
 - 12.15.2.1 *Normativa in vigore nel 2006 – Righi 20A e 54A*
 - 12.15.2.2 *Normativa in vigore nel 2004 – Righi 20B e 54B*
 - 12.15.2.3 *Normativa in vigore nel 2002 – Righi 20C e 54C*
- 12.16 TOTALE DETRAZIONI E CREDITO DI IMPOSTA – RIGO 21 DEL MOD. 730-3
 - 12.16.1 *Normativa in vigore nel 2006 – Rigo 21A*
 - 12.16.2 *Normativa in vigore nel 2004 – Rigo 21B*
 - 12.16.3 *Normativa in vigore nel 2002 – Rigo 21C*
- 12.17 IMPOSTA NETTA – RIGO 22 DEL MOD. 730-3
 - 12.17.1 *Normativa in vigore nel 2006 – Rigo 22A*
 - 12.17.2 *Normativa in vigore nel 2004 – Rigo 22B*
 - 12.17.3 *Normativa in vigore nel 2002 – Rigo 22C*
- 12.18 VERIFICA DELLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
- 12.19 DETERMINAZIONE DEI RIGHI DA 23 A 28 E DEI RIGHI 56 E 57 DEL MOD. 730-3
 - 12.19.1 *Crediti sulle imposte pagate all'estero – rigo 23 del mod. 730-3*
 - 12.19.2 *Credito d'imposta per canoni non percepiti – rigo 24 del mod. 730-3*
 - 12.19.3 *Ritenute – rigo 25 mod. 730-3*
 - 12.19.4 *Differenza – rigo 26 del mod. 730-3*
 - 12.19.5 *Eccedenza IRPEF risultante dalla precedente dichiarazione – rigo 27 del mod. 730-3*
 - 12.19.6 *Acconti versati – rigo 28 del mod. 730-3*
 - 12.19.7 *Spese sanitarie relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica.*
- 12.20 CALCOLO DELL'ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF
 - 12.20.1 *Generalità*
 - 12.20.2 *Verifica della condizione per la quale risultano dovute le addizionali*
 - 12.20.3 *Reddito imponibile – rigo 29 del mod. 730-3*
 - 12.20.4 *Addizionale regionale all'IRPEF dovuta – rigo 30 del mod. 730-3*
 - 12.20.4.1 *CASI PARTICOLARI PER IL CALCOLO DELL'ADDIZIONALE REGIONALE CON RIFERIMENTO ALLE REGIONI ABRUZZO, CAMPANIA, LAZIO, MOLISE, SICILIA, LIGURIA, LOMBARDIA, PIEMONTE, UMBRIA E VENETO*

- 12.20.5 *Addizionale regionale all'IRPEF risultante dalla certificazione – rigo 31 del mod. 730-3*
12.20.6 *Ecceденza dell'addizionale regionale all'IRPEF risultante dalla precedente dichiarazione rigo 32 del mod. 730-3*
12.20.7 *Addizionale comunale all'IRPEF dovuta - rigo 33 del mod. 730-3*
12.20.8 *Addizionale comunale all'IRPEF risultante dalla certificazione – rigo 34 del mod. 730-3*
12.20.9 *Ecceденza dell'addizionale comunale all'IRPEF risultante dalla precedente dichiarazione rigo 35 del mod. 730-3*
12.20.10 *Acconto addizionale comunale all'IRPEF per il 2007 - rigo 36 del mod. 730-3*
12.20.11 *acconto per l'addizionale comunale 2007 risultante dalla certificazione – rigo 37*
- 12.21 **LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DEL DICHIARANTE E DEL CONIUGE**
RIGHI DA 38 A 52
- 12.21.1 *Generalità*
12.21.2 *Istruzioni di carattere generale relative alla compilazione della sezione “Liquidazione delle imposte”*
12.21.3 *dichiarante : Irpef da versare o da rimborsare – col. 1, 2, 5 e 6 del rigo 38 del mod. 730-3*
12.21.4 *dichiarante : Addizionale regionale da versare o da rimborsare – col. 1, 2, 5 e 6 del rigo 39 del mod. 730-3*
12.21.5 *dichiarante : Addizionale comunale da versare o da rimborsare – col. 1, 2, 5 e 6 del rigo 40 del mod. 730-3*
12.21.6 *coniuge : Irpef da versare o da rimborsare – col. 1, 2, 5 e 6 del rigo 46 del mod. 730-3*
12.21.7 *coniuge : Addizionale regionale da versare o da rimborsare – col. 1, 2, 5 e 6 del rigo 47 del mod. 730-3*
12.21.8 *coniuge : Addizionale comunale da versare o da rimborsare – col. 1, 2, 5 e 6 del rigo 48 del mod. 730-3*
12.21.9 *Acconto IRPEF per l'anno 2007 del dichiarante e del coniuge - righe 41 e 42 per il dichiarante e righe 49 e 50 per il coniuge del mod. 730-3*
12.21.10 *acconto dell'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata rigo 43 per il dichiarante e rigo 51 per il coniuge del mod. 730-3*
12.21.11 **DICHIARANTE - ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER IL 2007 RIGO 44 mod. 730-3**
12.21.12 **CONIUGE: ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER IL 2007 RIGO 52 MOD. 730-3**
12.21.13 **ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE COLONNE 3 E 4 DEI RIGHI DA 38 A 40 (dichiarante) E DEI RIGHI DA 46 A 48 (coniuge) DEL MOD. 730-3 IN ASSENZA DEL QUADRO I**
12.21.14 **ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE COLONNE 3 E 4 DEI RIGHI DA 38 A 40 (dichiarante) E DEI RIGHI DA 46 A 48 (coniuge) DEL MOD. 730-3 IN PRESENZA DEL QUADRO I**
12.21.14.1 **CASO N. 1 –Situazione nella quale dal saldo contabile del contribuente emerge un credito ovvero nel caso di dichiarazione congiunta, sia dal saldo contabile del dichiarante che da quello del coniuge emerge un importo a credito**
12.21.14.2 **CASO N. 2 –Situazione nella quale dal saldo contabile del dichiarante emerge un debito ovvero, nel caso di dichiarazione congiunta, sia dal saldo contabile del dichiarante che da quello del coniuge emerge un importo a debito**
12.21.14.3 **CASO N. 3 –Situazione nella quale dal saldo contabile del dichiarante emerge un credito e da quello del coniuge emerge un debito**
12.21.14.4 **CASO N. 4 –Situazione nella quale dal saldo contabile del dichiarante emerge un debito e da quello del coniuge emerge un credito**
- 12.22 **RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI DI SALDO E DEGLI EVENTUALI ACCONTI – RIGO 45 DEL 730-3**
12.23 **RESIDUO DEL CREDITO D'IMPOSTA PER IL RIAQUISTO DELLA PRIMA CASA DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE – RIGO 53 DEL MOD. 730-3**

12.24 RESIDUO DEL CREDITO D'IMPOSTA PER L'INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE – RIGO 54 DEL MOD. 730-3

*12.24.1 Totale delle spese sanitarie rateizzate nella presente dichiarazione
rigo 55 del mod. 730-3*

12.25 CREDITI PER IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO– RIGHI 56 E 57 DEL MOD. 730-3

12.26 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI RIGHI 58 E 59 PRESENTI NELLA SEZIONE “RISULTATO DELLA LIQUIDAZIONE”

12.27 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI RIGHI DA 60 A 63 PRESENTI NELLA SEZIONE “RISULTATO DELLA LIQUIDAZIONE”

12.28 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MOD. 730-4

12.29 ESEMPI DI COMPILAZIONE DEI RIGHI DA 38 A 63 DEL MOD. 730-3

12.30 MESSAGGI

13 CONIUGE DICHIARANTE

14 LIQUIDAZIONE DEL MODELLO 730 INTEGRATIVO

15 LIQUIDAZIONE DEL MODELLO 730 RETTIFICATIVO

16 ESONERO DALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

16.1 CONTRIBUENTE ESONERATO MA CON UN INTERESSE A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE

16.2 CONTRIBUENTE ESONERATO SENZA INTERESSE A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE

16.3 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

16.3.1 Condizione di esonero con riferimento alla normativa 2004

16.3.2 Condizione di esonero con riferimento alla normativa 2002

PARTE GENERALE

CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI MOD. 730 E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA, DELL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF E DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Nel capitolo che segue vengono descritti gli adempimenti che i sostituti di imposta, i professionisti abilitati (consulenti del lavoro, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali) ed i Centri di Assistenza Fiscale devono effettuare per il controllo e la liquidazione del modello 730.

Tali operazioni vengono descritte seguendo l'ordine di esposizione dei quadri contenuti nel Mod. 730.

Per ogni quadro vengono riportati:

- il dettaglio dei controlli formali da operare relativamente ai dati comunicati dal contribuente;
- le modalità di calcolo per la determinazione dei redditi e della relativa imposta;
- le modalità di calcolo dell'eventuale Addizionale regionale all'IRPEF;
- le modalità di calcolo dell'eventuale Addizionale comunale all'IRPEF;
- le modalità di calcolo dell'eventuale acconto dovuto sui redditi soggetti a tassazione separata.

Nello svolgimento delle operazioni di controllo e liquidazione, gli importi debbono essere considerati in unità di EURO (senza tener conto degli zeri prestampati); i campi che contengono una percentuale debbono essere arrotondati alla seconda cifra decimale.

Per ogni quadro vengono inoltre indicati i messaggi da utilizzare per segnalare eventuali anomalie e/o incongruenze riscontrate durante la fase di controllo. In particolare, sono previste due sezioni: nella prima, denominata "Segnalazioni", viene indicato l'elenco delle eventuali anomalie o discordanze per le quali deve essere data opportuna comunicazione al contribuente; nella seconda, denominata "Esclusione dall'assistenza fiscale", vengono indicate soltanto quelle anomalie che, non consentendo le operazioni di liquidazione e di conguaglio degli importi da versare o da rimborsare, escludono il contribuente dall'assistenza fiscale e quindi lo obbligano a ripresentare la dichiarazione. Si precisa che la non effettuazione delle operazioni di liquidazione e l'obbligo di ripresentare la dichiarazione deve essere comunicata al contribuente.

Nell'ipotesi di interruzione dell'assistenza fiscale, i dati rilevati dalla dichiarazione Mod. 730, da riportare nel modello 770 Semplificato dal sostituto d'imposta ovvero da trasmettere all'Agenzia delle Entrate da parte dei C.A.F., devono essere integrati con la segnalazione delle anomalie e/o incongruenze riscontrate, seguendo le modalità previste dalle specifiche tecniche di fornitura dei dati.

Tutti i dati della dichiarazione devono essere conformi alla struttura (formato e valori ammessi) definita nelle specifiche tecniche.

I dati del record B che risultano incongruenti con la struttura prevista dalle specifiche tecniche debbono essere impostati a zero, se numerici, o a spazi, se alfanumerici; invece i dati del record C che risultano incongruenti, non devono essere trasmessi.

Si precisa che con l'espressione "*... i dati si devono considerare assenti*" si intende che tali informazioni non devono essere presenti sia nel modello 730 cartaceo consegnato all'assistito, che nella fornitura da trasmettere in "via telematica" all'Agenzia delle Entrate.

Si precisa che per "*reddito che concorre al reddito complessivo*" si intende un reddito il cui importo, arrotondato con i criteri forniti nella presente circolare (ad esempio imponibile dei terreni e fabbricati) e/o diminuito delle eventuali spese (redditi dichiarati nel rigo D4 del quadro D), abbia un valore maggiore di zero e sia sommato agli altri redditi che compongono il reddito complessivo (rigo 6 del mod. 730-3).

MODALITA' DI ARROTONDAMENTO

La modalità di arrotondamento degli importi determinati con riferimento alle istruzioni della presente circolare, deve essere il seguente:

- arrotondamento per eccesso, se la frazione di decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro;
- arrotondamento per difetto, se la frazione di decimale è inferiore a detto limite.

Arrotondamento degli importi da esporre nel mod. 730-3

Se non diversamente precisato nelle istruzioni dei singoli paragrafi (ad esempio terreni, fabbricati e oneri detraibili da riportare nel rigo 17 del mod. 730-3), nello svolgimento delle operazioni di calcolo necessarie alla determinazione degli importi da riportare nel Mod. 730-3, l'arrotondamento deve essere effettuato nella sola fase finale del calcolo, ossia prima dell'esposizione del risultato nel prospetto di liquidazione e non nei singoli passaggi intermedi.

ASSISTENZA FISCALE PRESTATA DAI PROFESSIONISTI ABILITATI E DALLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI

Si ricorda che a partire dall'anno di imposta 2005, ai sensi della legge del 2/12/2005 n. 248 (art. 3-bis, comma 10 e art. 7-quinquies, comma 1) che ha convertito con modificazioni il decreto legge del 30/09/2005 n. 203, l'assistenza fiscale può essere prestata anche da i seguenti soggetti abilitati:

- consulenti del lavoro
- dottori commercialisti
- ragionieri e periti commerciali.

Ai fini della presente circolare, tutte le indicazioni relative all'attività di assistenza svolta dai CAF devono intendersi riferite anche ai **professionisti abilitati** sopra indicati ed alle **Associazioni professionali** di cui all'art 5 comma 3, lettera c) del TUIR.

**ISTRUZIONI PER IL CONTROLLO E LA LIQUIDAZIONE DELLE
DICHIARAZIONI MOD. 730/2007**

1 DATI ANAGRAFICI E DI RESIDENZA DEL DICHIARANTE E SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO E DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF

1.1 CONTROLLI DA EFFETTUARE

Codice fiscale del contribuente

Il dato deve essere sempre presente.

Il codice fiscale deve essere di 16 caratteri a struttura alfanumerica; può essere, in alcuni casi (codice fiscale provvisorio), di 11 caratteri a struttura completamente numerica.

Su tale dato va effettuata la verifica del carattere di controllo secondo le disposizioni contenute nel D.M. 23 dicembre 1976.

Si precisa che in sede di accoglimento delle dichiarazioni trasmesse in via telematica, costituirà oggetto di scarto della dichiarazione stessa l'indicazione di un codice fiscale del contribuente che, anche se formalmente corretto, non risulti registrato presso l'Anagrafe Tributaria.

Le specifiche tecniche del mod. 730/2007 prevedono, tuttavia, uno specifico "Flag di conferma per l'invio di dichiarazione di soggetti non registrati in Anagrafe tributaria", per consentire, previa impostazione dello stesso, l'invio delle dichiarazioni relative a soggetti non registrati in Anagrafe Tributaria.

Nel caso di omocodia del codice fiscale del contribuente risolta dall'Agenzia delle Entrate con l'attribuzione di un nuovo codice fiscale, l'indicazione in dichiarazione del precedente codice fiscale (omocodice) comporta, in sede di accoglimento delle dichiarazioni trasmesse in via telematica, lo scarto della dichiarazione.

Codice fiscale del rappresentante o tutore

Se presente, deve essere di 16 caratteri a struttura alfanumerica; può essere, in alcuni casi (codice fiscale provvisorio), di 11 caratteri a struttura completamente numerica.

Su tale dato va effettuata la verifica del carattere di controllo secondo le disposizioni contenute nel D.M. 23 dicembre 1976.

La casella "Codice fiscale del rappresentante o tutore" può essere utilizzata anche per indicare il codice fiscale dell'amministratore di sostegno qualora la dichiarazione venga da questi sottoscritta per conto del beneficiario. Si rimanda a tal fine alle indicazioni fornite nelle istruzioni per la compilazione del mod. 730/2007.

Caselle Dichiarante - Coniuge Dichiarante - Dichiarazione Congiunta - Rappresentante o tutore

Nel modello del dichiarante la casella relativa al "Dichiarante" deve essere sempre barrata.

Nel modello nel quale è barrata la casella "Dichiarante" non possono essere barrate le caselle "Coniuge dichiarante" e "Rappresentante o tutore".

Nel modello nel quale è barrata la casella “Coniuge dichiarante” non possono essere barrate le caselle “Dichiarante” e “Rappresentante o tutore”.

Se è barrata la casella “Coniuge dichiarante”, nel modello del dichiarante, oltre alla casella “Dichiarante”, deve essere barrata anche la casella “dichiarazione congiunta”.

Se è barrata la casella “Coniuge dichiarante” o la casella “Dichiarazione congiunta” verificare la presenza dei dati anagrafici, di residenza e contabili del coniuge.

Se è barrata la casella “Rappresentante o tutore”:

- verificare la presenza dei relativi dati anagrafici;
- verificare che sia barrata la casella 7 o 8 relativamente allo stato civile del contribuente;
- verificare che per il rappresentante o tutore o amministratore di sostegno non siano presenti i dati contabili;
- verificare che il codice fiscale del contribuente e del rappresentante o tutore o amministratore di sostegno siano presenti sia nel modello del dichiarante che in quello del rappresentante.

Cognome e Nome

I dati devono essere sempre presenti.

Sesso

Può assumere esclusivamente i valori “M” o “F”; in caso contrario considerare il dato assente.

Data di nascita

Il dato indicato sul modello deve essere sempre presente e nella forma giorno, mese, anno (ggmmaaaa).

Comune (o stato Estero) di nascita

Il dato deve essere sempre presente.

Provincia di nascita

Può essere assente per i contribuenti nati all'estero.

Per i contribuenti nati nelle ex province dell'Istria, Giuliane e Dalmate (Fiume, Pola e Zara) la provincia può essere assente oppure può assumere i valori FU, PL e ZA.

Per le province di nuova istituzione può essere indicata la sigla della nuova provincia.

RESIDENZA ANAGRAFICA

Da quest'anno le istruzioni al modello 730 prevedono che la sezione relativa alla residenza anagrafica del contribuente deve essere compilata solo nel caso in cui sia intervenuta una variazione dal 1/1/2006 alla data di presentazione della dichiarazione

ovvero sia la prima dichiarazione presentata dal contribuente; pertanto, qualora siano presenti i dati relativi alla residenza anagrafica (comune, provincia, cap, tipologia, indirizzo, numero civico e frazione) e non sia stata compilata la data di variazione ovvero barrata la casella “vedere istruzioni” presente nel frontespizio, i predetti dati non devono essere riportati nella fornitura da trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate e nel modello cartaceo da consegnare al contribuente. Di tale circostanza deve essere data comunicazione al contribuente nelle annotazioni del mod. 730-3.

Analogamente, qualora sia presente la data di variazione ovvero risulti barrata la casella “vedere istruzioni” e non siano presenti tutti o parte dei dati relativi alla residenza anagrafica (comune, provincia, tipologia, indirizzo), la data di variazione e i dati relativi alla residenza non devono essere riportati nella fornitura da trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate e nel modello cartaceo da consegnare al contribuente. Di tale circostanza deve essere data comunicazione al contribuente nelle annotazioni del mod. 730-3.

Comune di residenza

Il dato deve essere presente se risulta compilata la data di variazione della residenza ovvero risulti barrata la casella “vedere istruzioni”; il dato non deve essere presente in assenza sia della data di variazione che della casella “vedere istruzioni”.

E’ necessario riportare tra parentesi, accanto alla dizione del comune indicata dal contribuente, il relativo codice catastale.

Provincia di residenza

Il dato deve essere presente se risulta compilata la data di variazione della residenza ovvero risulti barrata la casella “vedere istruzioni”; il dato non deve essere presente in assenza sia della data di variazione che della casella “vedere istruzioni”.

Per la provincia verificare che sia stata utilizzata la sigla (RM per Roma).

Per le province di nuova istituzione può essere indicata la sigla della nuova provincia.

C.A.P.

Il dato deve essere di 5 caratteri.

Il dato deve essere presente se risulta compilata la data di variazione della residenza ovvero risulti barrata la casella “vedere istruzioni”; il dato non deve essere presente in assenza sia della data di variazione che della casella “vedere istruzioni”.

Tipologia indirizzo

Il dato deve essere presente se risulta compilata la data di variazione della residenza ovvero risulti barrata la casella “vedere istruzioni”; il dato non deve essere presente in assenza sia della data di variazione che della casella “vedere istruzioni”.

Indirizzo

Il dato deve essere presente se risulta compilata la data di variazione della residenza ovvero risulta barrata la casella “vedere istruzioni”; il dato non deve essere presente in assenza sia della data di variazione che della casella “vedere istruzioni”.

Istruzioni riservate ai CAF ed ai professionisti abilitati

Qualora il contribuente abbia indicato in un singolo campo più informazioni relative alla descrizione dell'indirizzo (ad esempio nel campo indirizzo ha riportato anche la tipologia ed il numero civico) il soggetto che presta l'assistenza fiscale avrà cura di riportare negli appositi campi le informazioni relative alla tipologia, all'indirizzo, al numero civico ed alla frazione e ciò sia nella fornitura da trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate che nel modello cartaceo da consegnare al contribuente.

Data di variazione della residenza

Se presente deve essere indicata nella forma giorno, mese, anno (ggmmaaaa). I valori possibili per l'anno di variazione sono l'anno cui si riferiscono i redditi o l'anno di presentazione della dichiarazione (anno 2006 e 2007).

Comune di domicilio fiscale al 31-12-2006

Il dato deve essere sempre presente. E' necessario riportare tra parentesi, accanto alla dizione del comune indicata dal contribuente, il relativo codice catastale.

Provincia di domicilio fiscale al 31-12-2006

Il dato deve essere sempre presente.

Per la provincia verificare che sia stata utilizzata la sigla (RM per Roma).

Per le province di nuova istituzione può essere indicata la sigla della nuova provincia.

Comune di domicilio fiscale al 1-1-2007

Se presente, è necessario riportare tra parentesi, accanto alla dizione del comune indicata dal contribuente, il relativo codice catastale.

Le istruzioni al modello 730/2007 chiariscono che il domicilio fiscale al 1/12007 deve essere compilato solo nel caso in cui il contribuente abbia variato la residenza in data 2/11/2006. Pertanto qualora il contribuente abbia compilato la data di variazione indicando il 2/11/2006, il domicilio fiscale al 1/1/2007 deve risultare compilato. Nel caso di assenza del domicilio fiscale al 1/1/2007 ne deve essere data apposita comunicazione

al contribuente nelle annotazioni del mod. 730-3. Tale situazione non determina l'esclusione dall'assistenza fiscale.

Provincia di domicilio fiscale al 1-1-2007

Il dato deve essere presente se risulta compilato il comune di domicilio fiscale al 1-1-2007. Per la provincia verificare che sia stata utilizzata la sigla (RM per Roma). Per le province di nuova istituzione può essere indicata la sigla della nuova provincia.

Casella casi particolari add.le regionale

Si ricorda che, per l'applicazione delle agevolazioni previste dalle singole regioni per l'imposta dovuta ai fini dell'addizionale regionale, la casella casi particolari può risultare barrata dai soli contribuenti residenti nelle regioni Lombardia e Veneto domicilio fiscale al 31 dicembre 2006).

Nel caso in cui la casella risulti barrata da contribuenti residenti in regioni diverse da Lombardia e Veneto, il dato si deve considerare assente e di tale situazione si deve dare comunicazione al contribuente con apposito messaggio.

Stato civile

Verificare che sia barrata una sola delle caselle previste nel modello 730 (1, 2, 3, 4, 5, 7 o 8); in caso contrario il dato è da considerare assente.

Nel caso in cui sia stata barrata la casella 7 o 8, verificare la presenza del codice fiscale del rappresentante o tutore e dei relativi dati anagrafici e di residenza.

DOMICILIO PER LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI

Cognome (o Ufficio)

Il dato deve essere presente se risulta compilata la sezione relativa al "Domicilio per la notificazione degli atti".

Codice Fiscale

Il dato deve essere presente se risulta compilata la sezione relativa al "Domicilio per la notificazione degli atti" e deve essere formalmente corretto.

Comune

Il dato deve essere presente se risulta compilata la sezione relativa al "Domicilio per la notificazione degli atti".

E' necessario riportare tra parentesi, accanto alla dizione del comune indicata dal contribuente, il relativo codice catastale.

Provincia

Il dato deve essere presente se risulta compilata la sezione relativa al "Domicilio per la notificazione degli atti". Per la provincia verificare che sia stata utilizzata la sigla (RM per Roma).

Per le province di nuova istituzione può essere indicata la sigla della nuova provincia.

Tipologia

Il dato deve essere presente se risulta compilata la sezione relativa al “Domicilio per la notificazione degli atti”.

Indirizzo

Il dato deve essere presente se risulta compilata la sezione relativa al “Domicilio per la notificazione degli atti”.

CAP

Il dato deve essere presente se risulta compilata la sezione relativa al “Domicilio per la notificazione degli atti”.

Qualora la sezione non risulti compilata correttamente (non è presente uno o più dei seguenti dati: Cognome-Ufficio, Codice fiscale, comune, provincia, tipologia, indirizzo, cap) i dati indicati dal contribuente nella sezione non devono essere riportati nella fornitura da trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate e nel modello cartaceo da consegnare al contribuente. Di tale circostanza deve essere data comunicazione al contribuente nelle annotazioni del mod. 730-3.

Istruzioni riservate ai CAF ed ai professionisti abilitati

Qualora il contribuente abbia indicato in un singolo campo più informazioni relative alla descrizione dell’indirizzo (ad esempio nel campo indirizzo ha riportato anche la tipologia ed il numero civico) il soggetto che presta l’assistenza fiscale deve riportare negli appositi campi le informazioni relative alla tipologia, all’indirizzo, al numero civico ed alla frazione e ciò sia nella fornitura da trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate che nel modello cartaceo da consegnare al contribuente.

1.2 ANOMALIE ED INCONGRUENZE

1.2.1 SEGNALAZIONI

Eventuali anomalie e/o incongruenze individuate sulla base dei controlli precedentemente descritti relativi a:

- codice fiscale del contribuente e/o del rappresentante o tutore o amministratore di sostegno
- casella Dichiarante - Coniuge Dichiarante - Rappresentante o tutore
- cognome e nome
- data e comune di nascita
- dati del domicilio fiscale al 31 dicembre 2006 (Comune, provincia)

- dati del domicilio fiscale al 1 gennaio 2007 (Comune, provincia)
- stato civile

devono essere comunicate al contribuente mediante il messaggio "Dati anagrafici o di residenza del dichiarante mancanti o errati".

1.2.2 ESCLUSIONE DALL'ASSISTENZA FISCALE

La presenza delle anomalie esposte nel punto precedente, ad esclusione di quelle relative allo stato civile, comporta la non effettuazione delle operazioni di liquidazione e di conguaglio e quindi deve essere comunicata all'assistito l'esclusione dall'assistenza fiscale ed il conseguente obbligo di ripresentare la dichiarazione dei redditi.

1.3 SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO E DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF ALLE ISTITUZIONI BENEFICIARIE (RISERVATO AI C.A.F. ED AI PROFESSIONISTI ABILITATI)

1.3.1 SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF ALLE ISTITUZIONI BENEFICIARIE

Il dato relativo alla scelta dell'otto per mille dell'IRPEF deve essere rilevato in base alla firma apposta dal contribuente nello specifico riquadro del modello 730-1.

L'acquisizione effettuata per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF deve essere comunicata al contribuente mediante il messaggio "Scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF: (istituzione beneficiaria)" ovvero "Non è stata effettuata la scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF".

In caso di firma del contribuente per una delle Istituzioni beneficiarie, deve essere impostato a "1" il relativo campo posizionale della fornitura da inviare all'Agenzia delle Entrate.

Se il contribuente non ha effettuato alcuna scelta, tutti i campi previsti per riportare la scelta del contribuente devono essere impostati a "0" e, nella fornitura da inviare all'Agenzia delle Entrate, deve essere impostato ad "1" il relativo campo posizionale "scelta non effettuata dal contribuente".

E' previsto anche un campo per segnalare eventuali anomalie nell'apposizione della firma. Tale campo può assumere i seguenti valori:

- 0 - nessuna anomalia
- 1 - presenza di più firme
- 2 - unica firma su più caselle
- 3 - segno non riconducibile a firma

Anche in presenza di anomalia, deve essere impostato il campo relativo alle Istituzioni beneficiarie interessate. Si propongono di seguito alcuni esempi.

- Esempio 1: se un contribuente ha firmato per tutte le Istituzioni beneficiarie devono essere impostati ad “1” tutti i campi previsti nella fornitura relativi alle Istituzioni beneficiarie e deve essere impostato ad “1” il flag anomalia.
- Esempio 2: se la firma si estende su più caselle devono essere impostato ad “1” tutti i campi relativi alle Istituzioni beneficiarie interessate e deve essere impostato a “2” il flag anomalia.
- Esempio 3: se il contribuente ha apposto un segno non riconducibile a firma deve essere impostati ad “1” il campo relativo all’Istituzione beneficiaria interessata e deve essere impostato a “3” il flag anomalia.
- Esempio 4: se è stata espressa la scelta in uno dei riquadri ed in un altro si rileva un qualsiasi segno, devono essere acquisiti i dati delle scelte impostando a “3” il flag anomalia.

La presenza di anomalie di tipo “1”, “2” o “3” nella scelta per la destinazione dell’otto per mille dell’IRPEF deve essere comunicata al contribuente mediante il messaggio “Scelta anomala per la destinazione dell’otto per mille dell’IRPEF : (tipo di anomalia)”.

1.3.2 SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF

Il dato relativo alla scelta del cinque per mille dell’IRPEF deve essere rilevato in base alla firma apposta dal contribuente nello specifico riquadro del modello 730-1.

L’acquisizione effettuata per la destinazione del cinque per mille dell’IRPEF deve essere comunicata al contribuente con le modalità di seguito descritte:

a) caso di firma per finalità beneficiarie ed assenza del codice fiscale del soggetto beneficiario
Nel caso di apposizione della sola firma senza indicazione del codice fiscale del soggetto beneficiario, deve essere indicato nelle annotazioni il seguente messaggio “Scelta per la destinazione del cinque per mille dell’IRPEF: (finalità destinataria) – codice fiscale del soggetto beneficiario non indicato”.

b) caso di firma per finalità beneficiarie e presenza del codice fiscale del soggetto beneficiario
Nel caso di apposizione della firma e dell’indicazione del codice fiscale del soggetto beneficiario deve essere indicato nelle annotazioni il seguente messaggio “Scelta per la destinazione del cinque per mille dell’IRPEF: (finalità destinataria) – Cod Fiscale: (codice fiscale indicato dal contribuente)”.

c) assenza di scelta del contribuente
Nel caso in cui il contribuente non abbia effettuato alcuna scelta nelle annotazioni deve essere indicato il seguente messaggio “Scelta per la destinazione del cinque per mille dell’IRPEF non effettuata dal contribuente”.

d) caso particolari - indicazione del codice fiscale del soggetto beneficiario in assenza di firma
Nel caso in cui il contribuente abbia indicato il codice fiscale del soggetto beneficiario ma nel relativo riquadro non ha apposto la firma per la destinazione del cinque per mille dell’Irpef, tale

circostanza deve essere comunicata al contribuente nelle annotazioni specificando che in tal caso la scelta espressa non risulta valida.

e) casi particolari - indicazione di un codice fiscale del soggetto beneficiario formalmente errato
Nel caso in cui il contribuente abbia indicato un codice fiscale del soggetto beneficiario formalmente errato **il dato deve essere comunque acquisito**, purchè numerico, provvedendo ad impostare con il valore "1" il relativo campo presente nella fornitura telematica e riservato all'indicazione dell'anomalia riscontrata nel Codice fiscale del soggetto beneficiario della "Scelta del cinque per mille dell'Irpef". La presenza del codice fiscale errato deve essere comunicata al contribuente nelle annotazioni specificando che non risulta valida l'indicazione dello specifico soggetto cui destinare la quota del cinque per mille.

In caso di firma del contribuente per una delle finalità destinarie della quota del cinque per mille dell'Irpef, deve essere impostato a "1" il relativo campo posizionale della fornitura da inviare all'Agenzia delle Entrate.

Se il contribuente non ha effettuato alcuna scelta, tutti i campi previsti per riportare la scelta del contribuente devono essere impostati a "0" e, nella fornitura da inviare all'Agenzia delle Entrate, deve essere impostato ad "1" il relativo campo posizionale "scelta non effettuata dal contribuente".

Nel caso in cui il contribuente abbia indicato anche il codice fiscale dello specifico soggetto cui intende destinare direttamente la quota del cinque per mille dell'Irpef, tale dato va riportato nel corrispondente campo posizionale della fornitura da inviare all'Agenzia delle Entrate.

Nel caso di anomalie nell'apposizione della firma per la destinazione del cinque per mille dell'Irpef il relativo campo "Anomalia" deve essere impostato con uno dei seguenti valori:

0 - nessuna anomalia

1 - presenza di più firme

2 - unica firma su più caselle

3 - segno non riconducibile a firma

4 - presenza del codice fiscale in assenza della firma nel relativo riquadro

5 - contestuale presenza dell'anomalia "2" e dell'anomalia "4"

(presenza di più firme ed indicazione del codice fiscale in un riquadro nel quale risulta assente la firma)

Anche in presenza di anomalia, deve essere impostato il campo relativo alla finalità destinataria della quota del cinque per mille.

- Esempio 1: se un contribuente ha firmato per tutte le finalità destinarie devono essere impostati ad "1" tutti i campi previsti nella fornitura relativi alle finalità destinarie del cinque per mille e deve essere impostato ad "1" il flag anomalia.

- Esempio 2: se la firma si estende su più caselle devono essere impostati ad “1” tutti i campi relativi alle finalità destinarie interessate e deve essere impostato a “2” il flag anomalia.
- Esempio 3: se il contribuente ha apposto un segno non riconducibile a firma deve essere impostato ad “1” il campo relativo alla finalità destinataria interessata e deve essere impostato a “3” il flag anomalia.
- Esempio 4: se è stata espressa la scelta in uno dei riquadri ed in un altro si rileva un qualsiasi segno, devono essere acquisiti i dati delle scelte impostando a “3” il flag anomalia.

La presenza di anomalie di tipo “1”, “2”, “3”, “4” e “5” nella scelta per la destinazione del cinque per mille dell’IRPEF deve essere comunicata al contribuente mediante il messaggio “Scelta anomala per la destinazione del cinque per mille dell’IRPEF : (tipo di anomalia)”.

2 CONIUGE E FAMILIARI A CARICO

2.1 CONTROLLI DA EFFETTUARE

Relazione di parentela

Verificare che, per ogni rigo relativo ai figli o altri familiari del quadro, se è barrata la casella A non siano barrate le caselle F e/o D.

E' compatibile la compilazione in un singolo rigo sia della casella F (o F1) che della casella D. In questo caso nella fornitura da trasmettere in "via telematica" all'Agenzia delle Entrate deve essere riportato il valore "D".

Se risultano compilati uno o più dei rigi da 3 a 6 del prospetto dei familiari a carico per i quali è stata barrata la casella F e non risulta compilato il secondo rigo relativo al primo figlio (casella F1) trasferire i dati di uno dei figli indicati nei rigi da 3 a 6 nel secondo rigo (primo figlio) riportando, ove possibile, i dati del figlio più anziano.

Il prospetto dei familiari a carico così ridefinito deve essere riportato sia nel mod. 730 "cartaceo" consegnato all'assistito (in sostituzione del dato originariamente indicato dal contribuente) che nella fornitura da trasmettere in "via telematica" all'Agenzia delle Entrate. Di tale situazione deve essere data comunicazione al contribuente con apposito messaggio.

Codice fiscale

Il codice fiscale deve essere di 16 caratteri a struttura alfanumerica.

Può essere, in alcuni casi (codice fiscale provvisorio), di 11 caratteri a struttura completamente numerica.

Su tale dato va effettuata la verifica del carattere di controllo secondo le disposizioni contenute nel D.M. 23 dicembre 1976.

Mesi a carico

Il dato può assumere i valori compresi tra 1 e 12.

Nel caso in cui il valore indicato sia diverso da quelli ammessi, il dato si considera assente.

Controllare che per ogni singolo familiare (individuato dallo stesso codice fiscale) la somma dei relativi mesi a carico (col. 3) non sia superiore a 12; nel caso contrario, riportare zero nella colonna 3 (mesi a carico) di tutti i rigi relativi a detto familiare.

Controllare che il totale dei mesi indicati per il "Coniuge a carico" e/o per i "Figli a carico", per i quali è stato indicato il valore "C" nel campo "Percentuale" (col. 5), non sia superiore a "12". Nel caso contrario riportare zero, sia nella colonna 3 (mesi a carico) del rigo riservato al coniuge che nella colonna 3 di tutti i rigi nei quali a colonna 5 (percentuale) è stato indicato il valore "C".

Inoltre, nel caso di dichiarazione congiunta, se lo stesso familiare risulta presente sia nel Prospetto dei familiari a carico del dichiarante che nel Prospetto dei familiari a carico del coniuge dichiarante, verificare che la media ponderata dei mesi a carico relativa al suddetto familiare non sia superiore a 12. A tal fine la media ponderata deve essere calcolata

sommando, per ogni rigo per il quale è presente il medesimo familiare, il risultato della seguente operazione:

$$\frac{\text{Mesi a carico (col. 3)} \times \text{Percentuale (col. 5)}}{100}$$

100

Se per un figlio è stato indicato il valore "C" nel campo "Percentuale", nella formula sopra esposta la percentuale vale 100.

Nel caso in cui il risultato della media ponderata sia superiore a 12, riportare zero nella colonna 3 (mesi a carico) di tutti i righe relativi al familiare interessato.

Controllare che il totale dei mesi indicati per il primo figlio (casella F1 barrata nel secondo rigo), nel caso in cui il contribuente abbia compilato il prospetto dei Familiari a carico su più modelli, non sia superiore a 12. Nel caso contrario riportare il totale dei mesi a 12 operando l'abbattimento dei mesi a partire dall'ultimo modello compilato.

Il prospetto dei familiari a carico così ridefinito deve essere riportato sia nel mod. 730 "cartaceo" consegnato all'assistito (in sostituzione dei dati originariamente indicati dal contribuente) che nella fornitura da trasmettere in "via telematica" all'Agenzia delle Entrate. Di tale situazione deve essere data comunicazione al contribuente con apposito messaggio.

Mesi a carico per i figli minori di 3 anni

Il dato può assumere i valori compresi tra 1 e 12. Non può essere presente se è stata barrata la casella "A".

Nel caso in cui il valore indicato sia diverso da quelli ammessi il dato si considera assente.

Nel caso in cui il valore sia superiore a quello indicato per i mesi a carico (col. 3) il dato deve essere ricondotto al numero di mesi di cui alla colonna 3.

Se è presente il codice fiscale del minore e l'anno di nascita in esso indicato (settimo ed ottavo carattere del cod. fiscale) non è uguale a "03" o "04" o "05" o "06", il numero di mesi di colonna 4 deve essere ricondotto a zero.

Controllare che per ogni singolo figlio (individuato dallo stesso codice fiscale) la somma dei mesi a carico per i minori di 3 anni (col. 4) non sia superiore a 12. Nel caso contrario, riportare zero nella colonna 4 (mesi a carico per minori di anni 3) di tutti i righe relativi a detto familiare.

Percentuale

Nel campo deve essere indicata una percentuale compresa tra 0 e 100.

Il dato può assumere il valore "C" solo se come relazione di parentela è stata barrata la casella "F1", "F" o "D".

Nel caso in cui il valore indicato sia diverso da quelli ammessi il dato si considera assente.

2.2 ANOMALIE ED INCONGRUENZE

2.2.1 SEGNALAZIONI

Eventuali anomalie e/o incongruenze individuate sulla base dei controlli precedentemente descritti relativi a:

- relazione di parentela
- mesi a carico
- mesi a carico per i figli minori di 3 anni
- percentuale

devono essere comunicate al contribuente mediante il messaggio "Dati del coniuge o dei familiari a carico mancanti o errati".

Se tali anomalie e/o incongruenze hanno determinato il non riconoscimento totale o parziale della relativa deduzione (o detrazione nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia), il precedente messaggio deve essere sostituito con il seguente: "Deduzione per coniuge e/o familiari a carico in tutto o in parte non riconosciuta per dati incongruenti o errati" ovvero, nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia, con il seguente messaggio: "Detrazione per coniuge e/o familiari a carico in tutto o in parte non riconosciuta per dati incongruenti o errati".

2.2.2 ESCLUSIONE DALL'ASSISTENZA FISCALE

La presenza di anomalie esposte nel punto precedente non comporta l'esclusione del contribuente dall'assistenza fiscale ma rileva ai soli fini della determinazione delle deduzioni (o delle detrazioni nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia).

3 DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA CHE EFFETTUERÀ IL CONGUAGLIO

Se il Mod. 730 è stato presentato ad un C.A.F., ad un professionista abilitato o ad una Associazione professionale di cui all'art 5 comma 3, lettera c) del TUIR ed i dati del sostituto d'imposta sono riportati sia sul modello del Dichiarante che sul modello del Coniuge dichiarante e risultano diversi tra loro, il sostituto d'imposta da prendere in considerazione è quello indicato sul modello del Dichiarante.

3.1 CONTROLLI DA EFFETTUARE

Cognome o Denominazione del sostituto d'imposta

Il dato deve essere sempre presente.

Nome

Se il codice fiscale è di 16 caratteri il dato deve essere sempre presente.

Codice fiscale

Il dato deve essere sempre presente.

Il codice fiscale deve essere di 16 caratteri e avere struttura alfanumerica o di 11 caratteri a struttura completamente numerica.

Su tale dato va effettuata la verifica del carattere di controllo secondo le disposizioni contenute nel D.M. 23 dicembre 1976.

Comune

Il dato deve essere sempre presente.

Provincia

Il dato deve essere sempre presente.

Per la Provincia verificare che sia stata utilizzata la sigla (RM per Roma).

Per le province di nuova istituzione può essere indicata la sigla della nuova provincia.

C.A.P.

Il dato deve essere di 5 caratteri.

Indirizzo

Il dato deve essere sempre presente.

3.2 ANOMALIE ED INCONGRUENZE

3.2.1 SEGNALAZIONI

Eventuali anomalie e/o incongruenze individuate sulla base dei controlli precedentemente descritti sui dati relativi a:

- cognome o denominazione
- nome (in caso di codice fiscale di 16 caratteri)
- codice fiscale
- comune e provincia del luogo al quale devono essere inviate le comunicazioni Mod. 730/4 da parte dei C.A.F. o dei professionisti abilitati
- indirizzo

devono essere comunicate al contribuente mediante il messaggio "Dati del sostituto d'imposta mancanti o errati".

3.2.2 ESCLUSIONE DALL'ASSISTENZA FISCALE

La presenza delle anomalie esposte nel punto precedente comporta la non effettuazione delle operazioni di liquidazione e di conguaglio e quindi deve essere comunicata all'assistito l'esclusione dall'assistenza fiscale ed il conseguente obbligo di ripresentare la dichiarazione dei redditi.

4 REDDITI DEI TERRENI (QUADRO A)

4.1 CONTROLLI DA EFFETTUARE

I controlli devono essere effettuati relativamente ad ogni rigo del Quadro A compilato.

Reddito Dominicale

Tale dato non può essere presente se il campo "Titolo" assume il valore "7" ed il campo "Casi particolari" assume uno dei seguenti valori: "4", "5" o "6".

Titolo

Deve essere sempre presente; può assumere i valori da 1 a 7.

Possesso

Giorni: il dato deve essere sempre presente e può assumere valori compresi tra 1 e 365.

Per i terreni indicati su più righe, il totale dei periodi di possesso non può superare 365.

Percentuale: il dato deve essere sempre presente e nel campo deve essere indicata una percentuale compresa tra 0 e 100.

Canone di affitto in regime vincolistico

Deve essere presente solo se il campo "Titolo" (col. 2) assume il valore 2.

Casi particolari

Il dato può assumere i valori da 1 a 6.

Il campo "Casi particolari" di colonna 7 può assumere i valori espressi nella tabella sottostante in relazione ai valori assunti dal campo "Titolo" (col. 2).

TABELLA CASI PARTICOLARI (Redditi dominicali e agrari)	
Titolo	Casi particolari
1	1, 2, 3
2	1, 2, 4, 5, 6
3	1, 2, 4, 5, 6
4	1, 2, 3, 4, 5, 6
5	nessun caso
6	nessun caso
7	1, 2, 3, 4, 5, 6

Casella di continuazione

La casella non può essere barrata sul primo rigo del Quadro A del modello 730 se contraddistinto dal valore 1 nel campo "Modello N."

4.2 ANOMALIE ED INCONGRUENZE

4.2.1 SEGNALAZIONI

Le anomalie e/o incongruenze individuate sulla base dei controlli precedentemente descritti sui dati contenuti nel Quadro A devono essere comunicate al contribuente mediante il messaggio "Dati mancanti o errati relativi al Quadro A - Redditi dei terreni".

4.2.2 ESCLUSIONE DALL'ASSISTENZA FISCALE

La presenza delle anomalie espone nel punto precedente, comporta la non effettuazione delle operazioni di liquidazione e di conguaglio e quindi deve essere comunicata all'assistito l'esclusione dall'assistenza fiscale ed il conseguente obbligo di ripresentare la dichiarazione dei redditi.

4.3 MODALITÀ DI CALCOLO

4.3.1 DETERMINAZIONE DEL REDDITO DOMINICALE

4.3.1.1 DATI DEL TERRENO SU UN SOLO RIGO

Se i dati del terreno sono stati riportati in un solo rigo, la quota spettante del reddito dominicale deve essere determinata, in relazione al valore presente nel campo "Titolo", come segue:

a) Il campo "Titolo" (col. 2) assume il valore 1

- Se non è impostato il campo "Casi particolari" (col. 7) oppure nello stesso è indicato il valore **3**:

Quota spettante del reddito dominicale = $\text{Reddito dominicale (col. 1)} \times 1,80 \times \text{Giorni di possesso (col. 4)} / 365 \times \text{Percentuale di possesso (col. 5)} / 100$.

- Se nel campo "Casi particolari" (col. 7) è indicato il valore **1**:

Quota spettante del reddito dominicale = $\text{Reddito dominicale (col. 1)} \times 1,80 \times \text{Giorni di possesso (col. 4)} / 365 \times \text{Percentuale di possesso (col. 5)} / 100 \times 0,3$.

- Se nel campo "Casi particolari" (col. 7) è indicato il valore **2**:

Quota spettante del reddito dominicale = 0.

b) Il campo "Titolo" (col. 2) assume il valore 2

- Se non è impostato il campo "Casi particolari" (col. 7):

1. determinare la Quota spettante del reddito dominicale come segue: $\text{Reddito dominicale (col. 1)} \times 1,80 \times \text{Giorni di possesso (col. 4)} / 365 \times \text{Percentuale di possesso (col. 5)} / 100$;
 2. determinare la quota spettante del canone di affitto come segue: $\text{Canone di affitto (col. 6)} \times \text{percentuale di possesso (col. 5)} / 100$;
 3. se la quota spettante del canone di affitto è inferiore all'80% della quota spettante del reddito dominicale calcolato secondo quanto descritto, il reddito è dato dalla quota spettante del Canone di affitto, altrimenti il reddito è dato dalla quota spettante del reddito dominicale.
- Se nel campo "Casi particolari" (col. 7) è indicato il valore 1:
 1. determinare la Quota spettante del reddito dominicale come segue: $\text{Reddito dominicale (col. 1)} \times 1,80 \times \text{Giorni di possesso (col. 4)} / 365 \times \text{Percentuale di possesso (col. 5)} / 100 \times 0,3$;
 2. determinare la quota spettante del canone di affitto come segue: $\text{Canone di affitto (col. 6)} \times \text{percentuale di possesso (col. 5)} / 100$;
 3. se la quota spettante del canone di affitto è inferiore alla quota spettante del reddito dominicale calcolato secondo quanto descritto, il reddito è dato dalla quota spettante del Canone di affitto, altrimenti il reddito è dato dalla quota spettante del reddito dominicale.
 - Se nel campo "Casi particolari" (col. 7) è indicato il valore 2 oppure il valore 6:

Quota spettante del reddito dominicale = 0.
 - Se nel campo "Casi particolari" (col. 7) è indicato il valore 4:
 1. determinare la Quota spettante del reddito dominicale come segue: $\text{Reddito dominicale (col. 1)} \times \text{Giorni di possesso (col. 4)} / 365 \times \text{Percentuale di possesso (col. 5)} / 100$;
 2. determinare la quota spettante del canone di affitto come segue: $\text{Canone di affitto (col. 6)} \times \text{percentuale di possesso (col. 5)} / 100$;
 3. se la quota spettante del canone di affitto è inferiore all'80% della quota spettante del reddito dominicale calcolato secondo quanto descritto, il reddito è dato dalla quota spettante del Canone di affitto, altrimenti il reddito è dato dalla quota spettante del reddito dominicale.
 - Se nel campo "Casi particolari" (col. 7) è indicato il valore 5:

1. determinare la Quota spettante del reddito dominicale come segue: $\text{Reddito dominicale (col. 1)} \times \text{Giorni di possesso (col. 4)} / 365 \times \text{Percentuale di possesso (col. 5)} / 100 \times 0,3$;
2. determinare la quota spettante del canone di affitto come segue: $\text{Canone di affitto (col. 6)} \times \text{percentuale di possesso (col. 5)} / 100$;
3. se la quota spettante del canone di affitto è inferiore alla quota spettante del reddito dominicale calcolato secondo quanto descritto, il reddito è dato dalla quota spettante del Canone di affitto, altrimenti il reddito è dato dalla quota spettante del reddito dominicale.

c) Il campo “Titolo” (col. 2) assume il valore 3

- Se non è impostato il campo “Casi particolari” (col. 7):

determinare la Quota spettante del reddito dominicale come segue: $\text{Reddito dominicale (col. 1)} \times 1,80 \times \text{Giorni di possesso (col. 4)} / 365 \times \text{Percentuale di possesso (col. 5)} / 100$.

- Se nel campo “Casi particolari” (col. 7) è indicato il valore 1:

determinare la Quota spettante del reddito dominicale come segue: $\text{Reddito dominicale (col. 1)} \times 1,80 \times \text{Giorni di possesso (col. 4)} / 365 \times \text{Percentuale di possesso (col. 5)} / 100 \times 0,3$;

- Se nel campo “Casi particolari” (col. 7) è indicato il valore 2 o il valore 6:

Quota spettante del reddito dominicale = 0.

- Se nel campo “Casi particolari” (col. 7) è indicato il valore 4:

determinare la Quota spettante del reddito dominicale come segue: $\text{Reddito dominicale (col. 1)} \times \text{Giorni di possesso (col. 4)} / 365 \times \text{Percentuale di possesso (col. 5)} / 100$.

- Se nel campo “Casi particolari” (col. 7) è indicato il valore 5:

determinare la Quota spettante del reddito dominicale come segue: $\text{Reddito dominicale (col. 1)} \times \text{Giorni di possesso (col. 4)} / 365 \times \text{Percentuale di possesso (col. 5)} / 100 \times 0,3$;

d) Il campo “Titolo” (col. 2) assume il valore 4

Il reddito dominicale è zero.

e) Il campo “Titolo” (col. 2) assume il valore 5 o 6

Il reddito dominicale è zero in quanto la quota del reddito dominicale deve essere indicata dal contribuente unitamente al reddito agrario.

f) Il campo “Titolo” (col. 2) assume il valore 7

- Se non è impostato il campo “Casi particolari” (col. 7) oppure nello stesso è indicato il valore 3:

Quota spettante del reddito dominicale = $\text{Reddito dominicale (col. 1)} \times 1,80 \times \text{Giorni di possesso (col. 4)} / 365 \times \text{Percentuale di possesso (col. 5)} / 100$.

- Se nel campo “Casi particolari” (col. 7) è indicato il valore 1:

Quota spettante del reddito dominicale = $\text{Reddito dominicale (col. 1)} \times 1,80 \times \text{Giorni di possesso (col. 4)} / 365 \times \text{Percentuale di possesso (col. 5)} / 100 \times 0,3$.

- Se nel campo “Casi particolari” (col. 7) è indicato il valore 2:

Quota spettante del reddito dominicale = 0.

PRECISAZIONI RELATIVE AL CASO DI AFFITTO IN REGIME LEGALE DI DETERMINAZIONE DEL CANONE E MANCATA COLTIVAZIONE DEL TERRENO (Titolo impostato con il valore 2 e la casella casi particolari impostata con il codice 1).

La circolare n. 24/2004 dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che, in caso di mancata coltivazione del terreno o perdita per eventi naturali, l’agevolazione compete anche nei confronti del proprietario che concede in affitto il terreno. Pertanto, si è reso necessario procedere ad una rivisitazione delle modalità di determinazione del reddito del terreno nei casi sopra esposti. Per escludere che, in taluni casi marginali, il riconoscimento dell’agevolazione di cui all’art. 31 del TUIR anche al proprietario che concede in affitto il terreno, potesse comportare un imponibile del terreno superiore a quello che si sarebbe determinato non considerando tale agevolazione, si è reso necessario prevedere una doppia modalità di determinazione del reddito imponibile del terreno al fine di riconoscere al contribuente il trattamento più favorevole. Tale modalità di determinazione trova una sua analitica esposizione nel caso in cui i dati del terreno siano stati esposti su più righe. Nel caso in cui invece, i dati del terreno siano stati esposti in un solo rigo, al fine di semplificare l’esposizione dei criteri di liquidazione, si è ritenuto utile individuare un procedimento di sintesi della duplice modalità di determinazione del reddito imponibile del terreno e del riconoscimento del trattamento più favorevole.

A titolo esemplificativo nel seguente esempio, relativo al caso di un terreno esposto in un solo rigo, si dà evidenza della doppia determinazione dell’imponibile del terreno e dell’analogo risultato determinato con le istruzioni contenute nel punto b) del paragrafo 4.3.1.1 e relative al caso di un terreno con

titolo impostato con il valore 2 e casella casi particolari impostata con il codice 1.

Dati del terreno:

Dominicale già rivalutato dell'80% = 100

Titolo = 2

Giorni = 365

Percentuale = 100%

Canone = 28

Casi Particolari = 1

Determinazione dell'imponibile considerando l'agevolazione per mancata coltivazione

Dominicale ridotto al 30% = 30

Ai soli fini espositivi si propone anche il confronto con il canone, ma tale operazione risulta del tutto superflua essendo previsto tale confronto nella determinazione del secondo imponibile.

L'80% del dominicale (ridotto al 30%) al fine del confronto con il canone è pari a 24. Essendo 80% del dominicale (24) inferiore al canone (28) il reddito del terreno è pari al dominicale(ridotto al 30%): 30.

Pertanto il **Primo imponibile è pari a: 30**

Determinazione dell'imponibile non considerando l'agevolazione per mancata coltivazione

Dominicale = 100

80% del dominicale al fine del confronto con il canone = 80

Essendo 80% del dominicale (80) superiore al canone (28) il reddito del terreno è pari al canone: 28

Pertanto il **Secondo imponibile è pari a: 28**

Il reddito del terreno è costituito dal minore dei due imponibili come sopra determinati e, pertanto, è pari a : 28

Determinazione dell'imponibile con riferimento alle istruzioni contenute nella presente circolare

Dominicale ridotto al 30% = 30

Le istruzioni chiariscono che il reddito del terreno è costituito dal minorare tra il valore del canone (28) e la quota di dominicale ridotta al 30%.

Pertanto il reddito del terreno è pari al valore del canone: 28.

4.3.1.2 DATI DEL TERRENO SU PIU' RIGHI

Se i dati relativi ad uno stesso terreno sono stati indicati su più righe (casella di col. 8 barrata) ma in nessun rigo è presente il codice 2 nella colonna 2 (titolo), il reddito dominicale del terreno è dato dalla somma delle quote di reddito dominicale calcolate per ogni singolo rigo così come descritto nel precedente paragrafo.

Se invece in almeno uno dei righe è presente il codice 2 a colonna 2 (titolo), è necessario determinare il reddito dominicale nel modo seguente:

1. Determinare per ciascun rigo, in relazione al valore presente nel campo “Titolo”, la quota di reddito dominicale con le modalità di seguito indicate:

a) Il campo “Titolo” (col. 2) assume il valore 1

- Se non è impostato il campo “Casi particolari” (col. 7) oppure nello stesso è indicato il valore **3**:

Quota spettante del reddito dominicale = $\text{Reddito dominicale (col. 1)} \times 1,80 \times \text{Giorni di possesso (col. 4)} / 365 \times \text{Percentuale di possesso (col. 5)} / 100$.

- Se nel campo “Casi particolari” (col. 7) è indicato il valore **1**:

Quota spettante del reddito dominicale = $\text{Reddito dominicale (col. 1)} \times 1,80 \times \text{Giorni di possesso (col. 4)} / 365 \times \text{Percentuale di possesso (col. 5)} / 100 \times 0,3$.

- Se nel campo “Casi particolari” (col. 7) è indicato il valore **2**:

Quota spettante del reddito dominicale = 0.

b) Il campo “Titolo” (col. 2) assume il valore 2 o il valore 3

- Se non è impostato il campo “Casi particolari” (col. 7) determinare la Quota spettante del reddito dominicale come segue:

$\text{Reddito dominicale (col. 1)} \times 1,80 \times \text{Giorni di possesso (col. 4)} / 365 \times \text{Percentuale di possesso (col. 5)} / 100$.

- Se nel campo “Casi particolari” (col. 7) è indicato il valore **1**:

determinare la Quota spettante del reddito dominicale come segue: $\text{Reddito dominicale (col. 1)} \times 1,80 \times \text{Giorni di possesso (col. 4)} / 365 \times \text{Percentuale di possesso (col. 5)} / 100 \times 0,3$;

- Se nel campo “Casi particolari” (col. 7) è indicato il valore **2** oppure il valore **6**: Quota spettante del reddito dominicale = 0.

- Se nel campo “Casi particolari” (col. 7) è indicato il valore **4** determinare la Quota spettante del reddito dominicale come segue:

Reddito dominicale (col. 1) x Giorni di possesso (col. 4) / 365 x Percentuale di possesso (col. 5) / 100.

- Se nel campo “Casi particolari” (col. 7) è indicato il valore **5**:

determinare la Quota spettante del reddito dominicale come segue: $\text{Reddito dominicale (col. 1) x Giorni di possesso (col. 4) / 365 x Percentuale di possesso (col. 5) / 100} \times 0,3$;

c) Il campo “Titolo” (col. 2) assume il valore 4

Il reddito dominicale è zero.

d) Il campo “Titolo” (col. 2) assume il valore 5 o 6

Il reddito dominicale è zero in quanto la quota del reddito dominicale deve essere indicata dal contribuente unitamente al reddito agrario.

e) Il campo “Titolo” (col. 2) assume il valore 7

- Se non è impostato il campo “Casi particolari” (col. 7) oppure nello stesso è indicato il valore **3**:

Quota spettante del reddito dominicale = $\text{Reddito dominicale (col. 1) x 1,80 x Giorni di possesso (col. 4) / 365 x Percentuale di possesso (col. 5) / 100}$.

- Se nel campo “Casi particolari” (col. 7) è indicato il valore **1**:

Quota spettante del reddito dominicale = $\text{Reddito dominicale (col. 1) x 1,80 x Giorni di possesso (col. 4) / 365 x Percentuale di possesso (col. 5) / 100} \times 0,3$.

- Se nel campo “Casi particolari” (col. 7) è indicato il valore **2**:

Quota spettante del reddito dominicale = 0.

Determinare il *Totale delle quote di reddito dominicale* (che per comodità chiameremo “**Imponibile A**”) sommando le quote di reddito dominicale determinate per ciascun rigo.

2. Determinare, per ciascun rigo nel quale è presente nel campo “Titolo” il valore 2 o 3, la quota di canone di affitto nel modo seguente:

A. campo “Titolo” (col. 2) assume il valore **2**

quota di canone di affitto = $\text{Canone di affitto (col. 6) x Percentuale di possesso (col. 5) / 100}$.

B. campo “Titolo” (col. 2) assume il valore **3**

si presume come canone di affitto il reddito dominicale del rigo. A tal fine:

- se non è impostato il campo “Casi particolari” (col. 7) determinare la Quota del canone di affitto come segue:
$$\text{Reddito dominicale (col. 1)} \times 1,80 \times \text{Giorni di possesso (col. 4)} / 365 \times \text{Percentuale di possesso (col. 5)} / 100.$$
- Se nel campo “Casi particolari” (col. 7) è indicato il valore **1**:
determinare la Quota spettante del reddito dominicale come segue: $\text{Reddito dominicale (col. 1)} \times 1,80 \times \text{Giorni di possesso (col. 4)} / 365 \times \text{Percentuale di possesso (col. 5)} / 100 \times 0,3$;
- Se nel campo “Casi particolari” (col. 7) è indicato il valore **2** oppure il valore **6**: Quota spettante del reddito dominicale = 0.
- Se nel campo “Casi particolari” (col. 7) è indicato il valore **4** determinare la Quota del canone di affitto come segue:
$$\text{Reddito dominicale (col. 1)} \times \text{Giorni di possesso (col. 4)} / 365 \times \text{Percentuale di possesso (col. 5)} / 100.$$
- Se nel campo “Casi particolari” (col. 7) è indicato il valore **5**:
determinare la Quota spettante del reddito dominicale come segue: $\text{Reddito dominicale (col. 1)} \times \text{Giorni di possesso (col. 4)} / 365 \times \text{Percentuale di possesso (col. 5)} / 100 \times 0,3$;

Determinare il “**Totale delle quote di canone di affitto**” sommando le quote del canone di affitto determinate per ciascun rigo.

3. Se in nessuno dei rigi relativi al terreno è stato indicato uno dei seguenti casi particolari 1, 2, 5 o 6 procedere come segue:

se il “totale delle quote del canone di affitto” è inferiore all’80% del totale delle quote del reddito dominicale (**Imponibile A**) il reddito è dato dal “totale delle quote del canone di affitto”, in caso contrario è pari al *Totale delle quote del reddito dominicale (Imponibile A)*.

4. Se in almeno uno dei rigi relativi al terreno è stato indicato uno dei casi particolari 1, 2, 5 o 6 procedere come segue:

A) determinare per ogni singolo rigo la relativa quota di reddito dominicale non considerando l’agevolazione prevista per la mancata coltivazione o la perdita di almeno il 30% del prodotto per eventi naturali. A tal fine seguire le seguenti istruzioni.

A1) Il campo “Titolo” (col. 2) assume il valore 1 o 7 (indipendentemente dal valore della casella casi particolari)

Quota non agevolata di reddito dominicale = $\text{Reddito dominicale (col. 1)} \times 1,80 \times \text{Giorni di possesso (col. 4)} / 365 \times \text{Percentuale di possesso (col. 5)} / 100$.

A2) Il campo “Titolo” (col. 2) assume il valore 2 o 3

- Se il campo casi particolari non è impostato o se impostato assume i valori **1, 2, o 3**

Quota non agevolata di reddito dominicale come segue: $\text{Reddito dominicale (col. 1)} \times 1,80 \times \text{Giorni di possesso (col. 4)} / 365 \times \text{Percentuale di possesso (col. 5)} / 100$;

- Se nel campo “Casi particolari” (col. 7) è indicato il valore **4**, o il valore **5** o il valore **6**:

determinare la Quota non agevolata di reddito dominicale come segue: $\text{Reddito dominicale (col. 1)} \times \text{Giorni di possesso (col. 4)} / 365 \times \text{Percentuale di possesso (col. 5)} / 100$.

A3) Il campo “Titolo” (col. 2) assume il valore 4 o 5 o 6

Quota non agevolata di reddito dominicale è zero.

B) Determinare il totale delle quote di reddito dominicale così calcolato che per comodità chiameremo di seguito “**Dominicale Non Agevolato**”.

C) Confrontare l’importo del reddito Dominicale Non Agevolato con il “Totale delle quote di canone di affitto” come sopra determinate. Pertanto:

se il “totale delle quote del canone di affitto” è inferiore all’80% del “Dominicale Non Agevolato” calcolare “**Imponibile B**” uguale al “totale delle quote del canone di affitto”.

Viceversa se il “totale delle quote del canone di affitto” è superiore o uguale all’80% del “Dominicale Non Agevolato” calcolare “**Imponibile B**” uguale al “Dominicale Non Agevolato”.

D) Il reddito dominicale del terreno è costituito dal minore tra “**Imponibile A**” e “**Imponibile B**” come sopra determinati.

Esempio:

Dominicale	Titolo	Reddito Agrario	Giorni	%	Canone	Casi Particolari	Continuaz.
1.000,00	1	500,00	165	100%			
1.000,00	2	500,00	200	100%	900,00	1	X

Totale quote reddito dominicale (IMPONIBILE A)	
$(1.000 \times 1,8 \times 165/365) + (1.000 \times 1,8 \times 200/365 \times 0,3)$	1.109,59

Totale delle quote di canone di affitto	900,00
--	---------------

Totale quote reddito Dominicale Non Agevolato	
$(1.000 \times 1,8 \times 165/365) + (1.000 \times 1,8 \times 200/365)$	1.800,00

Si calcola l' 80% del reddito Dominicale Non Agevolato	1.440,00
---	-----------------

Dal confronto tra l' 80 % del Reddito dominicale Non Agevolato ed il Totale delle quote di canone di affitto risulta che l' imponibile B è pari a (900 < 1.440) :	900,00
---	---------------

Il reddito del Terreno è costituito dal minore tra Imponibile A (1.109,59) e Imponibile B (900,00)	900,00
---	---------------

Se viene effettuata la rivalutazione dei redditi dominicali ne deve essere data comunicazione al contribuente mediante il messaggio: "Redditi dominicali determinati catastalmente rivalutati ai sensi di legge dell'80%".

Se non viene effettuata la rivalutazione dei redditi dominicali per effetto dell'agevolazione prevista per l'imprenditoria agricola giovanile ne deve essere data comunicazione al contribuente mediante il messaggio: "E' stata riconosciuta l'agevolazione prevista per legge a favore dell'imprenditoria agricola giovanile".

4.3.1.3 REDDITO DOMINICALE TOTALE E MODALITA' DI ARROTONDAMENTO

La somma dei redditi dominicali così determinati va riportata nel rigo 1 del riepilogo dei redditi del Mod. 730-3 "Prospetto di liquidazione". A tal fine il reddito dominicale di ogni singolo terreno deve essere arrotondato all'unità di euro, prima di farlo concorrere alla somma da riportare nel rigo 1 del mod. 730-3.

Gli arrotondamenti devono essere effettuati con le seguenti modalità:

- terreno i cui dati sono riportati su un solo rigo
deve essere arrotondato il ~~relative~~ reddito dominicale del terreno;
- terreno i cui dati sono indicati su più righe, ma in nessun rigo è presente il codice "2" nella colonna 2
deve essere arrotondata la quota di reddito dominicale calcolata per ogni singolo rigo del terreno;
- terreno i cui dati sono indicati su più righe ed è presente in almeno un rigo il codice "2" nella colonna 2
deve essere arrotondato il reddito dominicale del terreno determinato dal confronto tra il totale delle quote del canone di affitto e l'80% del totale delle quote del reddito dominicale (**punti 3 o 4 del precedente paragrafo**).

4.3.2 DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO

4.3.2.1 DATI DEL TERRENO SU UN SOLO RIGO

Se i dati del terreno sono stati riportati in un solo rigo, la quota spettante del reddito agrario deve essere determinata, in relazione al valore presente nel campo "Titolo", come segue:

a) Il campo "Titolo" (col. 2) assume il valore 1

- Se non è impostato il campo "Casi particolari" (col. 7):

Quota spettante del reddito agrario = $\text{Reddito agrario (col. 3)} \times 1,70 \times \text{Giorni di possesso (col. 4)} / 365 \times \text{Percentuale di possesso (col. 5)} / 100$.

- Se nel campo "Casi particolari" (col. 7) è indicato il valore **1 o 2** la quota spettante del reddito agrario è pari a zero.
- Se nel campo "Casi particolari" (col. 7) è indicato il valore **3**:

Quota spettante del reddito agrario = $\text{Reddito agrario (col. 3)} \times 1,70$.

b) Il campo "Titolo" (col. 2) assume il valore 2 o il valore 3

Il reddito agrario è pari a zero.

c) Il campo “Titolo” (col. 2) assume il valore 4 o il valore 7

- Se non è impostato il campo “Casi particolari” (col. 7):

Quota spettante del reddito agrario = $\text{Reddito agrario (col. 3)} \times 1,70 \times \text{Giorni di possesso (col. 4)} / 365 \times \text{Percentuale di possesso (col. 5)} / 100$.

- Se nel campo “Casi particolari” (col. 7) è indicato il valore 4:

Quota spettante del reddito agrario = $\text{Reddito agrario (col. 3)} \times \text{Giorni di possesso (col. 4)} / 365 \times \text{Percentuale di possesso (col. 5)} / 100$

- Se nel campo “Casi particolari” (col. 7) è indicato il valore 1 o 2 o 5 o 6 la quota spettante del reddito agrario è pari a zero.

- Se nel campo “Casi particolari” (col. 7) è indicato il valore 3:

Quota spettante del reddito agrario = $\text{Reddito agrario (col. 3)} \times 1,70$.

d) Il campo “Titolo” (col. 2) assume il valore 5 o 6

Il reddito agrario è pari al Reddito agrario di col. 3. Nel caso in cui il contribuente abbia indicato con i codici 5 e 6 anche la quota di reddito dominicale, il reddito agrario è pari alla somma del Reddito dominicale di col. 1 e del Reddito agrario di col. 3.

Se viene effettuata la rivalutazione dei redditi agrari ne deve essere data comunicazione al contribuente mediante il messaggio: “Redditi agrari determinati catastalmente rivalutati ai sensi di legge del 70%”.

Se non viene effettuata la rivalutazione dei redditi agrari per effetto dell’agevolazione prevista per l’imprenditoria agricola giovanile ne deve essere data comunicazione al contribuente mediante il messaggio: “E’ stata riconosciuta l’agevolazione prevista per legge a favore dell’imprenditoria agricola giovanile”.

4.3.2.2 DATI DEL TERRENO SU PIU' RIGHI

Se i dati relativi ad uno stesso terreno sono stati indicati su più righe (casella di col. 8 barrata), il reddito agrario del terreno è dato dalla somma delle quote di reddito agrario calcolate per ogni singolo rigo così come descritto nel precedente paragrafo.

4.3.2.3 REDDITO AGRARIO TOTALE E MODALITA' DI ARROTONDAMENTO

La somma dei redditi agrari così determinati va riportata nel rigo 2 del Riepilogo dei redditi del Mod. 730-3 “Prospetto di liquidazione”. A tal fine il reddito agrario di ogni singolo terreno deve essere arrotondato all’unità di euro prima di farlo concorrere alla somma da riportare nel rigo 2 del mod. 730-3.

L’operazione deve essere effettuata arrotondando la quota di reddito agrario calcolata per ogni singolo rigo del terreno.

5 REDDITI DEI FABBRICATI (QUADRO B)

5.1 CONTROLLI DA EFFETTUARE

I controlli devono essere effettuati relativamente ad ogni rigo del Quadro B compilato.

Rendita

Il dato deve essere sempre presente; può assumere il valore zero solo se nel campo “Casi particolari” di colonna 6 è indicato il valore “3”.

In caso di dati di uno stesso fabbricato indicati su più righe, la rendita deve essere la stessa per ogni rigo, a meno che non sia indicato il valore “3” nel campo “Casi particolari” (col. 6) di almeno un rigo.

Utilizzo

Il campo deve essere sempre presente.

Può assumere i valori 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9.

Se è impostato al valore “7”, il reddito del fabbricato non può essere dichiarato su più righe.

Il valore “1” può comparire in relazione a più di un fabbricato esclusivamente se la somma dei rispettivi giorni di possesso non supera 365.

Il valore “5” può essere presente esclusivamente se è presente almeno un fabbricato per il quale è indicato il valore “1”.

In tal caso il periodo di possesso di ciascuna pertinenza non può essere superiore a quello indicato complessivamente per l’abitazione principale.

Possesso

Giorni: il dato deve essere sempre presente. Deve assumere il valore zero solo se nel campo “Utilizzo” di colonna 2 è indicato il valore “7”.

Se nel campo “Casi particolari” di colonna 6 è indicato il valore ‘6’ il numero dei giorni non può essere superiore a 182.

Può assumere un valore compreso tra 1 e 365.

Per i fabbricati indicati su più righe, il totale dei periodi di possesso non può superare 365.

Percentuale: il dato deve essere sempre presente.

Nel campo deve essere indicata una percentuale non superiore a 100.

Deve assumere il valore zero solo se nel campo “Utilizzo” di colonna 2 è indicato il valore “7”.

Canone di locazione

Se il campo “Utilizzo” (col. 2) assume i valori 3, 4 o 8 il campo deve essere sempre presente.

Può assumere il valore 0 solo se nel campo “Casi particolari” di colonna 6 è stato indicato il valore 4.

Può essere presente se il campo “Utilizzo” di colonna 2 assume il valore “1”.

Non deve essere presente negli altri casi.

Codice comune di ubicazione degli immobili (colonna 8)

Il dato è obbligatorio, la sua assenza non consente la trasmissione telematica della dichiarazione. Può essere presente solo se il rigo risulta compilato.

Nel caso in cui per esporre i dati del fabbricato siano stati utilizzati più righi (casella continuazione barrata) è necessario che il codice comune sia riportato sul primo dei righi relativi al fabbricato. Non costituisce condizione di errore la presenza del codice su tutti i righi del fabbricato; in tale caso è necessario che il codice comune sia lo stesso in tutti i righi del fabbricato.

ICI dovuta per il 2006 (colonna 9)

Il dato non è obbligatorio e può essere presente solo se il rigo risulta compilato. La non obbligatorietà del dato è connessa all’esigenza di tenere conto dei casi nei quali non è dovuta ICI. Pertanto, in tutti i casi in cui risulta dovuta l’ICI, il contribuente deve sempre compilare la colonna 9 esponendo l’importo dell’ICI dovuta per il 2006.

Nel caso in cui per esporre i dati del fabbricato siano stati utilizzati più righi (casella continuazione barrata) è necessario che l’importo dell’ICI dovuta per il 2006 sia riportato solo sul primo dei righi relativi al fabbricato. Il non verificarsi di tale condizione non consente la trasmissione telematica della dichiarazione.

Casi particolari

Può assumere i valori 1, 3, 4, **5 o 6**.

I valori “1” o “3” possono essere presenti solo se nel campo “Utilizzo” è indicato il valore “9”.

Il valore “4”, “5” e “6” possono essere presenti solo se nel campo “Utilizzo” sono indicati i valori “1”, “3”, “4” o “8”.

Casella di continuazione

La casella non può essere barrata sul primo rigo del Quadro B del modello 730 se contraddistinto dal valore “1” nel campo “Modello N°”.

Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione - righe da B11 a B13

I controlli devono essere effettuati sui righe da B11 a B13.

Se nel campo "Utilizzo" di colonna 2 viene indicato il codice "8" controllare che, per il "N. Ord. di riferimento" e il "Modello n." corrispondenti a quel fabbricato, vengano riportati i seguenti campi:

- estremi di registrazione del contratto di locazione (data, numero e codice ufficio);
L'anno presente nella Data di registrazione del contratto di locazione (col. 3) non può essere successivo al 2007;
- comune di ubicazione dell'immobile; è necessario riportare tra parentesi, accanto alla dizione del comune indicata dal contribuente, il relativo codice catastale;
- provincia di ubicazione dell'immobile; verificare che sia stata utilizzata la sigla (RM per Roma). Per le province di nuova istituzione può essere indicata la sigla della nuova provincia.

N. ord. di riferimento (col.1): può assumere un valore compreso tra 1 e 10.

L'anno di presentazione della dichiarazione ICI (col. 6) non può essere successivo al 2007 ed antecedente al 1993.

5.2 ANOMALIE ED INCONGRUENZE

5.2.1 SEGNALAZIONI

Eventuali anomalie e/o incongruenze individuate sulla base dei controlli precedentemente descritti sui dati contenuti nel Quadro B devono essere comunicate al contribuente mediante il messaggio "Dati mancanti o errati relativi al Quadro B - Redditi dei fabbricati".

5.2.2 ESCLUSIONE DALL'ASSISTENZA FISCALE

La presenza delle anomalie esposte nel punto precedente comporta la non effettuazione delle operazioni di liquidazione e di conguaglio e quindi deve essere comunicata all'assistito l'esclusione dall'assistenza fiscale ed il conseguente obbligo di ripresentare la dichiarazione dei redditi.

5.3 MODALITÀ DI CALCOLO DEL REDDITO DEI FABBRICATI

Le modalità di calcolo del reddito dei fabbricati sono diversificate in funzione del valore assunto dai campi "Utilizzo" (col. 2) e "Casi particolari" (col. 6).

5.3.1 DATI DEL FABBRICATO INDICATI SU UN SOLO RIGO

Campo "Utilizzo" impostato ad 1, 5 o 9

Il reddito corrisponde alla quota di rendita determinata secondo le modalità di seguito descritte:

- a) $1,05 \times \text{Rendita (col. 1)} \times \text{Giorni di possesso (col. 3)/365} \times \text{Perc. di possesso (col. 4)} / 100.$

La rivalutazione del reddito imponibile dei fabbricati deve essere comunicata al contribuente mediante il messaggio: "Reddito imponibile dei fabbricati determinato catastalmente rivalutato ai sensi di legge del 5%".

Se contemporaneamente al codice "1" del campo "Utilizzo" è presente il "Canone di locazione" di colonna 5, il reddito deve essere calcolato secondo quanto esposto nel successivo punto relativo al valore "3" indicato nel campo "Utilizzo".

Campo "Utilizzo" impostato a 2

Il reddito è determinato secondo le modalità di seguito indicate:

- b) $[1,05 \times \text{Rendita (col. 1)} \times \text{Giorni di possesso (col. 3)}/365 \times \text{Percentuale di possesso (col. 4)}/100] \times 4/3$.

La rivalutazione del reddito imponibile dei fabbricati deve essere comunicata al contribuente mediante il messaggio: "Reddito imponibile dei fabbricati determinato catastalmente rivalutato ai sensi di legge del 5%".

Campo "Utilizzo" impostato a 3

- c) Il reddito corrisponde al maggiore tra la Quota di rendita calcolata come alla precedente lettera a) e la Quota di canone di locazione calcolata come segue:

$$\text{Canone di locazione (col. 5)} \times \text{Percentuale di possesso (col. 4)}/100$$

Se nella casella casi particolari di colonna 6 è presente il codice 5 (*percentuale di locazione diversa dalla percentuale di possesso*) la Quota di canone di locazione è pari al Canone di locazione (col. 5) non rapportato alla percentuale di possesso.

Se nella casella casi particolari di colonna 6 è presente il codice 6 (*agevolazione per sospensione procedura esecutiva di sfratto*) il reddito del fabbricato è pari a zero.

Nel caso in cui il reddito venga determinato in base alla rendita, la rivalutazione del reddito imponibile dei fabbricati deve essere comunicata al contribuente mediante il messaggio: "Reddito imponibile dei fabbricati determinato catastalmente rivalutato ai sensi di legge del 5%".

Campo "Utilizzo" impostato a 4

Il reddito è determinato secondo le modalità di seguito indicate:

- d) $\text{Canone di locazione (col. 5)} \times \text{Percentuale di possesso (col. 4)}/100$.

Se nella casella casi particolari di colonna 6 è presente il codice 5 (*percentuale di locazione diversa dalla percentuale di possesso*) la Quota di canone di locazione è pari al Canone di locazione (col. 5) non rapportato alla percentuale di possesso.

Se nella casella casi particolari di colonna 6 è presente il codice 6 (*agevolazione per sospensione procedura esecutiva di sfratto*) il reddito del fabbricato è pari a zero.

Campo "Utilizzo" impostato a 7

e) Il reddito imponibile del fabbricato è quanto riportato nel campo "Rendita" di col. 1.

Campo "Utilizzo" impostato a 8

f) Il reddito è pari al 70% del valore calcolato secondo quanto descritto alla precedente lettera c).

Deve essere data comunicazione al contribuente dell'applicazione dell'agevolazione fiscale prevista per chi aderisce ai "Contratti tipo" mediante il messaggio: "E' stata riconosciuta l'agevolazione prevista per legge a favore delle locazioni a canone convenzionale".

Nel caso in cui, in relazione alla precedente lettera c), il reddito venga determinato in base alla rendita, la rivalutazione del reddito imponibile dei fabbricati deve essere comunicata al contribuente mediante il messaggio: "Reddito imponibile dei fabbricati determinato catastalmente rivalutato ai sensi di legge del 5%".

5.3.2 DATI DELLO STESSO FABBRICATO INDICATI SU PIU' RIGHI

Di seguito vengono espone le modalità per la determinazione del reddito quando i dati relativi ad uno stesso fabbricato sono indicati su più righe.

Se per nessuno dei righe che si riferiscono allo stesso fabbricato è impostata la colonna 5 "Canone di locazione" il reddito del fabbricato è dato dal totale delle quote di rendita calcolate come descritto alle precedenti lettere a) e b) del punto 5.3.1 in relazione al valore del campo "Utilizzo".

5.3.2.1 PRESENZA DEL "CANONE DI LOCAZIONE"

Se la colonna 5 "Canone di locazione" di almeno un rigo è impostata, per ciascun rigo occorre determinare la Quota di rendita e la Quota di canone.

Se in un rigo del fabbricato è **compilata la casella "casi particolari" di colonna 6 con il codice "6" (agevolazione per sospensione procedura esecutiva di sfratto)** i dati del rigo non devono essere considerati ai fini della determinazione dell'imponibile del fabbricato. Pertanto, la Quota di rendita e la Quota di canone non devono essere calcolate per i righe nei quali risulta compilata la casella "casi particolari" di colonna 6 con il codice "6. Determinare:

- la Quota di rendita rivalutata calcolata secondo quanto descritto alla precedente lettera a) del punto 5.3.1, se il campo "Utilizzo" indicato nel rigo assume i valori 1, 3, 4, 5, 8 o 9;
- la Quota di rendita rivalutata, maggiorata di un terzo, calcolata secondo quanto descritto alla precedente lettera b) del punto 5.3.1, se il campo "Utilizzo" indicato nel rigo assume il valore 2;
- la Quota di canone di locazione calcolata come segue:

Canone di locazione (col. 5) x Percentuale di possesso (col. 4)/100, se il campo "Utilizzo" indicato nel rigo assume i valori 3, 4 o 8 ovvero assume il valore 1 ed è impostato il "Canone di locazione". **Se nella casella casi particolari di colonna 6 è presente il codice 5 (percentuale di locazione diversa dalla percentuale di possesso) la Quota di canone di locazione è pari al Canone di locazione (col. 5) non rapportato alla percentuale di possesso;**

- il totale delle quote di rendita e delle quote di canone di locazione calcolate per ogni singolo rigo.

Per la determinazione del reddito del fabbricato è necessario fare riferimento ad uno dei casi di seguito esposti che individuano le diverse modalità di compilazione dei rigi relativi al singolo fabbricato.

Caso nel quale in almeno un rigo è presente il codice 8 nel campo "Utilizzo" di col. 2

- se il totale delle quote di rendita è maggiore o eguale al totale delle quote del canone di locazione, il reddito del fabbricato è pari alla quota di rendita, relativa al rigo nel cui campo "Utilizzo" (col. 2) è stato indicato il codice 8 moltiplicata per 0,7 e sommata al totale delle altre quote di rendita (tassazione in base alla rendita).
- se il totale delle quote di rendita è minore del totale delle quote del canone di locazione, il reddito del fabbricato è pari alla quota del canone di locazione, indicata con il codice 8 nel campo "Utilizzo" (col. 2), moltiplicata per 0,7 e sommata al totale delle altre quote del canone di locazione (tassazione in base al canone).

Caso nel quale in almeno un rigo è indicato il codice 3 nel campo "Utilizzo" di col. 2, ovvero è presente il "Canone di locazione" e il campo "Utilizzo" assume il valore 1 e in nessuno degli altri rigi è indicato il codice 8

Il reddito del fabbricato è dato dal maggiore tra il totale delle quote di rendita e il totale delle quote di canone di locazione. Quando il totale delle quote di rendita e il totale delle quote di canone di locazione sono uguali si assume la tassazione sulla base della rendita.

Caso nel quale in almeno un rigo è indicato il codice 4 nel campo "Utilizzo" di col. 2 ed in nessuno degli altri rigi sono indicati i codici 3 e/o 8 ed in nessuno degli altri rigi è presente il "Canone di locazione" con il campo "Utilizzo" impostato al valore 1

Il reddito del fabbricato è dato sempre dal totale delle quote di canone di locazione anche se di importo pari alla rendita catastale.

Si propongono i seguenti **esempi**:

ESEMPIO 1 CON CASELLA CASI PARTICOLARI UGUALE A "6"									
RIGO	RENDITA	UTILIZZO	GIORNI	PERC.	CANONE	CASI PART.	CONTINUAZ.	QUOTA RENDITA	QUOTA CANONE
B1	952,00	3	182	100	1495	6		ZERO	ZERO
B2	952,00	3	183	100	1505		X	501	1505
Totale Quote rendita					501				
Totale Quote canone					1.505				
Maggire tra Totale Quote rendita e Totale Quote canone (Tassazione in base al canone)					1.505				
Imponibile Fabbricato					1.505				

Nell'esempio 1, ai fini della determinazione dell'imponibile del fabbricato non si considerano i dati presenti nel rigo B1. Essendo il totale delle quote di rendita (501) inferiore al totale delle quote di canone di locazione (1.505) la tassazione è in base al canone. In questo caso l'imponibile del fabbricato è pari a euro 1.505,00.

ESEMPIO 2 CON CASELLA CASI PARTICOLARI UGUALE A "6"									
RIGO	RENDITA	UTILIZZO	GIORNI	PERC.	CANONE	CASI PART.	CONTINUAZ.	QUOTA RENDITA	QUOTA CANONE
B1	952,00	3	182	100	1500	6		ZERO	ZERO
B2	952,00	9	150	100			X	411	
Totale Quote rendita					411				
Totale Quote canone					zero				
Maggire tra Totale Quote rendita e Totale Quote canone (Tassazione in base alla rendita)					411				
Imponibile Fabbricato					411				

ESEMPIO 3 CON CASELLA CASI PARTICOLARI UGUALE A "6"									
RIGO	RENDITA	UTILIZZO	GIORNI	PERC.	CANONE	CASI PART.	CONTINUAZ.	QUOTA RENDITA	QUOTA CANONE
B1	952,00	3	182	100	1500	6		ZERO	ZERO
B2	952,00	3	50	100	450		X	137	450
B3	952,00	9	133	100			X	364	-----
Totale Quote rendita					501				
Totale Quote canone					450				
Maggire tra Totale Quote rendita e Totale Quote canone (Tassazione in base alla rendita)					501				
Imponibile Fabbricato					501				

Messaggi

Nel caso in cui il reddito venga determinato in base alla rendita, la rivalutazione del reddito imponibile dei fabbricati deve essere comunicata al contribuente mediante il messaggio: "Reddito imponibile dei fabbricati determinato catastalmente rivalutato ai sensi di legge del 5%".

Deve essere data comunicazione al contribuente dell'applicazione dell'agevolazione fiscale prevista per chi aderisce ai "Contratti tipo" mediante il messaggio: "E' stata riconosciuta l'agevolazione prevista per legge a favore delle locazioni a canone convenzionale".

Deve essere data comunicazione al contribuente dell'applicazione dell'agevolazione fiscale prevista per chi usufruisce dell'agevolazione relativa alla sospensione della procedura di sfratto mediante il messaggio: "E' stata riconosciuta l'agevolazione prevista a favore di proprietari di immobili locati per i quali la legge ha disposto la sospensione delle procedure di sfratto".

5.3.3 CASI PARTICOLARI

Se il campo "Casi particolari" (col. 6) è impostato a "1":

- se i dati del fabbricato sono indicati su un solo rigo, il reddito del fabbricato è zero;
- se i dati del fabbricato sono indicati su più righe, i dati del rigo, nel quale è stato indicato "1" nella casella "casi particolari", non devono essere considerati nel calcolo di determinazione del reddito.

Se il campo è impostato a "3" nel campo "Rendita" (col. 1) può essere indicato il valore zero.

Se il campo è impostato a "4" e non è stato impostato il campo "Canone di locazione" di colonna 5, il reddito del fabbricato deve essere calcolato in base alla "Rendita catastale" di colonna 1, secondo quanto specificato nei precedenti paragrafi 5.3.1 e 5.3.2.

Se il campo è impostato a "5" (percentuale di locazione diversa dalla percentuale di possesso) ovvero impostato a "6" (agevolazione per sospensione procedura esecutiva di sfratto) si rimanda alle indicazione precedentemente fornite.

5.3.4 REDDITO TOTALE DEI FABBRICATI E MODALITA' DI ARROTONDAMENTO

Calcolare il totale dei redditi dei fabbricati determinati come descritto nei precedenti punti 5.3.1, 5.3.2 e 5.3.3.

Riportare il risultato nel rigo 3 del Riepilogo dei redditi del Mod. 730-3 "Prospetto di liquidazione".

A tal fine il reddito di ogni singolo fabbricato deve essere arrotondato all'unità di euro prima di farlo concorrere alla somma da riportare nel rigo 3 del mod. 730-3.

Gli arrotondamenti devono essere effettuati con le seguenti modalità:

- fabbricato i cui dati sono riportati su un solo rigo
deve essere arrotondato il relativo reddito del fabbricato;
- fabbricato i cui dati sono indicati su più righe, ma in nessun rigo è presente il canone di locazione nella colonna 5
deve essere arrotondata la quota del reddito calcolata per ogni singolo rigo del fabbricato;

- fabbricato i cui dati sono indicati su più righe ed è presente in almeno un rigo il canone di locazione nella colonna 5
deve essere arrotondato il reddito del fabbricato complessivamente determinato, come descritto nei precedenti punti 5.3.2 e 5.3.3.

5.3.5 DEDUZIONE PER IL FABBRICATO UTILIZZATO COME ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE

Se vi sono fabbricati utilizzati come abitazione principale (campo "Utilizzo" impostato ad "1" e "5") deve essere determinata la deduzione prevista per tali fabbricati e le loro eventuali pertinenze.

La deduzione è pari alla somma dei redditi dei fabbricati utilizzati come abitazione principale e delle relative pertinenze (campo "Utilizzo" uguale a "1" e "5"), esclusi quelli che debbono essere assoggettati a tassazione in base al canone di locazione.

Se il fabbricato è stato utilizzato come abitazione principale solo per una parte dell'anno, va considerata esclusivamente la quota di reddito relativa al periodo per il quale è stato utilizzato come abitazione principale.

L'imponibile di ogni singola pertinenza concorre al calcolo della deduzione per abitazione principale in proporzione al numero di giorni per i quali l'immobile, adibito ad abitazione principale, è stato tassato in base alla rendita.

Se il numero di giorni per i quali l'immobile (adibito ad abitazione principale) è stato tassato in base alla rendita è superiore o uguale al numero di giorni della singola pertinenza, l'imponibile della pertinenza concorre per intero al calcolo della deduzione per abitazione principale.

Quindi l'imponibile di ogni singola pertinenza concorre al calcolo della deduzione per abitazione principale in base alla seguente proporzione:

$$A / B \times \text{Imponibile Pertinenza}$$

Dove "A" (numeratore) è uguale al minore tra il numero di giorni per i quali l'immobile (adibito ad abitazione principale) è stato tassato in base alla rendita, e il numero di giorni di possesso della singola pertinenza;

dove "B" (denominatore) è uguale al numero di giorni di possesso della singola pertinenza.

Esempio:

Rigo	Rendita	Utilizzo	Giorni	% Poss.	Canone	Continuazione	Imponibile	Nota
1	1.000	1	200	100				tassato in base al canone
2	1.000	3	165	100	2500	X	2500	
3	2.500	1	165	100			1.187	Contribuisce alla deduzione per euro 1.187
4	300	5	365	100			315	Contribuisce alla deduzione per euro 142 (315 x 165/365)
5	400	5	100	50				Contribuisce alla deduzione per euro 158 (288 x 165/300)
6	400	5	200	100		X	288	

Totale deduzione per abitazione principale = 1.487 (1.187 + 142 + 158)

La deduzione per abitazione principale, da riportare nel rigo 7 del mod. 730-3 "Prospetto di liquidazione" è pari al valore della deduzione come sopra determinata.

6 REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI (QUADRO C)

6.1 CONTROLLI DA EFFETTUARE

I controlli devono essere effettuati relativamente ad ogni rigo del Quadro C compilato.

Per ogni rigo compilato da C1 a C3 e da C5 a C7 deve essere sempre presente il reddito.

I dati devono essere sempre indicati dal contribuente anche se l'assistenza è prestata direttamente dal sostituto d'imposta.

6.1.1 SEZ. I – LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Casella di colonna 1

Può assumere i valori 1, 2 o 3.

Periodo di lavoro – rigo C4 colonne 1 e 2

Giorni di lavoro dipendente - rigo C4 col. 1: può assumere un valore compreso tra 0 e 365. Il dato può essere presente solo se nella sezione I del quadro C è stato indicato almeno un reddito di lavoro dipendente (righe da C1 a C3 per i quali nella relativa casella di colonna 1 non è impostato il codice "1").

Giorni di pensione - rigo C4 col. 2: può assumere un valore compreso tra 0 e 365. Il dato può essere presente solo se nella sezione I del quadro C è stato indicato almeno un reddito da pensione (righe da C1 a C3 per i quali nella relativa casella di colonna 1 è impostato il codice "1").

Presenza sia dei giorni di lavoro dipendente che dei giorni di pensione

Qualora risulti compilata sia la colonna 1 che la colonna 2, la somma dei giorni di lavoro dipendente e pensione non può eccedere 365.

Se la somma delle colonne 1 e 2 è superiore a 365 è necessario distinguere il caso in cui l'assistenza fiscale è prestata da un CAF o professionista abilitato da quello nel quale è prestata da un sostituto d'imposta essendo diversi i rispettivi adempimenti.

Il Centro di Assistenza Fiscale o il professionista abilitato con la verifica della documentazione rilevante ai fini fiscali (in particolare utilizzando le informazioni presenti nelle certificazioni dei redditi di lavoro dipendente), riconduce il totale dei giorni di lavoro dipendente e di pensione nel limite di 365 giorni, tenendo conto, nell'imputazione dei giorni, che la deduzione per redditi di lavoro dipendente è più favorevole di quella prevista per i redditi di pensione. Il rigo C4 così ridefinito deve essere riportato sia nel modello 730 cartaceo consegnato all'assistito (in sostituzione del dato originariamente indicato dal contribuente) che nella fornitura da trasmettere in "via telematica" all'Agenzia delle Entrate. Di tale situazione deve essere data comunicazione al contribuente con apposito messaggio.

La presenza di una somma di giorni di lavoro dipendente e pensione superiore a 365 comporta invece, per il Sostituto d'imposta, l'impossibilità di rideterminare correttamente il numero di

giorni di lavoro dipendente e di pensione e di proseguire quindi nell'assistenza fiscale. L'esclusione dall'assistenza fiscale deve essere comunicata con apposito messaggio al contribuente.

**ISTRUZIONI RISERVATE AI CAF ED AI PROFESSIONISTI ABILITATI IN PRESENZA
DI REDDITI PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI**

(importi indicati nei rigi da C1 a C3 per i quali la casella di colonna 1 è impostata con il valore "3")

Verificare se i redditi per lavori socialmente utili concorrono o meno al reddito complessivo nel seguente modo:

se la somma degli importi dei rigi da 1 a 5 del mod. 730-3 (colonna 1 per il dichiarante e colonna 2 per il coniuge) diminuita della deduzione prevista per l'abitazione principale di cui al rigo 7 e del totale redditi per lavori socialmente utili (determinato come descritto nelle istruzioni al rigo 6 del mod. 730-3) è superiore a euro 9.296 i redditi per lavori socialmente utili concorrono al reddito complessivo; nel caso in cui tale somma sia inferiore o uguale a euro 9.296 i redditi per lavori socialmente utili NON concorrono al reddito complessivo.

Nel caso in cui i redditi per lavori socialmente utili NON concorrono al reddito complessivo, non spettando in questo caso per tali redditi l'ulteriore deduzione di cui all'art. 11 del TUIR (o la detrazione per redditi di lavoro dipendente nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia), i giorni relativi a tale rapporto di lavoro non concorrono al totale dei giorni da indicare nel modello 730 e quindi è necessario provvedere ad imputare correttamente nel rigo C4 del quadro C i giorni di lavoro dipendente ed i giorni di pensione, utilizzando le informazioni presenti nelle certificazioni dei redditi di lavoro dipendente.

Il rigo C4 così ridefinito deve essere riportato sia nel modello 730 cartaceo consegnato all'assistito (in sostituzione del dato originariamente indicato dal contribuente) che nella fornitura da trasmettere in "via telematica" all'Agenzia delle Entrate. Di tale situazione deve essere data comunicazione al contribuente con apposito messaggio.

6.1.2 SEZ. II – REDDITI ASSIMILATI PER I QUALI NON SPETTANO LE DEDUZIONI PER LAVORO DIPENDENTE

Casella di colonna 1

Può assumere i valori 1, o 2.

6.1.3 SEZ. III - RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF

Ritenute IRPEF

Se presente deve essere indicato almeno un reddito nelle sezioni I e/o II.

Addizionale regionale all'IRPEF

Se presente deve essere indicato almeno un reddito nelle sezioni I e/o II.

Addizionale comunale all'IRPEF

Se presente deve essere indicato almeno un reddito nelle sezioni I e/o II.

Acconto addizionale comunale all'IRPEF 2007

Se presente deve essere indicato almeno un reddito nelle sezioni I e/o II.

6.2 ANOMALIE ED INCONGRUENZE

6.2.1 SEGNALAZIONI

Le anomalie e/o incongruenze individuate sulla base dei controlli precedentemente descritti sui dati relativi a:

- casella sez. I (col. 1)
- numero di giorni di lavoro dipendente e numero di giorni da pensione
- casella sez. II (col. 1)
- ritenute
- addizionale regionale all'IRPEF
- addizionale comunale all'IRPEF

devono essere comunicate al contribuente mediante il messaggio "Dati mancanti o errati relativi al Quadro C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati".

6.2.2 ESCLUSIONE DALL'ASSISTENZA FISCALE

La presenza delle anomalie esposte nel punto precedente, ad esclusione di quella relativa alla somma dei giorni di lavoro dipendente e pensione complessivamente superiore a 365, comporta la non effettuazione delle operazioni di liquidazione e di conguaglio e quindi deve essere comunicata all'assistito l'esclusione dall'assistenza fiscale ed il conseguente obbligo di ripresentare la dichiarazione dei redditi.

6.3 MODALITÀ DI CALCOLO – REDDITI QUADRO C

La somma dei redditi indicati nel quadro C va riportata nel rigo 4 del riquadro "Riepilogo dei redditi" del Mod. 730-3.

Le ritenute IRPEF indicate nel rigo C8, insieme alla somma delle ritenute eventualmente indicate:

- nel quadro D, colonna 4 righe da D1 a D4 e, se scelta la tassazione ordinaria, colonna 7 del rigo D5 e del rigo D6;

- nel quadro F, colonna 1 del rigo F2;

vanno riportate nel **rigo 25** del riquadro “Calcolo dell’IRPEF” del Mod. 730-3 “Prospetto di liquidazione”.

Come specificato nelle istruzioni relative al prospetto di liquidazione, si precisa che devono essere comprese nel **rigo 25** del Mod. 730-3 anche le ritenute indicate nel rigo F2 colonna 5 (lavori socialmente utili) nel caso in cui il totale dei redditi del contribuente al netto della deduzione prevista per l'abitazione principale e dei redditi per lavori socialmente utili (730-3 rigo 1 + rigo 2 + rigo 3 + rigo 4 + rigo 5 - rigo 7 - la somma dei redditi dei righe da C1 a C3 per i quali sia stato indicato “3” nella relativa casella di colonna 1) sia maggiore di euro 9.296.

Le ritenute relative all’Addizionale regionale all’IRPEF indicate nel rigo C9 vanno riportate nel **rigo 31** del riquadro “Calcolo delle Addizionali regionale e comunale all’IRPEF” del Mod. 730-3 “Prospetto di liquidazione”.

Si precisa che devono essere comprese nel **rigo 31** del Mod. 730-3 anche le ritenute relative all’Addizionale regionale all’IRPEF indicate nel rigo F2 colonna 6 (lavori socialmente utili) nel caso in cui il reddito complessivo al netto della deduzione prevista per l'abitazione principale e dei redditi per lavori socialmente utili (730-3 rigo 1 + rigo 2 + rigo 3 + rigo 4 + rigo 5 - rigo 7 - la somma dei redditi dei righe da C1 a C3 per i quali sia stato indicato “3” nella relativa casella di colonna 1) sia maggiore di euro 9.296.

Le ritenute relative all’Addizionale comunale all’IRPEF indicate nel rigo C10 vanno riportate nel **rigo 34** del riquadro “Calcolo delle Addizionali regionale e comunale all’IRPEF” del Mod. 730-3 “Prospetto di liquidazione”.

Le ritenute relative all’acconto dell’Addizionale comunale all’IRPEF per il 2007 indicate nel rigo C11 vanno riportate nel **rigo 37** del riquadro “Calcolo delle Addizionali regionale e comunale all’IRPEF” del Mod. 730-3 “Prospetto di liquidazione”.

7 ALTRI REDDITI (QUADRO D)

7.1 QUADRO D - SEZIONE I - REDDITI DI CAPITALE, LAVORO AUTONOMO E REDDITI DIVERSI

7.1.1 CONTROLLI DA EFFETTUARE

I controlli devono essere effettuati relativamente ad ogni rigo del Quadro D compilato.

Rigo D1

Se il rigo è compilato devono essere presenti sia il tipo di reddito (col. 1) che il relativo reddito (col. 2).

La casella “tipo di reddito” (col. 1) può assumere esclusivamente i valori 1, 2, 3 o 4.

Rigo D2

Se il rigo è compilato devono essere presenti sia il tipo di reddito (col. 1) che il relativo reddito (col. 2).

La casella “tipo di reddito” (col. 1) può assumere esclusivamente i valori da 1 a 7.

Rigo D3

Se il rigo è compilato deve essere presente sia il tipo di reddito (col. 1) che il relativo reddito (col. 2).

La casella “tipo di reddito” (col. 1) può assumere esclusivamente i valori 1, 2 o 3.

Rigo D4

Se il rigo è compilato deve essere presente sia il tipo di reddito (col. 1) che il relativo reddito (col. 2).

La casella “tipo di reddito” (col. 1) può assumere esclusivamente i valori da 1 a 10.

Spese (colonna 3)

Il dato può essere presente solo se il campo “Tipo di reddito” di colonna 1 assume i valori 1, 2, 3, 7, 8 o 10.

Verificare che le spese non siano superiori alle somme percepite (colonna 2), se superiori vanno ricondotte a tale limite.

In tal caso deve esserne data comunicazione al contribuente mediante apposito messaggio nel quale deve essere riportato l'importo originariamente indicato dal contribuente.

7.1.2 ANOMALIE ED INCONGRUENZE

7.1.2.1 SEGNALAZIONI

Eventuali anomalie e/o incongruenze individuate sulla base dei controlli precedentemente descritti sui dati contenuti nel Quadro D devono essere comunicate al contribuente mediante il messaggio “Dati mancanti o errati relativi al Quadro D - Altri redditi”.

7.1.2.2 ESCLUSIONE DALL'ASSISTENZA FISCALE

La presenza delle anomalie esposte nel punto precedente comporta la non effettuazione delle operazioni di liquidazione e di conguaglio e quindi deve essere comunicata all'assistito l'esclusione dall'assistenza fiscale ed il conseguente obbligo di ripresentare la dichiarazione dei redditi.

7.1.3 MODALITÀ DI CALCOLO – REDDITI QUADRO D

Reddito

Il reddito deve essere determinato sommando gli importi di colonna 2 dei rigi D1, D2 e D3, e D4 di tutti i moduli compilati. Qualora nel rigo D4 sia stato indicato il cod. 9 (compensi per attività sportive dilettantistiche), per la individuazione delle modalità con le quali tali compensi devono essere sommati agli altri redditi, si rinvia al relativo paragrafo “Compensi per attività sportive dilettantistiche”.

Alla somma dei redditi devono essere sottratti i seguenti importi:

- il 25% dell'importo di colonna 2 del rigo **D3** se nel campo Tipo di reddito di colonna 1 è indicato il codice **1**;
- il 15% dell'importo di colonna 2 del rigo **D3** se nel campo Tipo di reddito di colonna 1 è indicato il codice **2**;
- l'importo delle spese indicate in colonna 3 del rigo **D4** (tenendo conto dell'eventuale abbattimento già effettuato).

Il reddito così determinato deve essere riportato nel rigo 5 del riquadro “Riepilogo dei redditi” contenuto nel Mod. 730-3 “Prospetto di liquidazione”.

Ritenute

Le ritenute devono essere determinate sommando gli importi di colonna 4 dei **rigi D1, D2, D3, e D4**. Qualora nel **rigo D4** sia stato indicato il cod. 9 (compensi per attività sportive dilettantistiche), per la individuazione delle modalità con le quali tali ritenute devono essere determinate, si rinvia al relativo paragrafo “Compensi per attività sportive dilettantistiche”.

Le ritenute così determinate devono essere sommate alle altre ritenute indicate dal contribuente e riportate nel rigo **25** del riquadro “Calcolo dell'IRPEF” contenuto nel Mod. 730-3 “Prospetto di liquidazione”.

Deduzioni

Le deduzioni applicate al rigo **D3** debbono essere comunicate al contribuente mediante il messaggio: "Deduzione relativa al rigo **D3** per il tipo reddito..... : Euro".

“Attività sportive dilettantistiche”

Se nel rigo **D4**, colonna 1, è stato impostato il codice "9", procedere con le seguenti modalità di calcolo:

1) Determinazione del reddito imponibile (C4)

C1 = totale compensi per attività sportive dilettantistiche (rigo **D4** colonna 2, se indicato a colonna 1 il codice "9");

C2 = compensi sino a euro **7.500** dell'importo di C1;

C3 = compensi oltre euro **7.500** e fino a euro **28.158** dell'importo di C1;

C4 = C1 - C2 - C3

L'importo di C3 è necessario ai soli fini della determinazione delle aliquote da applicare al reddito imponibile (vedere istruzioni al rigo **13** - *Imposta lorda* - del mod. 730-3 "Prospetto di liquidazione").

L'importo di C4 deve essere sommato agli altri redditi e riportato nel rigo 5 del riquadro "Riepilogo dei redditi" contenuto nel mod. 730-3 "Prospetto di liquidazione".

2) Determinazione delle ritenute (R3)

R1 = totale ritenute IRPEF per attività sportive dilettantistiche (rigo **D4** colonna 4, se indicato a colonna 1 il codice "9");

R2 = 0,23 x C3; (arrotondare l'importo così determinato)

R3 = R1 - R2; se R3 è inferiore a zero, deve essere posto eguale a zero.

L'importo di R3 deve essere sommato alle altre ritenute IRPEF e riportato nel **rigo 25** (Ritenute) del mod. 730-3 "Prospetto di liquidazione".

3) Determinazione delle trattenute per l'addizionale regionale (A3)

A1 = totale trattenute addizionale regionale per attività sportive dilettantistiche (rigo F2 colonna 4);

A2 = con riferimento al domicilio fiscale al 31 dicembre **2006**, applicare all'importo C3 sopra determinato, le aliquote relative all'Addizionale regionale all'IRPEF deliberate dalle singole regioni e desumibili dalla tabella presente nelle istruzioni relative al rigo **30** del mod. 730-3 tenendo conto delle eventuali agevolazioni previste per le singole regioni. Per la

regione Veneto ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata (contribuente disabile o contribuente con a carico fiscalmente un disabile e contribuente con tre o più figli a carico) si deve fare riferimento all'imponibile di cui al **rigo 29** del mod. 730-3.

Per la regione Lombardia l'aliquota agevolata dello 0,9% si applica ai fini della determinazione dell'importo A2, se la stessa ha trovato applicazione nella determinazione dell'addizionale regionale di cui al rigo 30 del mod. 730-3.

Arrotondare l'importo A2 così determinato.

$A3 = A1 - A2$; se A3 è inferiore a zero, deve essere posto eguale a zero.

L'importo di A3 deve essere sommato alle altre trattenute per addizionale regionale e riportato nel **rigo 31** (addizionale regionale all'IRPEF risultante dalla certificazione) del mod. 730-3 "Prospetto di liquidazione".

7.2 QUADRO D - SEZIONE II - REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

Per ogni rigo compilato deve essere sempre presente il reddito.

7.2.1 CONTROLLI SUL RIGO D5

Tipo di reddito (col. 1)

Il campo di colonna 1 può assumere i valori da 1 a **10** e deve essere sempre presente.

Casella opzione tassazione ordinaria (col. 2)

Può essere barrata solo se il tipo di reddito indicato a col. 1 assume il valore **10**.

La presenza della casella barrata con l'indicazione nella colonna 1 di un codice diverso dal valore **10**, non comporta per il contribuente l'esclusione dall'assistenza fiscale e ne deve essere data comunicazione mediante apposito messaggio indicando l'inefficacia di tale opzione.

Anno (col. 3)

Il campo di colonna 3 deve essere sempre presente.

Reddito (col. 4)

Il dato deve essere sempre presente.

Reddito totale del deceduto (col. 5)

Se presente non può essere inferiore al "Reddito" di colonna 4.

7.2.2 CONTROLLI SUL RIGO D6

Tipo di reddito (col. 1)

Il dato può assumere un valore compreso tra 1 e 8 e deve essere sempre presente.

Anno (col. 3)

Il dato deve essere sempre presente.

Reddito (col. 4)

Il dato deve essere sempre presente

Il dato può essere assente se a colonna 1 è stato indicato il codice “7”.

7.2.3 ANOMALIE ED INCONGRUENZE

7.2.3.1 SEGNALAZIONI

Eventuali anomalie e/o incongruenze individuate sulla base dei controlli precedentemente descritti devono essere comunicate al contribuente mediante il messaggio “Dati mancanti o errati relativi al Quadro D – Sezione II”.

7.2.3.2 ESCLUSIONE DALL'ASSISTENZA FISCALE

Le anomalie e/o incongruenze individuate sulla base dei controlli precedentemente descritti sui dati relativi ai redditi soggetti a tassazione separata comportano l'esclusione dall'assistenza fiscale.

7.2.4 CALCOLO DELL'ACCONTO DELL'IMPOSTA SUI REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA (RIGO 43 PER IL DICHIARANTE E RIGO 51 PER IL CONIUGE DEL MOD. 730-3)

Per i redditi soggetti a tassazione separata e non soggetti a ritenuta alla fonte, a partire dal periodo d'imposta 1996, è dovuto un acconto d'imposta nella misura del 20% del reddito.

Nel modello 730 2007 tali redditi trovano esposizione nella sezione II del quadro D.

Per i redditi dichiarati nella sezione II del Quadro D del Mod. 730 assoggettati a tassazione separata e per i quali non sono state effettuate ritenute di acconto, occorre calcolare l'acconto dell'imposta pari al 20%. In particolare sono da assoggettare a tassazione separata i seguenti redditi:

- redditi del rigo **D5** per i quali nella relativa casella di colonna 1 “Tipo reddito” è stato indicato il codice **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 9** ovvero è stato indicato il codice **10** e non è stata barrata la relativa casella di colonna 2 “opzione per la tassazione ordinaria”;

- redditi del rigo **D6** per i quali nella relativa casella di colonna 1 “Tipo reddito” è stato indicato il codice **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 o 8** e non è stata barrata la relativa casella di colonna 2 “opzione per la tassazione ordinaria”.

Per la determinazione dell'acconto di imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, calcolare il 20% dei redditi di seguito riportati per i quali non risultano indicate le ritenute nella relativa colonna 7:

- redditi di cui alla colonna 4 del rigo **D5** per i quali nella relativa casella di colonna 1 è stato indicato il codice 1, 2, **3, 4, 5, 6 o 7**, ovvero il codice **10** e non è stata barrata la relativa casella di colonna 2, diminuiti dell'importo della "Quota delle imposte sulle successioni" di colonna 6;
- redditi di cui alla colonna 4 del rigo **D5** per i quali nella relativa casella di colonna 1 "Tipo reddito" è stato indicato il codice **8**; in questo caso operare come segue:
 - a) determinare la deduzione forfetaria del 25 per cento sul "Reddito" di colonna 4;
 - b) determinare l'imponibile sottraendo al "Reddito" di colonna 4 la deduzione precedentemente calcolata e la "Quota delle imposte sulle successioni" di colonna 6;
 - c) calcolare l'acconto del 20% dell'Imponibile così come calcolato nel precedente punto b);
- redditi di cui alla colonna 4 del rigo **D5** per i quali nella relativa casella di colonna 1 "Tipo reddito" è stato indicato il codice **9**; in questo caso operare come segue:
 - d) determinare la deduzione forfetaria del 15 per cento sul "Reddito" di colonna 4;
 - e) determinare l'imponibile sottraendo al "Reddito" di colonna 4 la deduzione precedentemente calcolata e la "Quota delle imposte sulle successioni" di colonna 6;
 - f) calcolare l'acconto del 20% dell'Imponibile così come calcolato nel precedente punto e).
- redditi di cui alla colonna 4 del rigo **D6**, per i quali nella relativa casella di colonna 1 il codice **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 o 8** e non è stata barrata la relativa casella di colonna 2.

Se l'importo dell'acconto del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata è maggiore di 12 euro, riportare tale importo nella colonna 6 ("*Importi da trattenere a cura del sostituto*") del **rigo 43** del mod. 730-3 se lo stesso è riferito al dichiarante ovvero nella colonna 6 del **rigo 51** del mod. 730-3 se lo stesso è riferito al coniuge.

Se l'importo dell'acconto del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata è maggiore di zero e minore o uguale a 12 euro, riportare tale importo nella colonna 5 ("*Importi da non versare*") del **rigo 43** del mod. 730-3 se lo stesso è riferito al dichiarante ovvero nella colonna 5 del **rigo 51** del mod. 730-3 se lo stesso è riferito al coniuge.

7.2.5 MODALITÀ DI CALCOLO DEL REDDITO NEL CASO DI OPZIONE PER LA TASSAZIONE ORDINARIA

Se il contribuente ha optato per la tassazione ordinaria, barrando la casella di col. 2 del rigo **D5** e del rigo **D6**, occorre:

- 1) sommare ai redditi indicati nel rigo 5 col. 1 e/o 2 del Mod. 730-3 “Prospetto di liquidazione” i redditi di col. 4 del rigo **D5** per i quali è stato indicato il codice **10** nella colonna 1 ed i redditi di col. 4 del rigo **D6** per i quali è stato indicato il codice **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o 8** nella colonna 1;
- 2) sommare le “Ritenute” di col. 7 del rigo **D5** e del rigo **D6**, alle altre ritenute indicate nel rigo **25** del Mod. 730-3 “Prospetto di liquidazione”;
- 3) liquidare l’IRPEF secondo le regole precedentemente indicate al paragrafo “calcolo dell’IRPEF”.

8 ONERI (QUADRO E)

8.1 CONTROLLI DA EFFETTUARE

Casella di rigo E4

Può assumere esclusivamente i valori 1, 2, 3 o 4.

Nel caso in cui il valore indicato sia diverso da quelli ammessi, non essendo possibile determinare correttamente la detrazione, si devono considerare assenti sia la casella che il relativo importo del rigo e ne deve essere data comunicazione con apposito messaggio al contribuente.

Casella di rigo E5

Può assumere esclusivamente il valore 1, 2, 3 o 4.

Nel caso in cui il valore indicato sia diverso da quelli ammessi, non essendo possibile determinare correttamente la detrazione, si devono considerare assenti sia la casella che il relativo importo del rigo e ne deve essere data comunicazione con apposito messaggio al contribuente.

Casella di rigo E6

Può assumere esclusivamente il valore 2, 3, o 4.

Nel caso in cui il valore indicato sia diverso da quelli ammessi, non essendo possibile determinare correttamente la detrazione, si devono considerare assenti sia la casella che il relativo importo del rigo e ne deve essere data comunicazione con apposito messaggio al contribuente.

Importo di rigo E6

Per ogni singolo rigo compilato, l'importo non può essere inferiore a 15.366. Se inferiore, non essendo possibile riconoscere la detrazione, devono essere considerati assenti i dati di quel singolo rigo e ne deve essere data comunicazione con apposito messaggio al contribuente.

Righi E15, E16 e E17

Il codice indicato a colonna 1 può assumere esclusivamente i valori da 15 a **28**.

Nel caso in cui il valore indicato sia diverso da quelli ammessi, non essendo possibile determinare correttamente la detrazione, si devono considerare assenti sia il codice che il relativo importo del rigo e ne deve essere data comunicazione con apposito messaggio al contribuente.

Rigo E23

La casella di colonna 1 può assumere esclusivamente i valori 1, 2, 3 o 4.

Nel caso in cui il valore indicato sia diverso da quelli ammessi, non essendo possibile determinare correttamente la deduzione, si devono considerare assenti sia la casella che i relativi importi del rigo.

L'importo di colonna 2 non può essere superiore all'importo di colonna 3; se superiore deve essere ricondotto entro tali limiti e ne deve essere data comunicazione al contribuente con apposito messaggio.

Rigo E24

La casella di colonna 1 può assumere esclusivamente i valori **1, 2, 3, 4 o 5**.

Nel caso in cui il valore indicato sia diverso da quelli ammessi, non essendo possibile determinare correttamente la deduzione, si devono considerare assenti sia la casella che il relativo importo del rigo e ne deve essere data comunicazione con apposito messaggio al contribuente.

Righi da E 25 a E31

Anno (colonna 1)

L'anno da indicare nei righi da **E25 a E31** (col. 1), può assumere i valori 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 2004, 2005 e **2006** e deve essere sempre presente se viene indicato un importo nella **colonna 9** corrispondente. Nel caso in cui il valore indicato sia diverso da quelli ammessi, non essendo possibile determinare correttamente la detrazione, si devono considerare assenti i dati del rigo.

Periodo 2006 (colonna 2)

La casella è obbligatoria se l'anno di colonna 1 è il **2006** e nella casella di colonna 4 "*vedere istruzioni*" non è stato indicato il codice "**3**" (boschi). Non deve essere presente se l'anno di col. 1 è diverso dal **2006**. La colonna 2 può assumere solo i valori **1** (spese sostenute nel periodo 1/1/2006 al 30/9/2006) e **2** (spese sostenute nel periodo 1/10/2006 al 31/12/2006).

Se la casella di colonna 2 non è compilata ovvero è compilata con un valore diverso da 1 e da 2 e l'anno di colonna 1 è il 2006 e nella casella di colonna 4 "*vedere istruzioni*" non è stato indicato il codice "3" (boschi), non essendo possibile determinare correttamente la detrazione, si devono considerare assenti i dati del rigo.

Se la casella di colonna 2 è compilata e l'anno di colonna 1 è diverso dal 2006, quanto indicato nella col. 2 si deve considerare assente e non rileva ai fini del riconoscimento della detrazione. Di tale circostanza deve essere data comunicazione al contribuente nelle annotazioni del mod. 730-3.

Codice fiscale (colonna 3)

Il codice fiscale dei righi da E25 a E31, se presente, deve essere di 16 caratteri a struttura alfanumerica; può essere, in alcuni casi, di 11 caratteri a struttura completamente numerica.

Su tale dato va effettuata la verifica del carattere di controllo secondo le disposizioni contenute nel D.M. 23 dicembre 1976.

Casella “Vedere istruzioni” (colonna 4)

La casella di colonna 4, può essere presente solo se l’anno di colonna 1 è il 2002, il 2003, il 2004, il 2005 o il **2006**.

Se l’anno è il 2002 la casella può assumere esclusivamente i valori 1, 2 o 3.

Se l’anno è il 2003 la casella può assumere esclusivamente i valori 1, 2, 3 o 4.

Se l’anno è il 2004 la casella può assumere esclusivamente i valori 1, 3 o 4.

Se l’anno è il 2005 la casella può assumere esclusivamente i valori 1, 3 o 4.

Se l’anno è il 2006 la casella può assumere esclusivamente i valori 1, 3 o 4.

Nel caso in cui il valore indicato sia diverso da quelli ammessi e l’anno sia il 2002, il 2003 il 2004, il 2005 o il **2006** (colonna 1), non essendo possibile determinare correttamente la detrazione, si devono considerare assenti i dati del rigo.

La eventuale compilazione della casella di colonna 4 per un anno diverso dal 2002, 2003, 2004, il 2005 o il **2006** (colonna 1) **si deve considerare assente** e non rileva ai fini del riconoscimento della detrazione.

Casella “Codice” (colonna 5)

La casella di colonna 5 può assumere esclusivamente i valori 1, 2 o 3.

Nel caso in cui il valore indicato sia diverso da quelli ammessi, non essendo possibile determinare correttamente la detrazione, si devono considerare assenti i dati del rigo.

Il codice 1 può essere presente solo se l’anno di colonna 1 è diverso dal 2006.

Il codice 2 può essere presente solo se:

- il contribuente ha compiuto 80 anni entro il **31/12/2006**; per l’età occorre fare riferimento alla data di nascita presente nella sezione “dati anagrafici” del contribuente; pertanto la casella può essere compilata solo dal contribuente nato in data non successiva al **31/12/1926**;
- l’anno di **col. 6** assume il valore 2003, 2004 o **2005**;
- l’anno di col. 1 assume uno dei seguenti valori: 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002 in presenza dell’anno 2003 nella colonna 6; l’anno di col. 1 assume uno dei seguenti valori: 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003 in presenza dell’anno 2004 nella colonna 6; **l’anno di col. 1 assume uno dei seguenti valori: 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 in presenza dell’anno 2005 nella colonna 6**;
- la casella di **col. 7** (rideterminazione rate) è compilata con il valore “10”.
- Nella col. 8, in corrispondenza della casella relativa alla rateizzazione in 3 rate, è presente il valore “1” se l’anno di colonna 6 è uguale al 2005, il valore “2” se l’anno di colonna 6 è uguale al 2004, il valore “3” se l’anno di colonna 6 è uguale al 2003.

Se non risultano verificate tutte e cinque le suddette condizioni, non essendo possibile determinare correttamente la detrazione, si devono considerare assenti i

dati del rigo e ne deve essere data comunicazione al contribuente con apposito messaggio.

Il codice 3 può essere presente solo se:

- l'anno di **col. 6** assume il valore 2003 o **2004**;
- l'anno di col. 1 assume uno dei seguenti valori: 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002;
- la casella di col. 7 (rideterminazione rate) è compilata con il valore "10".
- Nella col. 8, in corrispondenza della casella relativa alla rateizzazione in 3 rate, è presente il valore "2" **ovvero il valore "3"**. **Il valore 2 può essere presente se l'anno di colonna 6 assume il valore 2004; il valore 3 può essere presente se l'anno di colonna 6 assume il valore 2003.**

Se non risultano verificate tutte e quattro le suddette condizioni, non essendo possibile determinare correttamente la detrazione, si devono considerare assenti i dati del rigo e ne deve essere data comunicazione al contribuente con apposito messaggio.

Casella Anno (colonna 6) – Generalità

Le istruzioni al modello 730/2007 richiedono l'indicazione dell'anno in cui è stata effettuata la rideterminazione delle rate in tutti i casi in cui risulta compilata la casella "Rideterminazione rate di col. 7". Tuttavia, in sede di assistenza fiscale, si è ritenuto utile distinguere il caso in cui la mancata indicazione di tale data non consenta di determinare con certezza l'ammontare della detrazione spettante, dai casi in cui è comunque possibile procedere al riconoscimento della detrazione. Pertanto, si è ritenuta obbligatoria la compilazione della colonna 6 nei casi in cui il contribuente si sia avvalso di una doppia rideterminazione (codice 2 o 3 nella colonna 5); negli altri casi, invece, si è ritenuta l'assenza della colonna 6 non rilevante ai fini del riconoscimento della detrazione. Si rimanda alle istruzioni che seguono.

Casella Anno (colonna 6) - Presenza obbligatoria dell'anno nella colonna 6 (casella col 5 con il codice 2 o 3)

L'anno di col. 6 è obbligatorio in presenza del codice "2" o del codice "3" di colonna 5; a tal fine si rimanda alle indicazioni precedentemente fornite. Pertanto, in assenza dell'anno di col. 6 e casella di col. 5 imposta con il codice 2 o 3, non può essere riconosciuta la detrazione, si devono considerare assenti i dati del rigo e ne deve essere data comunicazione al contribuente con apposito messaggio.

Casella Anno (colonna 6) – Casella di col. 5 non compilata o compilata con il codice 1

Può essere presente solo nel caso di compilazione della colonna 7 (Rideterminazione rate).

I valori che può assumere, in assenza della casella “Codice” di col. 5 o con la casella codice impostata con il valore “1”, sono il 2003, 2004, 2005 e **2006**. In particolare può assumere il valore:

- 2003 se il numero di rata indicato nella casella di colonna 8 relativa alla rateizzazione in cinque rate è “4”; nella colonna 8 non può essere compilata la casella relativa alla rateizzazione in tre rate;
- 2004 se il numero di rata indicato nella colonna 8 (casella relativa alla rateizzazione in tre o cinque rate) è “3”;
- 2005 se il numero di rata indicato nella colonna 8 (casella relativa alla rateizzazione in tre o cinque rate) è “2” ;
- **2006 se il numero di rata indicato nella colonna 8 (casella relativa alla rateizzazione in tre o cinque rate) è “1” e la casella “Codice” di colonna 5 non è compilata.**

L’anno indicato nella colonna 6 deve essere successivo a quello indicato nella colonna 1.

Nel caso in cui il valore indicato sia diverso da quelli ammessi, il dato si deve considerare assente e si deve procedere comunque alla determinazione della rata spettante.

Casella rideterminazione rate (colonna 7)

La casella di colonna 7 può essere compilata solo se il contribuente ha indicato a colonna 1 un anno diverso dal **2006**, e se risulta verificata almeno una delle seguenti condizioni:

- **il contribuente ha compiuto 75 anni entro il 31/12/2006.** Per l’età occorre fare riferimento alla data di nascita presente nella sezione “dati anagrafici” del contribuente (ad esempio la casella può essere compilata dal contribuente nato il **31/12/1931**, ma non dal contribuente nato il **1/1/1932**). Pertanto se la casella risulta compilata per un contribuente nato successivamente al **31/12/1931**, la stessa si deve considerare assente e di tale situazione deve essere data comunicazione al contribuente con apposito messaggio.
- **Il contribuente ha indicato il codice “1” o il codice “3” nella casella di colonna 5** (il diritto alla detrazione è stato trasmesso al contribuente da un soggetto di età non inferiore a 75 anni a seguito di eredità, acquisto o donazione).
In presenza del codice “1”, il numero della rata indicata nella col. 8 (casella relativa alla rateizzazione in 3 o 5 rate) può assumere solo il valore 2, 3 o 4.
In presenza del codice “3”, il numero della rata indicata nella col. 8 (casella relativa alla rateizzazione in 3 rate) può assumere il valore 2 o 3.

Qualora il contribuente abbia compilato la casella di col. 7 in assenza delle condizioni sopra citate, non essendo possibile determinare correttamente la detrazione, si devono considerare assenti i dati del rigo e ne deve essere data comunicazione al contribuente con apposito messaggio.

Numero rate (colonna 8)

Il numero di rate (**colonna 8**) dei rigi da E25 a E31 deve essere sempre presente se è stato indicato un importo nella **colonna 9** corrispondente. Può essere compilata solo una delle tre caselle. Nel caso in cui risultino compilate più caselle, non essendo possibile determinare correttamente la detrazione, si devono considerare assenti sia le caselle che il relativo importo del rigo.

I contribuenti di età non inferiore a 75 e a 80, possono optare per la ripartizione della detrazione rispettivamente in cinque e tre quote annuali di pari importo. Tale modalità di ripartizione può essere applicata alle quote di detrazione da far valere per il periodo d'imposta **2006** anche se riferite a spese sostenute in anni precedenti; in questo caso potrà essere ripartita in 3 o 5 rate (a seconda dell'età del contribuente) la residua parte di detrazione spettante.

Si ricorda che per le spese sostenute nel 2002, nel 2003, nel 2004, nel 2005 **e/o 2006**, si può optare per la rateizzazione in 5 rate esclusivamente per interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi (codice 3 nella casella di colonna 4).

Al fine del riconoscimento della detrazione spettante, per ogni rigo compilato è necessario verificare se la rateizzazione richiesta dal contribuente risulti coerente con gli altri dati esposti nel rigo. A tal fine utilizzare i seguenti prospetti nei quali, con riferimento all'età del contribuente, all'anno di sostenimento della spesa, ed alle altre informazioni fornite nel rigo, individua le sole rateizzazioni ritenute ammissibili. Nel caso il contribuente avesse optato per una errata rateizzazione, non essendo possibile determinare correttamente la detrazione, si dovranno considerare assenti i dati del rigo e di tale circostanza ne deve essere data comunicazione con apposito messaggio al contribuente.

TABELLA PER LA VERIFICA DEL NUMERO DI RATE - TABELLA A (Casella Codice di col. 5 non compilata)			
Contribuente con età inferiore ai 75 anni (nato dal 01/01/1932)		- Codice di col. 4 diverso da 3 o non impostato (NO Boschi)	- Codice di col. 4 = 3 (boschi)
ANNO (col. 1)	PRIMA DEL 2002	Rateizzazione in 10 Rate	Rateizzazione in 10 Rate
	Dal 2002	Rateizzazione in 10 Rate	Rateizzazione in 5 o 10 Rate

TABELLA PER LA VERIFICA DEL NUMERO DI RATE - TABELLA B (Casella Codice di col. 5 non compilata)					
Contribuente con età superiore o uguale a 75 ma inferiore a 80 anni (nato tra il 1/1/1927 e il 31/12/1931)		- Codice di col. 4 diverso da 3 o non impostato - Casella rideterminazione non impostata	- Codice di col. 4 = 3 (boschi) - Casella rideterminazione non impostata	- Codice di col. 4 diverso da 3 o non impostato - Casella rideterminazione impostata	- Codice di col. 4 = 3 (boschi) - Casella rideterminazione impostata
ANNO (col. 1)	PRIMA DEL 2002	Rateizzazione in 10 Rate	Rateizzazione in 10 Rate	Rateizzazione in 5 Rate	Rateizzazione in 5 Rate
	2002	Rateizzazione in 10 Rate	Rateizzazione in 5 o 10 Rate	Rateizzazione in 5 Rate	Rateizzazione in 5 Rate
	DOPO IL 2002	Rateizzazione in 5 o 10 Rate	Rateizzazione in 5 o 10 Rate	Rateizzazione in 5 Rate	Rateizzazione in 5 Rate

TABELLA PER LA VERIFICA DEL NUMERO DI RATE - TABELLA C (Casella Codice di col. 5 non compilata)					
Contribuente con età superiore o uguale a 80 anni (nato entro il 31/12/1926)		- Codice di col. 4 diverso da 3 o non impostato - Casella rideterminazione non impostata	- Codice di col. 4 = 3 (boschi) - Casella rideterminazione non impostata	- Codice di col. 4 diverso da 3 o non impostato - Casella rideterminazione impostata	- Codice di col. 4 = 3 (boschi) - Casella rideterminazione impostata
ANNO (col. 1)	PRIMA DEL 2002	Rateizzazione in 10 Rate	Rateizzazione in 10 Rate	Rateizzazione in 3 o 5 Rate	Rateizzazione in 3 o 5 Rate
	2002	Rateizzazione in 10 Rate	Rateizzazione in 5 o 10 Rate	Rateizzazione in 3 o 5 Rate	Rateizzazione in 3 o 5 Rate
	DOPO IL 2002	Rateizzazione in 3, 5 o 10 Rate	Rateizzazione in 3, 5 o 10 Rate	Rateizzazione in 3 o 5 Rate	Rateizzazione in 3 o 5 Rate

TABELLA PER LA VERIFICA DEL NUMERO DI RATE - TABELLA D (Casella Codice di col. 5 compilata con il codice 1 - erede, acquirente, donatario)					
Indipendentemente dall'età del contribuente dichiarante (erede, acquirente o donatario)		- Codice di col. 4 diverso da 3 o non impostato - Casella rideterminazione non compilata	- Codice di col. 4 = 3 (boschi) - Casella rideterminazione non compilata	-Codice di col. 4 diverso da 3 o non impostato - Casella rideterminazione compilata	- Codice di col. 4 = 3 (boschi) - Casella rideterminazione compilata
ANNO (col. 1)	PRIMA DEL 2002	Rateizzazione in 10 Rate	Rateizzazione in 10 Rate	Rateizzazione in 3 o 5 Rate	Rateizzazione in 3 o 5 Rate
	2002	Rateizzazione in 10 Rate	Rateizzazione in 5 o 10 Rate	Rateizzazione in 3 o 5 Rate	Rateizzazione in 3 o 5 Rate
	DOPO IL 2002	Rateizzazione in 3, 5 o 10 Rate	Rateizzazione in 3, 5 o 10 Rate	Rateizzazione in 3 o 5 Rate	Rateizzazione in 3 o 5 Rate

Inoltre, in funzione al valore indicato nel campo "Anno" di colonna 1, il campo "Numero rate" deve assumere i valori indicati nella tabella sottostante:

Coerenza tra il numero di rata e l'anno TABELLA E	
ANNO DI COL 1	VALORI AMMESSI
2006	1
2005	2
2004	3
2003	4
2002	5
2001	6
2000	7
1999	8
1998	9
1997	10

Coerenza tra il numero di rata e l'anno in presenza della casella rideterminazione

Se risulta compilata la casella relativa alla "Rideterminazione" (col. 7), indipendentemente dall'anno indicato a colonna 1, il numero della rata di col. 8 deve essere uguale ad "1", "2", "3" o "4".

Il numero di rata pari a "1" può essere presente solo se l'anno di colonna 1 è inferiore o uguale al 2005.

Il numero di rata pari a "2" può essere presente solo se l'anno di colonna 1 è inferiore o uguale al 2004.

Il numero di rata pari a "3" può essere presente solo se l'anno di colonna 1 è inferiore o uguale al 2003.

Il numero di rata pari a "4" può essere presente solo se l'anno di colonna 1 è inferiore o uguale al 2002.

Nel caso in cui il contribuente abbia indicato un numero di rata diverso da quello previsto dalla "Tabella di coerenza tra il numero di rata e l'anno" e dalle precedenti istruzioni, si dovranno considerare assenti i dati del rigo, non essendo possibile determinare correttamente la detrazione, e di tale circostanza deve essere data comunicazione con apposito messaggio al contribuente.

Numero di giorni righe E32 e E33 colonna 1

Rigo E32

Il dato deve essere sempre presente se è presente nel rigo la relativa percentuale in colonna 2. Può assumere un valore compreso tra 1 e 365.

Qualora siano stati compilati più righe (ad esempio contribuente per il quale sia variata nel corso dell'anno la percentuale di spettanza della detrazione), la somma dei giorni dei diversi righe non può essere superiore a 365.

Nel caso in cui il valore indicato sia diverso da quelli ammessi, non essendo possibile determinare correttamente la detrazione, si devono considerare assenti i dati del rigo e ne deve essere data comunicazione al contribuente con apposito messaggio.

Rigo E33

Il dato deve essere sempre presente se è presente nel rigo la relativa percentuale in colonna 2. Può assumere un valore compreso tra 1 e 365.

Qualora siano stati compilati più righe (ad esempio contribuente per il quale sia variata nel corso dell'anno la percentuale di spettanza della detrazione), la somma dei giorni dei diversi righe non può essere superiore a 365.

Nel caso in cui il valore indicato sia diverso da quelli ammessi, non essendo possibile determinare correttamente la detrazione, si devono considerare assenti i dati del rigo e ne deve essere data comunicazione al contribuente con apposito messaggio.

La somma di colonna 1 (giorni) dei righe E32 ed E33 non può essere superiore a 365. Nel caso in cui detta somma risulti superiore non essendo possibile determinare correttamente le detrazioni relative ai righe E32 ed E33, si devono considerare assenti i dati di entrambi i righe e ne deve essere data comunicazione al contribuente con apposito messaggio.

Percentuale righe E32 e E33 colonna 2

Il dato deve essere sempre presente se è indicato nel rigo il relativo numero di giorni in colonna 1. Può assumere un valore compreso tra 0 e 100.

Nel caso in cui il valore indicato sia diverso da quelli ammessi, non essendo possibile determinare correttamente la detrazione, si devono considerare assenti i dati del rigo e ne deve essere data comunicazione al contribuente con apposito messaggio.

Rigo E35 (Altre detrazioni)

La casella di colonna 1 può assumere esclusivamente i valori 1 o 2.

Nel caso in cui il valore indicato sia diverso da quelli ammessi, non essendo possibile determinare correttamente la detrazione, si devono considerare assenti sia la casella che il relativo importo del rigo.

8.2 ANOMALIE ED INCONGRUENZE

I dati che, non rispondendo alle indicazioni precedentemente fornite, devono essere considerati assenti (ad esempio se il campo anno assume valori non compresi tra il 1977 ed il 2006) non devono essere riportati sia nel modello 730 cartaceo consegnato all'assistito, che nella fornitura da trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate.

8.2.1 SEGNALAZIONI

Eventuali anomalie e/o incongruenze individuate sulla base dei controlli precedentemente descritti devono essere comunicate al contribuente mediante il messaggio "Dati incongruenti o errati relativi al Quadro E - Oneri e spese".

Se tali anomalie e/o incongruenze hanno determinato il non riconoscimento totale o parziale della relativa detrazione, il precedente messaggio deve essere sostituito con il seguente: "Detrazione per oneri relativa al rigo del Quadro E in tutto o in parte non riconosciuta per dati incongruenti o errati".

8.2.2 ESCLUSIONE DALL'ASSISTENZA FISCALE

La presenza di anomalie espone nel punto precedente non comporta l'esclusione del contribuente dall'assistenza fiscale ma rileva ai soli fini della determinazione delle detrazioni e/o delle deduzioni.

8.3 MODALITÀ DI CALCOLO

Gli importi che eccedono i limiti fissati in base alle indicazioni di seguito fornite, devono essere ricondotti ai suddetti limiti. Tale circostanza deve essere comunicata al contribuente mediante apposito messaggio nel quale deve essere riportato l'importo originariamente indicato dall'assistito.

Gli importi ricondotti nei limiti previsti devono essere riportati sia nel modello 730 cartaceo consegnato all'assistito (in sostituzione dei dati originariamente indicati dal contribuente), che nella fornitura da trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate.

8.3.1 SEZ. I - ONERI PER I QUALI È RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE DI IMPOSTA

Spese sanitarie Righi E1 - E2

L'importo dichiarato dal contribuente nel rigo E2 non può superare il limite di euro 6.197. Se superiore deve essere ricondotto al suddetto limite.

L'applicazione della franchigia di euro 129 deve essere effettuata sulla somma degli importi indicati nel **rigo E1 col. 1 e col. 2** e nel rigo E2.

Ai fini dell'abbattimento di euro 129, gli importi da utilizzare fino a capienza sono nell'ordine:

- 1) l'importo indicato nella colonna 2 del rigo E1;
- 2) l'importo del rigo E2;
- 3) l'importo indicato nella colonna 1 del rigo E1 (relativa a patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica).

Ad esempio:

E1 col. 1	=	45
E1 col.2	=	55
E2	=	65
Totale	=	165

A seguito dell'applicazione della franchigia il contenuto dei campi sarà il seguente:

E1 col. 2	=	0
E2	=	0
E1 col. 1	=	36
Totale	=	36 (importo che costituisce la base di calcolo delle detrazioni per oneri)

La riduzione dell'importo che concorre alla base del calcolo della detrazione deve essere comunicato al contribuente mediante il messaggio: "Per il calcolo della

detrazione del 19% le spese sanitarie indicate nei righi E1 e/o E2 sono state ridotte di euro 129 ai sensi di legge". Tali importi, così ridotti devono essere riportati nella fornitura da trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate.

Rigo E3 - Spese sanitarie per portatori di handicap

L'importo dichiarato dal contribuente concorre nella sua interezza a formare la base di calcolo delle detrazioni per gli oneri.

Rateizzazione

Se è stata compilata la casella per la rateizzazione delle spese dei righi E1, E2 e E3:

- calcolare la somma dei righi E1 col. 1 e col. 2, E2 e E3 al lordo della franchigia, ma al netto di eventuali abbattimenti effettuati in fase di controllo;
- se la somma è inferiore o eguale euro 15.494 non può essere riconosciuta la ripartizione in rate e pertanto la casella si deve considerare assente; tale circostanza deve essere comunicata al contribuente mediante apposito messaggio;
- se la somma è superiore a euro 15.494, tale importo, ridotto eventualmente della franchigia di euro 129, deve essere diviso in quattro rate di pari importo. La rata così ottenuta concorre a formare la base di calcolo delle detrazioni per oneri. Con apposito messaggio deve essere segnalata al contribuente l'entità della rata spettante calcolata, in base alla quale è stata determinata la detrazione del 19%. Nel rigo **55** del mod. 730-3 "prospetto di liquidazione" deve essere riportato il totale delle spese che è stato rateizzato.

Esempio n° 1

Rigo E1 col. 2 = euro 10.000;

Rigo E3 = euro 6.000;

Importo rateizzabile è pari a euro 15.871 (10.000 – 129 + 6.000)

Importo rata è pari a euro 3.968

Importo da indicare nel rigo **55** del mod. 730-3 è pari a euro 15.871

Rigo E4 - Spese per i veicoli adattati per i portatori di handicap

Con riferimento alle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 15/E del 20/04/2005, è prevista la possibilità che risultino compilati più di due moduli per il rigo E4. Si rimanda alle precisazioni contenute nella suddetta circolare.

L'importo indicato dal contribuente in ogni singolo rigo E4 compilato, non può superare il limite di euro 18.076; se superiore deve essere ricondotto al suddetto limite.

Se è stato indicato il numero della rata nella relativa casella di rigo E4, l'ammontare delle spese indicato nel rigo, al netto di eventuali abbattimenti operati in fase di controllo, deve essere diviso in quattro rate di pari importo; la rata così ottenuta,

concorre a formare la base di calcolo delle detrazioni per gli oneri. Se non è stato indicato il numero della rata nella relativa casella di rigo E4, l'importo concorre nella sua interezza a formare la base di calcolo delle detrazioni per gli oneri.

Con apposito messaggio deve essere segnalata al contribuente l'entità della rata spettante calcolata, in base alla quale è stata determinata la detrazione del 19%.

Rigo E5 - Spese per l'acquisto di cani guida

Se è stato indicato il numero della rata nella relativa casella di rigo E5, l'ammontare delle spese indicato nel rigo deve essere diviso in quattro rate di pari importo; la rata così ottenuta, concorre a formare la base di calcolo delle detrazioni per gli oneri. Se non è stato indicato il numero della rata nella relativa casella di rigo E5 l'importo concorre nella sua interezza a formare la base di calcolo delle detrazioni per gli oneri.

Con apposito messaggio deve essere segnalata al contribuente l'entità della rata spettante calcolata, in base alla quale è stata determinata la detrazione del 19%.

Rigo E6 - Totale spese sanitarie per le quali è stata richiesta la rateizzazione nella precedente dichiarazione

Per ogni rigo compilato, l'ammontare della spesa indicata deve essere diviso in quattro rate di pari importo; le rate così ottenute concorrono a formare la base di calcolo delle detrazioni per gli oneri.

Con apposito messaggio deve essere segnalata al contribuente l'importo delle singole rate in base alle quali è stata determinata la detrazione del 19%.

Rigo E7 - Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale

L'importo dichiarato dal contribuente non può superare euro 3.615; pertanto, se il contribuente ha indicato una somma superiore, l'importo di tale rigo deve essere ricondotto al suddetto limite.

Rigo E8 - Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili

Se al rigo E7 non è indicato alcun importo, l'importo di rigo E8 non può superare euro 2.066; pertanto se il contribuente ha indicato una somma superiore l'importo di tale rigo deve essere riportato al suddetto limite.

Se l'importo indicato al rigo E7 è superiore a euro 2.066, l'importo di rigo E8 non può concorrere alla base per il calcolo della detrazione, pertanto deve essere ricondotto a zero.

Se l'importo indicato al rigo E7 è inferiore a euro 2.066, il totale degli importi di rigo E7 e di rigo E8 non può comunque essere superiore a euro 2.066, pertanto l'importo di rigo E8 deve essere opportunamente ridotto, in modo che la somma dei due rigi non superi il suddetto limite.

Rigo E9 -Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio

L'importo dichiarato dal contribuente non può superare euro 2.582; pertanto, se il contribuente ha indicato una somma superiore, l'importo di tale rigo deve essere riportato al suddetto limite.

Rigo E10 -Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale

L'importo dichiarato dal contribuente non può superare euro 2.582; pertanto, se il contribuente ha indicato una somma superiore, l'importo di tale rigo deve essere riportato al suddetto limite.

Rigo E11 - Interessi per prestiti o mutui agrari

L'importo dichiarato dal contribuente non può essere superiore al totale dei redditi dei terreni (dominicali e agrari) tenuto conto delle rispettive ed eventuali rivalutazioni dell'80% e 70%, pertanto se il contribuente ha indicato una somma superiore l'importo di tale rigo deve essere riportato al suddetto limite.

Rigo E12 - Assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni

L'importo dichiarato dal contribuente non può superare euro 1.291 pertanto, se il contribuente ha indicato una somma superiore, l'importo di tale rigo deve essere riportato al suddetto limite.

Rigo E13-Spese di istruzione

L'importo dichiarato dal contribuente concorre nella sua interezza a formare la base di calcolo delle detrazioni per gli oneri.

Rigo E14-Spese funebri

L'importo dichiarato dal contribuente concorre nella sua interezza a formare la base di calcolo delle detrazioni per gli oneri.

Righi E15, E16 ed E17

Altri oneri per i quali spetta la detrazione al 19% indicati nei righi da E15 a E17 ed individuati dai codici riportati nella colonna 1 di ciascun rigo.

Codice "15" - Erogazioni liberali ai partiti politici

L'importo dichiarato dal contribuente deve essere compreso tra euro 52 e euro 103.291; pertanto, se il contribuente ha indicato un importo inferiore a euro 52 tale importo deve essere ridotto a zero; se il contribuente invece ha indicato un importo superiore a euro 103.291, l'importo deve essere riportato al suddetto limite.

Codice "16" - Erogazioni liberali alle ONLUS

L'importo dichiarato dal contribuente non può superare euro 2.066; pertanto, se il contribuente ha indicato una somma superiore, l'importo deve essere riportato al suddetto limite.

Codice “17” - Erogazioni liberali in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche

L'importo dichiarato dal contribuente non può superare euro 1.500; pertanto, se il contribuente ha indicato una somma superiore, l'importo deve essere riportato al suddetto limite.

Codice “18” - Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso

L'importo dichiarato dal contribuente non può superare euro 1.291; pertanto, se il contribuente ha indicato una somma superiore, l'importo deve essere riportato al suddetto limite.

Codice “19” – Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale

L'importo dichiarato dal contribuente non può superare euro 2.066; pertanto, se il contribuente ha indicato una somma superiore, l'importo deve essere riportato al suddetto limite.

Codice “20” - Erogazioni liberali a favore della Società di cultura “La Biennale di Venezia”

L'importo dichiarato dal contribuente non può superare il 30% del reddito complessivo (rigo 6 del Mod. 730-3.); pertanto, se il contribuente ha indicato una somma superiore, l'importo deve essere riportato al suddetto limite.

Codice “21” – Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico

L'importo dichiarato dal contribuente concorre nella sua interezza a formare la base di calcolo delle detrazioni per oneri.

Codice “22” – Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche

L'importo dichiarato dal contribuente concorre nella sua interezza a formare la base di calcolo delle detrazioni per oneri.

Codice “23” – Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo

L'importo dichiarato dal contribuente non può superare il 2% del reddito complessivo (rigo 6 del Mod. 730-3.); pertanto, se il contribuente ha indicato una somma superiore, l'importo deve essere riportato al suddetto limite.

Codice “24” – Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale

L'importo dichiarato dal contribuente non può superare il 30% del reddito complessivo (rigo 6 del Mod. 730-3.); pertanto, se il contribuente ha indicato una somma superiore, l'importo deve essere riportato al suddetto limite.

Codice “25” - Spese veterinarie

L'importo dichiarato dal contribuente non può superare il limite di euro 387; se superiore deve essere ricondotto al suddetto limite.

Le spese veterinarie (abbattute entro il limite di euro 387) devono essere ridotte dell'importo di euro 129. L'importo così determinato costituisce la base di calcolo della detrazione per oneri e deve essere riportato nella fornitura da trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate.

Sia la riduzione che l'eventuale abbattimento dell'importo che concorre alla base di calcolo della detrazione deve essere comunicato al contribuente mediante apposito messaggio.

Codice "26" – Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti

L'importo dichiarato dal contribuente concorre nella sua interezza a formare la base di calcolo delle detrazioni per oneri.

Codice "27" – Spese sostenute per la frequenza di asili nido

L'importo dichiarato dal contribuente concorre nella sua interezza a formare la base di calcolo delle detrazioni per gli oneri.

Codice "28" – Altri oneri detraibili

L'importo dichiarato dal contribuente concorre nella sua interezza a formare la base di calcolo delle detrazioni per gli oneri.

La detrazione per oneri è pari al 19% del totale degli oneri determinati come sopra descritto e deve essere riportata al rigo **16** del Mod. 730-3.

8.3.2 SEZ. II - ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO

8.3.2.1 RIGHI DA E18 A E22

Rigo E18 - Contributi previdenziali ed assistenziali deducibili

L'importo dichiarato dal contribuente concorre nella sua interezza a costituire il totale degli oneri deducibili.

Rigo E19 - Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari

L'importo dichiarato dal contribuente non può superare euro 1.549; pertanto, se il contribuente ha indicato una somma superiore, l'importo di tale rigo deve essere riportato al suddetto limite.

Rigo E20 - Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose

L'importo dichiarato dal contribuente non può superare euro 7.231; pertanto, se il contribuente ha indicato una somma superiore, l'importo di tale rigo deve essere riportato al suddetto limite.

Rigo E21 - Spese mediche e di assistenza dei portatori di handicap

L'importo dichiarato dal contribuente concorre nella sua interezza a costituire il totale degli oneri deducibili.

Rigo E22 - Assegno periodico corrisposto al coniuge con esclusione della quota di mantenimento dei figli

L'indicazione del codice fiscale del coniuge (col. 1 del rigo E22) è obbligatoria nel caso in cui sia stato indicato un importo nella colonna 2. L'importo dichiarato dal contribuente concorre nella sua interezza a costituire il totale degli oneri deducibili.

Se il codice fiscale è assente, deve considerarsi assente anche l'importo di colonna 2 non essendo possibile riconoscere al contribuente l'onere deducibile. Di tale circostanza deve essere data comunicazione con apposito messaggio al contribuente.

8.3.2.2 RIGO E23 – PREVIDENZA COMPLEMENTARE

CONTRIBUENTI CON REDDITO NON SUPERIORE A EURO 2.841

La deduzione di euro 3.000 (art. 11 TUIR) prevista per qualunque tipologia di reddito, rende superfluo determinare per i soggetti fiscalmente a carico di altri (contribuenti con reddito complessivo non superiore a euro 2.841) la deduzione spettante per previdenza complementare.

Pertanto qualora risulti compilato il rigo E23, dovrà essere ricondotto a zero l'importo indicato a colonna 3. Il rigo E23 così ridefinito deve essere riportato sia nel modello 730 cartaceo consegnato all'assistito (in sostituzione del dato originariamente indicato dal contribuente) che nella fornitura da trasmettere in "via telematica" all'Agenzia delle Entrate. Di tale situazione deve essere data comunicazione al contribuente con apposito messaggio.

Inoltre nelle annotazioni è necessario specificare che qualora il contribuente fosse fiscalmente a carico, l'ammontare degli oneri per previdenza complementare potrà essere portato in diminuzione del reddito del soggetto di cui è a carico e che ha sostenuto le spese.

CONTRIBUENTI CON REDDITO SUPERIORE A EURO 2.841

Determinazione della deduzione spettante

Se non è stato indicato alcun codice oppure è stato indicato il **codice 1** o il codice 3 o il codice 4 nella colonna 1 del rigo E23, calcolare il tetto massimo nella maniera seguente:

Tetto massimo è uguale al minore dei risultati delle seguenti due operazioni:

- euro 5.165 – colonna 4 del rigo E23 (se il risultato è inferiore a zero deve essere posto uguale a zero)
- 12% del rigo 6 del mod. 730-3 – colonna 4 del rigo E23 (se il risultato è inferiore a zero deve essere posto uguale a zero)

Se è stato indicato il **codice 2** nella colonna 1 del rigo E23 calcolare il **Tetto massimo** nelle seguente maniera:

Tetto massimo = colonna 3 del rigo E23

Deduzione massima = al minore tra il Tetto massimo e l'importo indicato a colonna 3 del rigo E23

Quota personale massima = al minore tra la deduzione massima e il risultato della seguente operazione:
colonna 3 del rigo E23 – colonna 2 del rigo E23

Verificare se i redditi per lavori socialmente utili concorrono o meno al reddito complessivo nel seguente modo:

se la somma degli importi dei righe da 1 a 5 del mod. 730-3 (colonna 1 per il dichiarante e colonna 2 per il coniuge) diminuita della deduzione prevista per l'abitazione principale di cui al **rigo 7** e del totale redditi per lavori socialmente utili (determinato come descritto nelle istruzioni al rigo 6 del mod. 730-3) è superiore a euro 9.296 i redditi per lavori socialmente utili concorrono al reddito complessivo; nel caso in cui tale somma sia inferiore o uguale a euro 9.296 i redditi per lavori socialmente utili NON concorrono al reddito complessivo.

calcolare **Redditi Lav. Dip. con TFR** come somma:

a) degli importi indicati nei righe da C1 a C3 per i quali risultano verificate entrambe le seguenti condizioni:

- casella di colonna 1 non compilata o impostata con il valore 2;
- casella di colonna 2 non barrata;

b) degli importi indicati nei righe da C1 a C3 per i quali la casella di colonna 1 è impostata con il valore 3 (Lavori socialmente utili), la casella di colonna 2 non è barrata e qualora, con riferimento alle istruzioni di cui sopra, sia stato verificato che tali redditi concorrono al reddito complessivo;

c) degli importi indicati nei righe da C5 a C7 per i quali la casella di colonna 1 assume il valore 2.

Determinare il **limite reddituale (R1)** relativo ai redditi di lavoro dipendente:

se colonna 5 del rigo E23 (quota TFR) è maggiore di zero e la casella di colonna 1 del rigo E23 è diversa da 1 e da 2, calcolare **R1** nel seguente modo:

- calcolare il minore tra Redditi Lav. Dip. con TFR e (col 5 del rigo E23 x 2);
- sottrarre dall'importo così determinato l'importo di colonna 4 del rigo E23 (se il risultato è inferiore a zero deve essere posto uguale a zero).

Se in casella 1 del rigo E23 è stato riportato il codice 4 e la quota di TFR di colonna 5 non è compilata, l'importo di **R1** deve essere posto uguale a zero.

In tutti gli altri casi, calcolare **R1** nel seguente modo:

R1 = Redditi Lav. Dip. con TFR – colonna 4 del rigo E23
(se il risultato è inferiore a zero deve essere posto uguale a zero).

Determinare il **limite reddituale (R2)** relativo ai redditi non compresi nella variabile Redditi Lav. Dip. con TFR:

R2 = rigo 6 del mod. 730-3 – Redditi Lav. Dip. con TFR

Limite reddituale complessivo = R1 + R2

Quota personale deducibile = minore importo tra il Limite reddituale complessivo e la Quota personale massima.

Quota familiare

Calcolare:

Tetto massimo familiare uguale al minore dei risultati delle seguenti due operazioni:

euro 5.165 – colonna 4 del rigo E23 (se il risultato è inferiore a zero deve essere posto uguale a zero)

12% del rigo 6 del mod. 730-3 – colonna 4 del rigo E23 (se il risultato è inferiore a zero deve essere posto uguale a zero)

Calcolare **A** = al minore tra il Tetto massimo familiare e la Deduzione massima precedentemente calcolata
Calcolare **B** = A – Quota personale deducibile. Se il risultato di tale operazione è inferiore a zero il dato deve essere posto uguale a zero

Quota familiare = minore tra colonna 2 del rigo E 23 ed il valore B di cui sopra.

L'importo della Quota familiare deve essere riportato a colonna 2 del rigo E23; a colonna 3 del rigo E23 deve essere riportata la somma degli importi relativi alla Quota personale deducibile ed alla Quota familiare.

Tali dati devono essere riportati sia nel modello 730 "cartaceo" consegnato all'assistito (in sostituzione del dato originariamente indicato dal contribuente) che nella fornitura da trasmettere in "via telematica" all'Agenzia delle Entrate.

L'importo delle spese per contributi e premi per i quali non è stata riconosciuta la deduzione deve essere comunicato al contribuente con apposito messaggio. A tal fine procedere come segue:

- 1) determinare la differenza tra quanto originariamente indicato dal contribuente a colonna 2 (familiari) e quanto calcolato come “*Quota familiare*”;
- 2) calcolare la quota personale come differenza tra gli importi originariamente indicati a colonna 3 ed a colonna 2 dal contribuente (col. 3 – col. 2); sottrarre dal risultato così determinato quanto calcolato come “*Quota personale deducibile*”.

Riportare nelle annotazioni i risultati delle operazioni di cui ai precedenti due punti.

8.3.2.3 RIGO E24 – ALTRI ONERI DEDUCIBILI

Altri oneri deducibili ed individuati dal codice riportato nella colonna 1.

Codice “1” - Contributi per i fondi integrativi del servizio sanitario nazionale

L'importo dichiarato dal contribuente non può superare euro 1.807,60; pertanto, se il contribuente ha indicato una somma superiore, l'importo deve essere riportato al suddetto limite e ne deve essere data comunicazione al contribuente con apposito messaggio.

Codice “2” - Contributi per i paesi in via di sviluppo

L'importo dichiarato dal contribuente non può superare il 2% della somma del reddito complessivo di rigo 6 del Mod. 730-3. Se il contribuente ha indicato una somma superiore, l'importo deve essere ricondotto a tale limite e ne deve essere data comunicazione al contribuente con apposito messaggio.

Codice “3” – Liberalità in denaro o in natura erogate in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale, di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico.

Il limite entro il quale il contribuente può usufruire della deduzione, è costituito dal minore dei due seguenti importi:

- 10% del reddito complessivo di rigo 6 del Mod. 730-3;
- euro 70.000,00.

Se il contribuente ha indicato una somma superiore, l'importo deve essere ricondotto a tale limite e ne deve essere data comunicazione al contribuente con apposito messaggio.

Codice “4” – erogazioni liberali in denaro a favore di università, fondazioni universitarie, istituzioni universitarie pubbliche ed enti di ricerca pubblici, enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, ed enti parco.

L'importo dichiarato dal contribuente concorre nella sua interezza a costituire il totale degli oneri deducibili.

Codice “5” - Altri oneri

L'importo dichiarato dal contribuente concorre nella sua interezza a costituire il totale degli oneri deducibili.

La somma degli oneri indicati dal rigo E18 al rigo E22 + colonna 3 del rigo E23 + colonna 2 del rigo (o dei rigi, nel caso siano indicati più codici) E24, determinati come sopra, va riportata nel **rigo 8** del riquadro “Calcolo dell'IRPEF” del Mod. 730-3 “Prospetto di liquidazione”.

**8.3.3 SEZ. III - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO
PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 41 % O 36% - RIGHI DA E25 A E31**

L'importo indicato dal contribuente nella **colonna 9** di ogni singolo rigo (dal rigo E25 al rigo E31) non può essere superiore, con riferimento all'anno di colonna 1 ed eventualmente al codice riportato nella casella di colonna 3, ai seguenti valori:

- a euro 77.469 se l'anno è **inferiore o uguale al 2002**;
- a euro 77.469 se l'anno è il 2003 e la relativa casella di **colonna 4** è impostata con il **codice “2”** (acquisto di immobili ristrutturati entro il 31/12/2002 e per i quali l'atto di acquisto è stato stipulato entro il 30/6/2003);
- a euro 100.000 se l'anno è il 2003 o il 2004 o il 2005 o il **2006** e nella casella di **colonna 4** è stato riportato il **codice “3”** (boschi).
- a euro 48.000 se l'anno è il 2003 o il 2004 o il 2005 o il **2006** e la relativa **casella di colonna 4** non è impostata oppure è impostata con i **codici “1” o “4”**.

Se il contribuente ha indicato una somma superiore, l'importo deve essere ricondotto al suddetto limite e ne deve essere data comunicazione al contribuente con apposito messaggio.

8.3.4 SEZ. IV – ALTRE DETRAZIONI

Rigo E35 – Altre detrazioni

Altre detrazioni individuate dal codice riportato nella colonna 1:

Codice “1” - Borsa di studio

Tale detrazione deve essere riconosciuta per l'intero importo.

Codice “2” - Donazioni effettuate all'ente ospedaliero “Ospedale Galliera” di Genova

Si precisa che, fermo restando il limite di detraibilità nella misura del 30% dell'imposta lorda, da quest'anno l'importo indicato dal contribuente non deve essere più ricondotto nel limite dell'importo detraibile.

Per la verifica del limite del 30% si deve fare riferimento all'imposta lorda determinata con riferimento alla normativa 2002, 2004 e **2006** ed a tal fine si rimanda alle indicazioni fornite con riferimento al **rigo 18** del mod. 730-3.

Rigo E36 – Spese per addetti all'assistenza personale

L'importo dichiarato dal contribuente non può superare euro 1.820,00; pertanto, se il contribuente ha indicato una somma superiore, l'importo di tale rigo deve essere riportato al suddetto limite.

Si ricorda che le spese per addetti all'assistenza personale indicate nel rigo E36 (per le quali è prevista una deduzione dal reddito complessivo) trovano la loro collocazione (per la parte di deduzione spettante) nel rigo 10 del prospetto di liquidazione, insieme agli altri oneri di famiglia; si rimanda alle istruzioni contenute nel paragrafo 12.6 per le modalità di determinazione delle deduzioni spettanti per oneri di famiglia.

9 ALTRI DATI (QUADRO F)

CONTROLLI DA EFFETTUARE

I controlli devono essere effettuati relativamente ad ogni rigo compilato.

9.1 SEZ. I – ACCONTI IRPEF RELATIVI AL 2006 - RIGO F1

Si ricorda che da quest'anno il dichiarante ed il coniuge devono indicare distintamente gli acconti da ciascuno versati per il 2006, così come precisato nelle istruzioni al modello 730/2007.

9.2 SEZ. II – ALTRE RITENUTE SUBITE- RIGO F2

Rigo F2 colonna 4 - Addizionale regionale IRPEF attività sportive dilettantistiche

Tale campo può essere presente solo se nel rigo D4 del quadro D è presente un reddito per il quale la relativa casella di colonna 1 assume il valore "9" (Compensi per attività sportive dilettantistiche).

Rigo F2 colonne 5 e/o 6 - Ritenute IRPEF e addizionale regionale per lavori socialmente utili

Tali campi possono essere presenti solo se nella sezione I del Quadro C (righe da C1 a C3), è presente almeno un reddito per il quale la relativa casella di colonna 1 assume il valore "3" (lavori socialmente utili).

9.3 SEZ. III – ECCEDENZE RISULTANTI DALLE PRECEDENTI DICHIARAZIONI

Il codice regione è obbligatorio se è stato compilato il rigo F4 colonna 2 o il rigo F4 colonna 4. Può assumere i valori da 1 a 21. Nel caso in cui il valore indicato sia diverso da quelli ammessi, il dato si considera assente.

9.4 SEZ. IV - RITENUTE E ACCONTI SOSPESI PER EVENTI ECCEZIONALI – RIGO F5

La casella "Eventi eccezionali" presente nella colonna 1 del rigo F5 può assumere solo uno dei seguenti valori: 1, 3 e 4. Nel caso in cui il valore indicato sia diverso da quelli ammessi, il dato si deve considerare assente e se ne deve dare comunicazione al contribuente mediante apposito messaggio nelle annotazioni.

La casella di colonna 1 del rigo F5 deve essere compilata nel caso in cui risulti compilata almeno una delle successive colonne del rigo F5; non deve essere invece compilata se non risultano compilate le altre colonne del rigo.

Se la casella di colonna 1 non è compilata ma è compilata almeno una delle successive colonne del rigo, è necessario darne comunicazione al contribuente mediante apposito messaggio nelle annotazioni.

Se la casella di colonna 1 è compilata ma non lo sono le successive colonne del rigo, il dato si deve considerare assente e ne deve essere data comunicazione al contribuente mediante apposito messaggio nelle annotazioni.

Le anomalie riscontrate con riferimento alla compilazione della casella “Eventi eccezionali” di col. 1 non determinano l’esclusione del contribuente dall’assistenza fiscale.

L’importo indicato nel rigo **F5 colonna 2** (IRPEF) non può essere superiore alla somma delle ritenute indicate dal contribuente nel rigo C8, nella colonna 4 dei rigi da D1 a D4 e nelle colonne 1 e 2 del rigo F1, e nelle colonne 1 e 5 del rigo F2.

L’importo indicato nel rigo **F5 colonna 3** non può essere superiore alla somma delle trattenute indicate dal contribuente nel rigo C9, nel rigo F2 colonna 2, nel rigo F2 colonna 4 e nel rigo F2 colonna 6.

L’importo indicato nel rigo **F5 colonna 4** non può essere superiore alla somma delle trattenute indicate dal contribuente nel rigo C10 e nel rigo F2 colonna 3.

L’importo indicato nel rigo **F5 colonna 5** non può essere superiore all’importo indicato dal contribuente nel rigo C11.

9.5 SEZ. V - DATI RELATIVI AI VERSAMENTI DI SALDO E AGLI EVENTUALI ACCONTI – RIGO F6

Il dichiarante e il coniuge possono scegliere autonomamente la misura degli acconti da versare e, quindi, le colonne 1 e 2 del rigo F6 del modello del dichiarante e di quello del coniuge possono risultare compilate in maniera diversa. Se invece risulta diverso sul modello del dichiarante e sul modello del coniuge il numero di rate con il quale si richiede la rateizzazione (**colonna 4 del rigo F6**), il dato da prendere in considerazione è quello indicato sul modello del Dichiarante.

Nel caso il contribuente abbia contemporaneamente barrato la casella di colonna 1 e indicato un importo a colonna 2 uguale o superiore ad euro 51, si deve considerare la casella come non barrata e se ne deve dare comunicazione al contribuente mediante apposito messaggio. Tale situazione non comporta l’esclusione dall’assistenza fiscale.

Se l’importo di colonna 2 è inferiore a euro 51, il valore deve essere ridotto a zero e ne deve essere data comunicazione al contribuente mediante apposito messaggio.

Se l’importo di colonna 3 non è superiore a euro 12, il valore deve essere ridotto a zero e ne deve essere data comunicazione al contribuente mediante apposito messaggio.

Il numero delle rate di colonna 4, se presente, può assumere un valore compreso tra 2 e 5. Nel caso in cui il contribuente abbia indicato un valore superiore a 5 il numero di rate deve essere riportato a tale limite e deve essere data apposita comunicazione al contribuente.

9.6 SEZ. VI – IMPORTI RIMBORSATI DAL SOSTITUTO D’IMPOSTA (MOD. 730 INTEGRATIVO) – RIGO F7

Le colonne 1, 2 e 3 del rigo F7 possono essere presenti solo se nel frontespizio risulta barrata la casella “730 integrativo”.

Se in presenza del rigo F7 compilato non sia stata barrata la casella “730 integrativo” i dati del rigo 7 devono considerarsi assenti e di tale circostanza deve essere fornita apposita comunicazione al contribuente nel mod. 730-3.

Istruzioni riservate ai CAF ed ai professionisti abilitati

Nel caso in cui sia presentato un modello 730 integrativo, il soggetto che presta l’assistenza fiscale deve verificare che gli importi indicati dal contribuente nel rigo F7 coincidano con quanto risulta dal prospetto di liquidazione del mod. 730 originario.

In particolare per il dichiarante:

- col. 1 rigo F7 deve essere uguale alla colonna 4 del rigo 38 del mod. 730-3 originario;
- col. 2 rigo F7 deve essere uguale alla colonna 4 del rigo 39 del mod. 730-3 originario;
- col. 3 rigo F7 deve essere uguale alla colonna 4 del rigo 40 del mod. 730-3 originario;

per il coniuge:

- col. 1 rigo F7 deve essere uguale alla colonna 4 del rigo 46 del mod. 730-3 originario;
- col. 2 rigo F7 deve essere uguale alla colonna 4 del rigo 47 del mod. 730-3 originario;
- col. 3 rigo F7 deve essere uguale alla colonna 4 del rigo 48 del mod. 730-3 originario.

9.7 ANOMALIE ED INCONGRUENZE

9.7.1 SEGNALAZIONI

Eventuali anomalie e/o incongruenze individuate sulla base dei controlli precedentemente descritti devono essere comunicate al contribuente mediante il messaggio “Dati mancanti o errati relativi al Quadro F Acconti, ritenute ed eccedenze”.

9.7.2 ESCLUSIONE DALL’ASSISTENZA FISCALE

Le anomalie e/o incongruenze individuate sulla base dei controlli precedentemente descritti sui dati relativi a:

- addizionale regionale per attività sportive dilettantistiche (Sez. II rigo F2 colonna 4)
- ritenute IRPEF e addizionale regionale per lavori socialmente utili (Sez. II rigo F2 colonne 5 e 6)
- ritenute e acconti sospesi per eventi eccezionali (ad esclusione della casella di colonna 1 del rigo F5)

comportano l’esclusione dall’assistenza fiscale.

9.8 MODALITÀ DI CALCOLO

La somma degli importi di rigo F1 (colonne 1 e 2) va riportata nel rigo **28** del Mod. 730-3 “Prospetto di liquidazione”.

L'importo di rigo F2 colonna 1 deve essere sommato alle altre ritenute indicate dal contribuente e riportato nel rigo **25** del Mod. 730-3 "Prospetto di liquidazione".

L'importo di rigo F2 colonna 2 deve essere sommato alle altre trattenute per addizionale regionale indicate dal contribuente e riportato nel rigo **31** del Mod. 730-3 "Prospetto di liquidazione".

L'importo di rigo F2 colonna 3 deve essere sommato alle altre trattenute per addizionale comunale indicate dal contribuente e riportato nel rigo **34** del Mod. 730-3 "Prospetto di liquidazione".

Per l'importo eventualmente indicato nella colonna 4 del rigo F2 vedere le istruzioni relative al rigo **31** del prospetto di liquidazione.

Per gli importi eventualmente indicati nelle colonne 5 e 6 del rigo F2 vedere le istruzioni relative ai rigi **25** e **31** del prospetto di liquidazione.

L'importo "IRPEF" di colonna 2 del rigo F6 della Sez. V va utilizzato per il calcolo della prima e seconda rata di acconto secondo le modalità descritte nel paragrafo relativo alla determinazione dell'acconto per l'anno **2007**.

L'importo "Addizionale comunale" di colonna 3 del rigo F6 della Sez. V va utilizzato per il calcolo dell'acconto per l'addizionale comunale 2007 secondo le modalità descritte nel paragrafo relativo alla determinazione dell'acconto dovuto per l'addizionale comunale **2007**.

10 QUADRO G – CREDITI D’IMPOSTA

10.1 SEZIONE I - CREDITO D’IMPOSTA PER IL RIACQUISTO DELLA PRIMA CASA - RIGO G1

Se l’importo di colonna 3 è superiore alla somma degli importi di colonna 1 e colonna 2 di tale circostanza ne deve essere data comunicazione al contribuente con apposito messaggio e non costituisce motivo di esclusione dall’assistenza fiscale.

10.2 SEZIONE I - CREDITO D’IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE NON PERCEPITI - RIGO G2

Il dato deve essere riportato nel **rigo 24** del mod. 730-3 “Prospetto di liquidazione”.

10.3 SEZIONE II - CREDITO D’IMPOSTA PER L’INCREMENTO DELL’OCCUPAZIONE - RIGO G3

Se l’importo di colonna 3 è superiore alla somma degli importi di colonna 1 e colonna 2 di tale circostanza ne deve essere data comunicazione al contribuente con apposito messaggio e non costituisce motivo di esclusione dall’assistenza fiscale.

10.4 SEZIONE III- CREDITO D’IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO - RIGO G4

CONTROLLI SUL RIGO G4

Rigo G4 col. 1 – Codice stato estero

Il dato è obbligatorio e deve essere uno dei codici presenti nella tabella “Elenco dei Paesi e Territori esteri” allegata alle istruzioni del modello 730/2007. Se il dato risulta assente **o errato** non può essere riconosciuto il credito d’imposta, e pertanto si devono considerare assenti i dati del rigo; di tale circostanza deve essere data comunicazione al contribuente con apposito messaggio.

Rigo G4 col. 2 – anno

Il dato è obbligatorio e non può essere superiore al **2006**.

Se il contribuente non ha indicato l’anno ovvero ha indicato un valore non ammesso, non essendo possibile determinare correttamente il credito d’imposta, si devono considerare assenti i dati del rigo e ne deve essere data comunicazione al contribuente con apposito messaggio.

Se l’anno di colonna 2 è il **2006** e sono compilate le colonne 5 e/o 6 e/o 7, e/o 8 e/o 9, non essendo possibile determinare correttamente il credito d’imposta, si devono considerare assenti i dati del rigo e ne deve essere data comunicazione al contribuente con apposito messaggio.

Rigo G4 col. 3 – Reddito estero

Il dato è obbligatorio.

Se il contribuente non ha indicato il reddito, non essendo possibile determinare correttamente il credito d'imposta, si devono considerare assenti i dati del rigo e ne deve essere data comunicazione al contribuente con apposito messaggio.

Rigo G4 col. 4 – imposta estera

L'importo dell'imposta estera non può essere superiore all'ammontare dell'imposta italiana determinata applicando al reddito estero l'aliquota marginale più elevata vigente nel periodo di produzione del reddito (col. 2). Ad esempio, per i redditi prodotti nel **2006**, l'importo della colonna 4 non può essere superiore al 43% dell'importo di col. 3 (reddito estero).

Per l'individuazione dell'aliquota marginale da considerare in riferimento all'anno di produzione del reddito, si rimanda alla tabella di seguito riportata.

Anno di produzione del reddito estero	Aliquota marginale più elevata
1997	51
1998	45,5
1999	45,5
2000	45,5
2001	45
2002	45
2003	45
2004	45
2005	43
2006	43

Se il contribuente ha indicato un importo superiore, l'importo deve essere ricondotto entro tale limite; l'importo così ridefinito deve essere riportato sia nel modello 730 cartaceo da consegnare al contribuente, che nella dichiarazione da trasmettere in via telematica all'amministrazione finanziaria; di tale circostanza deve essere data comunicazione al contribuente nelle annotazioni con la seguente indicazione "... l'importo dell'imposta estera è stato ricondotto nel limite massimo entro il quale può essere riconosciuto il credito per imposte pagate all'estero".

Rigo G4 col. 6 – imposta lorda

L'importo di colonna 6 non può essere superiore a quello di colonna 5 (Reddito complessivo).

Se il contribuente ha indicato un importo superiore, non essendo possibile determinare correttamente il credito d'imposta, si devono considerare assenti i dati del rigo e ne deve essere data comunicazione al contribuente con apposito messaggio.

Rigo G4 col. 7 – imposta netta

L'importo di colonna 7 non può essere superiore a quello di colonna 6 (Imposta lorda).
Se il contribuente ha indicato un importo superiore, non essendo possibile determinare correttamente il credito d'imposta, si devono considerare assenti i dati del rigo e ne deve essere data comunicazione al contribuente con apposito messaggio.

Rigo G4 col. 9 – casella “di cui relativo allo stato estero di col. 1”

L'importo di colonna 9 non può essere superiore a quello di colonna 8 (credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni).
Se il contribuente ha indicato un importo superiore, non essendo possibile determinare correttamente il credito d'imposta, si devono considerare assenti i dati del rigo e ne deve essere data comunicazione al contribuente con apposito messaggio.

Presenza di più righi G4

- a) Nel caso in cui siano stati compilati più righi G4 nei quali sia stato indicato lo stesso anno a col. 2, è necessario verificare che gli importi riportati nelle col. 5, 6, 7 e 8 siano uguali in tutti i righi. Se la suddetta condizione non risulta verificata (anche per una sola colonna) non è possibile riconoscere il credito d'imposta per tutti i righi che riportano tale anno nella colonna 2; in questo caso si devono considerare assenti i dati dei righi interessati e ne deve essere data comunicazione al contribuente con apposito messaggio.
- b) Nel caso in cui siano stati compilati più righi G4, è necessario verificare che non siano presenti due o più righi con gli stessi valori riportati nelle colonne 1 e 2 (codice stato estero e anno). Per i righi per i quali risultasse presente tale errata compilazione non è possibile riconoscere il relativo credito d'imposta; in questo caso si devono considerare assenti i dati dei righi interessati e ne deve essere data comunicazione al contribuente con apposito messaggio.

Ad esempio con riferimento al precedente punto a), ipotizzando una dichiarazione nella quale sono stati compilati quattro righi G4:

DATI PRESENTI NEI RIGHI G4									
	col. 1	col. 2	col. 3	col. 4	Col. 5	col. 6	col. 7	col. 8	col. 9
	Stato Estero	Anno	Reddito Estero	Imposta Estera	Reddito Complessivo	Imposta Lorda	Imposta Netta	Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	di cui relativo allo Stato estero di col. 1
Primo Rigo	Stato A	2002	6.000,00	1.800,00	26.000,00	6.013,00	5.497,00		
Secondo Rigo	Stato B	2002	8.000,00	2.000,00	26.000,00	6.013,00	5.497,00		
Terzo Rigo	Stato A	2003	5.000,00	1.500,00	25.000,00	5.639,00	4.109,00		
Quarto Rigo	Stato B	2003	10.000,00	2.000,00	25.000,00	5.639,00	5.000,00		

per i righi terzo e quarto relativi all'anno 2003 non è possibile riconoscere il credito d'imposta essendo stati indicati importi differenti nelle colonne 7 (Imposta netta).

10.5 ANOMALIE ED INCONGRUENZE

10.5.1 SEGNALAZIONI

Eventuali anomalie e/o incongruenze individuate sulla base dei controlli precedentemente descritti devono essere comunicate al contribuente mediante il messaggio "Dati mancanti o errati relativi al Quadro G – Crediti d'imposta".

10.5.2 ESCLUSIONE DALL'ASSISTENZA FISCALE

Le anomalie e/o incongruenze individuate sulla base dei controlli precedentemente descritti non comportano l'esclusione dall'assistenza fiscale.

11 QUADRO I – ICI

La compilazione della colonna 1 è alternativa a quella della colonna 2 del rigo I-1.

Nel caso in cui le colonne risultano entrambe compilate, la casella di colonna 1 si deve considerare assente e di tale circostanza deve essere data apposita comunicazione al contribuente nelle annotazioni del mod. 730-3.

12 LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA, DELL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF, DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF E COMPILAZIONE DEL MOD. 730-3 "PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE"

12.1 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

È confermata anche per l'anno d'imposta 2006 la possibilità di determinare per il contribuente, in sede di dichiarazione, l'imposta sui redditi, applicando le disposizioni del TUIR in vigore alla data del 31/12/2002 ovvero quelle in vigore alla data del 31/12/2004 se più favorevoli (c.d. "Clausola di salvaguardia").

Le disposizioni del TUIR che assumono rilevanza ai fini della verifica della clausola di salvaguardia sono quelle relative:

- alla determinazione della base imponibile (art. 3, comma 1);
- alla deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione (art. 11);
- alle deduzioni per oneri di famiglia (art. 12);
- alla determinazione dell'imposta (art. 13);
- alle detrazioni per carichi di famiglia e per redditi di lavoro dipendente e/o pensione previste dalle previgenti normative.

Il soggetto che presta l'assistenza fiscale dovrà pertanto determinare l'imposta netta con riferimento alle normative in vigore nel 2002, nel 2004 e nel 2006 e riconoscere al contribuente il trattamento fiscale di maggior favore. Il prospetto di liquidazione rilasciato al contribuente e trasmesso in via telematica all'amministrazione finanziaria deve essere unico e deve essere riferito esclusivamente alla disciplina risultata più favorevole per il contribuente.

Nel tracciato telematico che contiene i dati della dichiarazione da inviare all'amministrazione finanziaria dovranno essere riportate anche alcune informazioni utilizzate per la verifica della clausola di salvaguardia e relative alle tre normative considerate (2002, 2004 e 2006); i dati da riportare sono quelli indicati nel prospetto che segue.

	Normativa 2002	Normativa 2004	Normativa 2006
Deduzione progressività (art. 11 TUIR)			X
Deduzione per oneri di familiari (art. 12 TUIR)			X
Reddito Imponibile	X	X	X
Imposta Lorda	X	X	X
Detrazioni per familiari a carico		X	
Detrazioni per lavoro dipendente e pensione	X	X	
Totale detrazioni e crediti d'imposta	X	X	X
Imposta Netta	X	X	X

Per ulteriori informazioni si rimanda alle indicazioni fornite nelle specifiche tecniche per la trasmissione telematica del mod. 730/2007.

Nel caso di dichiarazione congiunta, la verifica della clausola di salvaguardia e la conseguente applicazione della disciplina più favorevole per il contribuente deve essere effettuata disgiuntamente sia per il dichiarante che per il coniuge. Qualora l'imposta sia determinata con riferimento alla normativa in vigore nel 2002 o nel 2004, il relativo anno di riferimento (2002 o 2004) dovrà essere indicato nell'apposita casella "Applicazione clausola di salvaguardia" presente nel riquadro superiore del mod. 730/3. Si precisa che tale indicazione deve essere effettuata disgiuntamente sia per il dichiarante che per il coniuge.

Al fine della verifica della clausola di salvaguardia si rende necessario per alcuni righe del mod. 730/3 procedere al calcolo con riferimento alle tre diverse normative (2002, 2004 e 2006).

I righe del 730/3 interessate dalle tre diverse modalità di determinazione sono i seguenti:

Rigo 11, rigo 13, **rigo 18, rigo 19, rigo 20, rigo 21, rigo 22, rigo 53 e rigo 54.**

Per agevolare l'esposizione delle modalità di calcolo, ciascuno dei righe sopra citati sarà seguito dalle lettere:

"C" se determinato con la normativa in vigore al 31/12/2002 (ad esempio per il rigo relativo all'imponibile: rigo 11C);

"B" se determinato con la normativa in vigore al 31/12/2004 (ad esempio per il rigo relativo all'imponibile: rigo 11B);

"A" se determinato con la normativa in vigore al 31/12/2006 (ad esempio per il rigo relativo all'imponibile: rigo 11A);

Il rigo 9 (deduzione per la progressività dell'imposizione) è relativo esclusivamente alla determinazione dell'imposta con riferimento alla normativa in vigore al 31/12/2004 ed al 31/12/2006.

Il rigo 10 (deduzione per oneri di famiglia) è relativo esclusivamente alla determinazione dell'imposta con riferimento alla normativa in vigore al 31/12/2006 (rigo 10).

Il rigo 14 (detrazione per familiari) è relativo alla determinazione dell'imposta con riferimento alla normativa in vigore al 31/12/2002, ed al 31/12/2004.

Il rigo 15 (detrazione per lavoro dipendente e pensione) è relativo alla determinazione dell'imposta con riferimento alla normativa in vigore al 31/12/2002 (rigo 15C), ed al 31/12/2004 (rigo 15B).

12.2 DATI IDENTIFICATIVI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA, DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA ABILITATO E DEI DICHIARANTI

Assistenza fiscale prestata dal Sostituto d'imposta

Nel caso di assistenza fiscale prestata dal sostituto d'imposta indicare nel rigo "*Sostituto d'imposta o C.A.F. o professionista abilitato*" del prospetto di liquidazione da consegnare al contribuente e nella fornitura telematica da trasmettere all'amministrazione Finanziaria le seguenti informazioni:

- il codice fiscale, il cognome e il nome del sostituto d'imposta che ha prestato l'assistenza fiscale, se trattasi di persona fisica, ovvero, il codice fiscale e la denominazione del sostituto d'imposta che ha prestato l'assistenza, se trattasi di persona giuridica o società di persone o soggetti ad esse equiparate.

Assistenza fiscale prestata dal C.A.F

Nel caso di assistenza fiscale prestata dal CAF indicare nel prospetto di liquidazione da consegnare al contribuente e nella fornitura telematica da trasmettere all'amministrazione Finanziaria le seguenti informazioni:

- nel rigo "*Sostituto d'imposta o C.A.F. o professionista abilitato*", il codice fiscale, la denominazione e il numero di iscrizione all'Albo dei Centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati;
- nel rigo "*Responsabile dell'assistenza fiscale*", il codice fiscale, il cognome e il nome del responsabile del CAF.

Assistenza fiscale prestata dal Professionista abilitato

Nel caso di assistenza fiscale prestata dal professionista abilitato indicare nel rigo "*Sostituto d'imposta o C.A.F. o professionista abilitato*", " del prospetto di liquidazione da consegnare al contribuente e nella fornitura telematica da trasmettere all'amministrazione Finanziaria il codice fiscale, il cognome ed il nome del professionista abilitato che ha prestato l'assistenza.

Assistenza fiscale prestata dall' Associazione professionale

Nel caso di assistenza fiscale prestata da un'Associazione professionale di cui all'art. 5, comma 3, lettera c) del TUIR, è necessario indicare, nel prospetto di liquidazione da consegnare al contribuente e nella fornitura telematica da trasmettere all'amministrazione Finanziaria le seguenti informazioni:

- nel rigo "*Sostituto d'imposta o C.A.F. o professionista abilitato*" il codice fiscale e la denominazione dell'Associazione professionale di cui fa parte il singolo professionista abilitato che ha prestato l'assistenza;

- nel rigo “*Responsabile dell’Assistenza fiscale*” il codice fiscale, il cognome ed il nome del professionista associato che ha sottoscritto il prospetto di liquidazione, assumendo la responsabilità dell’assistenza.

Dichiarante e Coniuge dichiarante

Riportare il codice fiscale, il cognome e il nome del dichiarante e, in caso di dichiarazione congiunta, del coniuge dichiarante, rilevati dal Mod. 730.

12.3 RIEPILOGO DEI REDDITI – RIGHI DA 1 A 5 DEL MOD. 730-3

Al rigo 1 colonna 1 e/o 2 devono essere riportati i totali dei redditi dominicali dei terreni, determinati sulla base dei dati rilevati dal Quadro A del Mod. 730 secondo quanto indicato al precedente punto 4.3.1.

Al rigo 2 colonna 1 e/o 2 devono essere riportati i totali dei redditi agrari, determinati sulla base dei dati rilevati dal Quadro A del Mod. 730 secondo quanto indicato al precedente punto 4.3.2.

Al rigo 3 colonna 1 e/o 2 devono essere riportati i totali dei redditi dei fabbricati determinati sulla base dei dati rilevati dal Quadro B del Mod. 730 secondo quanto indicato al precedente punto 5.3.

Al rigo 4 colonna 1 e/o 2 deve essere riportata la somma dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati dichiarati nelle sezioni I e II del Quadro C del modello 730.

Al rigo 5 colonna 1 e/o 2 deve essere riportato il totale degli altri redditi calcolato sulla base dei dati indicati:

- Nella sezione I del Quadro D del Mod. 730. Se nel rigo **D4** colonna 1 è stato indicato il codice 9, agli altri redditi da riportare nel rigo 5 del mod. 730-3 deve essere sommato, non l’importo del rigo **D4** colonna 2, ma l’importo determinato secondo le modalità descritte nella sezione “attività sportive dilettantistiche” del paragrafo 7.1.3 e denominato “C4”;
- nella sezione II del Quadro D se il contribuente ha scelto la tassazione ordinaria (redditi di cui al rigo **D5** colonna 4 per i quali la relativa casella di colonna 2 è barrata e redditi di cui al rigo **D6** colonna 4 per i quali la relativa casella di colonna 2 è barrata).

12.4 CALCOLO DELL'IRPEF – RIGHI DA 6 A 8 DEL MOD. 730-3

Reddito complessivo - rigo 6 mod. 730-3

Verificare se il contribuente ha percepito redditi per lavori socialmente utili in regime agevolato (redditi dichiarati nella sezione I del quadro C, righe da C1 a C3, con la relativa casella di colonna 1 impostata a "3").

Tale situazione in caso di dichiarazione congiunta deve essere verificata singolarmente per il dichiarante e per il coniuge.

Se il contribuente ha percepito tali tipologie di redditi, calcolare il relativo ammontare (Totale redditi per lavoro socialmente utile) sommando i redditi dei righe da C1 a C3 della sez. I del quadro C per i quali è stato indicato il codice "3" nella relativa casella di colonna 1.

- 1) Per il contribuente per il quale NON risultano presenti tali tipologie di reddito, il reddito complessivo del rigo 6 è pari alla somma degli importi dei righe da 1 a 5 (colonna 1 per il dichiarante e colonna 2 per il coniuge).
- 2) Per il contribuente per il quale risultano presenti tali tipologie di reddito ma la somma degli importi dei righe da 1 a 5 (colonna 1 per il dichiarante e colonna 2 per il coniuge) diminuita della deduzione prevista per l'abitazione principale di cui al rigo 7 e del Totale redditi per lavoro socialmente utile (come sopra determinato) è superiore a euro 9.296, il reddito complessivo del rigo 6 è pari alla somma degli importi dei righe da 1 a 5.
- 3) Per il contribuente per il quale risultano presenti tali tipologie di reddito e la somma degli importi dei righe da 1 a 5 (colonna 1 per il dichiarante e colonna 2 per il coniuge) diminuita della deduzione prevista per l'abitazione principale di cui al rigo 7 e del Totale redditi per lavoro socialmente utile (come sopra determinato) è inferiore o uguale a euro 9.296, il reddito complessivo del rigo 6 è pari, alla somma degli importi dei righe da 1 a 5 diminuita del Totale redditi per lavoro socialmente utile.

Redditi per lavori socialmente utili. Precisazioni

Per le somme trattenute dal sostituto d'imposta (sia IRPEF che Addizionale regionale all'IRPEF) sui redditi erogati per lavoro socialmente utile, il soggetto che presta l'assistenza fiscale non deve procedere ad una riliquidazione di tali importi nel caso in cui, con riferimento alle istruzioni relative al rigo 6 del prospetto di liquidazione (reddito complessivo), tali redditi non concorrano alla determinazione dell'importo da riportare nel rigo 6.

Reddito complessivo di importo pari a zero. Precisazioni

Si precisa che, anche nel caso di reddito complessivo pari a zero (rigo 6 del mod. 730-3), devono comunque essere compilati tutti i successivi righe del prospetto di liquidazione sia nel modello 730 cartaceo consegnato al contribuente che nella fornitura trasmessa in via telematica all'Agenzia delle Entrate.

Deduzione per abitazione principale – rigo 7 del mod. 730-3

Alle colonne 1 e/o 2 del rigo 7 riportare la deduzione per abitazione principale calcolata secondo quanto descritto al punto 5.3.5.

Oneri deducibili – rigo 8 del mod. 730-3

Alle colonne 1 e/o 2 del rigo 8 vanno riportate le somme degli oneri deducibili dichiarati rispettivamente dal Dichiarante e dal Coniuge dichiarante nella Sez. II del Quadro E, tenendo conto degli eventuali abbattimenti effettuati in sede di controllo.

12.5 DEDUZIONE ART. 11 DEL TUIR - RIGO 9 DEL MOD. 730-3

Sono previste delle deduzioni nella misura di:

- 3.000 euro a favore di tutti i contribuenti, a prescindere dalla tipologia di reddito prodotto e del periodo di lavoro nell'anno (deduzione base);
- ulteriori 4.500 euro a favore dei contribuenti al cui reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente e assimilati, da rapportare al periodo di lavoro;
- ulteriori 4.000 euro a favore dei contribuenti al cui reddito complessivo concorrono redditi di pensione, da rapportare al periodo di pensione.

La deduzione di 4.500 euro per i redditi di lavoro dipendente e quella di 4.000 euro per i redditi di pensione non sono cumulabili tra loro.

Pertanto, qualora il contribuente abbia percepito sia redditi di lavoro dipendente che redditi da pensione per lo stesso periodo dell'anno, in relazione a tale periodo deve essere riconosciuta la sola deduzione per lavoro dipendente in quanto più favorevole.

Tuttavia se i redditi di lavoro dipendente e di pensione si riferiscono a periodi diversi dell'anno, spetterà sia la deduzione per redditi da lavoro che la deduzione per redditi da pensione ciascuna delle quali rapportata al periodo di lavoro o di pensione considerato.

La deduzione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare di 26.000 euro, aumentato delle deduzioni come sopra descritte e degli oneri deducibili e diminuito del reddito complessivo e l'importo di 26.000 euro.

Pertanto, ai fini della determinazione della deduzione spettante, occorre procedere come segue:

a) Determinazione deduzione teorica

La deduzione teorica è pari alla somma della deduzione base (3.000), della deduzione per lavoro dipendente e della deduzione per redditi da pensione.

Se nel quadro C sez. I sono stati indicati redditi di lavoro dipendente (casella di colonna 1 non impostata ovvero impostata a "2" o "3") la deduzione per lavoro dipendente è uguale a:

$$\text{deduzione lav. dip} = 4500 \times \frac{\text{numero giorni lav. dip. (rigo C4 colonna 1)}}{365}$$

se nel quadro C sez. I sono stati indicati redditi di pensione (casella di colonna 1 impostata a "1") la deduzione per pensione è uguale a:

$$\text{deduzione pensione} = 4000 \times \frac{\text{numero giorni pensione (rigo C4 colonna 2)}}{365}$$

Conseguentemente

$$\text{deduzione teorica} = 3000 + \text{deduzione lav. dip.} + \text{deduzione pensione}$$

b) Determinazione coefficiente di deducibilità

coefficiente di deducibilità =

$$\frac{26.000 + \text{deduzione teorica} + \text{rigo 7} + \text{rigo 8} - \text{rigo 6}}{26.000}$$

Si computano per il coefficiente di deducibilità così determinato, solo le prime 4 cifre decimali (operando per troncamento e non per arrotondamento).

c) Determinazione della deduzione spettante Art. 11

- se il coefficiente di deducibilità è minore o uguale a zero, la deduzione spettante è pari a zero;
- se il coefficiente di deducibilità è maggiore di zero e inferiore a uno, la deduzione spettante è pari a:

$$\text{deduzione teorica} \times \text{coefficiente di deducibilità}$$

- se il coefficiente di deducibilità è maggiore o uguale a uno, la deduzione spettante è pari alla deduzione teorica.

12.6 RIGO 10 DEL MOD. 730-3 (DEDUZIONE PER ONERI DI FAMIGLIA)

La deduzione per oneri di famiglia e per le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale propria e dei familiari può spettare per intero, solo in parte o non spettare a seconda della situazione reddituale del contribuente. Ai fini della determinazione della deduzione per oneri di famiglia è necessario:

- a) individuare l'ammontare della deduzione teoricamente spettante per oneri di famiglia;
- b) determinare la deduzione effettivamente spettante applicando alla deduzione teorica un coefficiente di deducibilità da calcolare come descritto al punto b) delle istruzioni che seguono.

L'importo della deduzione effettivamente spettante deve essere riportato nel rigo 10 del mod. 730/3.

Si precisa che le spese per gli addetti all'assistenza personale propria e dei familiari assumono rilevanza solo nel caso di determinazione dell'imposta con riferimento alla normativa in vigore nel 2006. Pertanto, nella determinazione dell'imposta con riferimento alle normative precedenti (2002 e 2004) da effettuare ai fini della verifica della clausola di salvaguardia, non si deve tenere conto dell'importo indicato dal contribuente nel rigo **E36**.

DETERMINAZIONE DELLA DEDUZIONE PER ONERI DI FAMIGLIA

a) Individuazione della deduzione teoricamente spettante per oneri di famiglia

La deduzione teoricamente spettante è costituita dalla somma delle deduzioni previste per:

- coniuge a carico
- figli e altri familiari a carico
- spese per gli addetti all'assistenza personale propria e dei familiari indicate nel rigo **E36** entro il limite di euro 1.820,00.

Gli importi delle deduzioni previste per familiari a carico sono:

- euro 3.200,00 per il coniuge, da rapportare al numero di mesi dell'anno in cui il familiare stesso è rimasto a carico (campo "mesi a carico" del relativo prospetto);
- euro 2.900,00 per ciascun figlio, da rapportare al numero di mesi dell'anno in cui il familiare stesso è rimasto a carico ed alla relativa percentuale (campo "mesi a carico" e campo percentuale del relativo prospetto). L'importo della deduzione prevista per il primo figlio è lo stesso di quello previsto per i figli successivi.

Nel caso di figlio minore di tre anni, di figlio portatore di handicap o nel caso di mancanza di un genitore, sono stabilite, in sostituzione della deduzione di euro 2.900,00, delle deduzioni di maggiore importo. In particolare:

- euro 3.450,00 per ciascun figlio minore di tre anni, da rapportare alla percentuale ed al numero di mesi dell'anno durante i quali il figlio a carico ha un'età inferiore a tre anni (campo "minore di 3 anni");
- euro 3.700,00 per ciascun figlio portatore di handicap, (casella D barrata dei rigi da 2 a 6 del prospetto dei familiari a carico) da rapportare al numero di mesi ed alla relativa percentuale (campo "mesi a carico" e campo percentuale del relativo prospetto);
- euro 3.200,00 per il primo figlio nel caso di mancanza dell'altro genitore (presenza del codice C nel campo "Percentuale"), da rapportare al numero di mesi a carico.
- euro 2.900,00 per ogni altro familiare (casella A dei rigi da 3 a 6 del prospetto dei familiari a carico), da rapportare al numero di mesi dell'anno in cui il familiare stesso è rimasto a carico ed alla relativa percentuale (campo "mesi a carico" e campo percentuale del relativo prospetto).

Determinazione della deduzione nel caso di figlio che compie tre anni nel corso dell'anno

Se il figlio ha compiuto tre anni nel corso dell'anno, la deduzione prevista è costituita dalla somma:

- dell'importo di euro 3.450,00 rapportato alla percentuale di deduzione ed al numero di mesi (campo "minore di 3 anni") relativi al periodo dell'anno nel quale il figlio aveva un'età inferiore a tre anni;
- dell'importo di euro 2.900,00 rapportato alla percentuale di deduzione ed al numero di mesi relativi al periodo dell'anno nel quale il figlio aveva un'età superiore a tre anni (pari alla differenza tra il numero di mesi indicati nella casella "mesi a carico" ed il numero di mesi indicati nel campo "minore di 3 anni").

Ad esempio, qualora un figlio compia tre anni il 10 luglio 2006 e risulti a carico al 50%, la deduzione teorica è pari al 50 % dei 7/12 di euro 3.450,00 (euro 1.006,25) per i primi sette mesi, ed al 50% dei 5/12 di euro 2.900,00 (604,17) per i restanti cinque mesi. L'ammontare della deduzione teorica prevista per il figlio è pertanto pari a euro 1.610,42 (1.006,25 + 604,17).

Determinazione della deduzione in presenza del codice C nel campo "Percentuale"

Se nel campo "Percentuale" è riportato il codice C deve essere riconosciuta la deduzione più favorevole tra quella prevista per il coniuge e quella prevista per il figlio a carico.

1) Casella "D" non barrata e casella "minore di 3 anni" non compilata

Nel caso di figlio non portatore di handicap e di età superiore a tre anni, la deduzione da riconoscere è quella di euro 3.200,00 (rapportata ai mesi ed assumendo ai fini del calcolo come percentuale il valore 100) in quanto più favorevole.

2) Casella "D" non barrata e casella "minore di 3 anni" compilata

Nel caso di figlio non portatore di handicap e di età inferiore a tre anni la deduzione teorica è costituita dalla somma:

- dell'importo di euro 3.450,00 rapportato al numero di mesi (campo "minore di 3 anni") relativi al periodo dell'anno nel quale il figlio aveva un'età inferiore a tre anni ed assumendo ai fini del calcolo come percentuale il valore 100;
- dell'importo di euro 3.200,00 rapportato al numero di mesi relativi al periodo dell'anno nel quale il figlio aveva un'età superiore a tre anni ed assumendo ai fini del calcolo come percentuale il valore 100.

3) Casella "D" barrata

Nel caso di figlio portatore di handicap (indipendentemente dalla compilazione o meno della casella "minore di 3 anni") la deduzione da riconoscere è quella di euro 3.700,00 (rapportata ai mesi ed assumendo ai fini del calcolo come percentuale il valore 100) in quanto più favorevole.

Rigo	Familiare	Codice Fiscale	Mesi a carico	Minore di 3 anni	%
1	C				
2	F	BBBBBBBBBBBB	12	7	C

Nell'esempio illustrato la deduzione teorica spettante al contribuente è pari ad euro: 3.345,83 (5/12 X 3.200,00 + 7/12 X 3.450,00).

b) Determinazione della deduzione effettivamente spettante per oneri di famiglia

Ai fini della determinazione della deduzione spettante, occorre applicare alla "deduzione teorica per oneri di famiglia" determinata secondo le istruzioni di cui alla precedente lettera a), un coefficiente di deducibilità da calcolare nel modo seguente:

78.000 + deduzione teorica per oneri di famiglia + Rigo 7 + Rigo 8 – Rigo 6

78.000

La deduzione effettivamente spettante per oneri di famiglia è determinata in relazione al valore del coefficiente di deducibilità come sopra calcolato. In particolare se il coefficiente di deducibilità è:

- minore o uguale a zero, la deduzione non spetta;
- maggiore di zero e inferiore a uno, la deduzione spetta in parte ed è pari a:
deduzione teorica per oneri di famiglia x coefficiente di deducibilità
- maggiore o uguale a uno, la deduzione spetta per intero ed è pari alla deduzione teorica per oneri di famiglia.

Si precisa che per il coefficiente di deducibilità devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.

Esempio: contribuente con due figli a carico, di cui uno nato il 26 giugno 2006, ed a carico entrambi nella misura del 70%. Reddito complessivo di euro 28.000,00, deduzione per abitazione principale di euro 800,00 ed oneri deducibili di euro 50,00.

deduzione teorica figlio di età inferiore ai tre anni: 3.450,00 X 7/12 X 70% = 1.408,75

deduzione teorica figlio di età superiore ai tre anni: 2.900,00 X 70% = 2.030,00

deduzione teorica per oneri di famiglia (1.408,75 + 2.030,00) = 3.438,75

coefficiente di deducibilità =

$$\frac{78.000,00 + 3.438,75 + 800,00 + 50,00 - 28.000,00}{78.000,00} = \frac{54.288,75}{78.000,00} = 0,6960$$

deduzione effettivamente spettante da riportare nel rigo 10 del mod. 730-3:

$$3.438,75 \times 0,6960 = 2.393,00$$

12.7 RIGO 11 DEL MOD. 730-3 (REDDITO IMPONIBILE)

Ai fini della verifica della clausola di salvaguardia è necessario determinare il reddito imponibile con riferimento alla normativa vigente e con riferimento alle normative in vigore nel 2002 e nel 2004.

12.7.1 A) REDDITO IMPONIBILE NORMATIVA AL 31/12/2006

Determinare, rispettivamente per il dichiarante e per il coniuge, il reddito imponibile con riferimento alla normativa in vigore al 31/12/2006 con le seguenti modalità:

$$\text{Rigo 11A} = \text{rigo 6} - \text{rigo 7} - \text{rigo 8} - \text{rigo 9} - \text{rigo 10}$$

se il risultato è negativo deve essere ricondotto a zero.

12.7.2 B) REDDITO IMPONIBILE NORMATIVA AL 31/12/2004

Determinare, rispettivamente per il dichiarante e per il coniuge, il reddito imponibile con riferimento alla normativa in vigore al 31/12/2004 con le seguenti modalità:

$$\text{Rigo 11B} = \text{rigo 6} - \text{rigo 7} - \text{rigo 8} - \text{rigo 9}$$

se il risultato è negativo deve essere ricondotto a zero.

12.7.3 C) REDDITO IMPONIBILE NORMATIVA AL 31/12/2002

Determinare, rispettivamente per il dichiarante e per il coniuge, il reddito imponibile con riferimento alla normativa in vigore al 31/12/2002 con le seguenti modalità:

$$\text{Rigo 11C} = \text{rigo 6} - \text{rigo 7} - \text{rigo 8}$$

se il risultato è negativo deve essere ricondotto a zero.

12.8 COMPENSI PER ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE CON RITENUTA A TITOLO D'IMPOSTA – RIGO 12 DEL MOD. 730-3

Riportare l'importo dei compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche assoggettate a ritenute a titolo d'imposta. A tal fine deve essere indicato l'importo determinato secondo le modalità descritte nella sezione "attività sportive dilettantistiche" del paragrafo 7.1.3 e denominato "C3".

12.9 IMPOSTA LORDA – RIGO 13 DEL MOD. 730-3

Ai fini della verifica della clausola di salvaguardia è necessario determinare l'Imposta lorda con riferimento alle normative 2002, 2004 e 2006.

12.9.1 A) IMPOSTA LORDA NORMATIVA IN VIGORE AL 31/12/2006 – RIGO 13A

Se non sono stati indicati compensi per attività sportive dilettantistiche (rigo **D4** codice 9), determinare l'importo dell'imposta lorda (Rigo **13A**) calcolata sugli importi del rigo **11A** utilizzando la tabella di seguito riportata.

TABELLA CALCOLO DELL'IRPEF IN VIGORE AL 31/12/2006							
REDDITO (per scaglioni)				Aliquota	Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi		
		fino a euro	26.000,00	23			
oltre euro	26.000,00	e fino a euro	33.500,00	33	5.980,00	+ 33 % parte eccedente	26.000,00
oltre euro	33.500,00	e fino a euro	100.000,00	39	8.455,00	+ 39 % parte eccedente	33.500,00
oltre euro	100.000,00			43	34.390,00	+ 43 % parte eccedente	100.000,00

Se sono stati indicati compensi per attività sportive dilettantistiche (rigo **D4** codice 9) determinare l'importo del rigo **13A** come segue:

- 1 - sommare al rigo **11A**, colonne 1 e/o 2 (Reddito imponibile) del mod. 730-3, l'importo "C3" determinato con le modalità descritte nella sezione "attività sportive dilettantistiche" del paragrafo 7.3 (Compensi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta);
- 2 - calcolare su tale somma l'imposta lorda utilizzando la tabella di calcolo dell'IRPEF;
- 3 - calcolare sull'importo "C3" l'imposta lorda utilizzando la tabella di calcolo dell'IRPEF;
- 4 - sottrarre dall'imposta lorda calcolata al punto 2 quella calcolata al punto 3.

L'imposta lorda è pari a zero se alla formazione del reddito complessivo concorrono esclusivamente redditi di pensione non superiori a 7.500 euro ed eventualmente:

- redditi per il solo possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, per i quali spetta la deduzione per abitazione principale (l'importo del rigo 3 coincide con l'importo del **rigo 7** del Mod. 730-3). Pertanto se è stato compilato il Quadro B, il campo "Utilizzo" di colonna 2 di tutti i righi compilati deve assumere esclusivamente:

- i valori 1 e 5 e il reddito dell'abitazione principale è stato calcolato in base alla rendita nei casi in cui è stato dichiarato anche il "Canone di locazione";
- il valore 9 se nel campo "Casi particolari" è stato indicato il valore 1;
- redditi di terreni per un importo non superiore a euro 186 (somma dei righe 1 e 2 del Mod. 730-3).

12.9.2 B) IMPOSTA LORDA NORMATIVA IN VIGORE AL 31/12/2004 – RIGO 13B

Se non sono stati indicati compensi per attività sportive dilettantistiche (rigo **D4** codice 9), determinare l'importo dell'imposta lorda (Rigo **13B**) calcolata sugli importi del rigo **11B** utilizzando la tabella di seguito riportata.

TABELLA CALCOLO DELL'IRPEF IN VIGORE AL 31/12/2004					
REDDITO (per scaglioni)			Aliquota	Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi	
	fino a euro	15.000,00	23		
oltre euro	15.000,00	e fino a euro	29	3.450,00 + 29 % parte eccedente	15.000,00
oltre euro	29.000,00	e fino a euro	31	7.510,00 + 31 % parte eccedente	29.000,00
oltre euro	32.600,00	e fino a euro	39	8.626,00 + 39 % parte eccedente	32.600,00
oltre euro	70.000,00		45	23.212,00 + 45 % parte eccedente	70.000,00

Se sono stati indicati compensi per attività sportive dilettantistiche (rigo **D4** codice 9) determinare l'importo del rigo **13B** come segue:

- 1 - sommare al rigo **11B**, colonne 1 e/o 2 (Reddito imponibile) del mod. 730-3, l'importo "C3" determinato con le modalità descritte nella sezione "attività sportive dilettantistiche" del paragrafo 7.1.3 (Compensi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta);
- 2 - calcolare su tale somma l'imposta lorda utilizzando la tabella di calcolo dell'IRPEF;
- 3 - calcolare sull'importo "C3" l'imposta lorda utilizzando la tabella di calcolo dell'IRPEF;
- 4 - sottrarre dall'imposta lorda calcolata al punto 2 quella calcolata al punto 3.

L'imposta lorda è pari a zero se alla formazione del reddito complessivo concorrono esclusivamente redditi di pensione non superiori a 7.500 euro ed eventualmente:

- redditi per il solo possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, per i quali spetta la deduzione per abitazione principale (l'importo del rigo 3 coincide con l'importo del rigo 7 del Mod. 730-3). Pertanto se è stato compilato il Quadro B, il campo "Utilizzo" di colonna 2 di tutti i righe compilati deve assumere esclusivamente:
 - i valori 1 e 5 e il reddito dell'abitazione principale è stato calcolato in base alla rendita nei casi in cui è stato dichiarato anche il "Canone di locazione";
 - il valore 9 se nel campo "Casi particolari" è stato indicato il valore 1;

- redditi di terreni per un importo non superiore a euro 186 (somma dei righi 1 e 2 del Mod. 730-3).

12.9.3 C) IMPOSTA LORDA NORMATIVA IN VIGORE AL 31/12/2002– RIGO 13C

Se non sono stati indicati compensi per attività sportive dilettantistiche (rigo **D4** codice 9), determinare l'importo dell'imposta lorda (Rigo 13C) calcolata sugli importi del rigo **11C** utilizzando la tabella di seguito riportata.

TABELLA – CALCOLO DELL'IRPEF IN VIGORE AL 31/12/2002							
REDDITO (per scaglioni)				Aliquota	Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi negli scaglioni		
		fino a euro	10.329,14	18	18 % sull'intero importo		
oltre euro	10.329,14	e fino a euro	15.493,71	24	1.859,25	+ 24 % parte eccedente	10.329,14
oltre euro	15.493,71	e fino a euro	30.987,41	32	3.098,75	+ 32 % parte eccedente	15.493,71
oltre euro	30.987,41	e fino a euro	69.721,68	39	8.056,73	+ 39 % parte eccedente	30.987,41
oltre euro	69.721,68			45	23.163,10	+ 45 % parte eccedente	69.721,68

Se sono stati indicati compensi per attività sportive dilettantistiche (rigo **D4** codice 9) determinare l'importo del rigo **13C** come segue:

- 1 - sommare al rigo **11C**, colonne 1 e/o 2 (Reddito imponibile) del mod. 730-3, l'importo "C3" determinato con le modalità descritte nella sezione "attività sportive dilettantistiche" del paragrafo 7.1.3 (Compensi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta);
- 2 - calcolare su tale somma l'imposta lorda utilizzando la tabella di calcolo dell'IRPEF;
- 3 - calcolare sull'importo "C3" l'imposta lorda utilizzando la tabella di calcolo dell'IRPEF;
- 4 - sottrarre dall'imposta lorda calcolata al punto 2 quella calcolata al punto 3.

12.10 DETERMINAZIONE DELLE DETRAZIONI PER FAMILIARI (RIGO 14 DEL MOD. 730-3) NORMATIVE IN VIGORE NEL 2002 E NEL 2004

Ai fini della verifica della clausola di salvaguardia è necessario determinare le detrazioni per familiari a carico con riferimento alle normative in vigore nel 2002 e nel 2004. Si ricorda che le modalità di determinazione delle detrazioni per familiari a carico sono le medesime sia con riferimento alla normativa in vigore nel 2002 che con riferimento alla normativa in vigore nel 2004.

Nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia, la somma delle detrazioni spettanti per il coniuge, per i figli e per gli altri familiari a carico, deve essere riportata nel rigo 14 del mod. 730-3.

Nel riportare gli importi nel rigo 14 si deve provvedere ad arrotondare sia l'ammontare delle detrazioni spettanti per il coniuge che l'ammontare complessivo delle detrazioni spettanti per figli e altri familiari a carico.

12.10.1 DETERMINAZIONE DELLA DETRAZIONE D'IMPOSTA PER IL CONIUGE

La detrazione per il coniuge a carico, spetta, nella misura indicata nella seguente tabella e deve essere rapportata al numero di mesi dell'anno in cui lo stesso è rimasto a carico (campo "mesi a carico" del relativo prospetto):

TABELLA DETRAZIONE CONIUGE A CARICO	
Reddito Complessivo (rigo 6 mod. 730/3)	Detrazione
• fino a euro 15.494	euro 546,18
• oltre euro 15.494 e fino a euro 30.987	euro 496,6
• oltre euro 30.987 e fino a euro 51.646	euro 459,42
• oltre euro 51.646	euro 422,23

12.10.2 DETERMINAZIONE DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA PER FIGLI E ALTRI FAMILIARI A CARICO

Se il reddito complessivo (rigo 6 del mod. 730-3) è superiore a euro 51.646 la detrazione per figlio (sia primo che successivo) e altro familiare a carico spetta nella misura di euro 285,08 annue per ciascun soggetto a carico.

Se il reddito complessivo (rigo 6 del mod. 730-3) è inferiore o eguale a euro 51.646, la detrazione per il primo figlio (rigo 2 casella F1 del prospetto dei familiari a carico) e per gli altri familiari a carico (casella A dei rigi da 3 in poi del prospetto dei familiari a carico) spetta nella misura di euro 303,68 annue per ciascun soggetto a carico. Per i figli successivi al primo (casella F dei rigi da 3 in poi del prospetto dei familiari a carico) la detrazione spetta nella misura di euro 336,73 annue per ciascuno di essi.

E' inoltre prevista un'elevazione della detrazione per ciascun figlio a euro 516,46 in relazione all'ammontare del reddito complessivo ed al numero di figli. In particolare la detrazione di euro 516,46 spetta ai contribuenti per i quali risultano verificate le seguenti condizioni:

- reddito complessivo non superiore a 36.152 e con un figlio
- reddito complessivo non superiore a 41.317 e con due figli
- reddito complessivo non superiore a 46.481 e con tre figli
- con almeno quattro figli a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo

Pertanto, ai fini del riconoscimento della detrazione di euro 516,46, deve essere determinato il numero di figli a carico desumendolo dal prospetto dei familiari a carico con riferimento ai codici fiscali presenti nei righi nei quali è stata barrata la casella F, F1 o D e tenendo conto che se uno stesso codice fiscale è presente in più righi esso deve essere conteggiato una sola volta.

Qualora in uno o più righi del prospetto dei familiari a carico il contribuente non abbia indicato il codice fiscale dei figli (rigo F1 e righi da 3 a 6 per i quali è barrata la casella "F" o "D") ed in assenza di una indicazione da parte del contribuente al soggetto che presta l'assistenza fiscale, ai fini della determinazione del numero di figli e conseguentemente dell'individuazione della relativa detrazione spettante è necessario procedere come segue:

- se il codice fiscale è assente in uno solo dei righi relativi ai figli, per tale rigo si conteggia un figlio;

- se il codice fiscale è assente in più di un rigo relativo ai figli, verificare se per ogni rigo nel quale è assente il codice fiscale risulta soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- 1) il numero dei mesi di colonna 3 è uguale a 12;
- 2) il numero dei mesi di colonna 3 è inferiore a 12 ma o il campo percentuale assume il valore "100" oppure è compilata la casella relativa ai figli inferiori a tre anni;

In questo caso per ogni rigo compilato si conteggia un figlio.

- Se anche per un solo rigo non risulta verificata alcuna delle precedenti condizioni si deve procedere come segue:

- 1) sommare i mesi di colonna 3 di tutti i righi relativi ai figli a carico per i quali è assente il codice fiscale;
- 2) desumere il numero dei figli in base a quanto esposto nella seguente tabella:

Totale mesi di colonna 3 senza codice fiscale	Tabelle di riferimento
da zero a 12	Si considera un figlio (utilizzare la tabella "detrazioni per 1 figlio")
da 13 a 24	Si considerano 2 figli (utilizzare la tabella "detrazioni per 2 figli")
da 25 a 36	Si considerano 3 figli (utilizzare la tabella "detrazioni per 3 figli")
oltre 36	Si considerano 4 o più figli (utilizzare la tabella "detrazioni per 4 o più figli")

Nel caso in cui il numero di figli è stato desunto con riferimento alla tabella di cui sopra, ne deve essere data comunicazione al contribuente con apposito messaggio.

L'importo della detrazione per ciascun familiare a carico deve essere rapportato alla percentuale indicata nel campo "Percentuale" del prospetto familiari a carico del mod. 730 ed ai mesi dell'anno in cui i familiari stessi sono rimasti a carico (campo "mesi a carico").

Le tabelle che seguono propongono una sintesi che integra le diverse disposizioni in merito alle detrazioni previste per familiari a carico.

TABELLA PER DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO

Detrazioni per 1 figlio					
Reddito Complessivo			Detrazione Primo figlio		
		fino a euro	36.152	euro	516,46
oltre euro	36.152	fino a euro	51.646	euro	303,68
oltre euro	51.646			euro	285,08

Detrazioni per 2 figli							
Reddito Complessivo				Detrazione Primo figlio		Detrazione Figli successivi al primo	
		fino a euro	41.317	euro	516,46	euro	516,46
oltre euro	41.317	fino a euro	51.646	euro	303,68	euro	336,73
oltre euro	51.646			euro	285,08	euro	285,08

Detrazioni per 3 figli							
Reddito Complessivo				Detrazione Primo figlio		Detrazione Figli successivi al primo	
		fino a euro	46.481	euro	516,46	euro	516,46
oltre euro	46.481	fino a euro	51.646	euro	303,68	euro	336,73
oltre euro	51.646			euro	285,08	euro	285,08

Detrazioni per 4 o più figli						
Reddito Complessivo			Detrazione Primo figlio		Detrazione Figli successivi al primo	
Indipendentemente dall'importo del reddito complessivo			euro	516,46	euro	516,46

E' riconosciuta, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo, una detrazione pari a euro 774,69 per ogni figlio portatore di handicap (casella D barrata dei righi da 2 a 6 del prospetto dei familiari a carico) da rapportare al numero di mesi ed alla percentuale. Tale detrazione sostituisce quella che spetterebbe in riferimento allo stesso figlio, in assenza dell'handicap.

L'aumento della detrazione per il figlio di età inferiore ai tre anni spetta nella misura di euro 123,95 annue per ciascuno di essi. Detto importo, deve essere rapportato alla percentuale indicata nel campo "Percentuale" del prospetto familiari a carico del mod. 730 ed ai mesi dell'anno durante i quali il figlio a carico ha un'età inferiore a tre anni (campo "minore di 3 anni").

L'ulteriore detrazione di euro 123,95 per il figlio minore di tre anni non spetta quando per il figlio è riconosciuta una delle seguenti detrazioni:

- la detrazione spettante al coniuge;
- la detrazione prevista per il figlio disabile;
- la maggiore detrazione di euro 516,46.

Se nel campo "Percentuale" è riportato il codice C deve essere riconosciuta la detrazione più favorevole tra quella prevista per il coniuge e quella prevista per il figlio a carico; quindi è necessario operare nel seguente modo:

- a) calcolare la detrazione prevista per il coniuge a carico (nella misura indicata nella tabella "Coniuge a carico" e rapportata ai mesi dell'anno in cui il familiare stesso è rimasto a carico);
- b) calcolare la detrazione per figlio a carico assumendo, ai fini del calcolo, come percentuale il valore 100 e considerando eventualmente anche l'ulteriore detrazione prevista per i figli di età inferiore ai tre anni se spettante;
- c) riconoscere la detrazione più alta tra quelle di cui alle precedenti lettere a) e b).

Se viene riconosciuta la detrazione di cui alla lettera b), deve essere comunicato al contribuente con apposito messaggio il riconoscimento della detrazione più favorevole.

ESEMPIO N. 1

Reddito complessivo		40.000				
Rigo	Familiare	Codice Fiscale	Mesi a carico	Minore di 3 anni	%	Detrazione
1	C	AAAAAAAAAAAA	7			267,99
2	F1	BBBBBBBBBBBB	7	7	100	301,27
3	F	BBBBBBBBBBBB	5	5	C	Per Coniuge: 191,42 Per Figlio: 215,19
4	F	CCCCCCCCCCCC	12	12	100	516,46

Nell'esempio illustrato (numero figli a carico: 2) viene riconosciuta la detrazione di euro 215,19 prevista per il figlio a carico in quanto più alta di quella di euro 191,42 prevista per il coniuge mancante. Il totale delle detrazioni previste per figli a carico è quindi di euro: 301,27 + 215,19 + 516,46 = 1.032,92.

ESEMPIO N. 2

Reddito complessivo 45.000

Rigo	Familiare	Codice Fiscale	Mesi a carico	Minore di 3 anni	%	Detrazione
1	C	AAAAAAAAAAAA	1			38,29
2	F1	BBBBBBBBBBBB	1	1	100	35,64
3	F	BBBBBBBBBBBB	11	11	C	Per Coniuge: 421,14 Per Figlio: 391,99
4	F	CCCCCCCCCCCC	12	12	100	460,68

Nell'esempio illustrato (numero figli a carico: 2) viene riconosciuta la detrazione di euro 421,14 prevista per il coniuge mancante in quanto più alta di quella di euro 391,99 prevista per il primo figlio a carico e comprensiva della detrazione per figli inferiori di tre anni.

ESEMPIO N. 3

Reddito complessivo 80.000

Rigo	Familiare	Codice Fiscale	Mesi a carico	Minore di 3 anni	%	Detrazione
1	C					
2	D	BBBBBBBBBBBB	12	8	C	Per Coniuge: 422,23 Per disabile: 774,69

In questo terzo esempio viene riconosciuta la detrazione di euro 774,69 prevista per il figlio disabile in quanto più alta di quella di euro 422,23 prevista per il coniuge mancante.

ESEMPIO N. 4

Reddito complessivo		70.000				
Rigo	Familiare	Codice Fiscale	Mesi a carico	Minore di 3 anni	%	Detrazione
1	C	XXXXXXXXXXXXXX				
2	F1	AAAAAAAAAAAA	12		100	516,46
3	F	BBBBBBBBBBBB	12		100	516,46
4	F	CCCCCCCCCCCC	12			
5	F	DDDDDDDDDDDD	1	1		

In questo quarto esempio il numero di figli a carico è “4” di cui i primi due sono interamente a carico del dichiarante ed i successivi 2 interamente a carico del coniuge. Il totale delle detrazioni previste per figli a carico è quindi di euro: 1.032,92.

12.11 DETERMINAZIONE DELLE DETRAZIONI PER LAVORO O PENSIONE (RIGO 15 DEL MOD. 730-3)

Ai fini della verifica della clausola di salvaguardia è necessario determinare la detrazione per lavoro dipendente o pensione con riferimento alla normativa in vigore nel 2004 e con riferimento alla normativa in vigore nel 2002.

Con riferimento alla sola normativa in vigore nel 2002, nel rigo **15C** devono essere riportate anche le ulteriori detrazioni previste per redditi di lavoro dipendente di durata inferiore all’anno e l’ulteriore detrazione per redditi di pensione, sommandole alle altre detrazioni previste per lavoro dipendente e pensione. In questo caso è necessario arrotondare l’importo delle singole detrazioni.

12.11.1 A) DETRAZIONE PER LAVORO DIPENDENTE O PENSIONE NORMATIVA IN VIGORE NEL 2004 – RIGO 15B

L’importo delle detrazioni previste dalla normativa in vigore nel 2004 è commisurato all’ammontare del reddito complessivo (al netto della deduzione per abitazione principale e relative pertinenze) e non deve essere rapportato al periodo di lavoro o pensione nell’anno e compete quindi in misura piena.

Se al reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente o assimilati (righe da C1 a C3 del quadro C Sez. I per i quali la relativa casella di colonna 1 non è impostata al valore “1”) ed il reddito complessivo al netto della deduzione per abitazione principale e relative pertinenze (**rigo 7** del mod.730-3) è superiore a euro 27.000,00 ma non a euro 52.000,00, spetta una detrazione (**Rigo 15B**) nella misura indicata nella seguente tabella:

TABELLA DETRAZIONE PER REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE					
REDDITO COMPLESSIVO al netto della deduzione per abitazione principale e relative pertinenze (Rigo 6 – Rigo 7 mod. 730-3)				DETRAZIONI	
oltre euro	27.000,00	fino a euro	29.500,00	euro	130,00
oltre euro	29.500,00	fino a euro	36.500,00	euro	235,00
oltre euro	36.500,00	fino a euro	41.500,00	euro	180,00
oltre euro	41.500,00	fino a euro	46.700,00	euro	130,00
oltre euro	46.700,00	fino a euro	52.000,00	euro	25,00

Se al reddito complessivo concorrono redditi di pensione (righe da C1 a C3 del quadro C Sez. I per i quali la relativa casella di colonna 1 è impostata al valore “1”) ed il reddito complessivo al netto della deduzione per abitazione principale e relative pertinenze (rigo 7 del mod.730-3) è superiore ad euro 24.500,00 ma non a euro 52.000,00, spetta una detrazione (**Rigo 15B**) nella misura indicata nella seguente tabella:

TABELLA DETRAZIONE PER REDDITI DA PENSIONE					
REDDITO COMPLESSIVO al netto della deduzione per abitazione principale e relative pertinenze (Rigo 6 – Rigo 7 mod. 730-3)				DETRAZIONI	
oltre euro	24.500,00	fino a euro	27.000,00	euro	70,00
oltre euro	27.000,00	fino a euro	29.000,00	euro	170,00
oltre euro	29.000,00	fino a euro	31.000,00	euro	290,00
oltre euro	31.000,00	fino a euro	36.500,00	euro	230,00
oltre euro	36.500,00	fino a euro	41.500,00	euro	180,00
oltre euro	41.500,00	fino a euro	46.700,00	euro	130,00
oltre euro	46.700,00	fino a euro	52.000,00	euro	25,00

Si precisa che le detrazioni per lavoro dipendente e pensione non sono cumulabili tra loro. Pertanto, qualora al reddito complessivo concorrano sia redditi di lavoro dipendente che da pensione deve essere riconosciuta la detrazione più favorevole per il contribuente.

12.11.2 B) DETRAZIONE PER LAVORO DIPENDENTE E PENSIONE NORMATIVA IN VIGORE NEL 2002 - RIGO 15C

Detrazioni di imposta per lavoro dipendente e pensione- rigo 15C del mod. 730-3

Le detrazioni per lavoro dipendente e pensione spettano solo per i redditi indicati nella Sezione I del Quadro C del Mod. 730.

Verificare se il contribuente ha percepito redditi per lavori socialmente utili in regime agevolato (redditi dichiarati nella sezione I del quadro C, righe da C1 a C3, con la relativa casella di colonna 1 impostata a "3").

Tale situazione in caso di dichiarazione congiunta deve essere verificata singolarmente per il dichiarante e per il coniuge.

- 1) per il contribuente per il quale NON risultano presenti tali tipologie di reddito, il reddito per il quale spetta la detrazione per lavoro dipendente è costituito dalla somma dei redditi indicati nei righe da C1 a C3 della sez. I del quadro C.
- 2) per il contribuente per il quale risultano presenti tali tipologie di reddito ma il reddito complessivo (rigo 6 del Mod. 730-3) diminuito della deduzione prevista per l'abitazione principale di cui al rigo 7 è superiore a euro 9.296, il reddito per il quale spetta la detrazione per lavoro dipendente è costituito dalla somma dei redditi indicati nei righe da C1 a C3 della sez. I del quadro C.
- 3) per il contribuente per il quale risultano presenti tali tipologie di reddito e il reddito complessivo (rigo 6 del Mod. 730-3) diminuito della deduzione prevista per l'abitazione principale di cui al rigo 7 è inferiore o uguale a euro 9.296, il reddito per il quale spetta la detrazione per lavoro dipendente è costituito dalla somma dei redditi indicati nei righe da C1 a C3 della sez. I del quadro C ad esclusione di quelli per i quali è stato indicato il valore "3" nella relativa casella di colonna 1 (redditi per lavori socialmente utili).

La detrazione deve essere rapportata al periodo, espresso in giorni, di lavoro dipendente o di pensione nell'anno determinato sulla base di quanto risulta dalla somma dei giorni di lavoro dipendente (rigo C4 colonna 1 del Mod. 730) e dei giorni di pensione (rigo C4 colonna 2 del Mod. 730).

La detrazione per redditi di lavoro dipendente e pensione (**rigo 15C**) spetta nella misura indicata nella seguente tabella:

TABELLA – DETRAZIONE PER LAVORO DIPENDENTE E PENSIONE				
Redditi di lavoro dipendente e pensione				Detrazioni
		Fino a euro	6.197	1.146,53
oltre euro	6.197	Fino a euro	6.352	1.084,56
oltre euro	6.352	Fino a euro	6.507	1.032,91
oltre euro	6.507	Fino a euro	7.747	981,27
oltre euro	7.747	Fino a euro	7.902	903,80
oltre euro	7.902	Fino a euro	8.057	826,33
oltre euro	8.057	Fino a euro	8.212	748,86
oltre euro	8.212	Fino a euro	8.263	686,89
oltre euro	8.263	Fino a euro	8.780	650,74
oltre euro	8.780	Fino a euro	9.296	614,58
oltre euro	9.296	Fino a euro	9.813	578,43
oltre euro	9.813	Fino a euro	15.494	542,28
oltre euro	15.494	Fino a euro	20.658	490,63
oltre euro	20.658	Fino a euro	25.823	438,99
oltre euro	25.823	Fino a euro	30.987	387,34
oltre euro	30.987	Fino a euro	31.142	335,70
oltre euro	31.142	Fino a euro	36.152	284,05
oltre euro	36.152	Fino a euro	41.317	232,41
oltre euro	41.317	Fino a euro	46.481	180,76
oltre euro	46.481	Fino a euro	46.688	129,11
oltre euro	46.688	Fino a euro	51.646	77,47
oltre euro	51.646			51,65

12.12 DETERMINAZIONE DELLE ULTERIORI DETRAZIONI PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE DI DURATA INFERIORE ALL'ANNO O PER REDDITI DA PENSIONE (RIGO 15C DEL MOD. 730-3) – NORMATIVA IN VIGORE AL 31/12/2002

Le ulteriori detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilati per contratti a tempo indeterminato o determinato di durata inferiore all'anno e la ulteriore detrazione per redditi di pensione sono previste solo con riferimento alla normativa in vigore nel 2002; pertanto la loro determinazione è necessaria al fine dell'applicazione della clausola di salvaguardia.

Tali detrazioni devono essere riportate nel rigo 15C sommandole alle altre detrazioni previste per lavoro dipendente e pensione.

12.12.1 ULTERIORE DETRAZIONE PER REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE CON CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO DI DURATA INFERIORE ALL'ANNO

Se al reddito complessivo concorrono esclusivamente redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratti a tempo indeterminato di durata inferiore all'anno (redditi dichiarati nel quadro C, sez. I, per i quali non è stato indicato il valore "1" o il valore "2" nella relativa casella di colonna 1 e il numero di giorni indicato nel rigo C4 a colonna 1 è maggiore di zero ma inferiore a 365), determinare la detrazione spettante in relazione alla seguente tabella:

Tabella ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente e assimilati derivanti da contratti a tempo indeterminato di durata inferiore all'anno					
REDDITO COMPLESSIVO (Rigo 6 mod. 730/3)				DETRAZIONI	
		fino a euro	4.700,00	euro	155,00
oltre euro	4.700,00	fino a euro	4.803,00	euro	103,00
oltre euro	4.803,00	fino a euro	4.958,00	euro	52,00
oltre euro	4.958,00			euro	0,00

Non si perde il diritto a tale detrazione nel caso in cui vengano dichiarati anche redditi derivanti dal solo possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze per i quali spetta la deduzione per abitazione principale (l'importo del rigo 3 coincide con l'importo del rigo 7 del Mod. 730-3). Pertanto se è stato compilato il Quadro B, il campo "Utilizzo" di colonna 2 di tutti i righe compilati deve assumere esclusivamente:

- valori 1 e 5 e il reddito dell'abitazione principale è stato calcolato in base alla rendita nei casi in cui è stato dichiarato anche il "Canone di locazione";
- il valore 9 se nel campo "Casi particolari" è stato indicato il valore 1.

Si precisa che la presenza di un rigo del Quadro B con un utilizzo diverso dai valori di cui sopra non comporta la perdita del diritto alla detrazione nel caso in cui l'imponibile del fabbricato non concorra al reddito complessivo (rigo 6 del Mod. 730-3) in quanto l'imponibile stesso risulta essere inferiore a 50 centesimi di euro.

12.12.2 ULTERIORE DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE CON CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO DI DURATA INFERIORE ALL'ANNO E PER ASSEGNI PERIODICI DEL CONIUGE

Se al reddito complessivo concorrono esclusivamente una o più delle seguenti tipologie di reddito:

- redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratti a tempo determinato di durata inferiore all'anno (redditi dichiarati nel quadro C, sez. I, per i quali è stato indicato il valore "2" nella relativa casella di colonna 1 e il numero di giorni indicato nel rigo C4 a **colonna 1** è maggiore di zero ma inferiore a 365);
- redditi derivanti da assegni periodici percepiti in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili (redditi dichiarati nel Quadro C sez. II con la casella di colonna 1 impostata a "1"),

determinare la detrazione spettante in relazione alla seguente tabella:

Tabella ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente e assimilati derivanti da contratti a tempo determinato di durata inferiore all'anno e per assegni periodici del coniuge					
REDDITO COMPLESSIVO (Rigo 6 mod. 730/3)				DETRAZIONI	
		fino a euro	4.700,00	euro	207,00
oltre euro	4.700,00	fino a euro	5.165,00	euro	155,00
oltre euro	5.165,00	fino a euro	5.681,00	euro	103,00
oltre euro	5.681,00	fino a euro	6.197,00	euro	52,00
oltre euro	6.197,00			euro	0,00

Non si perde il diritto a tale detrazione nel caso in cui vengano dichiarati anche redditi derivanti dal solo possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze per i quali spetta la deduzione per abitazione principale (l'importo del rigo 3 coincide con l'importo del rigo 7 del Mod. 730-3). Pertanto se è stato compilato il Quadro B, il campo "Utilizzo" di colonna 2 di tutti i righe compilati deve assumere esclusivamente:

- valori 1 e 5 e il reddito dell'abitazione principale è stato calcolato in base alla rendita nei casi in cui è stato dichiarato anche il "Canone di locazione";
- il valore 9 se nel campo "Casi particolari" è stato indicato il valore 1.

Anche in questo caso, come per la detrazione per reddito di lavoro dipendente con contratti a tempo indeterminato di durata inferiore all'anno, si precisa che la presenza di un rigo del Quadro B con un utilizzo diverso dai valori di cui sopra non comporta la perdita del diritto alla detrazione nel caso in cui l'imponibile del fabbricato, essendo inferiore a 50 centesimi di euro, non concorra al reddito complessivo (rigo 6 del Mod. 730-3).

12.12.3 ULTERIORE DETRAZIONE PER I REDDITI DI PENSIONE

L'ulteriore detrazione per redditi di pensione spetta se alla formazione del reddito complessivo concorrono esclusivamente redditi di pensione ed, eventualmente:

- redditi per il solo possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, per i quali spetta la deduzione per abitazione principale (l'importo del rigo 3 coincide con l'importo del rigo 7 del Mod. 730-3). Pertanto se è stato compilato il Quadro B, il campo "Utilizzo" di colonna 2 di tutti i righi compilati deve assumere esclusivamente:
 - i valori 1 e 5 e il reddito dell'abitazione principale è stato calcolato in base alla rendita nei casi in cui è stato dichiarato anche il "Canone di locazione";
 - il valore 9 se nel campo "Casi particolari" è stato indicato il valore 1.
- redditi di terreni per un importo non superiore a euro 186 (somma dei rigi 1 e 2 del Mod. 730-3).

Si precisa che la presenza di un rigo del Quadro B con un utilizzo diverso dai valori di cui sopra non comporta la perdita del diritto alla detrazione nel caso in cui l'imponibile del fabbricato non concorra al reddito complessivo (rigo 6 del Mod. 730-3) in quanto l'imponibile stesso risulta essere inferiore a 50 centesimi di euro.

Inoltre la detrazione spetta anche nel caso in cui il contribuente abbia percepito redditi per lavoro socialmente utile (casella di colonna 1 dei rigi da C1 a C3 impostata a "3") qualora, con riferimento alle istruzioni relative al rigo 6 del prospetto di liquidazione (reddito complessivo), tali redditi non concorrano alla determinazione dell'importo da riportare nel rigo 6.

La detrazione spetta in relazione all'età ed al reddito da pensione, nella misura indicata nelle seguenti tabelle e deve essere rapportata ai giorni di pensione indicati nel rigo C4 **colonna 2** del Mod. 730 (per l'intero anno considerare 365):

ULTERIORE DETRAZIONE PER REDDITI DA PENSIONE PER ETÀ INFERIORE AI 75 ANNI				
Redditi da Pensione				Detrazione
Fino a euro	4.855			98,13
Oltre euro	4.855	fino a	9.296	61,97

ULTERIORE DETRAZIONE PER REDDITI DA PENSIONE PER ETÀ NON INFERIORE AI 75 ANNI				
Redditi da Pensione				Detrazione
Fino a euro	4.855			222,08
Oltre euro	4.855	Fino a	9.296	185,92
Oltre euro	9.296	Fino a	9.554	92,96
Oltre euro	9.554	Fino a	9.813	46,48

Per l'età si deve fare riferimento alla data di nascita. La detrazione spetta a decorrere dal periodo di imposta nel quale il contribuente ha compiuto il settantacinquesimo anno di età. Ad esempio, per il contribuente nato il **1° dicembre 1931**, si deve fare riferimento alla tabella per i soggetti di età non inferiore a 75 anni.

12.13 DETERMINAZIONE DELLE DETRAZIONI DI CUI ALLE SEZ. I E III DEL QUADRO E (RIGHI 16 E 17 MOD. 730-3)

12.13.1 LA DETRAZIONE SUGLI ONERI DELLA SEZ. I

Alle colonne 1 e/o 2 del rigo 16 va indicata la detrazione per gli oneri della Sez. I che è pari al 19% del totale di detti oneri tenendo conto delle modalità di calcolo specificate nel paragrafo 8.3.1. L'importo così ottenuto deve essere arrotondato all'unità di euro.

12.13.2 LA DETRAZIONE SUGLI ONERI DELLA SEZ. III

Alle colonne 1 e/o 2 del rigo 17 va indicata la detrazione per gli oneri della Sez. III che deve essere determinata con le seguenti modalità (tenendo conto anche di quanto specificato nel paragrafo 8.3.3).

Le modalità di determinazione della singola rata spettante sono diverse a seconda se, con riferimento ad ogni singolo rigo:

- non è compilata la casella "Rideterminazione rate" (col. 7);
- è compilata la casella "Rideterminazione rate" (col. 7), la casella "Codice" (col. 5) non è presente ed è il primo anno nel quale il contribuente si avvale della rideterminazione (è indicato il valore "1" nella casella di colonna 8 relativa alla rateizzazione in 3 o 5 rate) ;
- è compilata la casella "Rideterminazione rate" (col. 7), la casella "Codice" (col. 5) non è presente, ovvero è compilata con il codice "1", e l'anno per il quale il contribuente si avvale della rideterminazione è successivo al primo (è indicato il

valore “2” o il valore “3” nella casella di colonna 8 relativa alla rateizzazione in 3 o 5 rate) ;

- è compilata sia la casella “Rideterminazione rate” (col. 7) che la casella “Codice” (col. 5) con il codice “2” o “3”;

Di seguito si riportano le istruzioni relative ad ognuna delle situazioni sopra individuate.

CASO NEL QUALE NON È COMPILATA LA CASELLA “RIDETERMINAZIONE RATE”

Calcolare la rata spettante dividendo l'importo di colonna 9 per il numero di rate relative alla casella (col. 8) nella quale il contribuente ha indicato la rata corrente (3, 5 o 10); arrotondare all'unità di euro la rata così determinata.

CASO NEL QUALE È COMPILATA LA CASELLA “RIDETERMINAZIONE RATE” (COL. 7) , LA CASELLA “CODICE” (COL. 5) NON È PRESENTE ED E' IL PRIMO ANNO NEL QUALE IL CONTRIBUENTE SI AVVALE DELLA RIDETERMINAZIONE (è indicato il valore “1” nella casella di colonna 8 relativa alla rateizzazione in 3 o 5 rate)

In questo caso è necessario innanzitutto verificare se la compilazione del rigo risulta corretta. Pertanto determinare:

- Numero rate fruito = 2006 – Anno (di col. 1)

- Numero rate residue = numero rate indicato nella casella “Rideterminazione rate” (col. 7) diminuito del “Numero rate fruito”

A) Qualora il “Numero rate residue” sia inferiore o uguale al numero di rate per le quali si è optato per la rateizzazione (casella di col. 8) si dovrà operare come segue:

- se in colonna 7 (casella Rideterminazione) è stato indicato il valore 5 riportare, nella casella di col. 8 relativa alla rateizzazione in 5 rate, il “Numero rate fruito” + 1;

- se in colonna 7 (casella Rideterminazione) è stato indicato il valore 10 riportare, nella casella di col. 8 relativa alla rateizzazione in 10 rate, il “Numero rate fruito” + 1;

- il dato indicato nella casella “Rideterminazione rate” (col. 7) si deve considerare assente.

Il rigo così ridefinito deve essere riportato sia nel modello 730 cartaceo consegnato all'assistito (in sostituzione del dato originariamente indicato dal contribuente) che nella fornitura da trasmettere in “via telematica” all'Agenzia delle Entrate. Di tale situazione deve essere data comunicazione al contribuente con apposito messaggio.

Calcolare la rata spettante dividendo l'importo di colonna 9 per il numero di rate relative alla rateizzazione della casella di colonna 8 (ridefinita con le istruzioni di cui sopra); arrotondare all'unità di euro la rata così determinata.

Esempio:

RIGO COMPILATO DAL CONTRIBUENTE			
ANNO (col. 1)	RIDETERMINAZIONE (col. 7)	RATEIZZAZIONE (COL. 8)	IMPORTO (COL. 9)
1999	10	Nella casella relativa alla rateizzazione in cinque rate è stato indicato il valore 1	10.000

Numero rate fruite = 2006 – 1999 = 7 (anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005)

Numero rate residue = 10 – 7 = 3

Essendo il numero di rate residue (3) inferiore al numero di rate per le quali il contribuente ha optato per la rateizzazione (cinque rate) si deve procedere alla ridefinizione del rigo:

RIGO RIDEFINITO DAL SOGGETTO CHE PRESTA L'ASSISTENZA FISCALE			
ANNO (col. 1)	RIDETERMINAZIONE (col. 7)	RATEIZZAZIONE (COL. 8)	IMPORTO (COL. 9)
1999	NON COMPILATA	Nella casella relativa alla rateizzazione in dieci rate deve essere riportato il valore 8 .	10.000

Pertanto con riferimento al rigo così ridefinito la **rata spettante** è pari a:
 $10.000 / 10 = 1.000$

B) Qualora il “Numero rate residue” sia superiore al numero di rate per le quali si è optato per la rateizzazione (casella di col. 8) la rata spettante dovrà essere determinata con riferimento alle istruzioni seguenti. **Determinare:**

1) Il numero delle rate per le quali si è usufruito della detrazione con riferimento alla iniziale rateizzazione richiesta (N):

$$N = 2006 - \text{Anno (di col. 1)} - \text{numero rate di col. 8} + 1$$

2) L'importo della singola rata per la quale si è fruito della detrazione con riferimento alla iniziale rateizzazione richiesta (R):

$$R = \text{importo di col. 9} / \text{numero rate indicato nella casella "Rideterminazione rate"}$$

3) L'importo della spesa residua per la quale il contribuente si avvale della rideterminazione (S):

$$S = \text{importo di col. 9} - (N \times R)$$

4) La Rata spettante è pari al valore di "S" come sopra determinato diviso il numero di rate relative alla casella nella quale il contribuente ha indicato la rata corrente (3 o 5); arrotondare all'unità di euro la rata così determinata.

Esempio:

ANNO (col. 1)	RIDETERMINAZIONE RATE (col. 7)	RATEIZZAZIONE (col. 8)	IMPORTO (col. 9)
2002	10	Nella casella relativa alla rateizzazione in tre rate è stato indicato il valore 1	10.000,00

Si calcola il numero delle rate per le quali si è usufruito della detrazione con riferimento alla iniziale rateizzazione richiesta (N)

$$N = (2006 - 2002 - 1 + 1) = 4 \quad (\text{anni 2002, 2003, 2004 e 2005})$$

Si calcola l'importo della singola rata per la quale si è fruito della detrazione con riferimento alla iniziale rateizzazione richiesta (R)

$$R = 10.000 / 10 = 1.000$$

Si calcola l'importo della spesa residua per la quale il contribuente si è avvalso della rideterminazione (S)

$$S = 10.000 - (4 \times 1.000) = 6.000$$

Si calcola l'importo della rata spettante per l'anno di imposta 2006:

$$\text{Rata spettante} = 6.000 / 3 = 2.000$$

CASO NEL QUALE È COMPILATA LA CASELLA “RIDETERMINAZIONE RATE” (COL. 7), LA CASELLA “CODICE” (COL. 5) NON È PRESENTE OVVERO È COMPILATA CON IL CODICE “1”, E L’ANNO PER IL QUALE IL CONTRIBUENTE SI AVVALE DELLA RIDETERMINAZIONE È SUCCESSIVO AL PRIMO (è indicato il valore “2” o il valore “3” nella casella di colonna 8 relativa alla rateizzazione in 3 o 5 rate)

Determinare la rata spettante con riferimento alle istruzioni seguenti. Calcolare:

1) Il numero delle rate per le quali si è usufruito della detrazione con riferimento alla iniziale rateizzazione richiesta (N):

$$N = 2006 - \text{Anno (di col. 1)} - \text{numero rate di col. 8} + 1$$

2) L’importo della singola rata per la quale si è fruito della detrazione con riferimento alla iniziale rateizzazione richiesta (R):

$$R = \text{importo di col. 9} / \text{numero rate indicato nella casella “Rideterminazione rate”}$$

3) L’importo della spesa residua per la quale il contribuente si è avvalso della rideterminazione (S):

$$S = \text{importo di col. 9} - (N \times R)$$

4) La Rata spettante è pari al valore di “S” come sopra determinato diviso il numero di rate relative alla casella nella quale il contribuente ha indicato la rata corrente (3 o 5); arrotondare all’unità di euro la rata così determinata.

Esempio:

ANNO (col. 1)	RIDETERMINAZIONE RATE (col. 7)	RATEIZZAZIONE (col. 8)	IMPORTO (col. 9)
2001	10	Nella casella relativa alla rateizzazione in tre rate è stato indicato il valore 3	10.000,00

Si calcola Il numero delle rate per le quali si è usufruito della detrazione con riferimento alla iniziale rateizzazione richiesta (N)

$$N = (2006 - 2001 - 3 + 1) = 3 \quad (\text{anni 2001,2002 e 2003})$$

Si calcola l'importo della singola rata per la quale si è fruito della detrazione con riferimento alla iniziale rateizzazione richiesta (R)

$$R = 10.000 / 10 = 1.000$$

Si calcola l'importo della spesa residua per la quale il contribuente si è avvalso della rideterminazione (S)

$$S = 10.000 - (3 \times 1.000) = 7.000$$

Si calcola l'importo della rata spettante per l'anno di imposta 2006:

$$\text{Rata spettante} = 7.000 / 3 = 2.333$$

CASO NEL QUALE È COMPILATA SIA LA CASELLA "RIDETERMINAZIONE RATE" (COL. 7) CHE LA CASELLA "CODICE" (COL. 5) CON IL CODICE "2" O "3";

Determinare la rata spettante con riferimento alle istruzioni seguenti. Calcolare:

1) Il numero delle rate per le quali si è usufruito della detrazione relativa alla iniziale rateizzazione in 10 anni (A):

$$A = 2006 - \text{Anno (di col. 1)} - \text{Numero rate di col. 8}$$

2) L'importo della singola rata per la quale si è fruito della detrazione relativa alla iniziale rateizzazione in 10 anni (B):

$$B = \frac{\text{importo di col. 9}}{10}$$

3) L'importo della rata per la quale si è fruito della detrazione relativa alla prima rideterminazione in 5 anni (C):

$$C = \frac{\text{importo di col. 9} - (A \times B)}{5}$$

4) Importo della rata spettante per il presente anno d'imposta (D):

$$D = \frac{\text{importo di col. 9} - (A \times B) - C}{3}$$

Arrotondare all'unità di euro la rata così determinata.

Esempio n. 1:

ANNO (col. 1)	Codice (col. 5)	RIDETERMINAZIONE RATE (col. 7)	RATEIZZAZIONE (col. 8)	IMPORTO (col. 9)
2000	2	10	Nella casella relativa alla rateizzazione in tre rate è stato indicato il valore 3	10.000,00

Si calcola il numero di rate per le quali si è usufruito della detrazione relativa alla iniziale rateizzazione in 10 anni:

$$\mathbf{A} = 2006 - 2000 - 3 = 3 \quad (\text{anni } 2000, 2001 \text{ e } 2002)$$

Si calcola l'importo della singola rata per la quale si è fruito della detrazione relativa alla iniziale rateizzazione in 10 anni:

$$\mathbf{B} = 10.000 / 10 = 1.000$$

Si calcola l'importo della rata per la quale si è fruito della detrazione relativa alla prima rideterminazione in 5 anni (anno d'imposta 2003):

$$\mathbf{C} = (10.000 - (3 \times 1.000)) / 5 = 7.000 / 5 = 1.400$$

Si calcola l'importo della rata spettante per l'anno 2006:

$$\mathbf{D} = (10.000 - 3.000 - 1.400) / 3 = 5.600 / 3 = 1.867$$

Esempio n. 2:

ANNO (col. 1)	Codice (col. 5)	RIDETERMINAZIONE RATE (col. 7)	RATEIZZAZIONE (col. 8)	IMPORTO (col. 9)
2002	2	10	Nella casella relativa alla rateizzazione in tre rate è stato indicato il valore 2	10.000,00

Si calcola il numero di rate per le quali si è usufruito della detrazione relativa alla iniziale rateizzazione in 10 anni:

$$A = 2006 - 2002 - 2 = 2 \quad (\text{anni 2002 e 2003})$$

Si calcola l'importo della singola rata per la quale si è fruito della detrazione relativa alla iniziale rateizzazione in 10 anni:

$$B = 10.000 / 10 = 1.000$$

Si calcola l'importo della rata per la quale si è fruito della detrazione relativa alla prima rideterminazione in 5 anni (anno d'imposta 2004):

$$C = (10.000 - (2 \times 1.000)) / 5 = 8.000 / 5 = 1.600$$

Si calcola l'importo della rata spettante per l'anno 2006:

$$D = (10.000 - 2.000 - 1.600) / 3 = 6.400 / 3 = 2.133$$

DETERMINAZIONE DELLA DETRAZIONE SPETTANTE

Detrazione al 41%

Calcolare il totale delle rate spettanti, come sopra determinate, per le quali l'anno indicato a colonna 1 è inferiore al 2000, ovvero è uguale al 2006 e nella casella di colonna 2 è stato indicato il codice 1 e non è stato indicato il codice "3" nella casella "vedere istruzioni" di colonna 4 (per le spese sostenute nel 2006 e relative alla salvaguardia dei boschi si continua ad applicare la detrazione nella misura del 36% così come previsto dal comma 117 della Legge 23/12/2005 n. 266 - Finanziaria 2006, il quale nel prorogare l'agevolazione non ha modificato la misura della detrazione).

Sull'importo così ottenuto calcolare il 41% e arrotondare il risultato all'unità di euro.

Detrazione al 36%

Calcolare il totale delle rate spettanti, come sopra determinate, per le quali l'anno indicato a colonna 1 è uguale a: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 ovvero è uguale al 2006 e nella casella di colonna 2 è indicato il codice 2 ovvero è uguale al 2006 e nella casella di colonna 4 è indicato il codice 3 (boschi) indipendentemente dal valore della casella di colonna 2. Sull'importo così ottenuto calcolare il 36% e arrotondare il risultato all'unità di euro;

Riportare l'importo delle detrazioni spettanti nella misura del 36% e del 41 % così determinate nel rigo 17 del Mod. 730-3.

12.14 DETRAZIONE D'IMPOSTA PER GLI ONERI DI CUI ALLA SEZ. IV - RIGO 18 DEL MOD. 730-3

Il **rigo 18** è riservato all'indicazione delle detrazioni per gli oneri indicati nei rigi **da E32 a E35** della Sez. IV del quadro E.

Le spese per addetti all'assistenza personale indicate nel rigo **E36** (per le quali è prevista una deduzione dal reddito complessivo) trovano la loro collocazione (per la parte di deduzione spettante) nel rigo 10 del prospetto di liquidazione, insieme agli altri oneri di famiglia; si rimanda alle istruzioni contenute nel paragrafo 12.6 per le modalità di determinazione delle deduzioni spettanti per oneri di famiglia.

Pertanto in questo rigo devono essere riportate le seguenti detrazioni:

1) Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale

Tale detrazione deve essere calcolata in funzione di quanto dichiarato dal contribuente nel rigo E32 e nella misura prevista nella seguente tabella:

Tabella detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale					
REDDITO COMPLESSIVO (Rigo 6 mod. 730/3)				DETRAZIONI	
		fino a euro	15.494,00	euro	495,80
oltre euro	15.494,00	fino a euro	30.987,00	euro	247,90
oltre euro	30.987,00			euro	0,00

La detrazione deve essere rapportata al periodo, espresso in giorni, indicato dal contribuente nel rigo E32 colonna 1 ed alla percentuale di detrazione spettante, indicata nel rigo E32 colonna 2. Qualora siano stati compilati più rigi (ad esempio contribuente per il quale sia variata nel corso dell'anno la percentuale di spettanza della detrazione), la detrazione spettante è pari alla somma delle quote di detrazione calcolate per ogni singolo rigo.

2) Detrazione per canone di locazione spettante ai lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro

Tale detrazione deve essere calcolata in funzione di quanto dichiarato dal contribuente nel rigo E33 e nella misura prevista nella seguente tabella:

Tabella detrazione per canone di locazione spettante ai lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro					
REDDITO COMPLESSIVO (Rigo 6 mod. 730/3)				DETRAZIONI	
		fino a euro	15.494,00	euro	991,60
oltre euro	15.494,00	fino a euro	30.987,00	euro	495,80
oltre euro	30.987,00			euro	0,00

La detrazione deve essere rapportata al periodo, espresso in giorni, indicato dal contribuente nel rigo E33 colonna 1 ed alla percentuale di detrazione spettante, indicata nel rigo E33 colonna 2. Qualora siano stati compilati più rigi (ad esempio contribuente per il quale sia variata nel corso dell'anno la percentuale di spettanza della detrazione), la detrazione spettante è pari alla somma delle quote di detrazione calcolate per ogni singolo rigo.

Detrazione relativa alle spese di mantenimento dei cani guida

Tale detrazione è pari a euro 516,46 e deve essere riconosciuta se il contribuente ha barrato la casella del rigo **E34**.

Altre detrazioni di cui al rigo E35

Detrazione borsa di studio codice "1" nella colonna 1 del rigo **E35**

Tale detrazione deve essere riconosciuta per l'intero importo indicato dal contribuente.

Detrazione per donazioni effettuate all'ospedale Galliera di Genova codice "2" nella colonna 1 del rigo **E35**

Tale detrazione deve essere riconosciuta per un importo non superiore al 30% dell'imposta lorda.

Ai fini della verifica della clausola di salvaguardia è necessario verificare il limite del 30% con riferimento all'imposta lorda determinata con le **tre** normative considerate:

- Rigo 13A (normativa in vigore nel 2006)
- Rigo 13B (normativa in vigore nel 2004)
- Rigo 13C (normativa in vigore nel 2002)

Pertanto **nel rigo 18A (normativa 2006) dovranno essere riportate le seguenti detrazioni:**

- detrazione per inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale;
- detrazione per canone di locazione spettante ai lavoratori che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro;
- detrazione per mantenimento dei cani guida;
- detrazione borsa di studio;
- *detrazione per donazioni effettuate all'ospedale Galliera di Genova riconosciute per un importo non superiore al 30% dell'imposta lorda di cui al **Rigo 13A**.*

nel rigo_18B (normativa 2004) dovranno essere riportate le seguenti detrazioni:

- detrazione per inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale;
- detrazione per canone di locazione spettante ai lavoratori che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro;
- detrazione per mantenimento dei cani guida;
- detrazione borsa di studio;
- *detrazione per donazioni effettuate all'ospedale Galliera di Genova riconosciute per un importo non superiore al 30% dell'imposta lorda di cui al **Rigo 13B**.*

nel rigo 18C (normativa 2002) dovranno essere riportate le seguenti detrazioni:

- detrazione per inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale;
- detrazione per canone di locazione spettante ai lavoratori che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro;
- detrazione per mantenimento dei cani guida;
- detrazione borsa di studio;
- *detrazione per donazioni effettuate all'ospedale Galliera di Genova riconosciute per un importo non superiore al 30% dell'imposta lorda di cui al **Rigo 13C**.*

12.15 DETERMINAZIONE CREDITI D'IMPOSTA (RIGHI 19 E 20 DEL MOD. 730-3)

12.15.1 CREDITO D'IMPOSTA PER IL RIACQUISTO DELLA PRIMA CASA - RIGO 19 DEL MOD. 730-3

Il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa deve essere calcolato solo se il contribuente ha compilato il rigo G1.

L'utilizzo di tale credito (per il quale non può essere richiesto il rimborso) deve essere effettuato dopo aver sottratto dall'imposta lorda tutte le detrazioni spettanti; l'eventuale eccedenza non utilizzata può essere portata in compensazione.

In considerazione del fatto che l'imposta lorda e le detrazioni per lavoro dipendente o pensione e per familiari a carico possono risultare diverse, a seconda della normativa di riferimento (2002, 2004 e 2006), è necessario determinare, in relazione alle tre normative, l'importo del credito utilizzato (**rigo 19**) e l'eventuale residuo da utilizzare in compensazione (**rigo 53**).

12.15.1.1 A) NORMATIVA IN VIGORE NEL 2006 – RIGHI 19A E 53A

E' necessario procedere come segue:

- a) determinare l'ammontare del credito spettante:

**Credito d'imposta = rigo G1 col. 1 + rigo G1 col. 2 – rigo G1 col. 3
ricondere a zero se il risultato è minore di zero.**

- b) determinare l'importo utilizzabile secondo la seguente formula:

rigo 13A col. 1 e/o 2 – rigo 16 col. 1 e/o 2 – rigo 17 col. 1 e/o 2 – rigo 18A col. 1 e/o 2

- c) se l'importo calcolato secondo quanto descritto al precedente **punto b)** risulta essere minore o uguale a zero riportare l'intero importo del **Credito d'imposta** come determinato al punto a) nel rigo 53A colonna 1 e/o 2 del mod. 730-3 non riportando nulla nel rigo **19A** colonna 1 e/o 2;

- d) se l'importo calcolato secondo quanto descritto al precedente **punto b)** risulta essere maggiore di zero calcolare:

KA = importo calcolato secondo quanto descritto al precedente **punto b)** – l'importo del Credito d'imposta come determinato al punto a);

se **KA** risulta maggiore o uguale a zero riportare nel rigo **19A** colonna 1 e/o 2 del mod. 730-3 l'intero importo del **Credito d'imposta** e non riportare nulla nel rigo 53A colonna 1 e/o 2;

se **KA** risulta minore di zero riportare nel rigo **19A** colonna 1 e/o 2 del mod. 730-3 l'importo calcolato secondo quanto descritto al precedente **punto b)**, e nel rigo **53A** colonna 1 e/o 2 la differenza tra l'importo del **Credito d'imposta** e quanto riportato nel rigo **19A** colonna 1 e/o 2.

12.15.1.2 B) NORMATIVA IN VIGORE NEL 2004 – RIGHI 19B E 53B

E' necessario procedere come segue:

- a) determinare l'ammontare del credito spettante:

**Credito d'imposta = rigo G1 col. 1 + rigo G1 col. 2 – rigo G1 col. 3
ricondere a zero se il risultato è minore di zero.**

- b) determinare l'importo utilizzabile secondo la seguente formula:

**rigo 13B col. 1 e/o 2 – rigo 14 col. 1 e/o 2 – rigo 15B col. 1 e/o 2 – rigo 16 col. 1 e/o 2 –
rigo 17 col. 1 e/o 2 – rigo 18B col. 1 e/o 2**

- c) se l'importo calcolato secondo quanto descritto al precedente **punto b)** risulta essere minore o uguale a zero riportare l'intero importo del **Credito d'imposta** come determinato al punto a) nel rigo **53B** colonna 1 e/o 2 del mod. 730-3 non riportando nulla nel rigo **19B** colonna 1 e/o 2;

- d) se l'importo calcolato secondo quanto descritto al precedente **punto b)** risulta essere maggiore di zero calcolare:

KB = importo calcolato secondo quanto descritto al precedente **punto b)** – l'importo del **Credito d'imposta** come determinato al **punto a)**;

se **KB** risulta maggiore o uguale a zero riportare nel rigo **19B** colonna 1 e/o 2 del mod. 730-3 l'intero importo del **Credito d'imposta** e non riportare nulla nel rigo **53B** colonna 1 e/o 2;

se **KB** risulta minore di zero riportare nel rigo **19B** colonna 1 e/o 2 del mod. 730-3 l'importo calcolato secondo quanto descritto al precedente **punto b)**, e nel rigo **53B** colonna 1 e/o 2 la differenza tra l'importo del **Credito d'imposta** e quanto riportato nel rigo **19B** colonna 1 e/o 2.

12.15.1.3 C) NORMATIVA IN VIGORE NEL 2002 – RIGHI 19C E 53C

E' necessario procedere come segue:

a) determinare l'ammontare del credito spettante:

**Credito d'imposta = rigo G1 col. 1 + rigo G1 col. 2 – rigo G1 col. 3
ricondere a zero se il risultato è minore di zero.**

b) determinare l'importo utilizzabile secondo la seguente formula:

**rigo 13C col. 1 e/o 2 – rigo 14 col. 1 e/o 2 – rigo 15C col. 1 e/o 2 – rigo 16 col. 1 e/o 2 –
rigo 17 col. 1 e/o 2 – rigo 18C col. 1 e/o 2**

c) se l'importo calcolato secondo quanto descritto al precedente **punto b)** risulta essere minore o uguale a zero riportare l'intero importo del **Credito d'imposta** come determinato al punto a) nel rigo **53C** colonna 1 e/o 2 del mod. 730-3 non riportando nulla nel rigo **19C** colonna 1 e/o 2;

d) se l'importo calcolato secondo quanto descritto al precedente **punto b)** risulta essere maggiore di zero calcolare:

KC = importo calcolato secondo quanto descritto al precedente **punto b)** – l'importo del **Credito d'imposta** come determinato al **punto a)**;

se **KC** risulta maggiore o uguale a zero riportare nel rigo **19C** colonna 1 e/o 2 del mod. 730-3 l'intero importo del **Credito d'imposta** e non riportare nulla nel rigo **53C** colonna 1 e/o 2;

se **KC** risulta minore di zero riportare nel rigo **19C** colonna 1 e/o 2 del mod. 730-3 l'importo calcolato secondo quanto descritto al precedente **punto b)**, e nel rigo **53C** colonna 1 e/o 2 la differenza tra l'importo del **Credito d'imposta** e quanto riportato nel rigo **19C** colonna 1 e/o 2.

12.15.2 CREDITO D'IMPOSTA PER L'INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE - RIGO 20 DEL MOD. 730-3

Il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione deve essere calcolato solo se il contribuente ha compilato il rigo G3.

L'utilizzo di tale credito (per il quale non può essere richiesto il rimborso) deve essere effettuato dopo aver sottratto dall'imposta lorda tutte le detrazioni spettanti e il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa; l'eventuale eccedenza non utilizzata può essere portata in compensazione.

In considerazione del fatto che l'imposta lorda e le detrazioni per lavoro dipendente o pensione e per familiari a carico possono risultare diverse, a seconda della normativa di riferimento (2002, 2004 e 2006), è necessario determinare, in relazione alle tre normative, l'importo del credito utilizzato (**rigo 20**) e l'eventuale residuo da utilizzare in compensazione (**rigo 54**)

12.15.2.1 **NORMATIVA IN VIGORE NEL 2006 – RIGHI 20A E 54A**

A tal fine è necessario procedere come segue:

a) determinare l'ammontare del credito spettante:

Credito d'imposta = rigo G3 col. 1 + rigo G3 col. 2 – rigo G3 col. 3

ricorrere a zero se il risultato è minore di zero.

b) determinare l'importo utilizzabile secondo la seguente formula:

**rigo 13A col. 1 e/o 2 – rigo 16 col. 1 e/o 2 – rigo 17 col. 1 e/o 2 – rigo 18A col. 1 e/o 2 –
rigo 19A col. 1 e/o 2**

c) se l'importo calcolato secondo quanto descritto al precedente punto b) risulta essere minore o uguale a zero riportare l'intero importo del **Credito d'imposta** nel rigo **54A** colonna 1 e/o 2 del mod. 730-3 non indicando nulla nel rigo **20A** colonna 1 e/o 2;

d) se l'importo calcolato secondo quanto descritto al precedente punto b) risulta essere maggiore di zero calcolare:

ZA = importo calcolato secondo quanto descritto al precedente punto b) – Credito d'imposta;

se **ZA** risulta maggiore o uguale a zero riportare nel rigo **20A** colonna 1 e/o 2 del mod. 730-3 l'intero importo del **Credito d'imposta** e non indicare nulla nel rigo **54A** colonna 1 e/o 2;

se **ZA** risulta minore di zero riportare nel rigo **20A** colonna 1 e/o 2 del mod. 730-3 l'importo calcolato secondo quanto descritto al precedente punto b), e nel rigo **54A** colonna 1 e/o 2 la differenza tra l'importo del **Credito d'imposta** e quanto riportato nel rigo **20A** colonna 1 e/o 2.

12.15.2.2 NORMATIVA IN VIGORE NEL 2004 – RIGHI 20B E 54B

A tal fine è necessario procedere come segue:

a) determinare l'ammontare del credito spettante:

Credito d'imposta = rigo G3 col. 1 + rigo G3 col. 2 – rigo G3 col. 3
ricondere a zero se il risultato è minore di zero.

b) determinare l'importo utilizzabile secondo la seguente formula:

**rigo 13B col. 1 e/o 2 – rigo 14 col. 1 e/o 2 – rigo 15B col. 1 e/o 2 – rigo 16 col. 1 e/o 2 –
rigo 17 col. 1 e/o 2 – rigo 18B col. 1 e/o 2 – rigo 19B col. 1 e/o 2**

c) se l'importo calcolato secondo quanto descritto al precedente punto b) risulta essere minore o uguale a zero riportare l'intero importo del **Credito d'imposta** nel rigo **54B** colonna 1 e/o 2 del mod. 730-3 non indicando nulla nel rigo **20B** colonna 1 e/o 2;

d) se l'importo calcolato secondo quanto descritto al precedente punto b) risulta essere maggiore di zero calcolare:

ZB = importo calcolato secondo quanto descritto al precedente punto b) – Credito d'imposta;

se **ZB** risulta maggiore o uguale a zero riportare nel rigo **20B** colonna 1 e/o 2 del mod. 730-3 l'intero importo del **Credito d'imposta** e non indicare nulla nel rigo **54B** colonna 1 e/o 2;

se **ZB** risulta minore di zero riportare nel rigo **20B** colonna 1 e/o 2 del mod. 730-3 l'importo calcolato secondo quanto descritto al precedente punto b), e nel rigo **54B** colonna 1 e/o 2 la differenza tra l'importo del **Credito d'imposta** e quanto riportato nel rigo **20B** colonna 1 e/o 2.

12.15.2.3 NORMATIVA IN VIGORE NEL 2002 – RIGHI 20C E 54C

A tal fine è necessario procedere come segue:

a) determinare l'ammontare del credito spettante:

Credito d'imposta = rigo G3 col. 1 + rigo G3 col. 2 – rigo G3 col. 3
ricondere a zero se il risultato è minore di zero.

b) determinare l'importo utilizzabile secondo la seguente formula:

**rigo 13C col. 1 e/o 2 – rigo 14 col. 1 e/o 2 – rigo 15C col. 1 e/o 2 – rigo 16 col. 1 e/o 2 –
rigo 17 col. 1 e/o 2 - rigo 18C col. 1 e/o 2 - rigo 19C col. 1 e/o 2**

c) se l'importo calcolato secondo quanto descritto al precedente punto b) risulta essere minore o uguale a zero riportare l'intero importo del **Credito d'imposta** nel rigo **54C** colonna 1 e/o 2 del mod. 730-3 non indicando nulla nel rigo **20C** colonna 1 e/o 2;

d) se l'importo calcolato secondo quanto descritto al precedente punto b) risulta essere maggiore di zero calcolare:

ZC = importo calcolato secondo quanto descritto al precedente punto b) – **Credito d'imposta**;

se **ZC** risulta maggiore o uguale a zero riportare nel rigo **20C** colonna 1 e/o 2 del mod. 730-3 l'intero importo del **Credito d'imposta** e non indicare nulla nel rigo **54C** colonna 1 e/o 2;

se **ZC** risulta minore di zero riportare nel rigo **20C** colonna 1 e/o 2 del mod. 730-3 l'importo calcolato secondo quanto descritto al precedente punto b), e nel rigo **54C** colonna 1 e/o 2 la differenza tra l'importo del **Credito d'imposta** e quanto riportato nel rigo **20C** colonna 1 e/o 2.

12.16 TOTALE DETRAZIONI E CREDITO DI IMPOSTA – RIGO 21 DEL MOD. 730-3

Ai fini della verifica della clausola di salvaguardia è necessario determinare il totale delle detrazioni e dei crediti d'imposta con riferimento alle **tre** normative considerate (2002, 2004 e **2006**).

12.16.1 NORMATIVA IN VIGORE NEL 2006 – RIGO 21A

Alle colonne 1 e/o 2 del rigo **21A** va riportato il totale delle detrazioni e dei crediti d'imposta come di seguito evidenziato:

- detrazione per oneri di cui alle Sez. I del quadro E (importo di rigo **16** colonna 1 e/o 2);
- detrazione per oneri di cui alla Sez. III del quadro E (importo di rigo **17** colonna 1 e/o 2);
- detrazione per oneri di cui alla Sez. IV del quadro E (importo di rigo **18A** colonna 1 e/o 2);
- credito d'imposta per il riacquisto della prima casa (importo di rigo **19A** colonna 1 e/o 2);
- credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione (importo di rigo **20A** colonna 1 e/o 2).

12.16.2 NORMATIVA IN VIGORE NEL 2004 – RIGO 21B

Alle colonne 1 e/o 2 del rigo **21B** va riportato il totale delle detrazioni e dei crediti d'imposta come di seguito evidenziato:

- detrazione per coniuge e familiari a carico (rigo **14** colonna 1 e/o 2);
- detrazione per redditi di lavoro dipendente o pensione (rigo **15B** colonna 1 e/o 2);
- detrazione per oneri di cui alle Sez. I del quadro E (importo di rigo **16** colonna 1 e/o 2);

- detrazione per oneri di cui alle Sez. III del quadro E (importo di rigo **17** colonna 1 e/o 2);
- detrazione per oneri di cui alla Sez. IV del quadro E (importo di rigo **18B** colonna 1 e/o 2);
- credito d'imposta per il riacquisto della prima casa (importo di rigo **19B** colonna 1 e/o 2);
- credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione (importo di rigo **20B** colonna 1 e/o 2).

12.16.3 **NORMATIVA IN VIGORE NEL 2002 – RIGO 21C**

Alle colonne 1 e/o 2 del rigo **21C** va riportato il totale delle detrazioni e dei crediti d'imposta come di seguito evidenziato:

- detrazione per coniuge e familiari a carico (rigo **14** colonna 1 e/o 2);
- detrazione per redditi di lavoro dipendente o pensione (rigo **15C** colonna 1 e/o 2);
- detrazione per oneri di cui alle Sez. I del quadro E (importo di rigo **16** colonna 1 e/o 2);
- detrazione per oneri di cui alle Sez. III del quadro E (importo di rigo **17** colonna 1 e/o 2);
- detrazione per oneri di cui alla Sez. IV del quadro E (importo di rigo **18C** colonna 1 e/o 2);
- credito d'imposta per il riacquisto della prima casa (importo di rigo **19C** colonna 1 e/o 2);
- credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione (importo di rigo **20C** colonna 1 e/o 2).

12.17 **IMPOSTA NETTA – RIGO 22 DEL MOD. 730-3**

Ai fini della verifica della clausola di salvaguardia è necessario determinare l'imposta netta con riferimento alle **tre** normative considerate (2002, 2004 e **2006**).

12.17.1 **NORMATIVA IN VIGORE NEL 2006 – RIGO 22A**

L'imposta netta da riportare alle colonne 1 e/o 2 del rigo 22A è pari a:

Imposta netta = rigo 13A – rigo 21A (se il risultato è negativo riportare zero)

Si ricorda che l'art. 13, comma 1-bis, secondo periodo, del TUIR ha previsto che per i contribuenti al cui reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione superiori a 7.500 ma non a 7.800 euro, redditi di terreni per un importo non superiore a 186 euro e redditi da immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, non è dovuta la parte d'imposta netta eventualmente eccedente la differenza tra il reddito complessivo, diminuito degli eventuali redditi di terreni e da abitazione principale, ed euro 7.500.

Pertanto, se alla formazione del reddito complessivo concorrono esclusivamente redditi di pensione (righe da C1 a C3 del quadro C per i quali nella relativa casella di colonna 1 è stato

indicato il codice "1") per un importo complessivamente superiore a 7.500 ma non a 7.800 euro ed eventualmente:

- redditi per il solo possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, per i quali spetta la deduzione per abitazione principale (l'importo del rigo 3 coincide con l'importo del **rigo 7** del Mod. 730-3);
(Se è stato compilato il Quadro B, il campo "Utilizzo" di colonna 2 di tutti i rigi compilati deve assumere esclusivamente:
 - i valori 1 e 5 e il reddito dell'abitazione principale è stato calcolato in base alla rendita nei casi in cui è stato dichiarato anche il "Canone di locazione";
 - il valore 9 se nel campo "Casi particolari" è stato indicato il valore 1)
- redditi di terreni per un importo non superiore a euro 186 (somma dei rigi 1 e 2 del Mod.730-3)

L'imposta netta deve essere determinata con le seguenti modalità:

N = rigo 13A – rigo 21A (se il risultato è negativo ricondurre a zero)

Imposta Massima = rigo 6 – (rigo 1 + rigo 2 + rigo 3) – 7.500

L'imposta netta, da riportare alle colonne 1 e/o 2 del **rigo 22A**, è costituita dal minore tra l'importo dell'Imposta Massima e l'importo di "N" come sopra determinati.

12.17.2 NORMATIVA IN VIGORE NEL 2004 – RIGO 22B

L'imposta netta da riportare alle colonne 1 e/o 2 del rigo 22B è pari a:

Imposta netta = rigo 13B – rigo 21B (se il risultato è negativo riportare zero)

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono esclusivamente redditi di pensione (rigi da C1 a C3 del quadro C per i quali nella relativa casella di colonna 1 è stato indicato il codice "1") per un importo complessivamente superiore a 7.500 ma non a 7.800 euro ed eventualmente:

- redditi per il solo possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, per i quali spetta la deduzione per abitazione principale (l'importo del rigo 3 coincide con l'importo del **rigo 7** del Mod. 730-3);
(Se è stato compilato il Quadro B, il campo "Utilizzo" di colonna 2 di tutti i rigi compilati deve assumere esclusivamente:
 - i valori 1 e 5 e il reddito dell'abitazione principale è stato calcolato in base alla rendita nei casi in cui è stato dichiarato anche il "Canone di locazione";
 - il valore 9 se nel campo "Casi particolari" è stato indicato il valore 1)

- redditi di terreni per un importo non superiore a euro 186 (somma dei rigi 1 e 2 del Mod.730-3)

l'imposta netta deve essere determinata con le seguenti modalità:

$$N = \text{rigo 13B} - \text{rigo 21B} \quad (\text{se il risultato è negativo ricondurre a zero})$$

$$\text{Imposta Massima} = \text{rigo 6} - (\text{rigo 1} + \text{rigo 2} + \text{rigo 3}) - 7.500$$

L' imposta netta, da riportare alle colonne 1 e/o 2 del **rigo 22B**, è costituita dal minore tra l'importo dell'Imposta Massima e l'importo di "N" come sopra determinati.

12.17.3 NORMATIVA IN VIGORE NEL 2002 – RIGO 22C

Alle colonne 1 e/o 2 del rigo **22C** va riportata l'imposta netta, ottenuta sottraendo dall'importo di rigo **13C** quello del rigo **21C**; se il risultato è negativo indicare zero.

12.18 VERIFICA DELLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Come già precisato, il soggetto che presta l'assistenza fiscale deve riconoscere al contribuente il trattamento fiscale più favorevole tra quello risultante dall'applicazione delle tre normative considerate (2002, 2004 e 2006).

Al fine di individuare il trattamento più favorevole devono essere confrontati i valori dell'imposta netta determinati con riferimento alle tre normative utilizzando le istruzioni che seguono.

NORMATIVA DEL 2006 PIÙ FAVOREVOLE

Qualora l'imposta netta di cui al **rigo 22A** (normativa 2006) sia inferiore o uguale sia all'imposta netta di cui al **rigo 22B** (normativa 2004) che all'imposta netta di cui al **rigo 22C** (normativa 2002) dovrà essere applicato al contribuente il trattamento fiscale relativo alla normativa 2006. Pertanto, nel modello 730-3 da rilasciare al contribuente e da trasmettere in via telematica all'Amministrazione finanziaria, nei **rigi 11, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 53 e 54** dovranno essere riportati rispettivamente gli importi calcolati e denominati come **11A, 13A, 18A, 19A, 20A, 21A, 22A, 53A e 54A**; nel **rigo 9** dovrà essere riportata la deduzione di cui all'art. 11 del TUIR come in precedenza calcolata; nel **rigo 10** dovrà essere riportata la deduzione di cui all'art. 12 del TUIR come in precedenza calcolata; i **rigi 14 e 15** non dovranno essere compilati.

NORMATIVA DEL 2004 PIÙ FAVOREVOLE

Qualora l'imposta netta di cui al **rigo 22B** (normativa 2004) sia inferiore all'imposta netta di cui al **rigo 22A** (normativa 2006) ed inferiore o uguale all'imposta netta di cui al **rigo 22C** (normativa 2002) dovrà essere applicato al contribuente il trattamento fiscale relativo alla normativa 2004. Pertanto, nel modello 730-3 da rilasciare al contribuente e da trasmettere in via telematica all'Amministrazione finanziaria, nei **righe 11, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 53 e 54** dovranno essere riportati rispettivamente gli importi calcolati e denominati come **11B, 13B, 15B, 18B, 19B, 20B, 21B, 22B, 53B e 54B**; nel **rigo 9** dovrà essere riportata la deduzione di cui all'art. 11 del TUIR come in precedenza calcolata; nel **rigo 14** dovrà essere riportata la detrazione per coniuge e familiari a carico come in precedenza calcolata; il **rigo 10** non dovrà essere compilato.

NORMATIVA DEL 2002 PIÙ FAVOREVOLE

Qualora l'imposta netta di cui al **rigo 22C** (normativa 2002) sia inferiore sia all'imposta netta di cui al **rigo 22A** (normativa 2006) che all'imposta netta di cui al **rigo 22B** (normativa 2004) dovrà essere applicato al contribuente il trattamento fiscale relativo alla normativa 2002. Pertanto, nel modello 730-3 da rilasciare al contribuente e da trasmettere in via telematica all'Amministrazione finanziaria, nei **righe 11, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 53 e 54** dovranno essere riportati rispettivamente gli importi calcolati e denominati come **11C, 13C, 15C, 18C, 19C, 20C, 21C, 22C, 53C e 54C**; nel **rigo 14** dovrà essere riportata la detrazione per coniuge e familiari a carico come in precedenza calcolata; i **righe 9 e 10** non dovranno essere compilati.

CASI PARTICOLARI NELLA VERIFICA DELLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1) Imposta netta 2006 = 0 , Imposta netta 2004 = 0, Imposta netta 2002 = 0

Nel caso in cui l'imposta netta di cui al **rigo 22A** (normativa 2006), l'imposta netta di cui al **rigo 22B** (normativa 2004) e l'imposta netta di cui al **rigo 22C** (normativa 2002) siano **tutte uguali a zero**, dovrà essere applicato al contribuente il trattamento fiscale relativo alla normativa con riferimento alla quale risulta maggiore l'eventuale residuo del credito per il riacquisto della prima casa e del credito per l'incremento dell'occupazione. A tal fine il confronto deve essere effettuato tra la somma degli importi denominati come **53A e 54A** (residui a normativa 2006), la somma degli importi denominati come **53B e 54B** (residui normativa in vigore al 2004) e la somma degli importi denominati come **53C e 54C** (residui normativa in vigore al 2002). Pertanto:

- se **53A + 54A** è maggiore o uguale sia a **53B + 54B** che a **53C + 54C** dovrà essere applicato al contribuente il trattamento fiscale relativo alla normativa 2006;
- se **53B + 54B** è maggiore a **53A + 54A** e maggiore o uguale a **53C + 54C** dovrà essere applicato al contribuente il trattamento fiscale relativo alla normativa 2004 (applicazione della clausola di salvaguardia);

- se **53C + 54C** è maggiore sia a **53A + 54A** che a **53B + 54B** dovrà essere applicato al contribuente il trattamento fiscale relativo alla normativa 2002 (applicazione della clausola di salvaguardia).

2) Imposta netta 2006 = 0, Imposta netta 2004 = 0, Imposta netta 2002 > 0

Nel caso in cui l'imposta netta di cui al rigo **22A** (normativa 2006) e l'imposta netta di cui al rigo **22B** (normativa 2004) siano entrambe uguale a zero e l'imposta netta di cui al rigo **22C** (normativa 2002) sia maggiore di zero, dovrà essere applicato al contribuente il trattamento fiscale relativo alla normativa 2006 o 2004 con riferimento alla quale risulta maggiore l'eventuale residuo del credito per il riacquisto della prima casa e del credito per l'incremento dell'occupazione. A tal fine il confronto deve essere effettuato tra la somma degli importi denominati come **53A** e **54A** (residui a normativa 2006) e la somma degli importi denominati come **53B** e **54B** (residui normativa in vigore al 2004). Pertanto:

- se **53A + 54A** è maggiore o uguale a **53B + 54B** dovrà essere applicato al contribuente il trattamento fiscale relativo alla normativa 2006;

- se **53B + 54B** è maggiore a **53A + 54A** dovrà essere applicato al contribuente il trattamento fiscale relativo alla normativa 2004 (applicazione della clausola di salvaguardia).

3) Imposta netta 2006 = 0, Imposta netta 2004 > 0, Imposta netta 2002 = 0

Nel caso in cui l'imposta netta di cui al rigo **22A** (normativa 2006) e l'imposta netta di cui al rigo **22C** (normativa 2002) siano entrambe uguale a zero e l'imposta netta di cui al rigo **22B** (normativa 2004) sia maggiore di zero, dovrà essere applicato al contribuente il trattamento fiscale relativo alla normativa 2006 o 2002 con riferimento alla quale risulta maggiore l'eventuale residuo del credito per il riacquisto della prima casa e del credito per l'incremento dell'occupazione. A tal fine il confronto deve essere effettuato tra la somma degli importi denominati come **53A** e **54A** (residui a normativa 2006) e la somma degli importi denominati come **53C** e **54C** (residui normativa in vigore al 2002). Pertanto:

- se **53A + 54A** è maggiore o uguale a **53C + 54C** dovrà essere applicato al contribuente il trattamento fiscale relativo alla normativa 2006;

- se **53C + 54C** è maggiore a **53A + 54A** dovrà essere applicato al contribuente il trattamento fiscale relativo alla normativa 2002 (applicazione della clausola di salvaguardia).

4) Imposta netta 2006 > 0, Imposta netta 2004 = 0, Imposta netta 2002 = 0

Nel caso in cui l'imposta netta di cui al rigo **22B** (normativa 2004) e l'imposta netta di cui al rigo **22C** (normativa 2002) siano entrambe uguale a zero e l'imposta netta di cui al rigo **22A** (normativa 2006) sia maggiore di zero, dovrà essere applicato al contribuente il trattamento fiscale relativo alla normativa 2002 o 2004 con riferimento alla quale risulta maggiore l'eventuale residuo del credito per il riacquisto della prima casa e del credito per l'incremento dell'occupazione. A tal fine il confronto deve essere effettuato tra la somma degli importi

denominati come **53B** e **54B** (residui a normativa 2004) e la somma degli importi denominati come **53C** e **54C** (residui normativa in vigore al 2002). Pertanto:

- se **53B + 54B** è maggiore o uguale a **53C + 54C** dovrà essere applicato al contribuente il trattamento fiscale relativo alla normativa 2004 (applicazione della clausola di salvaguardia);

- se **53C + 54C** è maggiore a **53B + 54B** dovrà essere applicato al contribuente il trattamento fiscale relativo alla normativa 2002 (applicazione della clausola di salvaguardia).

Si ricorda che nel caso di dichiarazione congiunta, la verifica della clausola di salvaguardia e la conseguente applicazione della disciplina più favorevole per il contribuente deve essere effettuata disgiuntamente sia per il dichiarante che per il coniuge. Qualora abbia trovato applicazione la clausola di salvaguardia dovrà essere indicato, per il dichiarante e/o per il coniuge, nell'apposita casella "Applicazione clausola di salvaguardia" presente nel mod. 730-3 l'anno relativo alla normativa risultata più favorevole (2002 o **2004**) e ne deve essere data comunicazione con apposito messaggio nelle annotazioni.

Essendo stato determinato, in base alle istruzioni precedenti, l'importo dei righi da **9 a 22** del mod. 730-3 con riferimento al trattamento più favorevole, nelle istruzioni che seguono, per tali righi si utilizzerà esclusivamente il numero del rigo senza più indicazione della lettera "A", della lettera "B" o della lettera "C".

12.19 DETERMINAZIONE DEI RIGHI DA 23 A 28 E DEI RIGHI 56 E 57 DEL MOD. 730-3

12.19.1 CREDITI SULLE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO – RIGO 23 DEL MOD. 730-3

Per le imposte pagate all'estero è riconosciuto, ai sensi del comma 1 dell'art. 165 del TUIR, un credito d'imposta fino a concorrenza della quota d'imposta lorda italiana corrispondente al rapporto tra il reddito prodotto all'estero ed il reddito complessivo. Il suddetto credito spetta nel limite dell'imposta netta italiana relativa all'anno di produzione del reddito estero. Ai fini della verifica di tale limite si deve tenere conto del credito eventualmente già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni e riferito allo stesso anno di produzione del reddito estero.

Per la determinazione del credito d'imposta spettante è necessario:

- a. **calcolare, per ogni rigo G4 compilato, l'ammontare massimo del credito d'imposta spettante;**
- b. **per ogni singolo anno di produzione del reddito, ricondurre l'ammontare massimo dei crediti d'imposta determinati con riferimento ad ogni singolo rigo nel limite dell'imposta netta.**

A. DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE MASSIMO DEL CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE PER OGNI RIGO G4

Per ogni rigo G4 compilato è necessario determinare l'ammontare massimo del credito d'imposta spettante calcolando la quota di imposta lorda italiana (*corrispondente al rapporto tra il reddito prodotto all'estero ed il reddito complessivo*) diminuita del credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni (col. 9) e relativo all'anno di imposta di col. 2 ed allo stato estero di col. 1; pertanto, operare come segue:

- se a colonna 2 (anno di produzione del reddito) del rigo G4 è indicato l'anno 2006, il credito massimo spettante per il singolo rigo è costituito dal minore importo tra quanto indicato nella colonna 4 (*imposta estera*) del rigo G4 e il risultato della seguente operazione (*quota d'imposta lorda italiana corrispondente al rapporto tra il reddito prodotto all'estero ed il reddito complessivo*):

$$\frac{\text{rigo G4 col. 3}}{\text{rigo 6 mod. 730-3}} \times \text{rigo 13 mod. 730-3}$$

Arrotondare all'unità di euro l'importo così determinato.

Considerare zero, se il risultato della presente operazione è negativo.

Se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo (rigo G4 col. 3 / rigo 6 mod. 730-3) assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1. Tuttavia si rileva che, in considerazione della circostanza che nel modello 730 non possono confluire redditi di impresa o redditi di lavoro autonomo, per i redditi prodotti nell'anno d'imposta 2006, il rapporto tra il reddito estero e reddito complessivo non potrà mai assumere un valore superiore ad 1.

- Se a colonna 2 (anno di produzione del reddito) del rigo G4 è indicato un anno diverso dal 2006, il credito massimo spettante per il singolo rigo è costituito dal minore importo tra quanto indicato nella colonna 4 del rigo G4 (*imposta estera*) e il risultato della seguente operazione (*quota d'imposta lorda italiana corrispondente al rapporto tra il reddito prodotto all'estero ed il reddito complessivo, diminuita dell'importo di col. 9*):

$$\left(\frac{\text{rigo G4 col. 3}}{\text{rigo G4 col. 5}} \times \text{rigo G4 col. 6} \right) - \text{rigo G4 col. 9}$$

Arrotondare all'unità di euro l'importo così determinato.

Considerare zero, se il risultato delle presente operazione è negativo.

Se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo (rigo G4 col. 3 / rigo G4 col. 5) assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1.

Se il contribuente ha compilato più righe G4 è necessario procedere all'aggregazione, per ogni anno di produzione del reddito (col. 2), degli importi di credito massimo spettante calcolati per ogni singolo rigo. Pertanto sommare gli importi di credito massimo spettante relativi ai righe G4 che presentano a colonna 2 il medesimo anno.

Messaggi

Se con riferimento al limite costituito dalla quota di imposta lorda risulta che, relativamente ad un singolo anno di produzione del reddito e ad un singolo Stato, il contribuente abbia già usufruito per intero del credito spettante, è necessario fornire nei messaggi la seguente comunicazione:

“... per i redditi prodotti all'estero nell'anno e nello Stato è stato utilizzato per intero il credito fruibile e pertanto, per altre imposte estere che si rendessero definitive relativamente allo stesso anno di produzione ed allo stesso Stato estero, non sarà possibile usufruire di un ulteriore credito”.

L'indicazione di tale messaggio può essere omessa qualora con riferimento alle istruzioni contenute nel successivo paragrafo (Abbattimento entro il limite dell'imposta netta) il contribuente abbia usufruito, relativamente ad un singolo anno di produzione del reddito estero, di un credito complessivo pari all'imposta netta.

b) ABBATTIMENTO ENTRO IL LIMITE DELL'IMPOSTA NETTA

In relazione all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta determinati con riferimento ad ogni singolo anno di produzione del reddito estero è necessario ricondurre tali importi nei limiti delle relative imposte nette (col. 7) tenendo conto di quanto già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni (col. 8).

Pertanto per ogni anno di produzione del reddito (col. 2) è necessario determinare il limite del credito utilizzabile costituito dalla differenza tra l'imposta netta e il credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni:

col. 7 rigo G4 – col. 8 rigo G4

Se l'anno di colonna 2 è il 2006, al fine della verifica del suddetto limite dell'imposta netta, deve farsi riferimento all'importo del **rigo 22** del modello 730-3.

Il credito da riconoscere al contribuente non può essere superiore al limite come sopra determinato.

Messaggi

Se con riferimento al limite dell'imposta netta risulta che, relativamente ad un singolo anno di produzione del reddito, il contribuente abbia già usufruito per intero del credito spettante, è necessario fornire nei messaggi la seguente comunicazione:

“... per i redditi prodotti all'estero nell'anno è stato utilizzato per intero il credito fruibile pertanto, per altre imposte estere che si rendessero definitive relativamente allo stesso anno di produzione, non sarà possibile usufruire di un ulteriore credito”.

ISTRUZIONI RELATIVE AI RIGHI 56 E 57 DEL 730-3

Generalità

I righi 56 o 57 sono riservati all'esposizione, da parte del soggetto che presta l'assistenza fiscale, di alcune informazioni relative all'utilizzo del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero, che possono assumere rilevanza per la compilazione della dichiarazione dei redditi relativa al successivo anno d'imposta.

Per ogni singolo anno di produzione del reddito estero dovrà essere indicato l'ammontare complessivo del credito d'imposta utilizzato e la sua imputazione per singolo Stato di produzione.

Compilazione dei righi 56 e 57 mod. 730-3

Per ogni anno di produzione del reddito estero per il quale il contribuente ha richiesto di fruire del relativo credito d'imposta (rigo G4 compilato), il soggetto che presta l'assistenza fiscale deve indicare nel rigo 56 del mod. 730-3 per il dichiarante (o nel rigo 57 del mod. 730-3 per il coniuge) l'ammontare del credito riconosciuto aumentato di quanto eventualmente utilizzato nelle precedenti dichiarazioni e rilevabile dalla colonna 8 del rigo G4.

Nel caso in cui il credito riconosciuto sia pari a zero ma risulti compilata la col. 8 del rigo G4, compilare comunque il rigo 56 (e/o 57) del mod. 730-3 riportandovi l'importo indicato nella col. 8 del rigo G4.

Qualora sia necessario esporre crediti riconosciuti per imposte pagate all'estero relativi a più di un anno, devono essere utilizzati più moduli del mod. 730-3 provvedendo a compilare il relativo progressivo modulo (Casella “Modello N.”) presente nel prospetto di liquidazione.

Qualora sia necessario esporre crediti riconosciuti per imposte pagate all'estero, relativi allo stesso anno ma riferiti a più di due Stati, devono essere utilizzati più moduli del mod. 730-3 provvedendo a compilare il relativo progressivo modulo (Casella “Modello N.”) presente nel prospetto di liquidazione e riportando comunque l'indicazione dell'anno (col. 1 del rigo 56 o 57) e del totale credito utilizzato (col. 2 del rigo 56 o 57).

Pertanto nel rigo 56 (o 57) del mod. 730-3 deve essere indicato:

- **a colonna 1 (Anno)** l'anno di produzione del reddito;
- **a colonna 2** (Totale credito utilizzato), indipendentemente dallo Stato estero nel quale il reddito è stato prodotto, l'ammontare del credito riconosciuto per il reddito prodotto all'estero con riferimento all'anno indicato nella col. 1, ed eventualmente aumentato del credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni e rilevabile dalla col. 8 del rigo G4 (riferito allo stesso anno);

- **a colonna 3 (e col. 5)**, il codice relativo allo Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito e per il quale è stato utilizzato il credito;

- **a colonna 4 (e col. 6)** l'importo del credito riconosciuto con riferimento allo stato di col. 3 (o col. 5) eventualmente aumentato del credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni riferito allo stesso Stato estero e rilevabile dalla col. 9 del rigo G4 (relativo allo stesso anno).

Al fine di una puntuale individuazione delle modalità di compilazione del rigo 56 (e 57) del mod. 730/3 si espongono i seguenti esempi.

Esempio N. 1

L'esempio n. 1 è relativo ad una situazione nella quale nel corso del 2006 si sono rese definitive imposte relative a redditi prodotti nel 2006 in tre distinti paesi esteri.

Esempio 1						
MODELLO	PAESE (col. 1 rigo G4)	ANNO DI PRODUZIONE (col. 2 rigo G4)	IMPOSTA ESTERA (col. 4 rigo G4)	Quota di imposta lorda	Imposta Netta	Credito spettante
730/2007	A	2006	100	900	1.050	100
730/2007	B	2006	200	1.000	1.050	200
730/2007	C	2006	300	1.100	1.050	300

RIGO 56 730-3 (mod. 730/2007)	ANNO	Totale Credito Utilizzato	Stato	Credito Utilizzato	Stato	Credito Utilizzato
Modello N. 1	2006	600 <i>(100 + 200 + 300)</i>	A	100	B	200
Modello N. 2	2006	600 <i>(100 + 200 + 300)</i>	C	300		

Dall'esempio sopra esposto risulta necessario l'utilizzo di due moduli del mod. 730-3.

Nel primo modulo, dovranno essere riportati i dati relativi al credito utilizzato con riferimento ai paesi A e B; nel secondo il credito utilizzato con riferimento al paese C.

Esempio N. 2

L'esempio n. 2 è relativo ad una situazione nella quale nel corso del 2006 si sono rese definitive imposte relative a redditi prodotti nel 2006 in tre distinti paesi esteri. Le imposte pagate all'estero nei singoli paesi

trovano capienza nelle rispettive quote di imposta lorda, ma il loro ammontare complessivo (100 +200 + 300 = 600) eccede il limite dell'imposta netta (250).

Nel rigo 56 del mod. 730-3 dovranno essere esposti i dati relativi ai soli Stati per i quali risulta utilizzato il credito. Pur non essendo previsti criteri con riferimento ai quali ripartire tra i diversi stati il credito utilizzabile, nell'esempio proposto si è ipotizzato che il credito venga utilizzato prioritariamente per lo Stato A (100), il residuo per lo Stato B (150) e nulla per lo Stato C in base all'ordine con il quale il contribuente ha compilato i diversi rigi G4.

MODELLO	PAESE (col. 1 rigo G4)	ANNO DI PRODUZIONE (col. 2 rigo G4)	IMPOSTA ESTERA (col. 4 rigo G4)	Quota di imposta lorda	Imposta Netta	Credito massimo spettante nei limiti della quota di imposta lorda
730/2007	A	2006	100	900	250	100
730/2007	B	2006	200	1.000	250	200
730/2007	C	2006	300	1.100	250	300

RIGO 56 730-3 (mod. 730/2007)	ANNO	Totale Credito Utilizzato	Stato	Credito Utilizzato	Stato	Credito Utilizzato
Modello N. 1	2006	250 (100 + 150)	A	100	B	150

Esempio N. 3

L'esempio n. 3 è relativo ad una situazione nella quale entro la data di presentazione della dichiarazione relativa ai redditi del 2006, si sono rese definitive imposte relative a redditi prodotti nel 2006 nel paese C e nel 2005 nei paesi A e B. In particolare, per i redditi prodotti nel 2005 nei paesi A e B, essendosi resa definitiva una parte delle imposte entro la data di presentazione della dichiarazione relativa ai redditi del 2005, si è già in parte usufruito del credito d'imposta nella precedente dichiarazione.

Le imposte pagate nel paese C per i redditi prodotti nel 2006 trovano capienza sia nella quota d'imposta lorda che nell'imposta netta e per esse, pertanto, il credito viene riconosciuto per intero. Le imposte pagate nei paesi A e B non trovano, invece, capienza nella quota di imposta lorda diminuita del credito già utilizzato per lo stesso Paese nella precedente dichiarazione (importo di colonna 9). In particolare, per il paese A (imposta estera 100) non è possibile riconoscere alcun credito essendo pari a zero la capienza della quota di imposta lorda (300 – 300); per il paese B (imposta estera 200) è possibile riconoscere solo un credito di euro 100 corrispondente alla capienza della quota di imposta lorda (600 – 500).

Esempio 3								
MODELLO 730/2006	PAESE (col. 1 rigo F8)	ANNO DI PRODUZIONE (col. 2 rigo F8)	IMPOSTA ESTERA (col. 4 rigo F8)	Quota di imposta lorda	Imposta Netta	Credito Riconosciuto		
	A	2005	300	300	1.000	300		
	B	2005	500	600	1.000	500		
MODELLO 730/2007	PAESE (col. 1 rigo G4)	ANNO DI PRODUZIONE (col. 2 rigo G4)	IMPOSTA ESTERA (col. 4 rigo G4)	Quota di imposta lorda	Imposta Netta	Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni (col.8 rigo G4)	di cui relativo allo Stato estero di col. 1 (col. 9 rigo G4)	Credito Riconosciuto
	A	2005	100	300	1.000	800	300	0
	B	2005	200	600	1.000	800	500	100
	C	2006	300	1.100	1.050			300
RIGO 56 730-3 (mod. 730/2007)	ANNO	Totale Credito Utilizzato	Stato	Credito Utilizzato	Stato	Credito Utilizzato		
		900				600		
Modello N. 1	2005	(800 + 100)	A	300	B	(500 + 100)		
Modello N. 2	2006	300	C	300				

Dall'esempio sopra esposto risulta necessario l'utilizzo di due moduli del mod. 730-3.

Nel primo modulo, dovranno essere riportati i dati relativi al credito utilizzato con riferimento ai paesi A e B per i redditi prodotti nel 2005; nel secondo, il credito utilizzato con riferimento al paese C per i redditi prodotti nel 2006.

Si evidenzia che per il paese A è comunque presente nel rigo 56 del mod. 730-3 (colonna 2 e colonna 4) l'esposizione del credito utilizzato nella precedente dichiarazione anche se per l'imposta resasi definitiva nel corso del 2006 non è stato riconosciuto alcun credito.

Esempio N.4

L'esempio n. 4 è relativo ad una situazione nella quale entro la data di presentazione della dichiarazione per i redditi del 2006, si sono rese definitive imposte relative a redditi prodotti nel 2005 nei paesi A e B. Inoltre con riferimento ai redditi prodotti nel 2005, si è già usufruito di un credito d'imposta nella precedente dichiarazione per il paese A e per il paese C.

Le imposte resesi definitive nel corso del 2006 per i paesi A e B, trovano capienza nelle rispettive quote d'imposta lorda ma complessivamente non trovano capienza nell'imposta netta diminuita del credito già utilizzato nella precedente dichiarazione. In particolare, la capienza nell'imposta netta risulta essere pari ad euro 1.850 (3.000 – 1.150) e l'imposta complessivamente resasi definitiva nel 2006 risulta essere pari ad euro 2.700 (200 + 2.500).

Pur non essendo previsti criteri con riferimento ai quali ripartire tra i diversi stati il credito utilizzabile, nell'esempio proposto si è ipotizzato che il credito venga utilizzato prioritariamente per lo Stato A (200), il residuo per lo Stato B (1.650 = 1.850 - 200) in base all'ordine con il quale il contribuente ha compilato i diversi righi G4.

Esempio 4						
MODELLO 730/2006	PAESE (col. 1)	ANNO DI PRODUZIONE (col. 2)	IMPOSTA ESTERA (col. 4)	Quota di imposta lorda	Imposta Netta	CREDITO RICONOSCIUTO
	A	2005	1.000	1.200	3.000	1.000
	C	2005	150	300	3.000	150
MODELLO 730/2007	A	2005	200	1.200	3.000	La somma di euro 200 (Paese A) + 2.500 (Paese B) deve essere ricondotta nei limiti della capienza residua dell'imposta netta (3.000 1.150 = 1.850)
	B	2005	2.500	2.500	3.000	
RIGO 56 730-3 (mod. 730/2007)	ANNO	Totale Credito Utilizzato	Stato	Credito Utilizzato	Stato	Credito Utilizzato
	2005	3.000 (1.150 + 1.850)	A	1.200 (1.000 + 200)	B	1.650 (1.850 - 200)

Si evidenzia che nell'esempio sopra proposto l'ammontare complessivo del credito utilizzato ed indicato nella colonna 2 del rigo 56 del mod. 730-3 (3.000) non coincide con la somma dei crediti utilizzati per i singoli paesi e riportati nelle colonne 4 e 6 del medesimo rigo (2.850 = 1.200 + 1.650). Tale differenza è generata dalla presenza di un credito di euro 150 utilizzato per il paese C nella precedente dichiarazione dei redditi.

ESEMPIO n. 5

Si propone di seguito un esempio relativo alla determinazione del credito d'imposta spettante per imposte pagate all'estero ipotizzando un contribuente che abbia compilato più righe G4 utilizzando cinque moduli del mod. 730/2007.

Le ultime due colonne della tabella che segue riportano i risultati delle operazioni che il soggetto che presta l'assistenza fiscale dovrà effettuare ai fini dell'individuazione del massimo credito spettante per ogni rigo G4 compilato.

DATI PRESENTI NEI RIGHI G4										Importi determinati dal soggetto che presta l'assistenza fiscale	
	col. 1	col. 2	col. 3	col. 4	col. 5	col. 6	col. 7	col. 8	col. 9	Calcolo quota d'imposta lorda italiana (Reddito Estero/ Reddito Complessivo) X Imposta Lorda diminuito dell'importo di col. 9	Credito massimo d'imposta spettante con riferimento al singolo rigo (il minore tra l'imposta estera e il risultato della precedente colonna)
	Stato Estero	Anno	Reddito Estero	Imposta Estera	Reddito Complessivo	Imposta Lorda	Imposta Netta	Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	di cui relativo allo Stato estero di col. 1		
Rigo 1	Stato D	2005	7.000,00	2.300,00	28.000,00	5.750,00	5.500,00			1.438,00	1.438,00
Rigo 2	Stato A	2004	6.000,00	1.800,00	26.000,00	6.013,00	5.497,00	500,00	500,00	888,00	888,00
Rigo 3	Stato B	2004	8.000,00	2.000,00	26.000,00	6.013,00	5.497,00	500,00		1.850,00	1.850,00
Rigo 4	Stato A	2003	5.000,00	1.500,00	25.000,00	5.639,00	4.109,00	1.100,00		1.128,00	1.128,00
Rigo 5	Stato C	2003	10.000,00	2.000,00	25.000,00	5.639,00	4.109,00	1.100,00		2.256,00	2.000,00

Aggregando per anno i singoli crediti d'imposta massimi spettanti abbiamo che:

Anno	Somma dei singoli crediti d'imposta massimi spettanti
2005	1.438,00
2004	888,00 + 1.850,00 = 2.738,00
2003	1.128,00 + 2.000,00 = 3.128,00

Con riferimento all'imposta netta, il limite del credito utilizzabile per ogni anno di produzione del reddito risulta essere:

Anno	Imposta Netta	Credito Utilizzato nella precedente dichiarazione	limite del credito utilizzabile
2005	5.500,00		5.500,00
2004	5.497,00	500,00	4.997,00
2003	4.109,00	1.100,00	3.009,00

Per l'anno 2004 e 2005 il massimo credito spettante trova capienza nell'imposta netta.

Per l'anno 2003, invece, il massimo credito spettante trova capienza nell'imposta netta (*ridotta di quanto già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni*) solo per euro 3.009,00 (4.109,00 - 1.100,00).

Il credito da riconoscere al contribuente è pertanto:

per i redditi esteri prodotti nel 2005	1.438,00
per i redditi esteri prodotti nel 2004	2.738,00
per i redditi esteri prodotti nel 2003	3.009,00
Importo da riportare nel rigo 23 del mod. 730-3	7.185,00

L'importo da riportare nel rigo 23 del mod. 730-3 è quindi pari a euro: 7.185,00 (1.438,00 + 2.738,00 + 3.009,00).

Gli importi da riportare nel 56 del mod. 730-3 sono:

RIGO 56 730-3 (mod. 730/2007)	ANNO	Totale Credito Utilizzato	Stato	Credito Utilizzato	Stato	Credito Utilizzato
	2003	4.109,00	A	1.128,00	C	1.881,00
	2004	3.238,00	A	1.388,00	B	1.850,00
	2005	1.438,00	D	1.438,00		

12.19.2 CREDITO D'IMPOSTA PER CANONI NON PERCEPITI – RIGO 24 DEL MOD. 730-3

Alle colonne 1 e/o 2 del **rigo 24** va indicato l'importo di rigo **G2 del Quadro G** del Dichiarante e/o del Coniuge dichiarante.

12.19.3 RITENUTE – RIGO 25 MOD. 730-3

Al **rigo 25** colonna 1 e/o 2 deve essere riportata la somma delle ritenute indicate dal Dichiarante e/o dal Coniuge dichiarante:

- nel rigo C8 del Quadro C - Sezione III;
- nella colonna 4 dei rigi da D1 a D4 del Quadro D - Sezione I; se sono stati indicati compensi per attività sportive dilettantistiche (rigo D4 codice “9”), alla somma delle ritenute non deve concorrere l’importo di colonna 4 del rigo D4 per il quale è stato indicato a colonna 1 il codice “9”, ma l’importo determinato secondo le modalità descritte nella sezione “attività sportive dilettantistiche” del paragrafo 7.1.3, e denominato R3;
- nella colonna 7 del rigo D5 del quadro D – sezione II, se è stata barrata la casella di colonna 2 “Opzione per la tassazione ordinaria”;
- nella colonna 7 del rigo D6 del quadro D – sezione II, se è stata barrata la casella di colonna 2 “Opzione per la tassazione ordinaria”;
- nella colonna 1 del rigo F2 del Quadro F - sezione II.

Verificare se il contribuente ha percepito redditi per lavori socialmente utili in regime agevolato (redditi dichiarati nella sezione I del quadro C, rigi da C1 a C3, con la relativa casella di colonna 1 impostata a “3”) e procedere come segue:

- 1) per il contribuente per il quale risultano presenti tali tipologie di reddito ma il reddito complessivo (rigo 6 del Mod. 730-3) diminuito della deduzione prevista per l’abitazione principale di cui al **rigo 7** è superiore a euro 9.296, sommare, alle altre ritenute da riportare nel **rigo 25** colonna 1 e/o 2 del mod. 730-3, anche l’importo dichiarato a colonna 5 del rigo F2 del quadro F;
- 2) per il contribuente per il quale risultano presenti tali tipologie di reddito, ma il reddito complessivo (rigo 6 del Mod. 730-3) diminuito della deduzione prevista per l’abitazione principale di cui al **rigo 7** è inferiore o uguale a euro 9.296, l’importo dichiarato a colonna 5 del rigo F2 del quadro F non deve essere riportato nel **rigo 25** colonna 1 e/o 2 del mod. 730-3.

Tale situazione in caso di dichiarazione congiunta deve essere verificata singolarmente per il dichiarante e per il coniuge.

12.19.4 DIFFERENZA – RIGO 26 DEL MOD. 730-3

Al **rigo 26** alla col. 1 (dichiarante) ed alla col. 2 (coniuge) deve essere indicato il risultato della seguente operazione:

$$\text{rigo 26} = \text{rigo 22} - \text{rigo 23} - \text{rigo 24} - \text{rigo 25}$$

A colonna 3 va indicata la somma algebrica delle colonne 1 e 2.

12.19.5 ECCEDENZIA IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE – RIGO 27 DEL MOD. 730-3

Al **rigo 27** col. 1 e/o 2 va riportata la somma algebrica dei seguenti importi:

- differenza tra l'importo indicato a colonna 1 e l'importo indicato a colonna 2 del rigo F3 del Dichiarante e/o del Coniuge dichiarante; il risultato di tale operazione può anche essere negativo;
- differenza tra l'importo indicato a colonna 3 e l'importo indicato a colonna 4 del rigo F3 del Dichiarante e/o del Coniuge dichiarante; il risultato di tale operazione può anche essere negativo.

12.19.6 ACCONTI VERSATI – RIGO 28 DEL MOD. 730-3

Si ricorda che da quest'anno il dichiarante ed il coniuge dichiarante devono indicare distintamente, ciascuno nel proprio modello, gli acconti versati per il 2006 così come precisato nelle istruzioni al modello 730/2007. Pertanto:

- alla colonna 1 del rigo 28 va riportata la somma degli importi della prima e seconda rata di acconto IRPEF indicati nelle colonne 1 e 2 del rigo F1 del quadro F del mod. 730 del dichiarante;

- alla colonna 2 del rigo 28 va riportata la somma degli importi della prima e seconda rata di acconto IRPEF indicati nelle colonne 1 e 2 del rigo F1 del quadro F del mod. 730 del coniuge dichiarante;

12.19.7 SPESE SANITARIE RELATIVE A PATOLOGIE ESENTI DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA PUBBLICA.

Se il contribuente ha optato per la rateizzazione delle spese sanitarie di cui ai rigi da E1 a E3 non devono essere considerate le seguenti istruzioni e, pertanto, si può procedere direttamente con le istruzioni contenute nella successiva sezione. Se il contribuente non ha optato per la rateizzazione delle spese sanitarie di cui ai rigi da E1 a E3 seguire le istruzioni seguenti.

Se il contribuente ha compilato la colonna 1 del rigo E1 del quadro E (determinate patologie), è necessario verificare se la detrazione del 19% di tale importo, trova capienza nell'imposta lorda. La parte della detrazione che non trova capienza e l'ammontare delle relative spese, deve essere comunicata al contribuente con apposito messaggio. L'importo delle spese la cui detrazione non ha trovato capienza nell'imposta lorda può infatti essere riportato nella dichiarazione dei redditi del familiare che le ha sostenute. In caso di dichiarazione congiunta, tale situazione deve essere verificata singolarmente per il dichiarante e per il coniuge.

A tal fine è necessario procedere come segue:

- a) $P = 19\%$ della colonna 1 del rigo E1 (dichiarante e/o coniuge) tenendo conto dell'eventuale abbattimento;
- b) calcolare il seguente importo:

J = rigo 13 col. 1 e/o 2 – rigo 14 col. 1 e/o 2 – rigo 15 col. 1 e/o 2 – (rigo 16 col. 1 e/o 2 - P) – rigo 17 col. 1 e/o 2 – rigo 18 col. 1 e/o 2

Si precisa che la precedente istruzione ha carattere di generalità e pertanto alcuni valori in essa contenuti possono o meno essere presenti a seconda della normativa risultata più favorevole (ad esempio, in caso di applicazione della normativa 2006, gli importi di cui ai rigi 14 e 15 del mod. 730-3 saranno pari a zero).

- c) se l'importo J è minore o uguale a zero nei messaggi indicare, come spese che possono essere trasferite al familiare, l'importo della colonna 1 del rigo E1 (dichiarante e/o coniuge) eventualmente abbattuto, e come detrazione che non ha trovato capienza, l'importo P calcolato nel punto a);
- d) se l'importo J è maggiore di zero, calcolare:

$$W = J - P$$

se W è maggiore o uguale a zero non deve essere indicato nulla nei messaggi (la detrazione ha trovato capienza nell'imposta lorda);

se W è minore di zero, nei messaggi indicare, come spese che possono essere trasferite al familiare, il valore assoluto di W diviso 0,19, e come detrazione che non ha trovato capienza il valore assoluto di W.

12.20 CALCOLO DELL'ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF

12.20.1 GENERALITÀ

Al fine di verificare se le addizionali sono dovute è necessario fare riferimento ai valori dell'imposta lorda e delle detrazioni determinati con riferimento alla normativa risultata più favorevole per il contribuente in sede di determinazione dell'Irpef (2002, 2004 o 2006).

Se le addizionali risultano dovute, anche in caso di applicazione della clausola di salvaguardia, la base imponibile (rigo 29 mod. 730-3) è comunque determinata con riferimento alla normativa in vigore nel 2006 e, pertanto, si deve tenere conto delle deduzioni per oneri di famiglia di cui all'art. 12 del TUIR.

Seguire le indicazioni di seguito fornite.

12.20.2 VERIFICA DELLA CONDIZIONE PER LA QUALE RISULTANO DOVUTE LE ADDIZIONALI

L'addizionale regionale e l'addizionale comunale all'IRPEF devono essere determinate solo nel caso in cui, per il Dichiarante e/o per il Coniuge dichiarante, dal calcolo di seguito riportato risulti un importo maggiore di **euro 10**:

rigo 13 col. 1 e/o 2 - rigo 14 col. 1 e/o 2 - rigo 15 col. 1 e/o 2 - rigo 16 col. 1 e/o 2 - rigo 17 col. 1 e/o 2 - rigo 18 col. 1 e/o 2 - rigo 23 col. 1 e/o 2

Si precisa che la precedente istruzione ha carattere di generalità e pertanto alcuni valori in essa contenuti possono o meno essere presenti a seconda della normativa risultata più favorevole (ad esempio, in caso di applicazione della normativa 2006, gli importi di cui ai rigi 14 e 15 del mod. 730-3 saranno pari a zero).

In caso di esonero dalle imposte relative alle addizionali regionale e comunale all'IRPEF, i campi **29, 30, 33 e 36** non devono essere compilati, ma devono essere comunque riportate le eventuali addizionali trattenute dal datore di lavoro (**righi 31, 34 e 37**) e l'eccedenza di addizionale regionale di **rigo 32** e comunale di **rigo 35**.

12.20.3 REDDITO IMPONIBILE – RIGO 29 DEL MOD. 730-3

Come già precisato, il reddito imponibile, anche in caso di applicazione della clausola di salvaguardia, è determinato con riferimento alla normativa in vigore nel 2006 tenendo conto, pertanto, delle deduzioni per oneri di famiglia.

Il reddito imponibile è uguale al risultato della seguente operazione:

Rigo 29 (colonna 1 e/o 2) =
rigo 6 (col 1 e/o 2) – rigo 7 (col 1 e/o 2) – rigo 8 (col 1 e/o 2) – rigo 10 (col 1 e/o 2)

Ricondurre a zero se il risultato è negativo.

Nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia (normativa 2002 o 2004) e quindi di assenza di un valore nel rigo 10 del prospetto di liquidazione, per la determinazione delle deduzioni per oneri di famiglia di cui all'art. 12 del TUIR, si rimanda alle indicazioni precedentemente fornite con riferimento al rigo 10 del mod. 730-3.

12.20.4 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA – RIGO 30 DEL MOD. 730-3

Al rigo **30** colonna 1 e/o 2 va indicata l'addizionale regionale dovuta, in relazione al domicilio fiscale al 31 dicembre **2006** indicato dal contribuente nel frontespizio del mod. 730, determinata applicando all'importo del rigo **29**, colonna 1 e/o 2, le aliquote previste dalle singole regioni e con le modalità dalle stesse stabilite. La tabella che segue riporta per ogni singola regione l'aliquota (o le aliquote riferite ai diversi scaglioni di reddito) da applicare con le relative modalità ed eventuali agevolazioni.

*Istruzioni per il controllo e la liquidazione delle
dichiarazioni Mod. 730/2007*

TABELLA ADDIZIONALI REGIONALI ALL'IRPEF ANNO 2006									
REGIONE	CODICE REGIONE	Scaglioni di reddito riga 29 730-3		Aliquota	Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi negli scaglioni		NOTE	Possibile compilazione Casella casi particolari	
		Oltre euro	Fino a euro		(Regioni Lombardia e Marche)				
Abruzzo	01	Per qualunque reddito		1,40%					
Basilicata	02	Per qualunque reddito		0,90%					
Bolzano	03	Per qualunque reddito		0,90%					
Calabria	04	Per qualunque reddito		1,40%					
Campania	05	Per qualunque reddito		1,40%					
Emilia Romagna	06	Per qualunque reddito		0,90%					
Friuli Venezia Giulia	07	Per qualunque reddito		0,90%					
Lazio	08	Per qualunque reddito		1,40%					
Liguria	09	Per redditi fino a euro 13.000,00		0,90%	0,90 % sull'intero importo		Per i redditi superiori a euro 13.000,00 e fino a euro 20.000,00 l'aliquota del 1,25 % si applica sull'intero ammontare di reddito e non solo sulla parte che eccede euro 13.000,00. Per i redditi superiori a euro 20.000,00 l'aliquota del 1,40 % si applica sull'intero ammontare di reddito e non solo sulla parte che eccede euro 20.000,00		
		Per redditi oltre euro 13.000,00 e fino a euro 20.000,00		1,25%	1,25 % sull'intero importo				
		Per redditi oltre euro 20.000,00		1,40%	1,40 % sull'intero importo				
Lombardia	10			1,20%	1,2% sull'intero importo		E' prevista l'applicazione dell'aliquota agevolata dello 0,90 % in determinate condizioni. Si rinvia alle precisazioni contenute nel successivo paragrafo.	SI	
		15.493,71	30.987,41	1,30%	185,32	+ 1,30% sulla parte che eccede 15.493,71			
		30.987,41		1,40%	387,34	+ 1,40% sulla parte che eccede 30.987,41			
Marche	11			0,90%	0,90% sull'intero importo				
		15.500,00	31.000,00	1,20%	139,50	+ 1,2% sulla parte che eccede 15.500,00			
		31.000,00		1,40%	325,50	+ 1,40% sulla parte che eccede 31.000,00			
Molise	12	Per qualunque reddito		1,40%					
Piemonte	13	Per redditi fino a euro 10.854,26		0,90%	0,90% sull'intero importo		Per i redditi superiori a euro 10.854,26 l'aliquota del 1,40 % si applica sull'intero ammontare di reddito e non solo sulla parte che eccede euro 10.854,26 .		
		Per redditi superiori a euro 10.854,26		1,40%	1,40% sull'intero importo				
Puglia	14	Per qualunque reddito		0,90%					
Sardegna	15	Per qualunque reddito		0,90%					
Sicilia	16	Per qualunque reddito		1,40%					
Toscana	17	Per qualunque reddito		0,90%					
Trento	18	Per qualunque reddito		0,90%					
Umbria	19	Per redditi fino a euro 26.000,00		0,90%	0,90% sull'intero importo		Per i redditi superiori a euro 26.000,00 l'aliquota del 1,10 % si applica sull'intero ammontare del reddito e non solo sulla parte che eccede euro 26.000,00.		
		Per redditi superiori a euro 26.000,00		1,10%	1,10% sull'intero importo				
Valle d'Aosta	20	Per qualunque reddito		0,90%					
Veneto	21	Per redditi fino a euro 29.000,00		0,90%	0,90% sull'intero importo		Per i redditi superiori a euro 29.000,00 l'aliquota del 1,40 % si applica sull'intero ammontare del reddito e non solo sulla parte che eccede euro 29.000,00. Per i contribuenti aventi un reddito imponibile ai fini dell'Addizionale regionale all'Irpef compreso tra euro 29.001,00 e 29.147,00 (riga 29 mod. 730-3), l'aliquota dell'addizionale regionale è determinata in termini percentuali sottraendo al coefficiente *1* il rapporto tra l'ammontare di euro 28.739,00 ed il reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale. Si rinvia alle precisazioni contenute nel successivo paragrafo.	SI	
		Per redditi superiori a euro 29.000,00		1,40%	1,40% sull'intero importo		E' prevista l'applicazione dell'aliquota agevolata dello 0,90 % nel caso di contribuente disabile (o contribuente con a carico fiscalmente un disabile) e con un imponibile (riga 29 mod. 730-3) non superiore a euro 45.000,00. Si rinvia alle precisazioni contenute nel successivo paragrafo. E' prevista l'applicazione dell'aliquota agevolata dello 0,90 % nel caso di contribuente con tre o più figli fiscalmente a carico ed un imponibile (riga 29 mod. 730-3) non superiore a euro 50.000,00. Il limite di euro 50.000,00 è innalzata di euro 10.000,00 per ogni figlio a carico oltre il terzo. Si rinvia alle precisazioni contenute nel successivo paragrafo.		

12.20.4.1 CASI PARTICOLARI PER IL CALCOLO DELL'ADDIZIONALE REGIONALE CON RIFERIMENTO ALLE REGIONI ABRUZZO, CAMPANIA, LAZIO, MOLISE, SICILIA, LIGURIA, LOMBARDIA, PIEMONTE, UMBRIA E VENETO

RESIDENTI AL 31/12/2006 NELLE REGIONI ABRUZZO, CAMPANIA, LAZIO, MOLISE E SICILIA

Per le regioni Abruzzo, Campania, Lazio, Molise e Sicilia si sono verificati i presupposti di cui all'art. 1, comma 277, legge n. 266 del 23/12/2005 in base ai quali l'addizionale regionale è dovuta nella misura massima prevista dall'art. 50, comma 3, del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 (aliquota 1,4 %).

RESIDENTI AL 31/12/2006 LIGURIA

Si precisa, come già chiarito nelle note presenti nella tabella precedente, che, non vigendo il principio di progressività per scaglioni, si applica un'unica aliquota per tutta la base imponibile. Pertanto, per i redditi superiori a euro 13.000,00 e fino a euro 20.000,00 l'aliquota del 1,25 % si applica sull'intero ammontare di reddito e non solo sulla parte che eccede euro 13.000,00. Per i redditi superiori a euro 20.000,00 l'aliquota del 1,40 % si applica sull'intero ammontare di reddito e non solo sulla parte che eccede euro 20.000,00. Ad esempio, per un reddito di euro 30.000,00 l'imposta dovuta sarà pari a euro 420,00.

RESIDENTI AL 31/12/2006 NELLA REGIONE LOMBARDIA

La Regione Lombardia ha disposto che per i contribuenti con redditi non superiori a euro 10.329,14 (al netto degli oneri deducibili ad esclusione della deduzione per abitazione principale e pertinenze) derivanti da pensioni di ogni genere ed eventualmente dal reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e dalle sue pertinenze, si applica l'aliquota dello 0,9%.

Al fine di riconoscere l'applicazione dell'aliquota agevolata dello 0,9%, è necessario distinguere il caso nel quale il contribuente ha barrato la casella "Casi particolari add.le regionale" presente nel frontespizio nella sezione riservata al domicilio fiscale al 31 dicembre 2006, dal caso nel quale detta casella non è stata barrata. Tale distinzione si rende necessaria in considerazione della circostanza che la legge regionale fa riferimento a "*pensioni di ogni genere*" e quindi anche a pensioni per le quali non è applicabile l'ulteriore deduzione di euro 4.000,00 per redditi da pensione di cui all'art. 11 del TUIR (o la detrazione per redditi di pensione qualora l'imposta dovuta ai fini Irpef sia stata determinata con riferimento alla normativa in vigore nel 2002 o nel 2004), e che quindi non devono essere indicate nel quadro C sez. I con il codice "1".

• **Casella "Casi particolari add.le regionale" NON barrata**

Se il contribuente non ha barrato la casella, al rigo 29 del mod. 730-3 deve essere applicata, in sostituzione di quanto indicato nella precedente tabella, l'aliquota dello 0,9% se risultano verificate contemporaneamente le seguenti condizioni:

- rigo 6 (mod. 730/3) – rigo 8 (mod. 730/3) non è superiore a euro 10.329,14;
- concorrono al reddito complessivo esclusivamente redditi da pensione, ossia redditi del quadro C sez. I righe da C1 a C3 con la casella di colonna 1 impostata ad “1” ed eventualmente anche redditi per il solo possesso dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, per i quali spetta la deduzione per abitazione principale.
Pertanto se è stato compilato il Quadro B, il campo “Utilizzo” di colonna 2 di tutti i righe compilati deve assumere esclusivamente i valori 1 e 5 ed il reddito dell’abitazione principale deve essere stato calcolato in base alla rendita (nei casi in cui è stato dichiarato anche il “Canone di locazione”).
Si precisa che la presenza di uno o più righe del Quadro B con un utilizzo diverso dai valori di cui sopra o la compilazione di uno o più righe del quadro A (terreni), non comporta la perdita del diritto alla detrazione nel caso in cui l’imponibile del fabbricato o del terreno sia inferiore a 50 centesimi di euro.

• Casella “Casi particolari add.le regionale” barrata

Se il contribuente ha barrato la casella, al rigo **29** del mod. 730-3 deve essere applicata, in sostituzione di quanto indicato nella precedente tabella, l’aliquota dello 0,9 % se risultano verificate contemporaneamente le seguenti condizioni:

- rigo 6 (mod. 730/3) – rigo 8 (mod. 730/3) non è superiore a euro 10.329,14;
- concorrono al reddito complessivo esclusivamente redditi da pensione, ossia redditi del quadro C sez. I righe da C1 a C3 con la casella di colonna 1 non impostata e/o impostata ad “1” ed eventualmente anche redditi per il solo possesso dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, per i quali spetta la deduzione per abitazione principale.
Pertanto se è stato compilato il Quadro B, il campo “Utilizzo” di colonna 2 di tutti i righe compilati deve assumere esclusivamente i valori 1 e 5 ed il reddito dell’abitazione principale deve essere stato calcolato in base alla rendita (nei casi in cui è stato dichiarato anche il “Canone di locazione”).
Si precisa che la presenza di uno o più righe del Quadro B con un utilizzo diverso dai valori di cui sopra o la compilazione di uno o più righe del quadro A (terreni), non comporta la perdita del diritto all’agevolazione nel caso in cui l’imponibile del fabbricato o del terreno sia inferiore a 50 centesimi di euro.

L’eventuale applicazione dell’aliquota agevolata dello 0,9% deve essere comunicata al contribuente con apposito messaggio.

La mancata applicazione dell’aliquota dello 0,9% per il non verificarsi delle condizioni previste, in presenza della casella “Casi particolari add.le regionale” barrata, deve essere comunicata al contribuente con apposito messaggio.

RESIDENTI AL 31/12/2006 NELLA REGIONE PIEMONTE

Si precisa, come già chiarito nelle note presenti nella tabella precedente, che, non vigendo il principio di progressività per scaglioni, si applica un’unica aliquota per tutta la base imponibile. Pertanto, per i redditi superiori o uguali a **euro 10.854,26** l’aliquota del 1,4% si applica sull’intero ammontare del reddito e non solo sulla parte che eccede **euro 10.854,26**. Ad esempio, per un reddito di euro 15.000,00 l’imposta dovuta sarà pari a euro 210,00.

RESIDENTI AL 31/12/2006 UMBRIA

Si precisa, come già chiarito nelle note presenti nella tabella precedente, che, non vigendo il principio di progressività per scaglioni, si applica un'unica aliquota per tutta la base imponibile. Pertanto, per i redditi superiori a euro 26.000,00 l'aliquota del 1,1% si applica sull'intero ammontare del reddito e non solo sulla parte che eccede euro 26.000,00. Ad esempio, per un reddito di euro 30.000,00 l'imposta dovuta sarà pari a euro 330,00.

RESIDENTI AL 31/12/2006 VENETO

Si precisa, come già chiarito nelle note presenti nella tabella precedente, che, non vigendo il principio di progressività per scaglioni, si applica un'unica aliquota per tutta la base imponibile. Pertanto, per i redditi superiori a euro 29.000,00 l'aliquota del 1,40% si applica sull'intero ammontare del reddito e non solo sulla parte che eccede euro 29.000,00. Ad esempio, per un reddito di euro 30.000,00 l'imposta dovuta sarà pari a euro 420,00. **Per i redditi compresi tra euro 29.001,00 ed euro 29.147,00 si rimanda a quanto chiarito nelle istruzioni che seguono.**

Determinazione addizionale regionale per redditi imponibili compresi tra 29.001,00 e 29.147,00 (Veneto)

Per l'anno d'imposta 2006 **la regione Veneto** ha previsto che per i contribuenti aventi un reddito imponibile ai fini dell'Addizionale regionale all'Irpef compreso tra euro 29.001,00 e 29.147,00, l'aliquota dell'addizionale regionale è determinata in termini percentuali sottraendo al coefficiente "1" il rapporto tra l'ammontare di euro 28.739,00 ed il reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale. L'aliquota così determinata, deve essere arrotondata alla quarta cifra decimale; l'ultima cifra va arrotondata per eccesso o per difetto a seconda che la cifra decimale immediatamente successiva sia non inferiore o inferiore a cinque.

A tal fine determinare l'aliquota da applicare con la modalità di seguito descritta:

$$\text{Aliquota} = 1 - (28.739 / \text{rigo 29 mod. 730-3})$$

L'aliquota così determinata deve essere arrotondata alla quarta cifra decimale secondo le modalità sopra riportate.

L'ammontare dell'addizionale regionale dovuta da riportare al rigo 30 del mod. 730-3 si ottiene applicando al rigo 29 del mod. 730-3 l'aliquota dell'addizionale regionale come sopra determinata:

$$\text{Rigo 30 mod. 730-3} = \text{rigo 29 mod. 730-3} \times \text{aliquota}$$

Esempio:

rigo 29 mod. 730-3 = 29.100

aliquota = $1 - (28739 / 29.100) = 0,0124$

rigo 30 mod. 730-3 = $29.100 \times 0,0124 = 360,84$ che arrotondato è pari a 361,00

Agevolazione prevista per i contribuenti disabili (Veneto)

La Regione Veneto ha disposto, in sostituzione delle aliquote ordinarie indicate nella tabella precedente, l'applicazione dell'aliquota agevolata dello 0,9 % per i contribuenti disabili o per i contribuenti con a carico fiscalmente un familiare disabile e con un reddito imponibile non superiore a euro **45.000,00**. Qualora il disabile sia a carico di più soggetti, l'aliquota dello 0,9% si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell'addizionale regionale, non sia superiore ad euro **45.000,00**.

Pertanto al **rigo 29** del mod. 730-3 deve essere applicata, in sostituzione di quanto indicato nella precedente tabella, l'aliquota dello 0,9% se risultano verificate contemporaneamente le seguenti condizioni:

- risulta **barrata** la casella "Casi particolari add.le regionale" presente nel frontespizio nella sezione riservata al domicilio fiscale al 31 dicembre 2006;
- l'importo del **rigo 29** del mod. 730-3 non è superiore a euro **45.000,00**.

L'eventuale applicazione dell'aliquota agevolata dello 0,9% deve essere comunicata al contribuente con apposito messaggio.

La mancata applicazione dell'aliquota dello 0,9% per il non verificarsi delle condizioni previste, in presenza della casella "Casi particolari add.le regionale" barrata, deve essere comunicata al contribuente con apposito messaggio.

Agevolazione prevista i contribuenti con tre o più figli a carico (Veneto)

La Regione Veneto ha disposto, in sostituzione delle aliquote ordinarie indicate nella tabella precedente, l'applicazione dell'aliquota agevolata dello 0,9 % per i contribuenti aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale, non superiore ad euro **50.000,00** e con tre figli fiscalmente a carico. Qualora i figli siano a carico di più soggetti, l'aliquota dello 0,9% si applica solo nel caso in cui la cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell'addizionale regionale, non sia superiore ad euro **50.000,00**. La soglia di reddito imponibile di cui al presente comma è innalzata di euro **10.000,00** per ogni figlio a carico oltre il terzo.

Pertanto al **rigo 29** del mod. 730-3 deve essere applicata, in sostituzione di quanto indicato nella precedente tabella, l'aliquota dello 0,9% se risultano verificate contemporaneamente le seguenti condizioni:

- risulta barrata la casella “Casi particolari add.le regionale” presente nel frontespizio nella sezione riservata al domicilio fiscale al 31 dicembre 2006;

- dal prospetto dei familiari a carico risulta un numero di figli a carico non inferiore a tre (righe da due a sei compilati con la casella “F1” o “F” o “D” barrata e casella relativa al numero di mesi a carico compilata); qualora sia presente lo stesso codice fiscale in più righe, ai fini della individuazione del numero di figli, lo stesso va considerato una sola volta;

- l'importo del rigo 29 del mod. 730-3 non è superiore a euro 50.000,00. Tale soglia è innalzata di euro 10.000 per ogni figlio a carico oltre il terzo; il numero di figli deve essere desunto dal prospetto dei familiari a carico e tenendo conto delle indicazioni fornite al punto precedente. Ad esempio con quattro figli a carico la soglia è pari ad euro 60.000,00.

L'eventuale applicazione dell'aliquota agevolata dello 0,9% deve essere comunicata al contribuente con apposito messaggio.

La mancata applicazione dell'aliquota dello 0,9% per il non verificarsi delle condizioni previste, in presenza della casella “Casi particolari add.le regionale” barrata, deve essere comunicata al contribuente con apposito messaggio.

12.20.5 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA CERTIFICAZIONE – RIGO 31 DEL MOD. 730-3

- Al rigo 31 colonna 1 e/o 2 va riportato l'importo indicato dal Dichiarante e/o dal Coniuge dichiarante nel rigo C9 della Sez. III del Quadro C del Mod. 730 e l'importo indicato a colonna 2 del rigo F2 del quadro F. Se sono stati indicati compensi per attività sportive dilettantistiche (rigo D4 codice “9”) ed è stata compilata la colonna 4 del rigo F2, per determinare l'addizionale regionale risultante dalla certificazione si deve tener conto anche di tale importo. Tuttavia alla somma dell'addizionale regionale non deve concorrere l'importo indicato nella suddetta colonna 4 del rigo F2, ma l'importo determinato secondo le modalità descritte nella sezione “attività sportive dilettantistiche” del paragrafo 7.1.3, e denominato A3.

Verificare inoltre, se il contribuente ha percepito redditi per lavori socialmente utili in regime agevolato (redditi dichiarati nella sezione I del quadro C, righe da C1 a C3, con la relativa casella di colonna 1 impostata a “3”) e procedere come segue:

- 1) per il contribuente per il quale risultano presenti tali tipologie di reddito ma il reddito complessivo (rigo 6 del Mod. 730-3) diminuito della deduzione prevista per l'abitazione principale di cui al rigo 7 è superiore a euro 9.296, sommare, all'addizionale regionale da riportare nel rigo 31, anche l'importo dichiarato a colonna 6 del rigo F2 del quadro F;

- 2) per il contribuente per il quale risultano presenti tali tipologie di reddito ma il reddito complessivo (rigo 6 del Mod. 730-3) diminuito della deduzione prevista per l'abitazione principale di cui al rigo 7 è inferiore o uguale euro 9.296, l'importo dichiarato a colonna 6 del rigo F2 del quadro F non deve essere riportato nel rigo **31** col. 1 e/o 2 del mod. 730-3.

Tale situazione in caso di dichiarazione congiunta deve essere verificata singolarmente per il dichiarante e per il coniuge.

12.20.6 ECCEDENZIA DELL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE RIGO 32 DEL MOD. 730-3

Al rigo **32** colonna 1 e/o 2 va riportata la differenza tra l'importo indicato dal Dichiarante e/o dal Coniuge dichiarante nel rigo F4 colonna 2 e l'importo di rigo F4 colonna 3 della Sez. III del Quadro F del Mod. 730 (il risultato di tale operazione può anche essere negativo).

12.20.7 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA - RIGO 33 DEL MOD. 730-3

Al rigo **33** colonna 1 e/o 2 va calcolata, in relazione al domicilio fiscale al 31 dicembre 2006 indicato dal contribuente nel frontespizio del mod. 730, l'addizionale comunale all'IRPEF applicando all'importo di rigo **29** colonna 1 e/o 2 (reddito imponibile) le aliquote deliberate dai Comuni consultabili sul *sito*:

<http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/addirpeff/sceltaregione.htm>

12.20.8 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA CERTIFICAZIONE – RIGO 34 DEL MOD. 730-3

Al rigo **34** colonna 1 e/o 2 va riportato l'importo indicato dal Dichiarante e/o dal Coniuge dichiarante nel rigo C10 della Sez. III del Quadro C del Mod. 730 e a colonna 3 del rigo F2.

12.20.9 ECCEDENZIA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE RIGO 35 DEL MOD. 730-3

Al rigo **35** colonna 1 e/o 2 va riportata la differenza tra l'importo indicato dal Dichiarante e/o dal Coniuge dichiarante nel rigo F4 colonna 4 e l'importo di rigo F4 colonna 5 della Sez. III del Quadro F del Mod. 730 (il risultato di tale operazione può anche essere negativo).

12.20.10 ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER IL 2007 - RIGO 36 DEL MOD. 730-3

Si ricorda che la Finanziaria 2007 ha introdotto l'acconto per l'addizionale comunale all'Irpef per l'anno di imposta 2007. Tale acconto è dovuto nella misura del 30 % dell'addizionale comunale ottenuta applicando al reddito imponibile relativo all'anno di imposta 2006 l'aliquota deliberata dal comune nel quale il contribuente ha la residenza alla data del 1/01/2007.

L'aliquota da applicare è quella deliberata per l'anno 2007, qualora la pubblicazione della delibera sia avvenuta entro il 15 febbraio del 2007 ovvero quella vigente per l'anno di imposta 2006 nel caso di pubblicazione successiva a tale data.

Nelle istruzioni al mod. 730 relative alla compilazione del frontespizio è stato precisato che l'indicazione del domicilio fiscale al 01/01/2007 va riportata soltanto nel caso in cui vi sia stata variazione di residenza e che la stessa sia avvenuta il 2/11/2006.

Pertanto, se il rigo "domicilio fiscale al 01/01/2007" non risulta compilato, ai fini dell'individuazione del domicilio fiscale al 01/01/2007 occorre far riferimento a quanto indicato come "domicilio fiscale al 31/12/2006".

Per la determinazione dell'acconto dovuto per il 2007 da riportare nel rigo 36 operare come segue:

- 1) calcolare l'addizionale comunale dovuta per l'anno d'imposta 2007 applicando all'importo del rigo 29 del mod. 730-3:
 - l'aliquota deliberata dal Comune per l'anno d'imposta 2007 se la stessa è pubblicata entro il 15/02/2007;
 - l'aliquota deliberata dal Comune per l'anno d'imposta 2006 se l'aliquota relativa all'anno d'imposta 2007 non è pubblicata entro il 15/02/2007;
- 2) calcolare il 30 % dell'importo di cui al precedente punto 1).

L'importo così determinato deve essere ridotto in base alle indicazioni fornite dal contribuente nella sezione V del quadro F.

In particolare:

- se risulta barrata la casella di colonna 1 del rigo F6, l'acconto deve essere pari a zero;
- se risulta compilata la colonna 3 del rigo F6 l'acconto è pari al minore importo tra quanto sopra determinato al punto 2) e quanto indicato dal contribuente nella colonna 3 del rigo F6.

Le aliquote deliberate dai Comuni sono consultabili sul *sito*:

<http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/addirpef/sceltaregione.htm>

**12.20.11 ACCONTO PER L'ADDIZIONALE COMUNALE 2007 RISULTANTE DALLA CERTIFICAZIONE –
RIGO 37**

Nel rigo 37 (col. 1 per il dichiarante e col. 2 per il coniuge) deve essere riportato l'importo indicato dal contribuente nel rigo C11 del quadro C.

**12.21 LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DEL DICHIARANTE E DEL CONIUGE
RIGHI DA 38 A 52**

Da quest'anno è prevista la facoltà (Decreto Legge n. 223 del 4/7/2007) per il contribuente di utilizzare il credito risultante dalla dichiarazione per il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) mediante il mod. F24. Nel modello 730 è stato previsto il quadro I nel quale il contribuente che intende avvalersi di tale facoltà indica l'importo dovuto ai fini ICI per l'anno 2007. In tal caso, qualora dalla dichiarazione risulti un credito lo stesso, fino a concorrenza dell'importo indicato nel quadro I, non verrà rimborsato dal sostituto d'imposta in quanto destinato ad essere utilizzato dal contribuente in compensazione nel mod. F24 per il versamento dell'ICI.

Tali nuove disposizioni hanno reso necessario una diversa articolazione del prospetto di liquidazione ed una rivisitazione dei criteri di esposizione dei singoli importi a debito e a credito.

12.21.1 GENERALITÀ

Le modalità da utilizzare per la compilazione dei prospetti relativi alla liquidazione delle imposte (righi da 38 a 45 per il dichiarante e righi da 46 a 52 per il coniuge) e che sono espresse nei successivi paragrafi si basano sui seguenti criteri di carattere generale:

- 1) determinazione per ciascuna imposta, sia per il dichiarante che per il coniuge, degli importi a credito e a debito (Irpef, addizionale regionale, addizionale comunale, tassazione separata, acconti Irpef e acconto addizionale comunale);
- 2) determinazione, per ciascun contribuente (dichiarante e coniuge), del saldo contabile costituito dalla somma algebrica degli importi a credito e a debito relativi alle singole imposte; nella determinazione del saldo contabile non si deve tenere conto dell'importo a debito per la seconda o unica rata di acconto Irpef per il 2007 in quanto tale importo viene trattenuto dal sostituto d'imposta nel mese di novembre.

Nel caso in cui dal saldo contabile di cui al punto 2) emerga un credito, l'importo di tale credito deve essere utilizzato nel seguente ordine:

- A) pagamento dell'eventuale debito risultante dal saldo contabile dell'altro contribuente, nel caso di dichiarazione congiunta;
- B) destinazione dell'eventuale importo del credito residuo al pagamento dell'ICI (quadro I compilato) dovuta dal contribuente al quale il credito è riferito;
- C) rimborso dell'ulteriore credito residuo a cura del sostituto d'imposta.

Si propone il seguente esempio:

DICHIARANTE	
Irpef a Credito	1.000
Add. Regionale a debito	100
Add. Comunale a debito	50
ICI dovuta di cui al quadro I	170
CONIUGE	
Irpef a debito	600
Add. Regionale a debito	30
Add. Comunale a debito	20
ICI dovuta di cui al quadro I	25
Saldo contabile Dichiarante (1.000 - 100 - 50)	credito pari a 850
Saldo contabile Coniuge (600 + 30 + 20)	debito pari 650
Saldo a credito del dichiarante ridotto del saldo a debito del coniuge (850 - 650)	200
Credito del dichiarante da utilizzare per il pagamento della propria ICI	170
Importo da accreditare in busta paga a seguito delle operazione di conguaglio da parte del sostituto d'imposta (200 - 170)	30

**12.21.2 ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE ALLA COMPILAZIONE DELLA SEZIONE
“LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE”**

Per stabilire le imposte da versare o da rimborsare occorre determinare i relativi importi a debito e/o a credito, nonché quello dell’acconto IRPEF e dell’acconto addizionale comunale per l’anno d’imposta successivo.

In sede di dichiarazione dei redditi e riferito alla singola imposta o addizionale, non si esegue il versamento del debito o il rimborso del credito d’imposta (comma 137 dell’art. 1 della legge finanziaria 2006) se l’importo risultante dalla dichiarazione non supera il

limite di 12 euro. La disposizione si applica anche alle dichiarazioni presentate con il modello 730.

Pertanto, con riferimento alla singola imposta:

- se emerge un importo a debito inferiore o uguale a 12 euro, lo stesso non dà luogo a versamento di imposta, ma deve essere esposto nella corrispondente colonna 5 “*Importi da non versare*” presente nel prospetto di liquidazione;

- se emerge un importo a credito inferiore o uguale a 12 euro, lo stesso non dà luogo a rimborso ma deve essere esposto nella corrispondente colonna 1 “*Importi non rimborsabili*” presente nel prospetto di liquidazione;

- se emerge un importo a debito superiore a 12 euro, lo stesso dà luogo ad una operazione di conguaglio da parte del sostituto d'imposta e va esposto nella corrispondente colonna 6 “*Importi da trattenere a cura del sostituto*” presente nel prospetto di liquidazione.

- se emerge un importo a credito superiore a 12 euro, lo stesso va esposto nella corrispondente colonna 2 “*Credito*” presente nel prospetto di liquidazione.

Se il contribuente non ha compilato il quadro I, il credito esposto nella colonna 2 “*Credito*” deve essere riportato anche nella colonna 4 “*di cui da rimborsare a cura del sostituto d'imposta*”;

Se il contribuente ha compilato il quadro I, il credito deve essere ripartito, seguendo le istruzioni riportate nei successivi paragrafi, tra l'importo utilizzabile con il mod. F24 per il pagamento dell'ICI (colonna 3 “*di cui da utilizzare in compensazione con il mod. F24 per i versamenti ICI*”), e l'importo da rimborsare a cura del sostituto d'imposta in sede di operazioni di conguaglio (colonna 4 “*di cui da rimborsare a cura del sostituto d'imposta*”).

12.21.3 DICHIARANTE : IRPEF DA VERSARE O DA RIMBORSARE – COL. 1, 2, 5 E 6 DEL RIGO 38 DEL MOD. 730-3

Calcolare:

rigo 26 col. 1 - (rigo 27 col. 1 + rigo 28 col. 1)

A seconda del risultato positivo o negativo della suddetta operazione, occorre operare con le modalità di seguito descritte.

Risultato positivo (DEBITO):

- se l'importo è maggiore di euro 12 riportare l'importo a **colonna 6** (*Importi da trattenere a cura del sostituto*) del rigo **38**.

- se l'importo è maggiore di zero e minore o uguale a 12 euro riportare tale importo nella **colonna 5** (*Importi da non versare*) del rigo **38**.

Risultato negativo (CREDITO):

- se l'importo in valore assoluto è maggiore di euro 12 riportare tale importo (in valore assoluto) a **colonna 2 (Credito)** del rigo **38**;
- se l'importo in valore assoluto è minore o uguale a euro 12 riportare tale importo (in valore assoluto) a **colonna 1 (Importi non rimborsabili)** del rigo **38**.

Per la compilazione delle colonne 3 (*di cui da utilizzare in compensazione con il mod. F24 per i versamenti ICI*) e 4 (*di cui da rimborsare a cura del sostituto d'imposta*) si rimanda alle indicazioni fornite nei successivi paragrafi.

12.21.4 DICHIARANTE : ADDIZIONALE REGIONALE DA VERSARE O DA RIMBORSARE – COL. 1, 2, 5 E 6 DEL RIGO 39 DEL MOD. 730-3

Calcolare:

$$\text{rigo 30 col. 1} - (\text{rigo 31 col. 1} + \text{rigo 32 col. 1})$$

A seconda del risultato positivo o negativo della suddetta operazione, occorre operare con le modalità di seguito descritte.

Risultato positivo (DEBITO):

- se l'importo è maggiore di euro 12 riportare tale importo nella **colonna 6 (Importi da trattenere a cura del sostituto)** del rigo **39**.

- se l'importo è maggiore di zero e minore o uguale a 12 euro, riportare tale importo nella **colonna 5 (Importi da non versare)** del rigo **39**.

Risultato negativo (CREDITO):

- se l'importo in valore assoluto è maggiore di euro 12 riportare tale importo (in valore assoluto) a **colonna 2 (Credito)** del rigo **39**;

- se l'importo in valore assoluto è minore o uguale a euro 12 riportare tale importo (in valore assoluto) a **colonna 1 (Importi non rimborsabili)** del rigo **39**.

Per la compilazione delle colonne 3 (*di cui da utilizzare in compensazione con il mod. F24 per i versamenti ICI*) e 4 (*di cui da rimborsare a cura del sostituto d'imposta*) si rimanda alle indicazioni fornite nei successivi paragrafi.

12.21.5 DICHIARANTE : ADDIZIONALE COMUNALE DA VERSARE O DA RIMBORSARE – COL. 1, 2, 5 E 6 DEL RIGO 40 DEL MOD. 730-3

Calcolare:

$$\text{rigo 33 col. 1} - (\text{rigo 34 col. 1} + \text{rigo 35 col. 1})$$

A seconda del risultato positivo o negativo della suddetta operazione, occorre operare con le modalità di seguito descritte.

Risultato positivo (DEBITO):

- se l'importo è maggiore di euro 12 riportare tale importo nella **colonna 6** (*Importi da trattenere a cura del sostituto*) del rigo **40**.

- se l'importo è maggiore di zero e minore o uguale a 12 euro, riportare tale importo nella **colonna 5** (*Importi da non versare*) del rigo **40**.

Risultato negativo (CREDITO):

- se l'importo in valore assoluto è maggiore di euro 12 riportare tale importo (in valore assoluto) a **colonna 2** (*Credito*) del rigo **40**;

- se l'importo in valore assoluto è minore o uguale a euro 12 riportare tale importo (in valore assoluto) a **colonna 1** (*Importi non rimborsabili*) del rigo **40**.

Per la compilazione delle colonne 3 (*di cui da utilizzare in compensazione con il mod. F24 per i versamenti ICI*) e 4 (*di cui da rimborsare a cura del sostituto d'imposta*) si rimanda alle indicazioni fornite nei successivi paragrafi.

12.21.6 CONIUGE : IRPEF DA VERSARE O DA RIMBORSARE – COL. 1, 2, 5 E 6 DEL RIGO 46 DEL MOD. 730-3

Calcolare:

$$\text{rigo 26 col. 2} - (\text{rigo 27 col. 2} + \text{rigo 28 col. 2})$$

A seconda del risultato positivo o negativo della suddetta operazione, occorre operare con le modalità di seguito descritte.

Risultato positivo (DEBITO):

- se l'importo è maggiore di euro 12 riportare l'importo a **colonna 6** (*Importi da trattenere a cura del sostituto*) del rigo **46**.

- se l'importo è maggiore di zero e minore o uguale a 12 euro riportare tale importo nella **colonna 5** (*Importi da non versare*) del rigo **46**.

Risultato negativo (CREDITO):

- se l'importo in valore assoluto è maggiore di euro 12 riportare tale importo (in valore assoluto) a **colonna 2** (*Credito*) del rigo **46**;

- se l'importo in valore assoluto è minore o uguale a euro 12 riportare tale importo (in valore assoluto) a **colonna 1** (*Importi non rimborsabili*) del rigo **46**.

Per la compilazione delle colonne 3 (*di cui da utilizzare in compensazione con il mod. F24 per i versamenti ICI*) e 4 (*di cui da rimborsare a cura del sostituto d'imposta*) si rimanda alle indicazioni fornite nei successivi paragrafi.

12.21.7 CONIUGE : ADDIZIONALE REGIONALE DA VERSARE O DA RIMBORSARE – COL. 1, 2, 5 E 6 DEL RIGO 47 DEL MOD. 730-3

Calcolare:

$$\text{rigo 30 col. 2} - (\text{rigo 31 col. 2} + \text{rigo 32 col. 2})$$

A seconda del risultato positivo o negativo della suddetta operazione, occorre operare con le modalità di seguito descritte.

Risultato positivo (DEBITO):

- se l'importo è maggiore di euro 12 riportare tale importo nella **colonna 6** (*Importi da trattenere a cura del sostituto*) del rigo **47**.

- se l'importo è maggiore di zero e minore o uguale a 12 euro, riportare tale importo nella **colonna 5** (*Importi da non versare*) del rigo **47**.

Risultato negativo (CREDITO):

- se l'importo in valore assoluto è maggiore di euro 12 riportare tale importo (in valore assoluto) a **colonna 2** (*Credito*) del rigo **47**;

- se l'importo in valore assoluto è minore o uguale a euro 12 riportare tale importo (in valore assoluto) a **colonna 1** (*Importi non rimborsabili*) del rigo **47**.

Per la compilazione delle colonne 3 (*di cui da utilizzare in compensazione con il mod. F24 per i versamenti ICI*) e 4 (*di cui da rimborsare a cura del sostituto d'imposta*) si rimanda alle indicazioni fornite nei successivi paragrafi.

12.21.8 CONIUGE : ADDIZIONALE COMUNALE DA VERSARE O DA RIMBORSARE – COL. 1, 2, 5 E 6 DEL RIGO 48 DEL MOD. 730-3

Calcolare:

$$\text{rigo 33 col. 2} - (\text{rigo 34 col. 2} + \text{rigo 35 col. 2})$$

A seconda del risultato positivo o negativo della suddetta operazione, occorre operare con le modalità di seguito descritte.

Risultato positivo (DEBITO):

- se l'importo è maggiore di euro 12 riportare tale importo nella **colonna 6** (*Importi da trattenere a cura del sostituto*) del rigo **48**.

- se l'importo è maggiore di zero e minore o uguale a 12 euro, riportare tale importo nella **colonna 5** (*Importi da non versare*) del rigo **48**.

Risultato negativo (CREDITO):

- se l'importo in valore assoluto è maggiore di euro 12 riportare tale importo (in valore assoluto) a **colonna 2 (Credito)** del rigo **48**;
- se l'importo in valore assoluto è minore o uguale a euro 12 riportare tale importo (in valore assoluto) a **colonna 1 (Importi non rimborsabili)** del rigo **48**.

Per la compilazione delle colonne 3 (di cui da utilizzare in compensazione con il mod. F24 per i versamenti ICI) e 4 (di cui da rimborsare a cura del sostituto d'imposta) si rimanda alle indicazioni fornite nei successivi paragrafi.

12.21.9 ACCONTO IRPEF PER L'ANNO 2007 DEL DICHIARANTE E DEL CONIUGE - RIGHI 41E 42 PER IL DICHIARANTE E RIGHI 49 E 50 PER IL CONIUGE DEL MOD. 730-3

Si ricorda che l'acconto per l'anno di imposta 2007 è dovuto nella misura del 99%.

- **Se la dichiarazione non è congiunta oppure è congiunta ma per uno dei contribuenti il relativo importo del rigo differenza (rigo 26) risulta positivo e per l'altro negativo o pari a zero procedere come di seguito evidenziato.**

A) Se l'importo del rigo 26 colonna 3 è inferiore a euro 52 non è dovuto alcun acconto.

B) Se viceversa l'importo del rigo 26 col. 3 è maggiore o uguale a euro 52, l'acconto è dovuto nella misura determinata con le modalità di seguito descritte:

1. calcolare il 99% dell'importo di colonna 3 del rigo 26 (tale importo va imputato al contribuente per il quale risulta maggiore di zero la relativa colonna del rigo 26). Ridurre tale importo in base alle indicazioni eventualmente fornite dal contribuente (nella Sez. V del quadro F rigo F6 colonne 1 e 2) per il quale la relativa colonna del rigo differenza (rigo 26) risulta essere maggiore di zero;
2. l'acconto così determinato deve essere corrisposto in un'unica soluzione, a novembre, se l'importo è inferiore a euro 257,52. Se il predetto importo, invece, è maggiore o uguale a euro 257,52, l'acconto va ripartito in due rate di cui la prima pari al 40% e la seconda pari al restante 60%.

Gli importi della prima e seconda rata di acconto vanno riportati rispettivamente **nei righi 41 (prima rata) e 42 (seconda o unica rata)** se il rigo differenza assume valori positivi per il dichiarante ovvero nei righi **49 (prima rata) e 50 (seconda o unica rata)** se il rigo differenza assume valori positivi per il coniuge.

Il contribuente può comunque richiedere al proprio sostituto d'imposta la riduzione della seconda rata di acconto tramite apposita comunicazione.

- **Se la dichiarazione è congiunta e per entrambi i contribuenti il relativo importo del rigo differenza (rigo 26) risulta positivo attenersi alle istruzioni che seguono.**

DETERMINAZIONE ACCONTI IRPEF DICHIARANTE

1. Se l'importo della col. 1 del rigo 26 è maggiore o uguale a 52, calcolare il 99% di detto importo;
2. ridurre l'importo così calcolato in base alle indicazioni fornite dal dichiarante nella Sez. V del quadro F rigo F6 colonne 1 e 2.
3. Se l'importo così determinato è inferiore a euro 257,52 l'acconto deve essere corrisposto in un'unica soluzione, a novembre. Se invece l'importo è maggiore o uguale a euro 257,52 l'acconto deve essere ripartito in due rate, di cui la prima pari al 40% e la seconda pari al restante 60%.
4. gli importi della prima e seconda rata di acconto vanno riportati rispettivamente nei rigi 41 e 42.

DETERMINAZIONE ACCONTI IRPEF CONIUGE

1. Se l'importo della col. 2 del rigo 26 è maggiore o uguale a 52, calcolare il 99% di detto importo;
2. ridurre l'importo così calcolato in base alle indicazioni fornite dal coniuge nella Sez. V del quadro F rigo F6 colonne 1 e 2.
3. Se l'importo così determinato è inferiore a euro 257,52 l'acconto deve essere corrisposto in un'unica soluzione, a novembre. Se invece l'importo è maggiore o uguale a euro 257,52 l'acconto deve essere ripartito in due rate, di cui la prima pari al 40% e la seconda pari al restante 60%.
4. gli importi della prima e seconda rata di acconto vanno riportati rispettivamente nei rigi 49 e 50.

Il contribuente può comunque richiedere al proprio sostituto d'imposta la riduzione della seconda rata di acconto tramite apposita comunicazione.

**12.21.10 ACCONTO DELL'IMPOSTA SUI REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA
RIGO 43 PER IL DICHIARANTE E RIGO 51 PER IL CONIUGE DEL MOD. 730-3**

Si rimanda alle istruzioni fornite nel paragrafo relativo alla **sezione II del quadro D**.

**12.21.11 DICHIARANTE - ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER IL 2007
RIGO 44 MOD. 730-3**

Calcolare: rigo 36 col. 1 – 37 col. 1

Considerare zero nel caso che il risultato assuma un valore negativo.

Se l'importo così determinato è superiore a 12 euro, tale importo deve essere riportato nella colonna 6 (*"Importi da trattenere a cura del sostituto"*). **L'acconto non è dovuto se l'importo non è superiore a 12 euro e pertanto in tale caso la colonna 6 non deve essere compilata.**

12.21.12 CONIUGE: ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER IL 2007 RIGO 52 MOD. 730-3

Calcolare: rigo 36 col. 2 – 37 col. 2

Considerare zero nel caso che il risultato assuma un valore negativo.

Se l'importo così determinato è superiore a 12 euro, tale importo deve essere riportato nella colonna 6 (*"Importi da trattenere a cura del sostituto"*). **L'acconto non è dovuto se l'importo non è superiore a 12 euro e pertanto in tale caso la colonna 6 non deve essere compilata.**

12.21.13 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE COLONNE 3 E 4 DEI RIGHI DA 38 A 40 (DICHIARANTE) E DEI RIGHI DA 46 A 48 (CONIUGE) DEL MOD. 730-3 IN ASSENZA DEL QUADRO I

Se nella dichiarazione sia il dichiarante che il coniuge non hanno compilato il quadro I, nella colonna 4 (*"di cui da rimborsare a cura del sostituto"*) dei righi da 38 a 40 (dichiarante) e nella colonna 4 dei righi da 46 a 48 (coniuge) deve essere riportato l'importo indicato nella colonna 2 (*"Credito"*) dei rispettivi righi; in tale caso la colonna 3 (*"di cui da utilizzare in compensazione con il mod. F24 per i versamenti ICI"*) dei suddetti righi non deve essere compilata.

12.21.14 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE COLONNE 3 E 4 DEI RIGHI DA 38 A 40 (DICHIARANTE) E DEI RIGHI DA 46 A 48 (CONIUGE) DEL MOD. 730-3 IN PRESENZA DEL QUADRO I

Qualora nella dichiarazione il dichiarante, il coniuge o entrambi hanno compilato il quadro I è necessario utilizzare le istruzioni che seguono per la compilazione delle colonne 3 e 4 dei righi in oggetto.

E' necessario prioritariamente determinare per ciascun contribuente il relativo saldo contabile costituito dalla somma algebrica degli importi a credito e a debito relativi alle singole imposte.

Determinare il saldo contabile del dichiarante nel seguente modo:

**Saldo contabile dichiarante = rigo 38 col. 2 + rigo 39 col. 2 + rigo 40 col. 2 –
rigo 38 col. 6 - rigo 39 col. 6 - rigo 40 col. 6 -
rigo 41 col. 6 - rigo 43 col. 6 - rigo 44 col. 6**

Determinare il saldo contabile del coniuge nel seguente modo:

**Saldo contabile coniuge = rigo 46 col. 2 + rigo 47 col. 2 + rigo 48 col. 2 –
rigo 46 col. 6 - rigo 47 col. 6 - rigo 48 col. 6 -
rigo 49 col. 6 - rigo 51 col. 6 - rigo 52 col. 6**

Il saldo contabile positivo esprime una posizione a credito per il contribuente, viceversa un saldo contabile negativo esprime una posizione a debito.

Le modalità di compilazione delle suddette colonne sono diverse in relazione alle seguenti situazioni:

- 1) dal saldo contabile del contribuente emerge un credito ovvero nel caso di dichiarazione congiunta, sia dal saldo contabile del dichiarante che da quello del coniuge emerge un importo a credito;
- 2) dal saldo contabile del dichiarante emerge un debito ovvero, nel caso di dichiarazione congiunta, sia dal saldo contabile del dichiarante che da quello del coniuge emerge un importo a debito;
- 3) dal saldo contabile del dichiarante emerge un credito e da quello del coniuge emerge un debito;
- 4) dal saldo contabile del dichiarante emerge un debito e da quello del coniuge emerge un credito.

12.21.14.1 CASO N. 1 –SITUAZIONE NELLA QUALE DAL SALDO CONTABILE DEL CONTRIBUENTE EMERGE UN CREDITO OVVERO NEL CASO DI DICHIARAZIONE CONGIUNTA, SIA DAL SALDO CONTABILE DEL DICHIARANTE CHE DA QUELLO DEL CONIUGE EMERGE UN IMPORTO A CREDITO

CASO N. 1 - DICHIARANTE

Il credito da utilizzare per il dichiarante ai fini ICI di seguito denominato “*Credito ICI Dichiarante*” deve essere così determinato:

- se nel quadro I del dichiarante è stata barrata la casella di col. 1 del rigo I1 il “*Credito ICI Dichiarante*” è pari al saldo contabile del dichiarante;

- se nel quadro I del dichiarante è stata invece compilata la colonna 2 del rigo I1 il “*Credito ICI Dichiarante*” è pari al minore tra l’importo indicato nella col. 2 del rigo I1 ed il saldo contabile del dichiarante;

L’importo “*Credito ICI Dichiarante*” deve essere indicato nella colonna 3 (“*di cui da utilizzare in compensazione con il mod. F24 per i versamenti ICI*”) in corrispondenza degli importi delle singole imposte risultanti a credito e fino a capienza degli stessi (col. 2 compilata dei rigi da 38 a 40) iniziando dal rigo 38 e proseguendo fino al rigo 40.

L'importo del credito relativo ad ogni singola imposta (col. 2) non destinato ad essere utilizzato in compensazione con il mod. F24 per i versamenti ICI, sarà rimborsato dal sostituto d'imposta in sede di operazioni di conguaglio e trova esposizione nella colonna 4 ("di cui da rimborsare a cura del sostituto") dei righi da 38 a 40.

Pertanto, determinare gli importi della colonna 3 e della colonna 4 dei righi da 38 a 40 come segue (Dichiarazione non integrativa):

Col. 3 rigo 38 = minore importo tra col. 2 rigo 38 e "Credito ICI Dichiarante"
Col. 3 rigo 39 = minore importo tra col. 2 rigo 39 e ("Credito ICI Dichiarante" – col. 3 rigo 38)
Col. 3 rigo 40 = minore importo tra col. 2 rigo 40 e ("Credito ICI Dichiarante" – col. 3 rigo 38 – col. 3 rigo 39)

Col. 4 rigo 38 = Col. 2 rigo 38 – col. 3 rigo 38
Col. 4 rigo 39 = Col. 2 rigo 39 – col. 3 rigo 39
Col. 4 rigo 40 = Col. 2 rigo 40 – col. 3 rigo 40

Dichiarazione Integrativa

Nel caso in cui la dichiarazione presentata dal contribuente sia un modello 730 integrativo, è necessario tener conto del credito rimborsato dal sostituto d'imposta con il modello 730 originario e ciò al fine della corretta determinazione del credito che il contribuente può utilizzare per il pagamento dell'ICI. Pertanto, per determinare gli importi della colonna 3 e della colonna 4 dei righi da 38 a 40 operare come segue:

Col. 3 rigo 38 = minore importo tra (col. 2 rigo 38 - F7 col. 1 Dichiarante) e "Credito ICI Dichiarante"
Col. 3 rigo 39 = minore importo tra (col. 2 rigo 39 – F7 col. 2 Dichiarante) e ("Credito ICI Dichiarante" – col. 3 rigo 38)
Col. 3 rigo 40 = minore importo tra (col. 2 rigo 40 – F7 col. 3 Dichiarante) e ("Credito ICI Dichiarante" – col. 3 rigo 38 – col. 3 rigo 39)

Col. 4 rigo 38 = Col. 2 rigo 38 – col. 3 rigo 38
Col. 4 rigo 39 = Col. 2 rigo 39 – col. 3 rigo 39
Col. 4 rigo 40 = Col. 2 rigo 40 – col. 3 rigo 40

Qualora una delle operazioni precedentemente determinate (col. 2 rigo 38 - F7 col. 1; col. 2 rigo 39 – F7 col. 2; col. 2 rigo 40 – F7 col. 3) abbia generato un risultato negativo ciò evidenzia una situazione nella quale dalla liquidazione della dichiarazione integrativa emerge un credito di importo minore rispetto a quello emerso con la dichiarazione originaria. Pertanto, in tal caso l'assistenza fiscale non può essere proseguita in quanto non risultano essere verificati i presupposti per la presentazione di un modello 730 integrativo. Deve essere data apposita comunicazione al contribuente per consentirgli di presentare l'integrazione alla dichiarazione dei redditi mediante il Mod. UNICO 2007 Persone fisiche.

CASO N. 1 - CONIUGE

Il credito da utilizzare per il coniuge ai fini ICI di seguito denominato “*Credito ICI Coniuge*” deve essere così determinato:

- se nel quadro I del coniuge è stata barrata la casella di col. 1 del rigo I1 il “*Credito ICI Coniuge*” è pari al saldo contabile del coniuge;

- se nel quadro I del coniuge è stato invece compilata la colonna 2 del rigo I1 il “*Credito ICI Coniuge*” è pari al minore tra l’importo indicato nella col. 2 del rigo I1 ed il saldo contabile del coniuge;

L’importo “*Credito ICI Coniuge*” deve essere indicato nella colonna 3 (“*di cui da utilizzare in compensazione con il mod. F24 per i versamenti ICI*”) in corrispondenza degli importi delle singole imposte risultanti a credito e fino a capienza degli stessi (col. 2 compilata dei rigi da 46 a 48) iniziando dal rigo 46 e proseguendo fino al rigo 48.

L’importo del credito relativo ad ogni singola imposta (col. 2) non destinato ad essere utilizzato in compensazione con il mod. F24 per i versamenti ICI, sarà rimborsato dal sostituto d’imposta in sede di operazioni di conguaglio e trova esposizione nella colonna 4 (“*di cui da rimborsare a cura del sostituto*”) dei rigi da 46 a 48.

Pertanto, determinare gli importi della colonna 3 e della colonna 4 dei rigi da 46 a 48 come segue:

Col. 3 rigo 46 = minore importo tra col. 2 rigo 46 e “*Credito ICI Coniuge*”

Col. 3 rigo 47 = minore importo tra col. 2 rigo 47 e “*Credito ICI Coniuge*” – col. 3 rigo 46

Col. 3 rigo 48 = minore importo tra col. 2 rigo 48 e “*Credito ICI Coniuge*” – col. 3 rigo 46 – col. 3 rigo 47

Col. 4 rigo 46 = Col. 2 rigo 46 – col. 3 rigo 46

Col. 4 rigo 47 = Col. 2 rigo 47 – col. 3 rigo 47

Col. 4 rigo 48 = Col. 2 rigo 48 – col. 3 rigo 48

Dichiarazione Integrativa

Nel caso in cui la dichiarazione presentata dal contribuente sia un modello 730 integrativo, è necessario tener conto del credito rimborsato dal sostituto d’imposta con il modello 730 originario e ciò al fine della corretta determinazione del credito che il contribuente può utilizzare per il pagamento dell’ICI. Pertanto, per determinare gli importi della colonna 3 e della colonna 4 dei rigi da 46 a 48 operare come segue:

Col. 3 rigo 46 = minore importo tra (col. 2 rigo 46 - F7 col. 1 Coniuge) e “*Credito ICI Coniuge*”

Col. 3 rigo 47 = minore importo tra (col. 2 rigo 47 - F7 col. 2 Coniuge) e (“*Credito ICI Coniuge*” – col. 3 rigo 46)

Col. 3 rigo 48 = minore importo tra (col. 2 rigo 48 - F7 col. 3 Coniuge) e (“*Credito ICI Coniuge*” – col. 3 rigo 46 – col. 3 rigo 47)

Col. 4 rigo 46 = Col. 2 rigo 46 – col. 3 rigo 46

Col. 4 rigo 47 = Col. 2 rigo 47 – col. 3 rigo 47

Col. 4 rigo 48 = Col. 2 rigo 48 – col. 3 rigo 48

Qualora una delle operazioni precedentemente determinate (col. 2 rigo 46 - F7 col. 1; col. 2 rigo 47 - F7 col. 2; col. 2 rigo 48 - F7 col. 3) abbia generato un risultato negativo ciò evidenzia una situazione nella quale dalla liquidazione della dichiarazione integrativa emerge un credito di importo minore rispetto a quello emerso con la dichiarazione originaria. Pertanto, in tal caso l'assistenza fiscale non può essere proseguita in quanto non risultano essere verificati i presupposti per la presentazione di un modello 730 integrativo. Deve essere data apposita comunicazione al contribuente per consentirgli di presentare l'integrazione alla dichiarazione dei redditi mediante il Mod. UNICO 2007 Persone fisiche.

12.21.14.2 CASO N. 2 –SITUAZIONE NELLA QUALE DAL SALDO CONTABILE DEL DICHIARANTE EMERGE UN DEBITO OVVERO, NEL CASO DI DICHIARAZIONE CONGIUNTA, SIA DAL SALDO CONTABILE DEL DICHIARANTE CHE DA QUELLO DEL CONIUGE EMERGE UN IMPORTO A DEBITO

Nel caso in cui per il contribuente emerga un saldo a debito non è presente alcun importo da poter essere utilizzato in compensazione con il mod. F24 per i versamenti ICI.

Pertanto, in tale situazione, nella colonna 4 (“di cui da rimborsare a cura del sostituto”) dei righi da 38 a 40 (dichiarante) e nella colonna 4 dei righi da 46 a 48 (coniuge) deve essere riportato l'importo indicato nella colonna 2 dei rispettivi righi e la colonna 3 (“di cui da utilizzare in compensazione con il mod. F24 per i versamenti ICI”) dei suddetti righi non deve essere compilata.

12.21.14.3 CASO N. 3 –SITUAZIONE NELLA QUALE DAL SALDO CONTABILE DEL DICHIARANTE EMERGE UN CREDITO E DA QUELLO DEL CONIUGE EMERGE UN DEBITO

CASO N. 3 - DICHIARANTE

Il credito da utilizzare per il dichiarante ai fini ICI di seguito denominato “Credito ICI Dichiarante” deve essere determinato con le istruzioni di seguito riportate.

- Se nel quadro I del dichiarante è stata barrata la casella di col. 1 del rigo I1:

“Credito ICI Dichiarante” =

saldo contabile del dichiarante – saldo contabile del coniuge (in valore assoluto)

Considerare zero se il risultato della precedente operazione è negativo.

- Se nel quadro I del dichiarante è stato invece compilata la colonna 2 del rigo I1:

calcolare A = saldo contabile del dichiarante – saldo contabile del coniuge (in valore assoluto)

Considerare zero se il risultato della precedente operazione è negativo.

“Credito ICI Dichiarante” = al minore tra l'importo indicato nella col. 2 del rigo I1 e il valore “A” come sopra determinato

L'importo "*Credito ICI Dichiarante*" deve essere indicato nella colonna 3 in corrispondenza degli importi delle singole imposte risultanti a credito e fino a capienza degli stessi (col. 2 compilata dei righi da 38 a 40) iniziando dal rigo 38 e proseguendo fino al rigo 40.

L'importo del credito relativo ad ogni singola imposta (col. 2) non destinato ad essere utilizzato in compensazione con il mod. F24 per i versamenti ICI, sarà rimborsato dal sostituto d'imposta in sede di operazioni di conguaglio e trova esposizione nella colonna 4 dei righi da 38 a 40.

Pertanto, determinare gli importi della colonna 3 e della colonna 4 dei righi da 38 a 40 come segue:

Col. 3 rigo 38 = minore importo tra col. 2 rigo 38 e "*Credito ICI Dichiarante*"
Col. 3 rigo 39 = minore importo tra col. 2 rigo 39 e ("*Credito ICI Dichiarante*" – col. 3 rigo 38)
Col. 3 rigo 40 = minore importo tra col. 2 rigo 40 e ("*Credito ICI Dichiarante*" – col. 3 rigo 38 – col. 3 rigo 39)

Col. 4 rigo 38 = Col. 2 rigo 38 – col. 3 rigo 38
Col. 4 rigo 39 = Col. 2 rigo 39 – col. 3 rigo 39
Col. 4 rigo 40 = Col. 2 rigo 40 – col. 3 rigo 40

Dichiarazione Integrativa

Nel caso in cui la dichiarazione presentata dal contribuente sia un modello 730 integrativo, è necessario tener conto del credito rimborsato dal sostituto d'imposta con il modello 730 originario e ciò al fine della corretta determinazione del credito che il contribuente può utilizzare per il pagamento dell'ICI. Pertanto, per determinare gli importi della colonna 3 e della colonna 4 dei righi da 38 a 40 operare come segue:

Col. 3 rigo 38 = minore importo tra (col. 2 rigo 38 – F7 col. 1 Dichiarante) e "*Credito ICI Dichiarante*"
Col. 3 rigo 39 = minore importo tra (col. 2 rigo 39 – F7 col. 2 Dichiarante) e ("*Credito ICI Dichiarante*" – col. 3 rigo 38)
Col. 3 rigo 40 = minore importo tra (col. 2 rigo 40 – F7 col. 3 Dichiarante) e ("*Credito ICI Dichiarante*" – col. 3 rigo 38 – col. 3 rigo 39)

Col. 4 rigo 38 = Col. 2 rigo 38 – col. 3 rigo 38
Col. 4 rigo 39 = Col. 2 rigo 39 – col. 3 rigo 39
Col. 4 rigo 40 = Col. 2 rigo 40 – col. 3 rigo 40

Qualora una delle operazioni precedentemente determinate (col. 2 rigo 38 - F7 col. 1; col. 2 rigo 39 – F7 col. 2; col. 2 rigo 40 – F7 col. 3) abbia generato un risultato negativo cioè evidenza una situazione nella quale dalla liquidazione della dichiarazione integrativa emerge un credito di importo minore rispetto a quello emerso con la dichiarazione originaria. Pertanto, in tal caso l'assistenza fiscale non può essere proseguita in quanto non risultano essere verificati i presupposti per la presentazione di un modello 730 integrativo. Deve essere data apposita

comunicazione al contribuente per consentirgli di presentare l'integrazione alla dichiarazione dei redditi mediante il Mod. UNICO 2007 Persone fisiche.

CASO N. 3 - CONIUGE

Poiché per il coniuge emerge un saldo a debito non è presente alcun importo da poter essere utilizzato in compensazione con il mod. F24 per i versamenti ICI.

Pertanto, indipendentemente dalla compilazione o meno del quadro I del coniuge, nella colonna 4 ("di cui da rimborsare a cura del sostituto") dei righe da 46 a 48 deve essere riportato l'importo indicato nella colonna 2 dei rispettivi righe e la colonna 3 ("di cui da utilizzare in compensazione con il mod. F24 per i versamenti ICI") dei suddetti righe non deve essere compilata.

12.21.14.4 CASO N. 4 -SITUAZIONE NELLA QUALE DAL SALDO CONTABILE DEL DICHIARANTE EMERGE UN DEBITO E DA QUELLO DEL CONIUGE EMERGE UN CREDITO

CASO N. 4 - DICHIARANTE

Poiché per il dichiarante emerge un saldo a debito non è presente alcun importo da poter essere utilizzato in compensazione con il mod. F24 per i versamenti ICI.

Pertanto, indipendentemente dalla compilazione o meno del quadro I del dichiarante, nella colonna 4 dei righe da 38 a 40 deve essere riportato l'importo indicato nella colonna 2 dei rispettivi righe e la colonna 3 dei suddetti righe non deve essere compilata.

CASO N. 4 - CONIUGE

Il credito da utilizzare per il coniuge ai fini ICI di seguito denominato "*Credito ICI Coniuge*" deve essere determinato con le istruzioni di seguito riportate.

- Se nel quadro I del coniuge è stata barrata la casella di col. 1 del rigo I1:

"Credito ICI Coniuge" =

saldo contabile del coniuge – saldo contabile del dichiarante (in valore assoluto)

Considerare zero se il risultato della precedente operazione è negativo.

- Se nel quadro I del coniuge è stato invece compilata la colonna 2 del rigo I1:

calcolare A = saldo contabile del coniuge – saldo contabile del dichiarante (in valore assoluto)

Considerare zero se il risultato della precedente operazione è negativo.

"Credito ICI Coniuge" = al minore tra l'importo indicato nella col. 2 del rigo I1 e il valore "A" come sopra determinato.

L'importo "Credito ICI Coniuge" deve essere indicato nella colonna 3 in corrispondenza degli importi delle singole imposte risultanti a credito e fino a capienza degli stessi (col. 2 compilata dei righi da 46 a 48) iniziando dal rigo 46 e proseguendo fino al rigo 48.

L'importo del credito relativo ad ogni singola imposta (col. 2) non destinato ad essere utilizzato in compensazione con il mod. F24 per i versamenti ICI, sarà rimborsato dal sostituto d'imposta in sede di operazioni di conguaglio e trova esposizione nella colonna 4 dei righi da 46 a 48.

Pertanto, determinare gli importi della colonna 3 e della colonna 4 dei righi da 46 a 48 come segue:

Col. 3 rigo 46 = minore importo tra col. 2 rigo 46 e "Credito ICI Coniuge"

Col. 3 rigo 47 = minore importo tra col. 2 rigo 47 e ("Credito ICI Coniuge" - col. 3 rigo 46)

Col. 3 rigo 48 = minore importo tra col. 2 rigo 48 e ("Credito ICI Coniuge" - col. 3 rigo 46 - col. 3 rigo 47)

Col. 4 rigo 46 = Col. 2 rigo 46 - col. 3 rigo 46

Col. 4 rigo 47 = Col. 2 rigo 47 - col. 3 rigo 47

Col. 4 rigo 48 = Col. 2 rigo 48 - col. 3 rigo 48

Dichiarazione Integrativa

Nel caso in cui la dichiarazione presentata dal contribuente sia un modello 730 integrativo, è necessario tener conto del credito rimborsato dal sostituto d'imposta con il modello 730 originario e ciò al fine della corretta determinazione del credito che il contribuente può utilizzare per il pagamento dell'ICI. Pertanto, per determinare gli importi della colonna 3 e della colonna 4 dei righi da 46 a 48 operare come segue:

Col. 3 rigo 46 = minore importo tra (col. 2 rigo 46 - F7 col. 1 Coniuge) e "Credito ICI Coniuge"

Col. 3 rigo 47 = minore importo tra (col. 2 rigo 47 - F7 col. 2 Coniuge) e ("Credito ICI Coniuge" - col. 3 rigo 46)

Col. 3 rigo 48 = minore importo tra (col. 2 rigo 48 - F7 col. 3 Coniuge) e ("Credito ICI Coniuge" - col. 3 rigo 46 - col. 3 rigo 47)

Col. 4 rigo 46 = Col. 2 rigo 46 - col. 3 rigo 46

Col. 4 rigo 47 = Col. 2 rigo 47 - col. 3 rigo 47

Col. 4 rigo 48 = Col. 2 rigo 48 - col. 3 rigo 48

Qualora una delle operazioni precedentemente determinate (col. 2 rigo 46 - F7 col. 1; col. 2 rigo 47 - F7 col. 2; col. 2 rigo 48 - F7 col. 3) abbia generato un risultato negativo ciò evidenzia una situazione nella quale dalla liquidazione della dichiarazione integrativa emerge un credito di importo minore rispetto a quello emerso con la dichiarazione originaria. Pertanto, in tal caso l'assistenza fiscale non può essere proseguita in quanto non risultano essere verificati i presupposti per la presentazione di un modello 730 integrativo. Deve essere data apposita comunicazione al contribuente per consentirgli di presentare l'integrazione alla dichiarazione dei redditi mediante il Mod. UNICO 2007 Persone fisiche.

12.22 RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI DI SALDO E DEGLI EVENTUALI ACCONTI – RIGO 45 DEL 730-3

Nel rigo **45** deve essere riportato il numero delle rate che il contribuente ha indicato a colonna **4 del rigo F6** e deve essere segnalato al contribuente, con apposito messaggio, che le rate verranno prelevate dal datore di lavoro con una maggiorazione dello 0,50 % mensile.

Se il numero di rate è riportato sia sul modello del Dichiarante che del Coniuge dichiarante e risultano diversi tra loro, il numero di rate da prendere in considerazione è quello relativo al dichiarante.

Se dalla liquidazione del modello 730 risulta dovuto solo il secondo o unico acconto IRPEF e il contribuente ha indicato il numero delle rate, tale numero di rate deve essere ricondotto a zero e deve esserne data apposita comunicazione al contribuente.

12.23 RESIDUO DEL CREDITO D’IMPOSTA PER IL RIAQUISTO DELLA PRIMA CASA DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE – RIGO 53 DEL MOD. 730-3

Per la compilazione di tale rigo si rinvia alle istruzioni relative al **rigo 19** del mod. 730-3 (credito d’imposta per l’acquisto della prima casa).

12.24 RESIDUO DEL CREDITO D’IMPOSTA PER L’INCREMENTO DELL’OCCUPAZIONE DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE – RIGO 54 DEL MOD. 730-3

Per la compilazione di tale rigo si rinvia alle istruzioni relative al **rigo 20** del mod. 730-3 (credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione).

12.24.1 TOTALE DELLE SPESE SANITARIE RATEIZZATE NELLA PRESENTE DICHIARAZIONE RIGO 55 DEL MOD. 730-3

Per la compilazione di tale rigo si rinvia alle istruzioni relative alla sezione “Rateizzazione” del paragrafo 8.3.1.

12.25 CREDITI PER IMPOSTE PAGATE ALL’ESTERO– RIGHI 56 E 57 DEL MOD. 730-3

Per la compilazione di tali righi si rinvia alle istruzioni relative al **rigo 23** del mod. 730-3 (Crediti d’imposta sulle imposte pagate all’estero).

12.26 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI RIGHI 58 E 59 PRESENTI NELLA SEZIONE “RISULTATO DELLA LIQUIDAZIONE”

Nei righi **58** e **59** deve essere riportato rispettivamente l’importo che sarà trattenuto o rimborsato dal datore di lavoro in sede di operazioni di conguaglio. A tal fine è necessario determinare il saldo della dichiarazione che chiameremo “Saldo complessivo” costituito dalla somma di tutti gli importi da trattenere e da rimborsare a cura del sostituto di imposta relativi al dichiarante ed al coniuge.

Determinare il “*Saldo complessivo*” nel seguente modo:

$$\begin{aligned} \text{Saldo complessivo} = & \text{ rigo 38 col. 4} + \text{ rigo 39 col. 4} + \text{ rigo 40 col. 4} - \\ & \text{ rigo 38 col. 6} - \text{ rigo 39 col. 6} - \text{ rigo 40 col. 6} - \\ & \text{ rigo 41 col. 6} - \text{ rigo 43 col. 6} - \text{ rigo 44 col. 6} + \\ & \text{ rigo 46 col. 4} + \text{ rigo 47 col. 4} + \text{ rigo 48 col. 4} - \\ & \text{ rigo 46 col. 6} - \text{ rigo 47 col. 6} - \text{ rigo 48 col. 6} - \\ & \text{ rigo 49 col. 6} - \text{ rigo 51 col. 6} - \text{ rigo 52 col. 6}. \end{aligned}$$

Se il saldo complessivo come sopra determinato è negativo, esso costituisce l'importo che dovrà essere trattenuto dal datore di lavoro. Riportare tale importo in valore assoluto nella colonna 1 del rigo 58.

Se il saldo complessivo è positivo esso costituisce l'importo che dovrà essere rimborsato dal datore di lavoro. Riportare tale importo nella colonna 1 del rigo 59.

Nella colonna 2 del rigo 58 riportare la somma degli importi indicati nei rigi 42 col. 6 e 50 col. 6.

Dichiarazione Integrativa

Nel caso di dichiarazione integrativa i rigi 58 e 59 non devono essere compilati. In tal caso, come chiarito nelle istruzioni contenute nel paragrafo relativo al modello 730 integrativo, nella parte riservata ai messaggi del Mod. 730-3 deve essere data comunicazione al contribuente degli importi di cui otterrà il rimborso costituiti dal conguaglio tra gli importi a credito ed a debito risultanti dal modello 730 originario e quelli risultanti dal modello 730 integrativo.

12.27 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI RIGI DA 60 A 63 PRESENTI NELLA SEZIONE “RISULTATO DELLA LIQUIDAZIONE”

Nei rigi da 60 a 62 devono essere indicati i crediti derivanti dalla dichiarazione che il contribuente può utilizzare in compensazione nel mod. F24 per il pagamento dell'ICI.

Nella colonna 1 del rigo 61 il codice della regione nel cui territorio è situato il comune di domicilio fiscale del dichiarante alla data del 31/12/2006. Il comune è quello indicato nella sezione “Domicilio fiscale al 31/12/2006” presente nel frontespizio. Il codice regione è desumibile dalla “Tabella addizionali regionali all'irpef anno 2006” riportata nella presente circolare.

Nella colonna 3 del rigo 61 il codice della regione nel cui territorio è situato il comune di domicilio fiscale del coniuge alla data del 31/12/2006. Il comune è quello indicato nella sezione “Domicilio fiscale al 31/12/2006” presente nel frontespizio. Il codice regione è desumibile dalla “Tabella addizionali regionali all'irpef anno 2006” riportata nella presente circolare.

Nella colonna 1 del rigo 62 il codice Ente individuato con riferimento al comune di domicilio fiscale del dichiarante alla data del 31/12/2006. Il comune è quello indicato nella sezione

“Domicilio fiscale al 31/12/2006” presente nel frontespizio. Per la individuazione del codice Ente vedere la Tabella di seguito riportata “Tabella codici Enti Locali”.

Nella colonna 3 del rigo 62 il codice Ente individuato con riferimento al comune di domicilio fiscale del coniuge alla data del 31/12/2006. Il comune è quello indicato nella sezione “Domicilio fiscale al 31/12/2006” presente nel frontespizio. Per la individuazione del codice Ente vedere la Tabella di seguito riportata “Tabella codici Enti Locali”.

Si precisa che il codice regione ed il codice catastale del comune devono essere indicati solo nel caso in cui sia presente nella colonna “credito” (col. 2 per il dichiarante e col. 4 per il coniuge) un importo relativo all’addizionale regionale e/o comunale.

Nella colonna 2 del rigo 60 riportare l’importo indicato nella colonna 3 del rigo 38.
Nella colonna 2 del rigo 61 riportare l’importo indicato nella colonna 3 del rigo 39.
Nella colonna 2 del rigo 62 riportare l’importo indicato nella colonna 3 del rigo 40.
Nella colonna 4 del rigo 60 riportare l’importo indicato nella colonna 3 del rigo 46.
Nella colonna 4 del rigo 61 riportare l’importo indicato nella colonna 3 del rigo 47.
Nella colonna 4 del rigo 62 riportare l’importo indicato nella colonna 3 del rigo 48.

Nella colonna 2 del rigo 63 riportare il risultato della seguente operazione:

colonna 2 del rigo 60 + colonna 2 del rigo 61 + colonna 2 del rigo 62

Nella colonna 4 del rigo 63 riportare il risultato della seguente operazione:

colonna 4 del rigo 60 + colonna 4 del rigo 61 + colonna 4 del rigo 62

Si precisa che la tabella di seguito riportata (tabella “T1 codici degli enti locali) è quella disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate alla data di approvazione della presente circolare. Pertanto, è necessario verificare sul predetto sito la presenza di eventuali modifiche apportate ai codici Enti locali da utilizzare per l’addizionale comunale all’IRPEF.

TABELLA T1 - CODICI ENTI LOCALI	Codice
Per i comuni della provincia autonoma di BOLZANO	3
Per i comuni della regione FRIULI VENEZIA GIULIA	7
Per i comuni della provincia autonoma di TRENTO	18
Per i comuni della regione VALLE D'AOSTA	20
Per i RESTANTI COMUNI	99

12.28 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MOD. 730-4

Nel mod. 730-4 devono essere riportati gli importi da trattenere e da rimborsare a cura del sostituto d'imposta indicati nei righi da 38 a 45 e nei righi da 46 a 52.

A tal fine compilare il mod. 730-4 seguendo le indicazioni fornite nel prospetto che segue:

MODELLO 730/4					
	CODICE	DICHIARANTE	CODICE	CONIUGE	TOTALE
IMPORTO IRPEF DA TRATTENERE		Rigo 38 col. 6		Rigo 46 col. 6	Rigo 38 col. 6 + Rigo 46 col. 6
IMPORTO IRPEF DA RIMBORSARE		Rigo 38 col. 4		Rigo 46 col. 4	Rigo 38 col. 4 + Rigo 46 col. 4
IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA TRATTENERE	Codice Regione Domicilio fiscale 31/12/2006	Rigo 39 col. 6	Codice Regione Domicilio fiscale 31/12/2006	Rigo 47 col. 6	Rigo 39 col. 6 + Rigo 47 col. 6
IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE	Codice Regione Domicilio fiscale 31/12/2006	Rigo 39 col. 4	Codice Regione Domicilio fiscale 31/12/2006	Rigo 47 col. 4	Rigo 39 col. 4 + Rigo 47 col. 4
IMPORTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DA TRATTENERE	Codice Catastale Domicilio fiscale 31/12/2006	Rigo 40 col. 6	Codice Catastale Domicilio fiscale 31/12/2006	Rigo 48 col. 6	Rigo 40 col. 6 + Rigo 48 col. 6
IMPORTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE	Codice Catastale Domicilio fiscale 31/12/2006	Rigo 40 col. 4	Codice Catastale Domicilio fiscale 31/12/2006	Rigo 48 col. 4	Rigo 40 col. 4 + Rigo 48 col. 4
PRIMA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2007		Rigo 41 col. 6		Rigo 49 col. 6	Rigo 41 col. 6 + Rigo 49 col. 6
SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2007		Rigo 42 col. 6		Rigo 50 col. 6	Rigo 42 col. 6 + Rigo 50 col. 6
ACCONTO 20% REDDITI TASSAZIONE SEPARATA		Rigo 43 col. 6		Rigo 51 col. 6	Rigo 43 col. 6 + Rigo 51 col. 6
ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER IL 2007	Codice Catastale Domicilio fiscale 01/01/2007	Rigo 44 col. 6	Codice Catastale Domicilio fiscale 01/01/2007	Rigo 52 col. 6	Rigo 44 col. 6 + Rigo 52 col. 6
N RATE TRATTENUTE DI SALDO E ACCONTO	Rigo 45				

12.29 ESEMPI DI COMPILAZIONE DEI RIGHI DA 38 A 63 DEL MOD. 730-3

Si propongono i seguenti esempi.

ESEMPIO N. 1

Dichiarazione non congiunta nella quale il contribuente ha compilato il quadro I esponendo un importo pari ad euro 600,00. Il saldo contabile del contribuente è pari a:

$$2.000 - 100 - 30 - 396 - 100 - 20 = 1.354,00$$

Il credito disponibile è maggiore dell'importo indicato nel quadro I e pertanto il contribuente può utilizzare euro 600 per il versamento ICI con il mod. F24.

*Istruzioni per il controllo e la liquidazione delle
dichiarazioni Mod. 730/2007*

LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DEL DICHIARANTE		CREDITI				DEBITI		
		importi non rimborsabili	Credito	di cui da utilizzare in compensazione con il mod. F24 per i versamenti ICI	di cui da rimborsare a cura del sostituto	importi da non versare	importi da trattenere a cura del sostituto	
38	IRPEF	1 ,00	2 2.000,00	3 600,00	4 1.400,00	5 ,00	6 ,00	
39	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	,00	,00	,00	,00	,00	100,00	
40	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	,00	,00	,00	,00	,00	30,00	
41	PRIMA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2007							396,00
42	SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2007							594,00
43	ACCONTO 20% REDDITI TASSAZIONE SEPARATA						,00	100,00
44	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER IL 2007							20,00
45	RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI DI SALDO E DEGLI EVENTUALI ACCONTI IN				RATE			
RISULTATO DELLA LIQUIDAZIONE								
IMPORTI CHE SARANNO TRATTENUTI O RIMBORSATI DAL DATORE DI LAVORO IN BUSTA PAGA A SEGUITO DELLE OPERAZIONI DI CONGUAGLIO								
						Mese di luglio (ovvero di agosto o settembre per i pensionati)	Mese di novembre (secondo o unica rata di acconto Irpef 2007)	
58	Importo che sarà trattenuto dal datore di lavoro in busta paga (risultante dalla somma di tutti gli importi da trattenere e da rimborsare a cura del sostituto relativi al dichiarante ed al coniuge) Nel caso di richiesta di rateizzazione, l'importo di colonna 1 sarà ripartito dal datore di lavoro in base al numero di rate richiesto					1	2	
						,00	594,00	
59	Importo che sarà rimborsato dal datore di lavoro in busta paga (risultante dalla somma di tutti gli importi da trattenere e da rimborsare a cura del sostituto relativi al dichiarante ed al coniuge)						754,00	

DATI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 AI FINI DEL PAGAMENTO ICI							
	IMPOSTA	COD. TRIBUTO	ANNO DI RIFERIMENTO	DICHIARANTE		CONIUGE	
				Codice Regione / Ente	Credito	Codice Regione / Ente	Credito
60	IRPEF	4001	2006		600,00		,00
61	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF	3801	2006		,00		,00
62	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	3817	2006		,00		,00
63	TOTALE				600,00		,00

Il modello 730-4 risulterà così compilato:

MODELLO 730/4					
	CODICE	DICHIARANTE	CODICE	CONIUGE	TOTALE
IMPORTO IRPEF DA TRATTENERE					
IMPORTO IRPEF DA RIMBORSARE		1.400			
IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA TRATTENERE		100			
IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE					
IMPORTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DA TRATTENERE		30			
IMPORTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE					
PRIMA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2007		396			
SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2007		594			
ACCONTO 20% REDDITI TASSAZIONE SEPARATA		100			
ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER IL 2007		20			
N RATE TRATTENUTE DI SALDO E ACCONTO					

ESEMPIO N. 2

Dichiarazione non congiunta nella quale il contribuente ha compilato il quadro I esponendo un importo pari ad euro 1.130,00. Il saldo contabile del contribuente è pari a:

$$1.000 + 120 + 40 - 25 = 1.135$$

Il credito disponibile è maggiore dell'importo indicato nel quadro I e pertanto il contribuente può utilizzare euro 1.130 per il versamento ICI con il mod. F24.

LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DEL DICHIARANTE		CREDITI				DEBITI	
		importi non rimborsabili	Credito	di cui da utilizzare in compensazione con il mod. F24 per i versamenti ICI	di cui da rimborsare a cura del sostituto	importi da non versare	importi da trattenere a cura del sostituto
38	IRPEF	1 ,00	2 1.000,00	3 1.000,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00
39	ADDITIONALE REGIONALE IRPEF	,00	120,00	120,00	,00	,00	,00
40	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF	,00	40,00	10,00	30,00	,00	,00
41	PRIMA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2007						,00
42	SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2007						,00
43	ACCONTO 20% REDDITI TASSAZIONE SEPARATA					,00	25,00
44	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER IL 2007						,00
45	RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI DI SALDO E DEGLI EVENTUALI ACCONTI IN				RATE		
RISULTATO DELLA LIQUIDAZIONE							
IMPORTI CHE SARANNO TRATTENUTI O RIMBORSATI DAL DATORE DI LAVORO IN BUSTA PAGA A SEGUITO DELLE OPERAZIONI DI CONGUAGLIO							
					Mese di luglio (ovvero di agosto o settembre per i pensionati)	Mese di novembre (secondo o unica rata di acconto Irpef 2007)	
58	Importo che sarà trattenuto dal datore di lavoro in busta paga (risultante dalla somma di tutti gli importi da trattenere e da rimborsare a cura del sostituto relativi al dichiarante ed al coniuge) Nel caso di richiesta di rateizzazione, l'importo di colonna 1 sarà ripartito dal datore di lavoro in base al numero di rate richiesto	1			2		
					,00	,00	
59	Importo che sarà rimborsato dal datore di lavoro in busta paga (risultante dalla somma di tutti gli importi da trattenere e da rimborsare a cura del sostituto relativi al dichiarante ed al coniuge)				5,00		

DATI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 AI FINI DEL PAGAMENTO ICI							
	IMPOSTA	COD. TRIBUTO	ANNO DI RIFERIMENTO	DICHIARANTE		CONIUGE	
				Codice Regione / Ente	Credito	Codice Regione / Ente	Credito
60	IRPEF	4001	2006		1.000,00		,00
61	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF	3801	2006	08	120,00		,00
62	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	3817	2006	99	10,00		,00
63	TOTALE				1.130,00		,00

Il modello 730-4 risulterà così compilato:

MODELLO 730/4					
	CODICE	DICHIARANTE	CODICE	CONIUGE	TOTALE
IMPORTO IRPEF DA TRATTENERE					
IMPORTO IRPEF DA RIMBORSARE					
IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA TRATTENERE					
IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE					
IMPORTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DA TRATTENERE					
IMPORTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE		30			
PRIMA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2007					
SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2007					
ACCONTO 20% REDDITI TASSAZIONE SEPARATA		25			
ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER IL 2007					
N RATE TRATTENUTE DI SALDO E ACCONTO					

ESEMPIO N. 3

Dichiarazione congiunta nella quale il dichiarante ha compilato il quadro I esponendo un importo pari ad euro 300 ed il coniuge ha compilato il quadro I esponendo un importo pari ad euro 200. Dal saldo contabile del dichiarante (1.400 – 100 -50 -396 -20) emerge un credito di euro 834,00 destinato ad essere utilizzato per il pagamento del saldo a debito del coniuge (euro 600,00) in sede di operazione di conguaglio presso il sostituto d'imposta. L'importo residuo del credito pari ad euro 234,00 può essere utilizzato per il versamento ICI con il mod. F24. Il coniuge non ha alcun importo a credito che può essere utilizzato per il versamento ICI.

LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DEL DICHIARANTE		CREDITI				DEBITI	
		importi non rimborsabili	Credito	di cui da utilizzare in compensazione con il mod. F24 per i versamenti ICI	di cui da rimborsare a cura del sostituto	importi da non versare	importi da trattene a cura del sostituto
38	IRPEF	1	2	3	4	5	6
		,00	1.400,00	234,00	1.166,00	,00	,00
39	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	,00	,00	,00	,00	,00	100,00
40	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	,00	,00	,00	,00	,00	50,00
41	PRIMA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2007						396,00
42	SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2007						594,00
43	ACCONTO 20% REDDITI TASSAZIONE SEPARATA					,00	,00
44	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER IL 2007						20,00
45	RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI DI SALDO E DEGLI EVENTUALI ACCONTI IN				RATE		
LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DEL CONIUGE		CREDITI				DEBITI	
		importi non rimborsabili	Credito	di cui da utilizzare in compensazione con il mod. F24 per i versamenti ICI	di cui da rimborsare a cura del sostituto	importi da non versare	importi da trattene a cura del sostituto
46	IRPEF	1	2	3	4	5	6
		,00	,00	,00	,00	,00	500,00
47	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	,00	,00	,00	,00	,00	80,00
48	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	,00	,00	,00	,00	,00	20,00
49	PRIMA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2007						,00
50	SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2007						,00
51	ACCONTO 20% REDDITI TASSAZIONE SEPARATA					,00	,00
52	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER IL 2007						,00

*Istruzioni per il controllo e la liquidazione delle
dichiarazioni Mod. 730/2007*

IMPORTI CHE SARANNO TRATTENUTI O RIMBORSATI DAL DATORE DI LAVORO IN BUSTA PAGA A SEGUITO DELLE OPERAZIONI DI CONGUAGLIO			
		Mese di luglio (ovvero di agosto o settembre per i pensionati)	Mese di novembre (secondo o unica rata di acconto Irpef 2007)
58	Importo che sarà trattenuto dal datore di lavoro in busta paga (risultante dalla somma di tutti gli importi da trattenere e da rimborsare a cura del sostituto relativi al dichiarante ed al coniuge) Nel caso di richiesta di rateizzazione, l'importo di colonna 1 sarà ripartito dal datore di lavoro in base al numero di rate richiesto	1 ,00	2 594,00
59	Importo che sarà rimborsato dal datore di lavoro in busta paga (risultante dalla somma di tutti gli importi da trattenere e da rimborsare a cura del sostituto relativi al dichiarante ed al coniuge)	 ,00	 ,00

DATI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 AI FINI DEL PAGAMENTO ICI							
	IMPOSTA	COD. TRIBUTO	ANNO DI RIFERIMENTO	DICHIARANTE		CONIUGE	
				Codice Regione / Ente	Credito	Codice Regione / Ente	Credito
60	IRPEF	4001	2006		234,00		,00
61	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF	3801	2006		,00		,00
62	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	3817	2006		,00		,00
63	TOTALE				234,00		,00

Il modello 730-4 risulterà così compilato:

MODELLO 730/4					
	CODICE	DICHIARANTE	CODICE	CONIUGE	TOTALE
IMPORTO IRPEF DA TRATTENERE				500	
IMPORTO IRPEF DA RIMBORSARE		1.166			
IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA TRATTENERE		100		80	
IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE					
IMPORTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DA TRATTENERE		50		20	
IMPORTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE					
PRIMA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2007		396			
SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2007		594			
ACCONTO 20% REDDITI TASSAZIONE SEPARATA					
ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER IL 2007		20			
N RATE TRATTENUTE DI SALDO E ACCONTO					

12.30 MESSAGGI

Se lo spazio riservato ai messaggi nel Mod. 730-3 dovesse risultare insufficiente potrà essere utilizzato un secondo modello 730-3, oppure un foglio bianco, che deve essere anch'esso sottoscritto dal Sostituto d'imposta o dal Responsabile dell'assistenza fiscale del C.A.F.. In caso di prosecuzione la circostanza deve essere segnalata al contribuente con i messaggi: "segue" al termine del primo foglio e "continuazione" all'inizio del secondo.

13 CONIUGE DICHIARANTE

Per i dati relativi al coniuge dichiarante valgono le stesse modalità di controllo e di calcolo del dichiarante.

Controllare, inoltre, che il codice fiscale sia uguale a quello indicato nel riquadro “Familiari a carico” del dichiarante e viceversa.

In una dichiarazione congiunta, nel caso in cui entrambi i contribuenti abbiano richiesto di usufruire della deduzione per coniuge a carico, deve essere riportata a zero la deduzione teorica relativa al Coniuge dichiarante (o la relativa detrazione in caso di applicazione della clausola di salvaguardia) e deve esserne data apposita comunicazione al contribuente.

In una dichiarazione congiunta, nel caso in cui per il contribuente indicato come fiscalmente a carico, risulti un reddito complessivo per un ammontare superiore a euro 2.841, deve essere riportata a zero la deduzione teorica prevista per coniuge a carico (o la relativa detrazione in caso di applicazione della clausola di salvaguardia) e deve esserne data apposita comunicazione al contribuente.

14 LIQUIDAZIONE DEL MODELLO 730 INTEGRATIVO

Il Mod. 730 integrativo può essere presentato esclusivamente ad un C.A.F. ovvero ad un professionista abilitato anche se il contribuente aveva ricevuto l'assistenza fiscale direttamente dal sostituto d'imposta.

Il contribuente, nel rivolgersi al C.A.F. (o al professionista abilitato), dovrà esibire il prospetto di liquidazione relativo al mod. 730 originario.

Il C.A.F. (o il professionista abilitato) deve controllare se, nel nuovo modello 730, il contribuente ha barrato la casella "730 integrativo" nel frontespizio e deve impostare l'analoga casella del nuovo Mod. 730-3 "Prospetto di liquidazione", sia nella copia da restituire al contribuente che nella fornitura da inviare all'Agenzia delle Entrate.

I controlli relativi ai singoli quadri e le regole di liquidazione sono quelli precedentemente descritti. Si ricorda che nei paragrafi relativi alla "liquidazione delle imposte" del dichiarante e del coniuge sono fornite indicazioni specifiche relative alla liquidazione del modello 730 integrativo.

Il C.A.F. (o il professionista abilitato) deve provvedere a ricalcolare ed a compilare interamente il Mod. 730-3 con la sola eccezione della prima e della seconda o unica rata di acconto IRPEF per il 2007 (nei righe 41 e 42 per il dichiarante e nei righe 49 e 50 per il coniuge devono essere riportati i dati del Mod. 730-3 originale) e dell'acconto per l'addizionale comunale per il 2007 (nel rigo 44 per il dichiarante e nel rigo 52 per il coniuge devono essere riportati i dati del Mod. 730-3 originale).

Il modello 730 integrativo è ammesso se dalla liquidazione delle singole imposte scaturisce esclusivamente un maggior importo a credito o un minor debito. Non è possibile compensare imposte a debito con imposte a credito. **Si precisa che il modello 730 integrativo può essere presentato anche nel caso in cui la condizione di maggior favore per il contribuente risulti verificata con riferimento ad una sola imposta rimanendo invariati i risultati della liquidazione relativi alle altre imposte.**

Occorre verificare se il contribuente può usufruire della facoltà di integrare il modello 730. Se tale facoltà non dovesse sussistere deve essere data apposita comunicazione al contribuente per consentirgli di presentare l'integrazione alla dichiarazione dei redditi mediante il Mod. UNICO 2007 Persone fisiche.

Nella tabella che segue sono evidenziate le possibili situazioni con riferimento alle quali può o meno essere presentato il modello 730 integrativo e le operazioni di conguaglio che determinano gli importi che devono essere comunicati al sostituto d'imposta con il modello 730-4 integrativo.

I casi evidenziati nella tabella sono generalizzati in quanto la verifica deve essere effettuata per ogni singola imposta e quindi in particolare per l'IRPEF, per l'addizionale regionale all'IRPEF, per l'addizionale comunale all'IRPEF e per l'acconto del 20 per cento sulla tassazione separata distintamente per Dichiarante e Coniuge dichiarante.

Nella parte riservata ai messaggi del Mod. 730-3 integrativo deve essere data comunicazione al contribuente dell'importo di cui otterrà il rimborso calcolato secondo quanto descritto nel

prospetto di seguito riportato. Tali importi sono quelli che dovranno essere comunicati tramite il Mod. 730-4 integrativo al sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio.

*Istruzioni per il controllo e la liquidazione delle
dichiarazioni Mod. 730/2007*

Legenda:				
SI: 730 INTEGRATIVO AMMESSO				
NO: 730 INTEGRATIVO NON AMMESSO				
Conguaglio: si intende l'importo da comunicare al sostituto d'imposta tramite il mod. 730-4 integrativo risultante dalle operazioni di conguaglio tra le risultanze del modello 730-3 originario e quelle del 730-3 integrativo				
INTEGRATIVO ORIGINALE	DEBITO <= 12 (col. 5 prospetti di liquidazione delle imposte)	DEBITO > 12 (col. 6 prospetti di liquidazione delle imposte)	CREDITO <= 12 (col. 1 prospetti di liquidazione delle imposte)	CREDITO > 12 (col. 2 prospetti di liquidazione delle imposte)
DEBITO <= 12 (col. 5 prospetti di liquidazione delle imposte)	SI debito del 730 originario è maggiore, uguale o minore del debito del 730 integrativo CONGUAGLIO: Non ci sono importi da conguagliare	NO	SI CONGUAGLIO: Non ci sono importi da conguagliare	SI CONGUAGLIO: Il conguaglio è costituito dall'importo indicato nella col. 4 "di cui da rimborsare a cura del sostituto d'imposta" del mod. 730 integrativo
DEBITO > 12 (col. 6 prospetti di liquidazione delle imposte)	SI	SI se debito 730 originario è maggiore debito 730 integrativo CONGUAGLIO: è costituito dalla differenza tra il debito del 730 originario (col. 6) e quello del 730 integrativo (col. 6). Il conguaglio spetta anche nel caso in cui la differenza sia di importo non superiore a 12 euro. Tale differenza sarà restituito al contribuente dal sostituto d'imposta.	SI	SI
	CONGUAGLIO: il conguaglio è costituito dall'importo a debito (col. 6) trattenuto con il 730 originario e che sarà restituito al contribuente dal sostituto d'imposta	NO se debito 730 originario è minore debito 730 integrativo	CONGUAGLIO: il conguaglio è costituito dall'importo a debito (col. 6) trattenuto con il 730 originario e che sarà restituito al contribuente dal sostituto d'imposta	CONGUAGLIO: il conguaglio è costituito dall'importo a debito (col. 6) trattenuto con il 730 originario aumentato dall'importo indicato nella col. 4 "di cui da rimborsare a cura del sostituto d'imposta" del mod. 730 integrativo. Il risultato di tale operazione sarà restituito al contribuente dal sostituto d'imposta
CREDITO <= 12 (col. 1 prospetti di liquidazione delle imposte)	SI CONGUAGLIO: Non ci sono importi da conguagliare	NO	SI credito del 730 originario è maggiore, uguale o minore del credito del 730 integrativo CONGUAGLIO: Non ci sono importi da conguagliare	SI CONGUAGLIO: il conguaglio è costituito dall'importo indicato nella col. 4 "di cui da rimborsare a cura del sostituto d'imposta" del mod. 730 integrativo. Il risultato di tale operazione sarà restituito al contribuente dal sostituto d'imposta
CREDITO > 12 (col. 2 prospetti di liquidazione delle imposte)	NO	NO	NO	SI se credito 730 originario è minore del credito 730 integrativo CONGUAGLIO: il conguaglio è costituito dalla differenza tra la col. 4 del mod. 730 integrativo e la col. 4 del mod. 730 originario. Il conguaglio spetta anche nel caso in cui la differenza sia di importo non superiore a 12 euro. Tale differenza sarà restituito al contribuente dal sostituto d'imposta.
				NO se credito 730 originario maggiore credito 730 integrativo

15 LIQUIDAZIONE DEL MODELLO 730 RETTIFICATIVO

Nel caso in cui il soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale ha commesso degli errori nella predisposizione della dichiarazione, dovrà provvedere ad elaborare un modello 730 rettificativo.

I controlli relativi ai singoli quadri e le regole di liquidazione sono quelli precedentemente descritti. Pertanto il C.A.F. o il sostituto devono provvedere a ricalcolare ed a compilare interamente il nuovo modello.

Nel mod. 730-3 dovrà essere barrata la casella relativa al mod. 730 rettificativo e nei messaggi dovrà essere data comunicazione al contribuente degli errori riscontrati.

Nel mod. 730-4 (anche integrativo) rettificativo il C.A.F. dovrà barrare la casella relativa al modello 730 rettificativo.

16 ESONERO DALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Il contribuente risulta essere esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi se risultano verificate tutte le seguenti condizioni:

- 1) l'imposta lorda corrispondente al reddito complessivo, al netto della deduzione per l'abitazione principale e relative pertinenze, della deduzione per la progressività dell'imposizione e della deduzione per familiari a carico che, diminuita delle ritenute, non supera euro 10,33;
- 2) l'imposta a debito per addizionale regionale non supera euro 10,33;
- 3) l'imposta a debito per addizionale comunale non supera euro 10,33;
- 4) non possiede redditi assoggettabili a tassazione separata;
- 5) l'acconto addizionale comunale all'irpef per il 2007 non supera euro 12,00.

A tal fine procedere come di seguito evidenziato.

Determinare:

Reddito imponibile per esonero = rigo 6 mod. 730-3 – rigo 7 mod. 730-3 - rigo 9 mod. 730-3 - rigo 10 mod. 730-3

Considerare zero se il risultato è negativo.

Qualora il contribuente abbia compilato la sezione II del quadro E (oneri deducibili dal reddito complessivo) ai fini della determinazione del **Reddito imponibile per esonero** di cui sopra, l'importo della deduzione per la progressività dell'imposizione deve essere nuovamente determinato escludendo l'ammontare degli oneri deducibili di cui al rigo 8 del mod. 730-3. Pertanto, nella determinazione del **Reddito imponibile per esonero**, in luogo del rigo 9 del mod. 730-3, si deve fare riferimento all'importo della deduzione per la progressività dell'imposizione così rideterminato.

Qualora il contribuente abbia compilato il rigo E36 (spese per addetti all'assistenza personale) ovvero la sezione II del quadro E (oneri deducibili dal reddito complessivo) ai fini della determinazione del **Reddito imponibile per esonero** di cui sopra, l'importo della deduzione per oneri di famiglia deve essere nuovamente determinato escludendo l'ammontare delle spese indicate nel rigo E36 e l'ammontare degli oneri deducibili di cui al rigo 8 del mod. 730-3. Pertanto, nella determinazione del **Reddito imponibile per esonero**, in luogo del rigo 10 del mod. 730-3, si deve fare riferimento all'importo della deduzione per oneri di famiglia così rideterminato.

Calcolare sull'importo del reddito imponibile come sopra determinato, l'imposta lorda che chiameremo **imposta lorda per esonero**, utilizzando la tabella di seguito riportata.

TABELLA CALCOLO DELL'IRPEF IN VIGORE AL 31/12/2006							
REDDITO (per scaglioni)				Aliquota	Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi		
		fino a euro	26.000,00	23			
oltre euro	26.000,00	e fino a euro	33.500,00	33	5.980,00	+ 33 % parte eccedente	26.000,00
oltre euro	33.500,00	e fino a euro	100.000,00	39	8.455,00	+ 39 % parte eccedente	33.500,00
oltre euro	100.000,00			43	34.390,00	+ 43 % parte eccedente	100.000,00

Se sono stati indicati compensi per attività sportive dilettantistiche (rigo **D4** codice 9) procedere come segue:

1 - sommare al Reddito imponibile per esonero, l'importo "C3" determinato con le modalità descritte nella sezione "attività sportive dilettantistiche" del paragrafo 7.1.3 (Compensi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta);

2 - calcolare su tale somma l'imposta lorda utilizzando la tabella di calcolo dell'IRPEF;

3 - calcolare sull'importo "C3" l'imposta lorda utilizzando la tabella di calcolo dell'IRPEF;

4 - sottrarre dall'imposta lorda calcolata al punto 2 quella calcolata al punto 3.

L'imposta lorda è pari a zero se alla formazione del reddito complessivo concorrono esclusivamente redditi di pensione non superiori a 7.500 euro ed eventualmente:

- redditi per il solo possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, per i quali spetta la deduzione per abitazione principale (l'importo del rigo 3 coincide con l'importo del **rigo 7** del Mod. 730-3). Pertanto se è stato compilato il Quadro B, il campo "Utilizzo" di colonna 2 di tutti i righi compilati deve assumere esclusivamente:
 - i valori 1 e 5 e il reddito dell'abitazione principale è stato calcolato in base alla rendita nei casi in cui è stato dichiarato anche il "Canone di locazione";
 - il valore 9 se nel campo "Casi particolari" è stato indicato il valore 1;
- redditi di terreni per un importo non superiore a euro 186 (somma dei rigi 1 e 2 del Mod. 730-3).

Arrotondare l'importo dell'imposta lorda per esonero come sopra determinato.

Calcolare:

Importo di riferimento = imposta lorda per esonero – rigo 25 del mod 730-3

considerare zero se l'importo è negativo.

VERIFICA DELLA CONDIZIONE DI ESONERO

Il contribuente risulta essere esonerato dalla presentazione se si verificano tutte e cinque le seguenti condizioni:

- 1) l'importo di riferimento**, come sopra determinato, non è superiore a euro 10;
- 2) non risulta un importo a debito per **addizionale regionale**** di valore superiore a euro 10; pertanto la colonna 6 del rigo 39 del mod. 730-3 non è compilata e l'importo della colonna 5 non è superiore a euro 10 (colonne 5 e 6 del rigo 47 del mod. 730-3 per il coniuge dichiarante);
- 3) non risulta un importo a debito per **addizionale comunale**** di valore superiore a euro 10; pertanto la colonna 6 del rigo 40 del mod. 730-3 non è compilata e l'importo della colonna 5 non è superiore a euro 10 (colonne 5 e 6 del rigo 48 del mod. 730-3 per il coniuge dichiarante);
- 4) non sono presenti **redditi a tassazione separata**** e pertanto non risultano compilati i rigi D5 e D6 del quadro D;
- 5) non risulta un importo per l'acconto **addizionale comunale all'irpef per il 2007**** superiore ad euro 12,00; pertanto la colonna 6 del rigo 44 del mod. 730-3 non è compilata (colonna 6 del rigo 52 del mod. 730-3 per il coniuge dichiarante).

16.1 CONTRIBUENTE ESONERATO MA CON UN INTERESSE A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE

Il contribuente che, con riferimento alle precedenti istruzioni risulta esonerato dalla presentazione della dichiarazione, ha comunque un interesse a presentare la dichiarazione se nella colonna 2 (importi a credito di importo maggiore di 12 euro) dei righi da 38 a 40 del mod. 730-3 è presente almeno un importo. Per la dichiarazione del coniuge dichiarante si deve fare riferimento alla colonna 2 dei righi da 46 a 48 del mod. 730-3.

16.2 CONTRIBUENTE ESONERATO SENZA INTERESSE A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE

Nel caso in cui il contribuente risulta esonerato e non ha un interesse a presentare la dichiarazione (non ha crediti di importo superiore a 12 euro), deve essere comunicata al contribuente la condizione di esonero, la conseguente esclusione dall'assistenza fiscale e che la dichiarazione non deve essere presentata all'amministrazione finanziaria. Qualora la dichiarazione venga comunque trasmessa all'amministrazione finanziaria, nella fornitura da inviare in via telematica dovrà essere obbligatoriamente fornita l'informazione che trattasi di dichiarazione di contribuente esonerato e privo di interesse alla presentazione della dichiarazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alle indicazioni fornite nelle specifiche tecniche per la trasmissione telematica del mod. 730/2007.

16.3 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Nel caso in cui al contribuente sia stata applicata la clausola di salvaguardia, la verifica delle condizioni di esonero deve essere effettuata con riferimento alla normativa risultata più favorevole. Si riportano di seguito le relative istruzioni.

16.3.1 CONDIZIONE DI ESONERO CON RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA 2004

Determinare:

Reddito imponibile per esonero = rigo 6 mod. 730-3 – rigo 7 mod. 730-3 - rigo 9 mod. 730-3
Considerare zero se il risultato è negativo.

Qualora il contribuente abbia compilato la sezione II del quadro E (oneri deducibili dal reddito complessivo) ai fini della determinazione del **Reddito imponibile per esonero** di cui sopra, l'importo della deduzione per la progressività dell'imposizione deve essere nuovamente determinato escludendo l'ammontare degli oneri deducibili di cui al rigo 8 del mod. 730-3. Pertanto, nella determinazione del **Reddito imponibile per esonero**, in luogo del rigo 9 del mod. 730-3, si deve fare riferimento all'importo della deduzione per la progressività dell'imposizione così rideterminato.

Calcolare sull'importo del reddito imponibile come sopra determinato, l'imposta lorda che chiameremo **imposta lorda per esonero**, utilizzando la tabella di seguito riportata.

TABELLA CALCOLO DELL'IRPEF IN VIGORE AL 31/12/2004					
REDDITO (per scaglioni)			Aliquota	Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi	
fino a euro 15.000,00			23		
oltre euro 15.000,00	e fino a euro 29.000,00		29	3.450,00 + 29 % parte eccedente	15.000,00
oltre euro 29.000,00	e fino a euro 32.600,00		31	7.510,00 + 31 % parte eccedente	29.000,00
oltre euro 32.600,00	e fino a euro 70.000,00		39	8.626,00 + 39 % parte eccedente	32.600,00
oltre euro 70.000,00			45	23.212,00 + 45 % parte eccedente	70.000,00

Se sono stati indicati compensi per attività sportive dilettantistiche (rigo **D4** codice 9) determinare l'importo **imposta lorda per esonero** come segue:

1 - sommare al **Reddito imponibile per esonero**, l'importo "C3" determinato con le modalità descritte nella sezione "attività sportive dilettantistiche" del paragrafo 7.1.3 (Compensi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta);

2 - calcolare su tale somma l'imposta lorda utilizzando la tabella di calcolo dell'IRPEF;

3 - calcolare sull'importo "C3" l'imposta lorda utilizzando la tabella di calcolo dell'IRPEF;

4 - sottrarre dall'imposta lorda calcolata al punto 2 quella calcolata al punto 3.

L'imposta lorda è pari a zero se alla formazione del reddito complessivo concorrono esclusivamente redditi di pensione non superiori a 7.500 euro ed eventualmente:

- redditi per il solo possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, per i quali spetta la deduzione per abitazione principale (l'importo del rigo 3 coincide con l'importo del rigo 7 del Mod. 730-3). Pertanto se è stato compilato il Quadro B, il campo "Utilizzo" di colonna 2 di tutti i righi compilati deve assumere esclusivamente:
 - i valori 1 e 5 e il reddito dell'abitazione principale è stato calcolato in base alla rendita nei casi in cui è stato dichiarato anche il "Canone di locazione";
 - il valore 9 se nel campo "Casi particolari" è stato indicato il valore 1;
- redditi di terreni per un importo non superiore a euro 186 (somma dei rigi 1 e 2 del Mod. 730-3).

Calcolare:

Importo di riferimento =

imposta lorda per esonero 2004 – rigo 14 mod. 730-3 – rigo 15 mod. 730-3 - rigo 25 del mod 730-3
considerare zero se l'importo è negativo.

VERIFICA DELLA CONDIZIONE DI ESONERO

Il contribuente risulta essere esonerato dalla presentazione se si verificano tutte e cinque le seguenti condizioni:

- 1) **l'importo di riferimento**, come sopra determinato, non è superiore a euro 10;
- 2) non risulta un importo a debito per **addizionale regionale** di valore superiore a euro 10; pertanto la colonna 6 del rigo 39 del mod. 730-3 non è compilata e l'importo della colonna 5 non è superiore a euro 10 (colonne 5 e 6 del rigo 47 del mod. 730-3 per il coniuge dichiarante);
- 3) non risulta un importo a debito per **addizionale comunale** di valore superiore a euro 10; pertanto la colonna 6 del rigo 40 del mod. 730-3 non è compilata e l'importo della colonna 5 non è superiore a euro 10 (colonne 5 e 6 del rigo 48 del mod. 730-3 per il coniuge dichiarante);
- 4) non sono presenti **redditi a tassazione separata** e pertanto non risultano compilati i rigi D5 e D6 del quadro D;
- 5) non risulta un importo per **l'acconto addizionale comunale all'irpef per il 2007** superiore ad euro 12,00; pertanto la colonna 6 del rigo 44 del mod. 730-3 non è compilata (colonna 6 del rigo 52 del mod. 730-3 per il coniuge dichiarante);

Sia nel caso in cui il contribuente risulta essere esonerato e non ha un interesse a presentare la dichiarazione sia nel caso in cui il contribuente risulta essere esonerato ed ha un interesse a presentare la dichiarazione, valgono le indicazioni fornite per la verifica delle condizioni di esonero con riferimento alla normativa vigente (paragrafi 16.1 e 16.2).

16.3.2 CONDIZIONE DI ESONERO CON RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA 2002

Determinare:

Reddito imponibile per esonero = rigo 6 mod. 730-3 – rigo 7 mod. 730-3

Calcolare sull'importo del reddito imponibile come sopra determinato, l'imposta lorda che chiameremo **imposta lorda per esonero**, utilizzando la tabella di seguito riportata.

TABELLA – CALCOLO DELL'IRPEF IN VIGORE AL 31/12/2002							
REDDITO (per scaglioni)				Aliquota	Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi negli scaglioni		
		fino a euro	10.329,14	18	18 % sull'intero importo		
oltre euro	10.329,14	e fino a euro	15.493,71	24	1.859,25	+ 24 % parte eccedente	10.329,14
oltre euro	15.493,71	e fino a euro	30.987,41	32	3.098,75	+ 32 % parte eccedente	15.493,71
oltre euro	30.987,41	e fino a euro	69.721,68	39	8.056,73	+ 39 % parte eccedente	30.987,41
oltre euro	69.721,68			45	23.163,10	+ 45 % parte eccedente	69.721,68

Se sono stati indicati compensi per attività sportive dilettantistiche (rigo **D4** codice 9) determinare l'importo dell' **imposta lorda per esonero** come segue:

1 - sommare al **Reddito imponibile per esonero**, l'importo "C3" determinato con le modalità descritte nella sezione "attività sportive dilettantistiche" del paragrafo 7.1.3 (Compensi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta);

2 - calcolare su tale somma l'imposta lorda utilizzando la tabella di calcolo dell'IRPEF;

3 - calcolare sull'importo "C3" l'imposta lorda utilizzando la tabella di calcolo dell'IRPEF;

4 - sottrarre dall'imposta lorda calcolata al punto 2 quella calcolata al punto 3.

Calcolare:

Importo di riferimento =

imposta lorda per esonero – rigo 14 mod. 730-3 – rigo 15 mod. 730-3 - rigo 25 del mod 730-3
considerare zero se l'importo è negativo.

VERIFICA DELLA CONDIZIONE DI ESONERO

Il contribuente risulta essere esonerato dalla presentazione se si verificano tutte e cinque le seguenti condizioni:

- 1) ***l'importo di riferimento***, come sopra determinato, non è superiore a euro 10;
- 2) non risulta un importo a debito per **addizionale regionale** di valore superiore a euro 10; pertanto la colonna 6 del rigo 39 del mod. 730-3 non è compilata e l'importo della colonna 5 non è superiore a euro 10 (colonne 5 e 6 del rigo 47 del mod. 730-3 per il coniuge dichiarante);
- 3) non risulta un importo a debito per **addizionale comunale** di valore superiore a euro 10; pertanto la colonna 6 del rigo 40 del mod. 730-3 non è compilata e l'importo della colonna 5 non è superiore a euro 10 (colonne 5 e 6 del rigo 48 del mod. 730-3 per il coniuge dichiarante);
- 4) non sono presenti **redditi a tassazione separata** e pertanto non risultano compilati i righi D5 e D6 del quadro D;
- 5) non risulta un importo per **l'acconto addizionale comunale all'irpef per il 2007** superiore ad euro 12,00; pertanto la colonna 6 del rigo 44 del mod. 730-3 non è compilata (colonna 6 del rigo 52 del mod. 730-3 per il coniuge dichiarante);

Sia nel caso in cui il contribuente risulta essere esonerato e non ha un interesse a presentare la dichiarazione sia nel caso in cui il contribuente risulta essere esonerato ed ha un interesse a presentare la dichiarazione, valgono le indicazioni fornite per la verifica delle condizioni di esonero con riferimento alla normativa vigente (paragrafi 16.1 e 16.2).